



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

II Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: Emanuela Pesel
CONSIGLIERE: Daniele Bertuzzi (correlatore)
REFERENDARIO: Tamara Lollis (relatore)

Deliberazione del 7 luglio 2022

Dichiarazione di affidabilità (DAS) del rendiconto generale della Regione Friuli Venezia Giulia per l'esercizio 2021 e di legittimità e regolarità delle relative operazioni

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti;

Visto in particolare l'art. 33, comma 3, del su citato DPR n. 902/1975 laddove dispone che la Sezione presenta annualmente al consiglio regionale una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità del conto e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

Visto il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione adottato, da ultimo con la deliberazione n. 232/sez.pl. /2011;

Vista la deliberazione FVG/9/2022/INPR con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2022;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 8/2022 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

Vista la successiva Ordinanza presidenziale n. 15, del 6.4.2022, sulla composizione e ripartizione delle competenze dei Collegi della Sezione del controllo e distribuzione degli incarichi pendenti;

Vista la deliberazione n. FVG/26/2022/INPR, del 10 marzo 2022, con la quale è stato approvato lo specifico piano di controllo ai fini della dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021;

Vista la delibera di generalità della Giunta regionale n. 610, del 29 aprile 2022, avente ad oggetto: "Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021". Approvazione.", trasmessa con nota della Direzione centrale finanze prot. 5939, del 20.5.2022, acquisita dalla Sezione al prot. n. 977 del 23.5.2022;

Vista la successiva delibera di Generalità n. 940, del 23 giugno 2022, avente ad oggetto: "Disegno di legge concernente "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2021". Modifiche. Approvazione.", trasmessa con nota della Direzione centrale finanze prot. 7486 del 4.7.2022, acquisita dalla Sezione al prot. n. 1322 del 4.7.2022;

Preso atto del dialogo istruttorio intercorso con l'Amministrazione regionale e, in particolare, delle note prot. n. 527 dd. 10.2.2022 e n. 612 dd. 31.3.2022 di avvio dell'attività di controllo, nonché delle successive note di trasmissione delle schede istruttorie prot. n. 927 dd. 16.5.2022, prot. n. 1164 dd. 9.6.2022, prot. n. 1223 dd. 17.6.2022 e delle e-mail dd. 28.6.2022 e 29.6.2022;

Considerato l'esito del contraddittorio finale tenutosi, in presenza, in data 30 giugno 2022;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 23, del 6 luglio 2022, di convocazione del collegio per l'approvazione degli esiti del controllo;

Uditi nella Camera di Consiglio, il relatore, ref. Tamara Lollis e il correlatore, Cons. Daniele Bertuzzi;

DELIBERA

- di approvare gli esiti del controllo finalizzato alla presentazione della dichiarazione di affidabilità quali risultano dalla relazione allegata alla presente deliberazione di cui

costituiscono parte integrante;

- di rendere al Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la seguente dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902: *“Nei termini e con le considerazioni espressi nell'allegata relazione si dichiara l'affidabilità delle poste espresse nel rendiconto e la legittimità e regolarità delle relative operazioni”*;

Si richiama, tuttavia, l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità di intervenire sulle criticità procedurali individuate nel corso dell'istruttoria, in conformità ai principi enunciati nella suddetta relazione, e di comunicare le misure che verranno conseguenzialmente adottate in esito ai riscontri rappresentati nell'allegata relazione

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'unita relazione siano trasmesse al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale;

INCARICA la Segreteria

- di comunicare l'avvenuto deposito della presente deliberazione alla Direzione generale, al Segretariato generale e alla Direzione Centrale Finanze della Regione;

- di pubblicare la presente deliberazione e l'allegata relazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e di curare gli adempimenti necessari sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 7 luglio 2022

Il Relatore

Tamara Lollis

Il Presidente

Emanuela Pesel

Il Correlatore

Daniele Bertuzzi

Depositata in Segreteria in data 14 luglio 2022

Il preposto al Servizio di supporto

Leddi Pasian



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E DI LEGITTIMITÀ E
REGOLARITÀ DELLE RELATIVE
OPERAZIONI
ESERCIZIO 2021**

DELIBERAZIONE DEL 7 LUGLIO 2022



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

**DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA E DI LEGITTIMITÀ E
REGOLARITÀ DELLE RELATIVE
OPERAZIONI
ESERCIZIO 2021**

CONSIDERAZIONI DI SINTESI SUGLI ESITI DEL CONTROLLO

Il controllo finalizzato alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto offre elementi di riflessione sulla gestione finanziaria e, in particolare, sull'attività amministrativa nell'ottica delle funzioni di ausilio della DAS e nella prospettiva di aprire futuri spazi di miglioramento nell'azione pubblica.

È opportuno ricordare che la valutazione degli esiti del controllo è frutto di un giudizio professionale in cui le risultanze emerse non si contano ma si pesano tenendo conto dell'oggetto delimitato del controllo che comprende le sole operazioni e procedure individuate in sede di campionamento e non può, per motivi oggettivi, riguardare l'universo delle operazioni che alimentano il rendiconto generale della Regione.

Nell'ambito di una verifica articolata secondo due tipologie di campionamento, una secondo metodologie statistiche casuali, l'altra secondo scelte professionali, le risultanze istruttorie vanno valutate secondo una visione prospettica e non dogmatica e, comunque, avendo riguardo all'effettiva incidenza dei rilievi formulati rispetto alla legittimità e regolarità dei precetti che sovrintendono alla formazione del bilancio. Posti così i confini della valutazione professionale può osservarsi che, all'esito della disamina delle operazioni e procedure selezionate ai fini del controllo, è emerso un quadro d'insieme sostanzialmente positivo, seppure accompagnato da una serie di irregolarità, comunque non gravi, che hanno interessato sia la conforme applicazione della contabilità armonizzata, sia la corretta gestione dei procedimenti secondo i canoni del diritto amministrativo e i principi civilistici.

Trattasi di due aspetti che non vanno intesi in senso parallelo e disgiunto, bensì interconnesso, nella considerazione che una spesa regolare origina da un procedimento altrettanto regolare per l'intima connessione tra i due momenti.

Peraltro, il potere amministrativo nell'attuale evoluzione dell'ordinamento non si esplica solo tramite l'autorità del provvedimento trovando ormai piena valorizzazione lo strumento consensuale nelle forme privatistiche che seguono, quindi, le regole dell'ordinamento civilistico. Anzi, la forma autoritativa e gli strumenti privatistici il più delle volte possono coesistere chiedendo, quindi, all'Amministrazione, fermo restando il perseguimento dell'interesse pubblico cui gli atti della stessa sono funzionalmente diretti, il rispetto dei due diversi piani di azione, quello amministrativo e quello civilistico con le relative norme.

Tale annotazione s'impone in quanto le risultanze del controllo hanno evidenziato che parte delle criticità riscontrate sono originate da una non corretta gestione del lato privatistico connesso al procedimento amministrativo - contabile.

Quanto sopra è emerso in relazione alla genesi di un debito fuori bilancio, con riferimento a una procedura di spesa per investimenti relativa alla concessione accessiva a lavori di riqualificazione fluviale, nonché in relazione ad un contratto di consulenza.

In sintesi, la disamina del debito fuori bilancio, sorto con riferimento al pagamento del rimborso per l'attività di gestione del fondo per la concessione di garanzie per l'acquisto della casa, ha evidenziato una non corretta esecuzione della convenzione vigente tra il soggetto gestore e la Regione.

L'atto convenzionale intervenuto tra le parti ha disciplinato, tra l'altro, anche gli aspetti relativi al corrispettivo a favore del soggetto gestore ponendolo integralmente a carico del fondo. Tuttavia, la successiva scelta regionale di escludere tali oneri gestionali dal fondo riportandoli in seno al bilancio regionale, a prescindere da considerazioni di merito che sono riservate all'Amministrazione, è stata attuata senza la previa formale adozione di un atto di modifica/integrazione del contratto vigente e in carenza dei connessi atti amministrativi volti a esplicitare la rivalutazione dell'interesse pubblico.

La gestione della fase contrattuale è stata carente anche nel caso di un contratto di consulenza nel corso del quale è stata modificata, in un'occasione, la modalità pattuita di fatturazione e pagamento tramite un'interlocuzione informale con la ditta affidataria. Pur trattandosi di un episodio contingente alla sola operazione oggetto di controllo (ormai esaurita negli effetti) e pur considerando che le modalità ordinarie sono state subito ripristinate, occorre richiamare l'attenzione sugli aspetti civilistici, nella fattispecie disattesi.

Una non corretta qualificazione giuridica dell'atto di concessione relativo ad un intervento pluriennale di riqualificazione fluviale è stato, invece, all'origine del consequenziale errore nell'applicazione dei principi contabili secondo le regole della competenza finanziaria potenziata per la quale ogni procedimento che comporta una spesa deve trovare fin dall'inizio l'integrale attestazione della sua copertura.

Nel caso di specie, il disciplinare di concessione, ritenuto atto unilaterale non costituente impegno per l'Amministrazione, rappresenta, in realtà, una fattispecie complessa a portata dicotomica, alla cui formazione concorrono il potere discrezionale dell'Amministrazione e la volontà delle parti di accettare le condizioni negoziali di disciplina del rapporto giuridico e relativi aspetti patrimoniali. In altre parole, la natura provvedimentale della concessione coesiste con una convenzione avente ad oggetto la regolazione delle obbligazioni reciproche connesse alla realizzazione dell'intervento in parola. La concessione, infatti, non ha autorizzato solo l'estrazione di materiale a meri fini di uso privato, bensì nell'ambito del complesso dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione fluviale nell'interesse anche dell'Amministrazione pubblica.

Vero è che la fattispecie non ha avuto riflessi finanziari, in quanto la spesa era compensata con il pagamento dei canoni; tuttavia, tale circostanza favorevole, del tutto accidentale alla peculiare operazione selezionata al controllo, non deve far venir meno la necessità di presidiare con rigore l'applicazione della

contabilità armonizzata con riferimento a quelle spese che comportano l'utilizzo di risorse su un arco temporale che si sviluppa in più esercizi. Un tanto onde evitare, per altre fattispecie, riflessi negativi sul piano della veridicità, trasparenza e affidabilità dei conti.

Le vicende sopra sinteticamente descritte non hanno avuto incidenza sulla sostenibilità e sull'equilibrio del bilancio e, nel caso del rimborso, la sua corresponsione è stata tempestivamente e legittimamente ricondotta al bilancio per effetto della legge di riconoscimento del debito. Nondimeno esse non vanno sottovalutate proprio nella considerazione che, pur a fronte del limitato campione oggetto di controllo, tali problematiche sono emerse in più occasioni.

Va, invero, rilevato che la corretta gestione finanziaria nel rispetto della contabilità armonizzata e, al contempo, dei principi amministrativi e contrattuali concorrono insieme alla salvaguardia del bilancio come bene pubblico *“nel senso che il bilancio è funzionale a sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporre al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato”* (Corte Costituzionale sentenza n. 184 del 2016).

L'utilità del richiamo si comprende avuto riguardo a un altro ordine di osservazioni che sono state formulate in sede di controllo con riferimento a due procedure di spesa relative a concessione di contributi che, pur nella diversità di contenuto, hanno entrambe rivelato criticità sotto il profilo della copertura normativa alla base della concessione, in particolare, una sotto il profilo legislativo, l'altra sotto il profilo amministrativo.

La prima fattispecie riguarda la concessione di un contributo ad un comune montano servito da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e aria propanata, da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura di tale servizio. Si è appurato, in fase istruttoria, che il comune beneficiario era già stato destinatario, nel corso dell'anno, di precedente finanziamento per la medesima finalità e che il contributo aggiuntivo era diretto all'integrale copertura, mediante scorrimento di graduatoria, delle domande rimaste insoddisfatte. Tuttavia, l'ulteriore erogazione non era conforme alla disposizione dell'art. 2 della l. r. n. 29/2018, che autorizzava la concessione del contributo in parola nei limiti di importo pari alla spesa ammissibile dell'anno precedente.

Per la copertura dei nuovi oneri l'Amministrazione invece di introdurre una specifica previsione normativa ha fatto ricorso alla tecnica del rifinanziamento dello stanziamento tramite variazione tabellare la quale implica, però, solo una rimodulazione di risorse che non incide sulla norma sostanziale. La tecnica legislativa utilizzata ha lasciato, quindi, invariata l'autorizzazione contenuta nella previsione dell'art. 2, della l. r. n. 29/2018 e relativi limiti. Si deve, quindi, sottolineare che sarebbe stata, pertanto, opportuna una più chiara evidenza del superamento del tetto di spesa sopra richiamato, tenuto conto anche della

concorrente posizione degli altri comuni destinatari del sostegno in parola. Giova, peraltro, osservare che in precedenza, per analoghe esigenze di scorrimento di graduatoria, il legislatore è intervenuto con autorizzazioni espresse (art. 3, c. 16, l.r. n. 16/2019 e art. 4, c. 79, l.r. n. 26/2020).

La seconda criticità è stata riscontrata con riferimento agli interventi attuati a sostegno del settore agricolo tramite il Fondo di rotazione per l'agricoltura nell'ambito del programma di misure anticovid. Nel caso *de quo* il problema si è posto, in quanto la deliberazione giunta di approvazione del programma di aiuti e relativi criteri di concessione non è stata aggiornata, per la parte riguardante l'operazione selezionata, rispetto al susseguirsi delle diverse Comunicazioni della Commissione europea che hanno, nel tempo, adeguato il quadro temporaneo delle misure di sostegno consentite in deroga alla disciplina degli aiuti di stato.

Nella fattispecie oggetto di controllo, quindi, l'intervento finanziario concesso tramite il Fondo è risultato non conforme rispetto alla delibera, essendo stato concesso un finanziamento di importo superiore al tetto fissato dal provvedimento regionale in conformità con quanto allora previsto dalle prime Comunicazioni. Anche se la misura dell'importo risulta, comunque, coerente con i parametri definiti dalla Comunicazione vigente al tempo dell'erogazione del sostegno, ciò non toglie che i provvedimenti amministrativi richiedono, nello specifico, di essere aggiornati al variare delle misure in sede europea.

Senza voler approfondire il tema delle fonti giuridiche del Trattato, va osservato, al riguardo, che le Comunicazioni della Commissione europea, non aventi efficacia giuridica vincolante, necessitano per la loro implementazione dell'intermediazione degli strumenti giuridici interni degli stati.

Altri rilievi formulati nel corso del controllo hanno interessato alcune irregolarità, in parte di natura contabile, in parte di natura amministrativa, sostanzialmente non rilevanti, riguardanti, in particolare, errate imputazioni, tardive regolarizzazioni, intempestive registrazioni nelle scritture contabili nonché l'insufficiente chiarezza espositiva.

Un positivo apprezzamento va formulato in relazione al versante delle entrate in cui si è notato un miglioramento nella gestione della fase dell'accertamento secondo i criteri della contabilità armonizzata.

Va, ad ogni modo, prestata attenzione anche ai rilievi di modesta rilevanza, né va trascurata la chiarezza espositiva che ha, non soltanto la finalità, sotto il profilo formale, di favorire la migliore comprensione degli atti, ma anche, nell'ottica sostanziale della trasparenza, logica e coerenza interna dell'azione amministrativa e contabile, lo scopo di evidenziare le informazioni essenziali e rilevanti per l'analisi funzionale del provvedimento e, in ultima analisi, per conoscerne gli effetti in termini finanziari.

Il confronto istruttorio intercorso e le risultanze del contraddittorio finale tenutosi il 30.6.2022 nel corso del quale l'Amministrazione regionale ha preso atto delle problematiche emerse esprimendo l'impegno di attivarsi per gli opportuni interventi correttivi, consentono alla Sezione di rendere al Consiglio regionale

la seguente dichiarazione: *“ si dichiara l’affidabilità del rendiconto generale dell’esercizio 2021 della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché la regolarità e la legittimità delle relative operazioni, nei limiti di cui alla presente relazione”*.

1. PREMESSA

1.1 Quadro normativo di riferimento

L'articolo 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1975, n. 902, come novellato dal decreto legislativo 25 maggio 2003, n. 125, recante le norme di attuazione statutaria che disciplinano i controlli della Sezione, prevede che essa presenti al Consiglio regionale una dichiarazione in cui si attestino l'affidabilità del rendiconto generale della Regione nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, esplicitando le modalità di verifica.

Questa competenza costituisce una prerogativa della Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia in quanto nel panorama dell'ordinamento nazionale non si rinvencono disposizioni specifiche che espressamente conferiscono analoghe forme di controllo.

Va detto, comunque, che le tematiche afferenti all'affidabilità dei dati contabili sono da tempo all'attenzione della Corte dei conti e tali verifiche hanno trovato attuazione, anche in altre Sezioni regionali, nel contesto delle attività dirette e funzionali alla parificazione del rendiconto regionale, seguendo la metodologia di selezione delle operazioni utilizzata ai fini della parificazione del rendiconto dello Stato o, comunque, operando la selezione in sintonia con i principi che presiedono gli audit finanziari.

La metodologia DAS (acronimo francese di *Déclaration d'assurance*) trova, infatti, il suo principale riferimento, anche nella sua formulazione letterale, nelle procedure adottate dalla Corte dei conti UE per l'espletamento delle sue funzioni di audit e, in particolare, nell'art. 248 del Trattato CE (oggi 287 TFUE) il quale prevede che la Corte dei conti europea presenti al Parlamento e al Consiglio una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la regolarità delle relative operazioni.

1.2 Finalità della DAS

Avuto riguardo alla disciplina dell'istituto in parola nel quadro europeo, l'obiettivo della DAS è di esaminare se le operazioni finanziarie siano state registrate correttamente nonché se siano eseguite in maniera legittima e regolare e, quindi, di fornire alle parti interessate, prioritariamente al Parlamento europeo e al Consiglio, ma anche in generale ai cittadini europei, una valutazione sul modo con cui sono state utilizzate le risorse comunitarie.

La Corte dei conti europea ha, invero, più volte precisato che i lavori attinenti all'affidabilità dei conti hanno lo scopo di pervenire alla ragionevole certezza e garanzia che tutte le entrate, tutte le spese e

l'insieme del patrimonio siano stati registrati correttamente e che i rendiconti riflettano fedelmente la situazione finanziaria a fine esercizio. Un tanto attraverso metodi campionari attesa l'oggettiva impossibilità di un controllo generalizzato su tutte le operazioni contabili.

Come sottolineato dalla Corte dei conti europea, i lavori riguardanti la legittimità e la regolarità delle operazioni hanno, quindi, lo scopo di ottenere un numero sufficiente di elementi probatori, diretti o indiretti, attestanti che le medesime sono conformi alle disposizioni normative o contrattuali applicabili e che l'importo di queste operazioni è stato calcolato correttamente.

Si tratta, comunque, di controlli finalizzati alla formulazione di un giudizio fondato su una valutazione di attendibilità in quanto la dichiarazione di affidabilità non esprime (né potrebbe) una certezza in termini assoluti ma una ragionevole certezza considerata l'impossibilità, sopra rilevata, di assoggettare a controllo l'universo delle operazioni che alimentano il rendiconto.

Sotto questo profilo la Dichiarazione di affidabilità del rendiconto prevista dalle norme regionali costituisce espressione della funzione ausiliaria che la Sezione esercita nei confronti del Consiglio regionale, affinché gli sia noto se sussiste una ragionevole certezza che le risultanze del rendiconto, di cui la successiva parificazione verificherà la regolarità contabile e la legalità finanziaria, siano nel complesso anche affidabili.

Essa rappresenta, pertanto, momento propedeutico alla parifica che concorre, nel contesto degli altri controlli intestati alla Sezione come, in particolare, la relazione sulla copertura delle leggi di spesa, a fornire un'analisi critica sull'andamento dei conti pubblici regionali e, in definitiva, sulla gestione finanziaria delle risorse regionali e sull'attività dell'amministrazione regionale.

La DAS costituisce, inoltre, un controllo successivo di legittimità e di regolarità contabile non caratterizzato da un effetto impeditivo dell'efficacia degli atti controllati essendo diversa la finalità e la logica ausiliaria della DAS rispetto ai tradizionali controlli di legittimità. Va in ogni caso evidenziato che la funzione di controllo di regolarità contabile e amministrativa nell'ambito DAS implica pur sempre un dovere di attivazione e di attenzione da parte dell'Amministrazione regionale a fronte dei rilievi nella considerazione dei possibili riflessi in termini di responsabilità amministrativa.

In sostanza il significato e la finalità della DAS, in modo non dissimile al panorama europeo, trovano la loro sintesi in un effetto certificatorio nei confronti del Consiglio regionale che va inteso, non nel significato di atto dichiarativo di certezza, ma nell'accezione più lata di espressione di un giudizio fondato su una valutazione di attendibilità. La DAS anche così intesa rappresenta, comunque, uno strumento a disposizione del Consiglio regionale e, in generale, della collettività, per comprendere le procedure che hanno prodotto le risultanze del bilancio e valutare il grado di rispetto della regolarità e legittimità delle operazioni e della loro conformità alle disposizioni normative o contrattuali applicabili nonché alle regole che presiedono all'azione amministrativa/contabile.

La DAS, quindi, acquista una funzione di controllo di garanzia in ordine al modo in cui l'Amministrazione regionale utilizza risorse pubbliche.

1.3 Oggetto (metodologia) del controllo

In conformità alla citata previsione legislativa di attuazione statutaria, la Sezione elabora annualmente il piano di lavoro rappresentando le linee metodologiche per la determinazione dell'oggetto del controllo e i relativi parametri per l'individuazione del campione delle operazioni da esaminare.

Nell'ambito del programma dell'attività della Sezione per l'anno 2022 e in ossequio alla disposizione legislativa di cui all'art. 33, d.P.R. n. 902/1975, sostituito da art. 3, d.lgs. n. 125/2003, con deliberazione n. FVG/26/2022/INPR del 10 marzo 2022 è stato approvato il piano di lavoro per il rilascio della Dichiarazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 2021.

Nel rinviare quanto già diffusamente illustrato nella suddetta deliberazione in questa sede si osserva che la metodologia del controllo sul rendiconto 2021 prevede diversi ambiti di indagine al fine di estendere le verifiche ad un campione di dati amministrativi e contabili che sia sufficientemente rappresentativo e che sia in grado di fornire una base valutativa per quanto possibile appropriata. In sostanziale continuità con i criteri adottati per la dichiarazione di affidabilità dello scorso anno, prevede due momenti fondamentali:

1. l'individuazione di un campione di operazioni selezionate sulla base di un criterio di tipo statistico di casualità semplice riferito a talune aggregazioni contabili previste dalla normativa di bilancio (titoli di entrata e missioni di spesa);
2. la selezione di alcune procedure o sequenze contabili definite sulla base di scelte di carattere non statistico ma di tipo professionale, che indirizza il controllo verso tematiche di particolare interesse alla luce di precedenti controlli e/o per la significatività e attualità sotto il profilo dell'incidenza non solo in termini finanziari ma con riferimento alle dinamiche contabili nella formazione del rendiconto e degli equilibri di bilancio secondo una logica di effettività del controllo.

Si ritiene, inoltre, utile ricordare, per quanto concerne il contenuto del controllo, che i lavori DAS, come sottolineato dalla Corte dei conti europea, hanno lo scopo di ottenere un numero sufficiente di elementi probatori - diretti o indiretti - attestanti che le operazioni e le procedure amministrativo/contabili sono conformi al quadro normativo applicabile e, quindi, se i conti presentino una rappresentazione fedele della posizione finanziaria dell'ente.

In questa prospettiva l'attenzione della Sezione si è concentrata sulle attività gestionali e contabili dell'esercizio 2021 (impegni, imputazioni, accertamenti, variazioni, liquidazioni, pagamenti, incassi), tuttavia, l'attività d'indagine, perché sia esaustiva e in tal modo possa contribuire, in funzione di ausilio

anche dei processi di autocorrezione, al miglioramento dell'azione amministrativa e finanziaria, potrà estendere l'esame di regolarità intrinseca ed estrinseca (controllo di regolarità sulle procedure contabili e sulla regolarità degli atti e delle procedure amministrative) anche nei confronti delle operazioni connesse e/o presupposte, intervenute in esercizi precedenti, e relativi atti, nell'ottica di un controllo il più possibile effettivo che consideri tutti gli aspetti gestionali connessi al dato contabile, dalla genesi su cui si fonda all'epilogo a rendiconto.

Di qui l'importanza delle due tipologie di criteri costituenti il piano del controllo che concorrono alla formulazione di un giudizio per quanto possibile, nella oggettiva impossibilità di assoggettare a controllo l'intero universo delle operazioni, professionale basato sulla consistenza delle irregolarità riscontrate, che non si contano, ma si pesano e che è, conseguentemente, articolato in relazione alla gravità dell'irregolarità, sotto il profilo della sua incidenza sulle logiche giuridiche e contabili che sovrintendono alla formazione del rendiconto, alla sua significatività monetaria, alle sue influenze sugli equilibri generali del rendiconto, al suo carattere episodico o sistematico.

In questo quadro, la valutazione operata secondo tecniche di campionamento secondo canoni statistici deve essere affiancata dai criteri sub 2) nella considerazione che diverse situazioni di criticità, anche sistemica, non sono accertabili a mezzo di un esame di singole operazioni individuate sulla base di un criterio di sola casualità, che potrebbe anche non intercettare le irregolarità.

Con riferimento a questo secondo ambito di campionamento si è ritenuto opportuno rivedere la definizione dell'attuale campione di controllo inserendo alcune aree di indagine nuove e rimodulando in parte quelle già presenti nella DAS 2020.

Tale rivisitazione del campione da selezionare risponde all'esigenza da un lato, di tenere conto dell'esito dei controlli precedenti e, dall'altro, di allargare il campo di verifica ad ambiti tematici che non sono stati oggetto di controllo in precedenza ma che presentano comunque profili di interesse.

Gli aspetti di dettaglio relativi alla metodologia di selezione dei campioni saranno descritti nei paragrafi specificamente dedicati agli esiti del controllo sulle operazioni e procedure selezionate.

1.4 Svolgimento del controllo

Per quanto attiene al procedimento istruttorio, si evidenzia, in primis, l'importanza del contraddittorio che assolve a due essenziali funzioni e, precisamente, quella di consentire alle Amministrazioni di fornire ogni utile delucidazione e chiarire le proprie ragioni e posizioni, in ossequio ai principi di imparzialità e trasparenza, nonché di consolidare l'accertamento dei fatti gestionali¹.

¹ Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali deliberazione n. 7/2011 "Linee metodologiche del controllo".

Come ricordato dalla Sezione Affari internazionali nella deliberazione n. 7/2011, citata in nota, il principio del contraddittorio si estende, per la sua rilevanza, a tutte le attività di controllo della Corte ivi comprese quelle che si concludono con referti al Parlamento e ai Consigli regionali aventi ad oggetto gli esiti del controllo successivo sulla gestione; non può, quindi, trascurarsi di includere a maggior ragione anche i lavori DAS.

Il principio del contraddittorio caratterizza, in particolare, la fase istruttoria quale momento di dialogo da svilupparsi anche in corso di svolgimento non limitandosi alla sola fase finale con riferimento agli esiti complessivi della stessa.

Lo svolgimento dell'attività istruttoria riferita alle singole operazioni e procedure selezionate troverà specifica rappresentazione nelle schede di lavoro che sono riportate nei successivi paragrafi. In questa sede si ritiene opportuno invece riepilogare i momenti principali dell'attività stessa dalla fase propedeutica di avvio a quella di elaborazione conclusiva della relazione.

Un primo momento di dialogo è avvenuto con la richiesta istruttoria preliminare e necessaria rispetto alla predisposizione del campionamento secondo i criteri di cui alla citata deliberazione n. 26/2022. È stata, quindi, inviata una prima nota istruttoria, prot. n. 527, del 10 marzo 2022, di carattere preliminare ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria per la selezione delle operazioni concernenti la verifica della regolarità degli atti (1. foglio Excel contenente l'elenco dei titoli di pagamento articolato per missioni di spesa e l'elenco dei titoli d'incasso articolato per titolo di entrata; 2. il BFG con i dati riferiti al 31 dicembre 2021; 3. il conto accertamenti e riscossioni 2021 - residui e competenza; 4. la situazione partitaria 2021).

La Direzione centrale finanze ha fornito riscontro alle suddette richieste con note prot. n. 563 del 23 marzo 2022, prot. 591 del 28 marzo 2022 e prot. 767 e 768 del 28 aprile 2022.

La Sezione ha chiesto la trasmissione delle pratiche/fascicoli relativi alle operazioni selezionate per il controllo sugli atti campionati con nota prot. 612 di data 31 marzo 2022 (entrate e spese) e con nota prot. 774 del 29 aprile 2022 (conservazione residui attivi e passivi, cancellazione residui attivi, FPV).

Le schede sono state trasmesse alla Regione ai fini del contraddittorio con note prot. n. 927 del 16 maggio 2022, prot. n. 1164 del 9 giugno 2022, prot. n. 1223 del 17 giugno 2022; l'ultimo invio di un'ulteriore scheda è stato effettuato con e-mail di data 29 giugno 2022.

In questa prima fase vi sono state specifiche interlocuzioni relativamente ad alcune problematiche con riunioni svoltesi in data 25 maggio 2022, 1 giugno 2022 e 8 giugno 2022.

Con e-mail di data 28 giugno 2022 sono stati inoltrati alla Regione l'estratto della relazione riguardante le misure consequenziali e le schede istruttorie definite a seguito delle osservazioni pervenute, ai fini della riunione di contraddittorio finale che si è svolto in data 30 giugno 2022.

2. MISURE CONSEGUENZIALI ASSUNTE IN ESITO AI CONTROLLI DAS

2.1 Considerazioni introduttive

Si è detto in premessa sulla funzione della DAS e sulla finalità ausiliaria del controllo di legittimità e regolarità contabile delle operazioni, anche sotto il profilo amministrativo - contrattuale, al fine di consentire un'analisi della sana gestione finanziaria e dell'azione amministrativa regionale, pur secondo una logica statistica di affidabilità.

In questo contesto preme evidenziare che la natura giuridica di controllo, propria della DAS, comporta che le irregolarità e/o comunque le criticità rilevate ricevano attenta valutazione da parte dell'Amministrazione regionale (di seguito in breve A.R.) per affrontare le problematiche individuate e trovare adeguato rimedio, non costituendo la dichiarazione di affidabilità mera verifica di regolarità intrinseca ed estrinseca (delle procedure contabili e degli atti e procedure amministrative) fine a sé stessa, data la funzione di attestazione delle risultanze finanziarie strumentale alla decisione di parifica.

Ciò implica, quindi, l'esigenza di attivarsi nella definizione di azioni correttive e misure di adeguamento e/o preventive, fermo restando lo spazio di manovra consentito in ordine alla modalità del rimedio che possono essere di carattere generale o di tipo puntuale, amministrativo e/o normativo, nel contesto di un controllo pur sempre successivo e, quindi, riferito a situazioni già esistenti e definite.

In buona sostanza, il monitoraggio del grado di riscontro ai rilievi e alle osservazioni espresse nell'ambito delle dichiarazioni di affidabilità risponde a una logica di effettività del controllo posto che, per sua natura, impegnando l'Amministrazione in una puntuale riflessione sulle raccomandazioni formulate, può incidere positivamente sul miglioramento generale dell'azione amministrativa.

2.2 Monitoraggio sui rilievi espressi nella dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2020

Il monitoraggio delle misure consequenziali adottate a fronte dei rilievi emersi nell'ambito della dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2020 parte necessariamente dalla deliberazione n. FVG/30/2021/FRG, del 16 giugno 2021, nel cui dispositivo, tra l'altro, è stata richiamata l'esigenza di intervenire sulle criticità individuate nel corso dell'istruttoria e di comunicare le misure che verranno consequenzialmente adottate in esito ai riscontri rappresentati nella relazione.

La Direzione centrale finanze, con nota prot. n. 9797, del 3 agosto 2021, ha comunicato di aver trasmesso la suddetta deliberazione e relativa relazione allegata (nota prot. n. 9773 del 2 agosto 2021) alle Direzioni e strutture dell'A.R. nonché, per conoscenza, agli enti regionali affinché questi ultimi tengano in adeguata considerazione le osservazioni di carattere generale svolte dalla Sezione, ancorché non riguardino attività realizzate dai medesimi.

Con la stessa nota la Direzione centrale finanze, nel ricordare che la Sezione nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della dichiarazione di affidabilità del rendiconto esamina anche le comunicazioni in ordine alle misure consequenziali di adeguamento assunte in esito ai rilievi e alle osservazioni formulate, ha raccomandato di riservare la massima attenzione ai riscontri e alle indicazioni formulate nella relazione allegata alla deliberazione n. 30/2021.

Preso atto dei riscontri pervenuti, si ritiene opportuno esporre di seguito un quadro di sintesi, distinto per tipologia di operazione e procedura oggetto di controllo, di quanto comunicato dalle strutture regionali in relazione alle osservazioni formulate nella su citata deliberazione n. 30/2021.

Si dà, inoltre, atto in questa sede che sono pervenute anche comunicazioni da parte di alcune strutture regionali non dirette destinatarie di rilievi ma che, tuttavia, hanno ritenuto opportuno assicurare la massima attenzione verso i principi e le osservazioni di valenza generale enunciati dalla Sezione di controllo quale valido riferimento ai fini dello svolgimento delle proprie attività².

Controllo sulle entrate

Sull'argomento giova ricordare che la Sezione, nell'approvazione della DAS 2020, ha rilevato, in particolare, la mancata assunzione *“di un autonomo atto gestionale di accertamento (e di variazione), in conformità ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011” (...)* *“l'esistenza di un atto gestionale di accertamento conforme alle prescrizioni dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria è un presupposto di regolarità contabile”*. La Sezione ha richiamato in proposito l'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale *“l'accertamento costituisce la prima fase della gestione dell'entrata con la quale il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza”*; il collegamento tra le rilevazioni contabili e gli atti amministrativi viene, invece, chiarito dal Principio contabile applicato concernente la contabilità

² Trattasi, in particolare, del Segretariato generale (nota Direzione centrale finanze prot. n. 12877 del 4.11.2021), dell'Ufficio di gabinetto (nota della Direzione centrale finanze prot. n. 15218 di data 21.12.2021), della Direzione centrale cultura e sport (nota della Direzione centrale finanze prot. n. 431 del 17.1.2022), della Protezione Civile della Regione (nota della Direzione centrale finanze prot. n. 1272 del 1.2.2022) e della Direzione generale (nota della Direzione centrale finanze prot. n. 1995 del 18.2.2022).

finanziaria di cui all' Allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 (punto 3.1) il quale evidenzia come l'accertamento presupponga idonea documentazione e si perfezioni "mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificatamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione".

La Direzione centrale finanze, in linea con i rilievi della Sezione ha inteso ribadire, nella nota di trasmissione della relazione DAS 2020, l'importanza di una stretta collaborazione e di un'efficace comunicazione tra i centri di responsabilità amministrativa ai quali compete disporre in via amministrativa l'accertamento dell'entrata.

E' fondamentale, osserva la Direzione finanze, che "il competente centro unico di responsabilità amministrativa provveda a disporre con atto amministrativo, al nascere della ragione d'essere del credito, l'accertamento delle entrate relative ai capitoli di propria pertinenza ed inoltri tempestivamente, a mezzo posta certificata o email, l'atto medesimo eventualmente corredato dalla documentazione giustificativa alla Direzione centrale finanze e al Servizio di riferimento della Direzione medesima. Si manifesta fin d'ora la disponibilità a valutare eventuali specifiche esigenze di semplificazione delle modalità di accertamento sopra descritte per le entrate regionali per le quali il credito sorge contestualmente al pagamento in tesoreria regionale (quali ad esempio quelle derivanti da versamento spontaneo di tariffe), al fine di individuare, d'intesa con le Direzioni interessate, forme diverse dell'atto accertativo dell'entrata che diano conto comunque della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 53 del d.lgs. 118/2011. Per quanto attiene la registrazione dell'accertamento di entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, si considera atto di gestione dell'entrata idoneo a legittimare la registrazione della scrittura contabile di accertamento, oltre al decreto che dispone l'accertamento, anche la richiesta di procedere alla registrazione dell'accertamento contenente l'indicazione dell'importo del credito, del capitolo di entrata e dell'esercizio di imputazione, inviata, a mezzo posta elettronica certificata o mail, dal centro unico di responsabilità amministrativa al Servizio contabile e rendiconto della Direzione centrale finanze, corredata dal provvedimento statale e comunitario che dispone l'entrata.".

Ciò premesso in via generale, le osservazioni formulate con riferimento alla fase dell'**entrata** hanno riguardato:

Osservazione formulata	<p><u>Necessità di assicurare un'adeguata chiarezza alla fase dell'accertamento dell'entrata attraverso un atto gestionale autonomo e conforme alle prescrizioni dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria:</u></p> <p>A seguito del controllo riferito al cap. 7650 E (Ricavo derivante dalle operazioni di ricorso al mercato finanziario destinate al finanziamento di spese di interesse regionale - mutuo BEI art. 1, comma 2, l.r. 26.2.2001 n. 4; art. 1, comma 2, l.r. 12.9.2001 n. 23) la Sezione ha evidenziato la mancata assunzione di un autonomo atto gestionale di accertamento (e di variazione), in conformità ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011, delle entrate derivanti dalla stipula con la Banca europea degli Investimenti di un contratto di prestito.</p> <p>Si è preso atto, in sede istruttoria, dell'avvenuta successiva "convalida" degli accertamenti di cui trattasi, alla data del 1° gennaio 2021, con decreto n. 912 del 29.4.2021.</p>
Risposta dell'Amministrazione	La Direzione centrale finanze, con nota prot. n. 12228, del 13.10.2021, ha assicurato pro-futuro l'assunzione di un autonomo atto di accertamento delle entrate derivanti dalla stipula di un contratto

	di mutuo, in conformità ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011.
Valutazioni della Sezione	Si prende atto di quanto comunicato.
Osservazione formulata	<u>Trasparenza e chiarezza dei documenti contabili:</u> Sempre in relazione al cap. 7650 E la Sezione ha incidentalmente rilevato anche la presenza di norme di riferimento non aggiornate nella denominazione del capitolo di entrata, come risultante dal bilancio finanziario gestionale al 31.12.2020.
Risposta dell'Amministrazione	Con la medesima nota prot. n. 12228/2021, la Direzione centrale finanze ha confermato, altresì, che i riferimenti normativi richiamati nella denominazione del capitolo di entrata 7650 sono stati aggiornati.
Valutazioni della Sezione	Si prende atto dell'avvenuto aggiornamento.
Osservazione formulata	<u>Gestione non coerente della sequenza logica delle fasi connesse alla rilevazione di un'operazione contabile che comporta una pluralità di registrazioni:</u> L'esame dell'ordine di riscossione sul cap. 1753 E (prelevamenti di somme depositate nel conto corrente n. 22917/1006 - risorse CEE - cofinanziamenti nazionali - aperto presso la tesoreria centrale dello Stato) ha evidenziato alcune criticità con riferimento alla corretta individuazione della documentazione sulla base della quale era stata operata la registrazione dell'accertamento cui l'ordine di riscossione si riferiva. La Sezione ha, in particolare, richiamato l'attenzione dell'Amministrazione sull'importanza che riveste il decreto di accertamento, anche <u>nella definizione della sequenza logica delle fasi connesse alla rilevazione di un'operazione che comporta una pluralità di registrazioni</u> , in quanto concorre a conseguire una corretta ed efficace rappresentazione dei fatti di gestione in contabilità.
Risposta dell'Amministrazione	La Direzione centrale finanze con nota prot. n. 9795, del 3.8.2021, ha, tra l'altro, precisato che secondo la propria interpretazione del principio contabile applicato di cui al punto 3.12 dell'Allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, le somme, riferite a incassi UE, versate nel conto di Tesoreria centrale intestato alla Regione vanno considerate "in sostanza e a tutti gli effetti incassate", ferma restando la necessità di procedere alla contabilizzazione dell'incasso sul capitolo di entrata 1753 di cui trattasi. Ad avviso della citata Direzione, tale assunto consente di ritenere le somme di cui trattasi incassate prima di procedere al pagamento dei mandati in commutazione di entrata.
Valutazioni della Sezione	Preso atto di quanto riferito si ritiene di confermare la posizione espressa nella DAS 2020. In particolare, si osserva che anche interpretando il periodo "Gli incassi UE versati nei conti di tesoreria centrale (...) sono considerati incassati" nel senso che i finanziamenti sono nella sostanza e a tutti gli effetti incassati, ciò appare irrilevante rispetto alla necessità di osservare la sequenzialità logico temporale delle rilevazioni contabili richieste dal principio applicato che era la questione in esame. La corretta rilevazione risponde al generale principio di coerenza e correttezza delle rappresentazioni contabili che non possono assumere valenza implicita. Per quanto riguarda la locuzione "finanziamento UE" si osserva che, dalla lettura sistematica del principio applicato 3.12, la stessa fa riferimento sia alla provenienza delle somme direttamente dalla UE o da cofinanziamento nazionale che vanno tenute distinte in sede di rilevazione contabile. Sotto questo profilo si prende comunque atto che la Direzione finanze precisa la necessità di procedere alle rilevazioni.

Controllo sulle spese

La verifica effettuata in relazione al versante della spesa ha dato esito complessivamente positivo con riferimento agli atti selezionati, anche se nel corso della fase istruttoria sono stati espressi, in via incidentale, dei rilievi che hanno interessato la fase procedurale e della motivazione degli atti con particolare riferimento ai controlli relativi alla concessione ed erogazione contributiva.

Nel dettaglio, le osservazioni relative alla fase della spesa hanno riguardato:

Osservazione formulata	<p><u>Trasparenza e chiarezza dei documenti contabili e svolgimento verifiche in ordine al rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari di contributi:</u></p> <p>Con riferimento al cap. 3779 S (interventi per lo sviluppo della portualità e della logistica – spese di investimento), la Sezione ha evidenziato la mancata attestazione, nei documenti contabili di liquidazione, circa gli esiti dei controlli preliminari effettuati con riferimento alla sussistenza dei requisiti per la concessione e liquidazione di un contributo per lo sviluppo del trasporto combinato di cui alla l.r. n. 7/2004 a un'impresa. In generale, la Sezione ha, altresì, sottolineato la necessità di attuare puntuali verifiche nei casi di sovvenzioni che devono svolgere i loro effetti nel tempo e che presuppongono da parte del beneficiario il rispetto di clausole a garanzia della finalità pubblica perseguita.</p>
Risposta dell'Amministrazione	<p>Con la citata nota prot. n. 9773/2021 la Direzione finanze ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione sull'obbligo generale di motivazione dell'atto amministrativo e ricordare la necessità "di esplicitare nelle premesse del decreto di concessione il percorso logico motivazionale che ha portato, sulla base dei criteri fissati dalla legge o dal regolamento, all'individuazione del beneficiario, alla determinazione della spesa ammissibile e alla quantificazione dell'incentivo"; la stessa Direzione richiama inoltre l'articolo 44 della LR 7/2000 che disciplina l'attività di controllo sul rispetto degli obblighi posti dalla normativa in capo al beneficiario dell'incentivo.</p> <p>Con nota prot. n. 23446, del 5.4.2022, la Direzione centrale infrastrutture e territorio, confermando che terrà in debito conto le raccomandazioni formulate dalla Sezione, assicura che negli ulteriori provvedimenti che verranno emessi dal competente Servizio ai sensi della l.r. n. 7/2004 (contributi per lo sviluppo del trasporto combinato) e del relativo Regolamento di attuazione, verranno integrati i riferimenti normativi "richiamando espressamente il Regolamento UE 651/2014, nonché facendo esplicito rinvio ai riscontri che saranno effettuati in ordine alla sussistenza dei requisiti per la concessione dei contributi, così come previsti dalla normativa di riferimento". La medesima Direzione garantisce, inoltre, che il competente Servizio effettuerà i necessari controlli, anche a campione, sugli interventi finanziati.</p>
Valutazioni della Sezione	La Sezione prende atto.
Osservazione formulata	<p><u>Tempistica degli atti e delle procedure/operazioni inerenti al procedimento contabile di spesa:</u></p> <p>I controlli eseguiti con riferimento al cap. 9198 S (finanziamenti all'Associazione F.V.G. F.C. per il sostegno delle produzioni cinematografiche audiovisive e assimilate, per le iniziative e le attività di promozione e di finanziamento e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale mediante la dotazione del fondo denominato Film Fund) hanno incidentalmente rilevato la tardiva adozione del decreto di approvazione della graduatoria relativa al Film Fund 2017, oltre i termini previsti dal regolamento di riferimento.</p>
Risposta dell'Amministrazione	La Direzione centrale attività produttive, con nota prot. n. 1060, del 13.1.2022, conferma che sarà propria cura evitare il ripetersi di tali ritardi.
Valutazioni della Sezione	La Sezione prende atto.
Osservazione formulata	Con riferimento al cap. 1766 S (trasferimenti ai Comuni derivanti da assegnazioni statali connesse al gettito del cinque per mille a favore dei Comuni), la Sezione ha rilevato la tardiva regolarizzazione dell'entrata vincolata (trasferimento statale) attraverso la quale era stata finanziata la spesa.
Risposta dell'Amministrazione	Non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Amministrazione in merito all'osservazione di cui sopra.
Osservazione formulata	<p><u>Coerenza dei documenti contabili:</u></p> <p>Con riferimento al cap. 250 S (spese piano SIIR sanità – utilizzo beni di terzi) la Sezione aveva rilevato un disallineamento tra la data di emissione di una reversale di incasso associata al mandato oggetto di controllo (relativa all'iva trattenuta per il versamento diretto all'Erario per effetto del meccanismo dello split payment) e la data di emissione del mandato medesimo, quest'ultima successiva a quella della reversale associata.</p>
Risposta dell'Amministrazione	Con nota prot. n. 11148, del 17.9.2021, la Direzione centrale finanze comunica che con il sistema informativo ASCOT la data di emissione dei mandati e delle reversali corrisponde alla data di inserimento a sistema delle scritture: il mandato e la reversale associata, pertanto, riportano la

	medesima data.
Valutazioni della Sezione	La Sezione prende atto.
Osservazione formulata	<p><u>Corretta imputazione/contabilizzazione e conformità ai principi contabili del procedimento contabile di spesa:</u></p> <p>Dal controllo relativo al cap. 2145 S (gestione e manutenzione di opere di laminazione e di drenaggio di comprensori idraulici) è emersa una non corretta imputazione, secondo il principio della competenza potenziata, della spesa relativa al trasferimento a un Consorzio di bonifica dei fondi per la gestione e la manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche di alcuni Comuni.</p>
Risposta dell'Amministrazione	<p>Con nota prot. n. 9773/2021 la Direzione finanze coglie l'occasione per raccomandare di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programmare le autorizzazioni finanziarie di spesa a carico dei singoli esercizi anche in relazione all'esigibilità delle obbligazioni passive che si prevede di assumere e alla relativa imputazione contabile; - esplicitare nelle premesse del decreto di impegno ogni elemento utile alla quantificazione delle somme esigibili nei rispettivi esercizi in modo da comprovare la corretta imputazione dell'impegno a carico degli esercizi a cui le stesse sono imputate; - verificare periodicamente la corretta imputazione delle risorse già impegnate, anche sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi degli interventi finanziati. <p>In sede di controllo la Sezione aveva, tra l'altro, chiesto notizie in merito all'emanazione del Regolamento previsto dall'articolo 14, comma 1, lett. a) della l.r. n. 11/2015. Con nota prot. 29735 del 24.5.2022 la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha comunicato che l'abrogazione della citata lettera a), comma 1, dell'articolo 14 di cui sopra "è prevista all'articolo 82 del testo approvato dalla Commissione del Disegno di Legge n. 165 "Legge regionale multisettoriale 2022". Detto DDL è iscritto all'ordine del giorno del 24/05/2022 per l'esame in Aula".</p>
Valutazioni della Sezione	La Sezione prende atto.

Controllo sulle procedure

Per quanto riguarda le verifiche relative agli atti estratti tramite il campionamento effettuato in base a scelte professionali sono emerse delle situazioni meritevoli di approfondimento con particolare riferimento alla gestione dei debiti fuori bilancio, pur in un quadro generale senza criticità particolarmente incisive. Di una certa rilevanza sono apparse le problematiche emerse in relazione alla situazione dei debiti fuori bilancio ed originate essenzialmente da questioni connesse alla programmazione e agli aspetti procedurali. Rinviando per il dettaglio alla sottostante tabella, è sufficiente ricordare che proprio per gli aspetti procedurali e di programmazione alla base delle difficoltà ritrovate nella gestione dei DFB il fenomeno necessita di essere adeguatamente presidiato.

Le osservazioni riguardanti le procedure sottoposte a controllo hanno riguardato:

1) REGOLARE CONSERVAZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Osservazione formulata	<p><u>Trasparenza e chiarezza dei documenti contabili:</u></p> <p>Nell'esame del residuo passivo conservato sul cap. 7165 S (Fondo concertazione enti locali per gli interventi strategici di sviluppo delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni non partecipanti ad alcuna Unione. Edilizia scolastica - secondo mutuo Cassa Depositi e Prestiti 2019), la Sezione ha incidentalmente rilevato che, ai fini di adeguata trasparenza, il decreto di concessione del contributo per la realizzazione della nuova sede della Direzione didattica di Fontanafredda non specificava che il medesimo contributo finanziava anche lo studio di fattibilità tecnico economico</p>
-------------------------------	---

	dell'opera, ancorché affidato dall'ente beneficiario in data antecedente rispetto a quella di formale concessione del finanziamento.
Risposta dell'Amministrazione	La Direzione centrale infrastrutture, con nota prot. n. 23446, del 5.4.2022, conferma, in adesione ai principi di chiarezza e trasparenza, che il competente Servizio provvederà a integrare i testi dei futuri decreti relativi alla concertazione in argomento con adeguate specificazioni nei casi di eventuali spese tecniche sostenute dai Comuni beneficiari in data antecedente rispetto a quella del decreto di concessione del contributo.
Valutazioni della Sezione	La Sezione prende atto.

2) REGOLARE CANCELLAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Osservazione formulata	<u>Assenza di un autonomo atto gestionale di accertamento dell'entrata:</u> L'esame della regolare cancellazione di un residuo selezionato sul cap. 1927/E (acquisizione di fondi relativi al Programma operativo regionale del Fondo Sociale europeo per il periodo 2014-2020 "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" - cofinanziamento FSE) ha evidenziato che l'accertamento dell'entrata di cui al citato residuo attivo era stato effettuato in assenza di un atto gestionale autonomo.
Risposta dell'Amministrazione	La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con nota prot. n. 183560, del 4.10.2021, comunica che le osservazioni formulate dalla Sezione saranno tenute in adeguata considerazione ai fini dell'adozione di adeguate misure correttive.
Valutazioni della Sezione	La Sezione prende atto.
Osservazione formulata	<u>Adeguate evidenze delle ragioni che hanno determinato la cancellazione del credito:</u> Sempre con riferimento al residuo selezionato sul cap. 1927/E la Sezione ha, altresì, rilevato la carenza di indicazioni sulle motivazioni dell'eliminazione.
Risposta dell'Amministrazione	Si rinvia a quanto comunicato dalla Direzione centrale lavoro con la già menzionata nota prot. n. 183560/2021. Si segnala che la Direzione finanze, nella nota prot. n. 9773/2021, raccomanda, pro-futuro, di dare adeguata ed espressa evidenza, negli atti che riportano l'esito dell'attività di ricognizione dei residui finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui, delle ragioni che giustificano il mantenimento, la cancellazione o la reimputazione dei residui medesimi.
Valutazioni della Sezione	La Sezione prende atto.
Osservazione formulata	<u>Corretta imputazione/contabilizzazione e conformità ai principi contabili dell'accertamento di entrata:</u> Nell'esame della cancellazione del residuo conservato sul cap. 889 E (sanzioni pecuniarie amministrative in applicazione dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468) è emerso che l'accertamento di entrata era avvenuto in violazione del principio generale dell'annualità.
Risposta dell'Amministrazione	Con nota prot. n. 1850, del 16.2.2022, la Direzione centrale finanze assicura, pro-futuro, la massima attenzione nel disporre l'accertamento sulla base di un autonomo atto di gestione in ossequio al principio generale dell'annualità.
Valutazioni della Sezione	La Sezione prende atto.
Osservazione formulata	<u>Tutela del diritto di credito e tempestività nella cancellazione del residuo:</u> Sempre in relazione al residuo sul cap. 889 E , il controllo ha rilevato che l'Amministrazione avrebbe potuto agire con maggiore solerzia a tutela del proprio diritto di credito vantato nei confronti di un Consorzio e che, al venir meno delle ragioni della sua conservazione, il residuo avrebbe dovuto essere cancellato con maggiore celerità.

Risposta dell'Amministrazione	Con nota prot. n. 12245, del 21.2.2022, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, ricordando la genesi del particolare residuo, assicura che per le altre entrate di pertinenza gli uffici provvedono all'emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento, nel rispetto dei termini stabiliti dalla l. n. 689/1981 nonché alle eventuali richieste di sollecito e iscrizione a ruolo delle somme dovute. Per quanto concerne la cancellazione dei residui attivi, comunica il proprio impegno a monitorare con costanza la sussistenza delle ragioni che ne giustificano la conservazione, disponendo anche in corso d'anno la loro eventuale tempestiva cancellazione.
Valutazioni della Sezione	La Sezione prende atto

3) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO CONTABILE INERENTE ALL'ESCUSSIONE DI GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE

Osservazione formulata	<p><u>Tardiva regolarizzazione degli incassi:</u></p> <p>Nei confronti del credito n. 47109/2016 accertato sul cap. 1345 E (entrate derivanti dalla surroga dell'amministrazione regionale nei diritti del creditore garantito a seguito di escussione per garanzia prestata art. 1949 R.D. n. 262/1942) la Sezione aveva evidenziato una tardiva regolarizzazione di un importo incassato.</p>
Risposta dell'Amministrazione	Non sono pervenute comunicazioni da parte dell'Amministrazione in merito all'osservazione di cui sopra.

4) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Osservazione formulata	<p><u>Problematiche determinate da profili procedurali e di programmazione:</u></p> <p>L'esame del debito fuori bilancio di cui ai cap. 3306 S e 3289 S (rimborso forfettario al Mediocredito FVG spa e agli altri istituti bancari con esso convenzionati per gli adempimenti e le funzioni affidate artt. 17, 18, l.r. n. 1/2016) ha messo in luce delle criticità con riferimento agli effetti - anche finanziari - derivanti dalla sopravvenienza contrattuale, costituita da una modifica normativa dell'art. 18 della l.r. n. 1/2016, sul rapporto sinallagmatico tra l'Amministrazione regionale e le banche affidatarie del servizio di acquisizione di nuove domande di contributo per l'edilizia agevolata. Detto servizio era regolato da un atto convenzionale che non era peraltro stato integrato in conseguenza della suddetta modifica normativa.</p>
Risposta dell'Amministrazione	<p>Si segnala che la Direzione centrale finanze, con la più volte citata nota prot. n. 9773/2021, raccomanda alle Direzioni e alle strutture in indirizzo di procedere, seppure in presenza di fattori esterni non governabili, a un'attenta quantificazione in fase di impegno delle somme dovute a terzi e di adottare misure organizzative o correttive utili al fine di limitare, quanto più possibile, l'insorgere di debiti fuori bilancio. Invita, altresì, a segnalare con sollecitudine alla Direzione centrale Finanze le fattispecie di debito fuori bilancio insorte al fine di attivare con tempestività la procedura di riconoscimento in quanto, "...il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente". (Sez. Autonomie n. 21/2018/QMIG richiamata a pagina 185 della relazione)</p> <p>Con nota prot. n. 23446 del 5.4.2022, la Direzione centrale infrastrutture e territorio informa che nel corso del 2021 è stato avviato l'iter che ha portato all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Regione n. 0203/Pres. del 17.12.2021 che ha apportato sostanziali modifiche regolamentari alla disciplina di settore la cui attività è delegata alla Banca Mediocredito e ad altri istituti bancari. "Nella consapevolezza che tali modifiche, inerenti sia i requisiti soggettivi sia le condizioni prescritte in relazione alle singole iniziative finanziabili, avrebbero rappresentato sicuramente nuovi elementi sostanziali rispetto a quanto contemplato nelle originarie convenzioni" la Direzione ha rinviato l'adozione degli atti negoziali integrativi al termine di un periodo di monitoraggio, contenuto ai primi tre mesi del 2022, sugli effetti dell'applicazione delle nuove disposizioni rispetto all'andamento della domanda e "sulle tangibili implicazioni nei procedimenti contributivi". A conclusione del citato monitoraggio, il Servizio competente si attiverà per valutarne attentamente gli esiti, anche "con riferimento alla quantificazione</p>

	<i>originaria dell'onere a carico della Regione e quindi alla relativa modalità di copertura della spesa, soprattutto in merito alla sua programmazione e stima previsionale".</i>
Valutazioni della Sezione	Nel prendere atto di quanto comunicato si richiama, tuttavia, l'Amministrazione a mantenere l'attenzione sulle cause che hanno condotto alla genesi dei DFB nonché a presidiare, in un contesto di regolazione dei rapporti tramite atti convenzionali, la corretta gestione del piano civilistico e, quindi, della fase esecutiva dei contratti laddove vi sia la necessità di atti negoziali integrativi.
Osservazione formulata	In un altro caso, di cui al cap. 665 S (parcelle avvocati esterni incaricati della difesa in giudizio della Regione - DFB) relativo al riconoscimento di un debito fuori bilancio originatosi a fronte di un incarico, a un legale esterno, ai fini di un patrocinio legale, il controllo aveva evidenziato profili problematici legati all'assenza di interlocuzioni tra l'Amministrazione regionale e il professionista incaricato e alla mancata formalizzazione del conferimento dell'incarico sulla base di un preventivo di massima.
Risposta dell'Amministrazione	Con nota prot. n. 2104, del 24.5.2022, l'Avvocatura della Regione ha evidenziato che <i>"a far data dall'esercizio 2019 (...) ha adottato le misure necessarie per evitare il manifestarsi di debiti fuori bilancio conseguenti al conferimento di incarichi esterni di patrocinio (l'ultimo incarico per il quale è stato richiesto - peraltro nelle settimane scorse - il riconoscimento di DFB risale al 2018)".</i> A conferma dell'attenzione riservata al tema, l'Avvocatura ha, altresì, precisato che <i>"è stato inserito nel Piano della Prestazione 2021 uno specifico intervento sub n. 08.01.04.12 Atti regolamentari/amministrativi per il conferimento di incarichi difensionali agli avvocati del libero Foro ex art. 17, comma 1, D.lgs. 50/2016, intervento che si intendeva finalizzato alla successiva istituzione dell'Albo degli avvocati esterni (riferito ai soli giudizi dinanzi alla Corte costituzionale)".</i>
Valutazioni della Sezione	Si prende atto di quanto comunicato auspicando che la recente richiesta di DFB sia riconducibile a fattispecie in esaurimento.

2.3 Monitoraggio del grado di riscontro fornito in relazione ai rilievi espressi in esito ai controlli DAS antecedenti l'esercizio finanziario 2020

In questa sede si rappresenta in via ricognitiva la situazione relativa agli sviluppi che sono intervenuti in relazione a precedenti rilievi riferiti a dichiarazioni di affidabilità antecedenti il 2020 sui quali la Sezione si era riservata di conoscere l'attività consequenziale posta in essere.

In via di premessa, si ricorda che la Sezione ha ritenuto incidentalmente rilevare, nella relazione DAS 2020, l'importanza di proseguire nel percorso di adeguamento della gestione del sistema contabile con particolare riferimento al Titolo II dedicato alla sanità. Ciò al principale e fondamentale obiettivo di dotarsi di strumenti contabili che consentano all'organo amministrativo di monitorare la spesa regionale in conformità a regole condivise e foriere di risultati comparabili. In quella sede si era, altresì, riportato quanto riferito dalla competente Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità circa la prosecuzione della propedeutica attività di verifica, accertamento e perimetrazione delle entrate e delle spese secondo un approccio graduale e progressivo.

Sulla tematica è pervenuta la nota prot. n. 2147, del 27 gennaio 2022, con la quale la su citata Direzione ha precisato, in vista dei lavori per la DAS 2021, che *"hanno trovato compimento le fasi iniziali del graduale e sostenibile percorso di attuazione del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 preannunciate nella propria nota prot. n. 3105*

dell'1/2/2021" (attività, svolta in stretta collaborazione con la Direzione centrale finanze, di verifica, accertamento e perimetrazione delle entrate e spese per la gestione del Servizio sanitario regionale e condivisione metodologia sulla circolarizzazione di crediti e debiti ai fini del raccordo del bilancio regionale con il bilancio consolidato degli enti del SSR). Sullo stesso tema la Direzione centrale finanze, con nota prot. n. 1537, del 7 febbraio 2022, ha rappresentato come il descritto percorso verso l'attuazione del titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 sia il frutto di un primo spontaneo adeguamento della Regione ai principi dell'armonizzazione contabile in ambito sanitario e che, "ai sensi dell'articolo 79 del medesimo D.lgs., decorrenza e modalità di applicazione del Titolo II vanno stabilite con apposita norma d'attuazione statutaria, con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Passando alle misure consequenziali in esito ai controlli formulati nelle dichiarazioni di affidabilità precedenti il rendiconto 2020, si evidenzia che nel corso del 2021 le sottoelencate situazioni hanno avuto la seguente evoluzione:

- 1) Capitolo **1066 E** (recupero di somme erogate sui capitoli di spesa di competenza e relativi interessi artt. 49, 50, l.r. 20.3.2000 n. 7). A suo tempo la Sezione aveva rilevato diversi elementi di criticità legati alla tardiva restituzione, da parte di un soggetto privato, di un contributo revocato, nonché alla puntuale rappresentazione e contezza delle somme effettivamente incassate. La Direzione centrale infrastrutture e territorio, con nota prot. n. 23446, del 5.4.2022, conferma il costante monitoraggio della citata situazione debitoria dal quale emerge che nel corso del 2021 sono state incassate n. 11 rate del credito. La Sezione resta in attesa di notizie in merito alla definitiva riscossione del credito.
- 2) Capitolo **1164 E** (rimborso da parte dell'INPDAP e di altri enti previdenziali delle quote di indennità di buonuscita liquidate al personale regionale art 144, l.r. 31.8.1981 n. 53). La Sezione aveva rilevato la non tempestiva attivazione di procedure di recupero dei crediti nei confronti dell'INPS ed era in attesa di conoscere l'esito della definizione dei rapporti tra l'INPS e l'A.R. Con nota prot. n. 26817, del 14.6.2022, la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione ha precisato quanto segue: "con specifico riferimento alle prestazioni dovute dall'INPS in occasione del collocamento in quiescenza dei dipendenti, dopo una fase sperimentale svoltasi nel corso del 2021 è ora consolidato un iter procedurale per cui la Regione non si sostituisce più al medesimo Istituto previdenziale, come invece faceva fino al 31.12.2020. Pertanto, la Regione non effettua più pagamenti anticipatori al termine del rapporto di lavoro, il che sta determinando una progressiva riduzione della frequenza e consistenza di eventuali rimborsi".

Dal riaccertamento ordinario dei residui sul cap. 1164 risulta comunque conservato il residuo di € 8.759,31 res. 2001. Permane l'interesse a conoscere l'esito della definizione dei rapporti tra l'INPS e l'A.R. con specifico riferimento al credito in argomento.

- 3) Capitolo **742 E** (acquisizione di somme a titolo di cofinanziamento delle Regioni Veneto e Campania e dell' Agenzia del lavoro e della Provincia autonoma di Trento per l'attuazione del piano di azione di e-government - Progetto Adeline - art. 103, commi 1, 2, 3, legge 23.12.2000 n. 388). La Sezione era in attesa di conoscere l'esito di recupero del credito a fronte del cofinanziamento della Regione Campania per l'attuazione del piano di e-government connesso al progetto Adeline per la realizzazione di un sistema di interoperabilità delle comunicazioni delle aziende in materia di lavoro. Con nota prot. n. 18951, del 4.8.2021, la Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi ha comunicato che l'Avvocatura della Regione, già in data 15.3.2021, aveva provveduto ad inviare un sollecito alla Regione Campania per la richiesta di versamento a saldo di quanto dovuto quale quota di partecipazione al progetto in argomento. Successivamente, con nota prot. 3951 del 16.3.2022, la stessa Direzione ha comunicato che l'Avvocatura della Regione, con nota prot. 1060 del 14.3.2022, ha inviato un ulteriore sollecito alla Regione Campania ai fini del versamento di quanto dovuto, atteso che dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore il sistema Pago PA. Dal riaccertamento ordinario dei residui risultano comunque confermati € 214.994,11 a residuo 2003 sul cap. 742. Permane l'interesse a conoscere l'esito del recupero del credito in argomento.
- 4) Capitolo **1510 E³** (euro 15.493,71 relativi agli esercizi 1996-1998 - rientri delle anticipazioni concesse all'ERSA dalla Regione per la concessione di finanziamenti straordinari a cooperative, consorzi di bonifica e associazioni provinciali degli allevatori). A seguito della precedente corrispondenza e informazioni fornite⁴, la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche con nota prot. 12245, del 21.2.2022, comunica che ai sensi dell'art. 3, comma 15, della l.r. n. 16/2021⁵ è stata disposta la rinuncia, da parte dell'A.R. e dell'ERSA, ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione delle tre rate per il finanziamento concesso. Il competente Servizio ha pertanto disposto, con proprio decreto, la cancellazione del residuo attivo in argomento.

Alla luce della situazione rappresentata dalla citata Direzione centrale è stata verificata, dal punto

3 Si veda pag. 52 della relazione DAS 2014 (delib. n. 69/2015).

4 Tra le comunicazioni si ricorda che erano stati in precedenza chiesti degli aggiornamenti all'ERSA sulla situazione del credito vantato nei confronti del soppresso consorzio agricolo provinciale di Trieste. In particolare, era stato già comunicato alla Sezione che la competenza a fornire opportune direttive al commissario liquidatore del consorzio spettava al MISE delle cui determinazioni la Regione restava in attesa.

5 Articolo 3 [...] 15. "L'Amministrazione regionale e l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) rinunciano ai propri diritti di credito derivanti dalla mancata restituzione di tre rate del finanziamento straordinario concesso ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 (Attribuzione all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) di fondi da erogare, con obbligo di restituzione, ad organismi associativi in particolare situazione di difficoltà e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, attuativa della legge "quadrifoglio", al Consorzio agrario provinciale di Trieste, in stato di liquidazione coatta amministrativa."; 16. "Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 è destinata la spesa di 15.493,71 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 32. 17. Gli oneri conseguenti a quanto disposto dal comma 15 limitatamente alla parte dei diritti di credito vantati da ERSA gravano sul bilancio dell'Agenzia stessa. [...]"

di vista contabile, la cancellazione del residuo attivo sul capitolo 1510/E nell'esercizio 2021⁶.

- 5) Capitolo 3690 S⁷ la Sezione rimaneva in attesa di aggiornamenti sull'eventuale epilogo della problematica riguardante la definizione, a mezzo di compensazione, dei rapporti finanziari intercorrenti, a vario titolo, fra l'Anas e la Regione (finanziamento all'Anas s.p.a. per l'attuazione degli interventi di ristrutturazione degli assi stradali di interesse statale e regionale previsti dall'APQ 4.3.2005). Successivamente alla corrispondenza già intercorsa sulla vicenda risulta, da ultimo, che con nota prot. n. 74988, del 9.12.2020, la Direzione centrale competente rappresentava che l'Anas s.p.a., completata l'attività istruttoria sulla congruità degli importi oggetto di compensazione, aveva chiesto alla Regione il versamento della somma di € 625.354,84, considerata la non ammissibilità della compensazione di cui trattasi in quanto la spesa risulterebbe in capo alla società concessionaria Autovie Venete s.p.a. La Direzione centrale infrastrutture e territorio, con nota prot. n. 23446 del 5.4.2022, comunica che la documentazione recuperata a seguito di un approfondimento istruttorio svolto sulla pratica in argomento sarà a breve esaminata congiuntamente con l'Anas s.p.a. al fine di definire la legittimità della richiesta avanzata dalla medesima società. Alla luce delle comunicazioni pervenute si prende atto che la vicenda è ancora pendente e non appare di facile definizione; permane l'interesse a conoscere gli eventuali aggiornamenti.

2.4 Conclusioni

Con riferimento al controllo sulle misure intraprese in esito alle osservazioni svolte nella DAS si rileva che l'A.R. ha risposto ai rilievi assicurando sostanzialmente di tenere in considerazione le raccomandazioni formulate nell'ambito del controllo.

Laddove non sono pervenuti riscontri le osservazioni riguardavano in generale tardive regolarizzazioni e, quindi, situazioni esaurite e non suscettibili di intervento ferma restando la necessità del rispetto delle tempistiche previste dai principi contabili.

Resta, tuttavia, da attenzionare il quadro relativo ai debiti fuori bilancio essendosi ripresentati, come si vedrà, nelle odierne operazioni di controllo, gli aspetti problematici, anche dal lato della gestione contrattuale, che hanno interessato la genesi di debiti fuori bilancio in relazione agli interventi regionali in materia di edilizia, anche se riferite ad una fattispecie non analoga a quella esaminata nella DAS 2020.

⁶ In particolare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 446 del 30 marzo 2022, i già menzionati euro 15.493,71 (euro 5.164,57 per ciascuno degli esercizi di provenienza fondi 1996, 1997 e 1998) non risultano più tra le somme a residuo per il capitolo di entrata 1510 di cui trattasi.

⁷ Si veda pagg. 5 e 30 della relazione DAS 2015 (delib. n. 42/2016).

Le questioni trattate e gli esiti del controllo potranno comunque costituire argomenti da tenere in considerazione ai fini della determinazione del piano di lavoro riferite alle future disamine nell'ambito DAS.

In questa sede si ritiene, invece, opportuno aggiungere alcune brevi e propedeutiche considerazioni sul tema della piena applicazione della contabilità armonizzata con particolare riferimento al titolo II del d.lgs. n. 118/2011, rinviando per una più approfondita disamina della tematica alla relazione di Parifica che costituisce il momento di sintesi e conclusivo dei controlli di legalità finanziaria a tutela delle risorse pubbliche nel contesto del sistema introdotto dal DL 174/2012 che individua le forme e i contenuti della partecipazione della Corte al controllo sulle Regioni.

Come si è accennato sopra in esito alle osservazioni formulate dalla Sezione in occasione della DAS 2020, e, in particolare, alla necessità di proseguire il percorso di adeguamento della gestione del sistema contabile regionale ai principi dell'armonizzazione di cui al d.lgs. 118/2011, la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito, in breve, Direzione salute), con nota prot. n. 2147, del 27.01.2022, ha comunicato, in materia di perimetrazione, di aver concluso la fase di razionalizzazione delle voci di bilancio consistente nell'analisi dei capitoli di spesa della missione 13 (Tutela della salute) di competenza della Direzione, finalizzata ad assicurare la chiarezza e immediatezza delle *Kword*, la chiarezza e completezza della denominazione estesa, la correttezza dei riferimenti normativi e dei beneficiari.

La suddetta Direzione ha anche evidenziato di aver formulato alcune proposte di inclusione delle voci di bilancio esaminate nel perimetro della spesa sanitaria evidenziando la necessità di *“determinare come affrontare la perimetrazione di quei capitoli che, pur destinati a soddisfare esigenze del SSR, hanno come beneficiari soggetti che non sono Enti del SSR”* nonché di determinare *“come affrontare la perimetrazione, o escluderla, per quei capitoli che, pur destinati a finanziare anche Enti del SSR, hanno una norma sostanziale che non riguarda il funzionamento del SSR e, quindi, non sono di missione 13.”*

In tema di perimetrazione, indicava inoltre:

“La scelta di includere nel perimetro sanità solo i capitoli (o le voci di bilancio) della missione 13 (Tutela della salute) i cui beneficiari sono gli Enti del SSR, non impedisce di identificare nel bilancio regionale l'insieme dei capitoli destinati a soddisfare complessivamente le esigenze del SSR, anche qualora i beneficiari degli stessi non siano Enti del SSR (e quindi esterni al perimetro sanità): tali capitoli infatti sono tutti classificati all'interno della missione 13 (Tutela della salute) e come tale possono essere ricercati ed individuati nel bilancio regionale.

I capitoli, di cui sono beneficiari anche gli Enti del SSR, ma che non appartengono alla missione 13, non sono capitoli di perimetro ma vanno identificati in modo univoco ed esclusivo rispetto agli Enti del SSR quali beneficiari.”

La Sezione, con nota prot. n. 802 del 3.5.2022, ha voluto verificare se quanto sopra esposto rappresentasse l'esito definitivo delle valutazioni operate dall'Amministrazione o esclusivamente l'analisi sin qui operata dalla sola Direzione salute per i capitoli di propria competenza, e ha chiesto di indicare, nel primo caso, le

motivazioni delle scelte operate dalla Direzione in relazione alle proposte evidenziate nella comunicazione prot. n. 2147 dd. 27.1.2022 e, in particolare, la scelta di limitare il perimetro sanitario ai capitoli della missione 13 e, nell'ambito di tale missione, ai capitoli che hanno come beneficiari i soli enti del servizio sanitario regionale. Infatti, una definizione così limitata del perimetro sanitario avrebbe come primo effetto quello di determinare l'esclusione dal perimetro, dell'indebitamento regionale destinato a finanziare gli investimenti in ambito sanitario.

Con nota prot. n. 5347/P, del 12.5.2022, la Direzione Centrale Finanze, d'intesa con la Direzione salute e confermando il contenuto della precedente nota prot. n. 1537/2022, ricorda la clausola di rinvio contenuta all'art. 79 del d.lgs. n. 118/2011 in relazione alla decorrenza e modalità di attuazione delle disposizioni del decreto medesimo nei confronti delle Regioni a statuto speciale. Secondo quanto esposto dall'Amministrazione, solo nel contesto della normazione di attuazione statutaria potranno quindi prendere forma le valutazioni in tema di applicazione dei principi della contabilità armonizzata per l'ambito sanitario; principi che per altri ambiti, risultano applicati nel sistema contabile regionale.

Preso atto della suddetta comunicazione, in termini generali e fermo restando il rinvio alla Relazione di Parifica, appare utile ricordare che la disciplina della contabilità armonizzata riveste un'importanza fondamentale ai fini del rispetto dell'art. 81 della Costituzione. I principi contabili armonizzati sono, infatti, al centro di un intreccio polidirezionale delle competenze statali e regionali nell'ambito della legislazione afferente ai parametri costituzionali posti a presidio degli interessi finanziari, tra cui anche il citato principio di equilibrio di bilancio (C. Cost. 6/2017 e 184/2016).

L'applicazione della contabilità armonizzata appare imprescindibile per una corretta configurazione della spesa e in modo particolare della rilevante categoria della spesa sanitaria al fine di consentire l'adeguata determinazione dei fabbisogni nonché il loro monitoraggio nell'ottica di assicurare la tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e, al contempo, la qualità del servizio pubblico a favore della collettività.

L'inderogabilità del principio dell'armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere secondo il medesimo linguaggio le informazioni contenute nei bilanci pubblici per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee. In tale contesto l'armonizzazione dei bilanci pubblici intende realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili che consente l'aggregazione e la confrontabilità dei bilanci in modo da rispondere non solo alle esigenze di tipo informativo ma anche quelle più direttamente gestionali e di programmazione economico-finanziaria nonché di verifica dei risultati.

In forza delle suddette ragioni e a fronte del permanere di una fase ancora transitoria e di attesa appare non più rinviabile l'attivazione di tutte le iniziative per raggiungere la piena armonizzazione del bilancio

regionale anche nella considerazione della cruciale sfida delle misure connesse all'attuazione del PNNR e utilizzo delle relative risorse.

3. AREE DI INDAGINE SELEZIONATE CON METODO STATISTICO CASUALE: TITOLI DI ENTRATA E SPESA

3.1 Entrate

Il controllo sulle operazioni relative alla fase dell'entrata rientra nella selezione effettuata applicando la metodologia statistica casuale in base alla quale è stato estratto un campione di sette operazioni. Da tale campione sono state escluse le operazioni inferiori a € 500 per ragioni di significatività e rilevanza delle operazioni da assoggettare al controllo DAS anche in funzione del suo ruolo di ausilio e supporto ai processi di autocorrezione e miglioramento dell'azione amministrativa. Inoltre, le estrazioni sono state suddivise in tre scaglioni come indicato nella seguente **tabella n. 1**.

Tabella 1 - Fasce di importo campionate per l'entrata

ENTRATE PER TITOLO		Operazioni tra € 500,00 e € 30.000,00	Operazioni tra € 30.000,01 e € 150.000,00	Operazioni superiori a € 150.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		X	
2	Trasferimenti correnti		X	
3	Entrate extratributarie			X
4	Entrate in conto capitale			X
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	X		
6	Accensione Prestiti			X
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	X		
		2 ordinativi	2 ordinativi	3 ordinativi

Si ricorda che in base al piano di lavoro approvato con la deliberazione FVG/26/2022/INPR, del 10 marzo 2022, non sono stati presi in considerazione, quale criterio di tipo generale, i capitoli già oggetto di controllo nella DAS riferita all'esercizio finanziario 2020. Infine, il campione complessivamente estratto per l'entrata e la spesa comprende tutte le direzioni centrali regionali.

La sotto riportata **tabella n. 2** elenca le operazioni selezionate per l'entrata mentre la successiva **tabella n. 3** fornisce una ricognizione descrittiva e di sintesi dei principali dati riguardanti le operazioni estratte; l'esame istruttorio con le relative valutazioni è, invece, esposto nelle singole schede di lavoro inserite nella parte finale del paragrafo.

In via generale può dirsi che all'esito del controllo si è notata una maggiore attenzione verso l'esigenza di assicurare un'adeguata chiarezza alla fase dell'accertamento dell'entrata attraverso un atto gestionale autonomo e conforme alle prescrizioni dei principi contabili applicati alla contabilità finanziaria. Non si sono, infatti, palesate nella stessa intensità le problematiche sul versante delle entrate in passato rilevate

dalla Sezione.

Tabella 2 - Operazioni campionate in entrata

Numero ordine di riscossione	Data ordine di riscossione	Importo riscosso	Capitolo	Indicatore C o R	PDCF liv.I	Codice Tipologia	PDCF voce (IV liv.)
64072	16/11/2021	109.059,73	1631	C	1	101	E.1.01.01.40.001
166777	31/12/2021	52.186,40	8830	C	2	101	E.2.01.01.02.017
133126	23/12/2021	1.541.822,00	20222	C	3	100	E.3.01.02.01.025
21494	04/05/2021	669.000,00	17580	C	4	200	E.4.02.01.01.001
17659	29/04/2021	2.237,98	1721	C	5	300	E.5.03.02.01.001
103634	15/12/2021	41.041.081,89	7651	C	6	300	E.6.03.01.04.003
3444	11/03/2021	3.300,00	1787	C	9	100	E.9.01.01.01.001

Tabella 3 - Dati descrittivi delle operazioni di entrata

N. rev.	Data revers.	T.	Descriz. titolo	Tip.	Descriz. tipologia	Cat.	Descriz. categoria	Cap.	Descriz. capitolo	PDCF	Descriz. PDCF	Struttura regionale
64072	16/11/21	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	101	Imposte tasse e proventi assimilati	40	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	1631	Imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli riscossa a seguito di attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	Direzione centrale finanze - Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria
166777	31/12/21	2	Trasferimenti correnti	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	8830	Entrate in materia di personale connesse alla chiusura delle unioni territoriali intercomunali (UTI) e all'avvio degli enti di decentramento regionale (EDR)	E.2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	Direzione centrale finanze - Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria
133126	23/12/21	3	Entrate extratributarie	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	20222	Acquisizione di fondi per la mobilità sanitaria interregionale attiva acconto FSN 2021- da Stato	E.3.01.02.01.025	Entrate per mobilità sanitaria attiva	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio economico-finanziario
21494	04/05/21	4	Entrate in conto capitale	200	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	17580	Assegnazioni per trasferimenti ai comuni - l. 145/18 art. 1 c. 139-148 - opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e territorio	E.4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche - Servizio finanza locale

N. rev.	Data revers.	T.	Descriz. titolo	Tip.	Descriz. tipologia	Cat.	Descriz. categoria	Cap.	Descriz. capitolo	PDCF	Descriz. PDCF	Struttura regionale
17659	29/04/21	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	2	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	1721	Rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata	E.5.03.02.01.001	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione
103634	15/12/21	6	Accensione prestiti	300	Accensione e Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Finanziamenti a medio lungo termine	7651	ricavo derivante dalle operazioni di ricorso al mercato finanziario destinate al finanziamento di spese di interesse regionale - CDP	E.6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti spa	Direzione centrale finanze - Servizio entrate e tributi
3444	11/03/21	9	Entrate per conto terzi e partite di giro	100	Entrate per partite di giro	1	Altre ritenute	1787	Entrate derivanti da ritenute d'acconto operate in qualità di sostituto d'imposta - e.9.01.01.01.000 - ritenuta del 4% sui contributi pubblici d.p.r. n. 600 del 1973	E.9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	Direzione centrale finanze - Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria

Fonte: Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 della Regione Friuli Venezia Giulia. Dati elaborati dalla Sezione.

Di seguito si rappresentano le considerazioni di sintesi del controllo effettuato soffermandosi sugli aspetti principali che sono emersi.

Si è rilevato, con riferimento a una riscossione dell'importo di un **prestito ordinario** ad erogazione multipla, stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti (**cap. 7651**), che la struttura regionale competente ha adottato un provvedimento di convalida degli accertamenti e relative variazioni sul capitolo d'entrata al fine di regolarizzare una iniziale mancata assunzione di un autonomo atto gestionale di accertamento, benché nella sussistenza dei presupposti di fatto e diritto fondanti la legittimità del credito.

L'attività di convalida si pone, comunque, in recepimento delle osservazioni a suo tempo formulate dalla Sezione nonché delle indicazioni fornite dalla Direzione centrale finanze di cui si è già dato conto nel paragrafo dedicato alle misure consequenziali.

Sul punto la Direzione centrale finanze aveva, infatti, richiamato le strutture interne alla corretta applicazione dei principi contabili in materia manifestando la disponibilità a valutare, nel quadro di un

dialogo collaborativo, eventuali specifiche esigenze di semplificazione delle modalità dell'accertamento fermi restando i requisiti fissati dalla normativa di settore.

Nell'ambito del presente controllo DAS sono emerse alcune ipotesi riconducibili a tali esigenze di semplificazione che sono state analizzate in concreto in relazione allo specifico contesto.

In un primo caso, l'ipotesi semplificata è stata verificata con riferimento all'ordine di riscossione selezionato n. 21494 (**cap. 17580**) riguardante il trasferimento di contributi statali destinati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio ai sensi della l. 145/2018, art. 1, commi 139 - 148. Rinviando per il dettaglio alla scheda di lavoro, nel caso di specie si è appurato che l'atto gestionale con il quale si è perfezionato l'accertamento n. 201/31343 dd. 16.3.2021 trovava fondamento nella comunicazione, di pari data, trasmessa dal Ministero dell'Interno (riportante le ragioni del credito, il suo importo, la relativa scadenza, il soggetto debitore nonché i riferimenti normativi che lo sostengono) nonché nell'avviso di incasso di data 16 marzo 2021 n. 33174.

In proposito si è osservato che, data la specifica natura dell'entrata proveniente da un'Amministrazione pubblica nonché l'agevole, immediata e chiara individuazione degli elementi oggetto di verifica ai fini dell'accertamento, la comunicazione del Ministero dell'Interno, unitamente alla stampa Ascot dell'accertamento, potevano ritenersi, nella particolare fattispecie, sufficienti seppur non esposti in un formale autonomo provvedimento.

Altre ipotesi sono state esaminate nell'ambito del controllo sulla gestione dei residui ma se ne darà conto in questo paragrafo per ragioni di sistematicità e connessione dell'argomento.

In particolare, nella disamina della cancellazione dell'accertamento n. 2021/126674, sul **cap. 723E**, si è ritenuta idonea, analogamente al caso di cui si è detto sopra, una nota di intimazione di pagamento e atto di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 e ss. del c.c., inviata anche alla Direzione centrale finanze ai fini dell'accertamento nella quale l'importo dell'indennità dovuta per l'utilizzo di acqua demaniale è stato indicato nella sua puntuale quantificazione.

Parimenti, con riferimento al controllo sulla conservazione a residui dell'accertamento n. 82/2008 (**cap. 1835**) sono stati considerati sufficienti il decreto ministeriale di riparto alle regioni delle risorse finanziarie assegnate per investimenti nel trasporto pubblico locale e la connessa convenzione intervenuta tra Ministero dei Trasporti e Regione FVG per disciplinare l'erogazione del contributo concesso, unitamente alla stampa Ascot.

Diversamente si è ritenuto con riferimento alla cancellazione di un residuo attivo relativo all'accertamento n. 126595 del 31.12.2021 (**cap. 1511**).

La ragione per cui la suddetta fattispecie non è stata considerata pienamente assimilabile alle precedenti ipotesi sta nel fatto che la nota di richiesta di pagamento dei canoni arretrati, a fronte della quale è stato disposto l'accertamento, riportava un importo complessivo (pari a € 2.134,15) non corrispondente a quello

dell'accertamento (di € 1.438.59). L'ammontare del credito accertato non emergeva, quindi, in modo diretto dalla sola nota ma era deducibile attraverso la ricostruzione delle informazioni contenute in diversi documenti quali, nel caso di specie, il prospetto allegato alla nota in questione e il decreto n. 901/AMB dd. 4.3.2022 adottato in sede di riaccertamento 2022 dei residui attivi.

Fatte salve le valutazioni in concreto rimesse all'A.R. nel rispetto dei principi contabili armonizzati e nell'ambito del dialogo tra gli uffici operativi e l'area finanziaria centrale, in un'ottica collaborativa alla luce di quanto emerso nella presente istruttoria DAS è possibile osservare che le ipotesi semplificate si rinvengono in quei casi in cui i presupposti dell'entrata si evincono in modo diretto, chiaro e immediato da atti e documenti, di per sé idonei ad attestare e verificare i requisiti dell'accertamento nonché la scadenza del credito, di guisa che l'adozione di un distinto e autonomo provvedimento di accertamento sarebbe meramente riproduttivo di elementi già noti. Quando cioè un ulteriore atto sarebbe ultroneo, non residuando alcun margine di verifica degli elementi costitutivi.

Si è poi rilevata una fattispecie riferita alla **mobilità sanitaria attiva e passiva** (cap. 20222) in cui si è palesata una non chiarezza del percorso seguito e dei diversi passaggi contabili che hanno interessato l'effettuazione di una serie di compensazioni tra Regione e Ministero dell'economia nel suo ruolo di interlocutore diretto con le regioni nell'ambito delle attività riguardanti la gestione dei flussi delle risorse relative alla mobilità attiva/passiva sanitaria interregionale. Giova rilevare che in tale ambito la Regione non solo partecipa al riparto del fondo sanitario nazionale, ma anche applica, per tale limitata partecipazione, la disciplina del d.lgs. n. 118/2011 per la parte riguardante la gestione sanitaria, in particolare laddove le poste di mobilità sanitaria extraregionale vengono contabilizzate in modo da garantire separata evidenza delle grandezze che discendono, tra l'altro, da mobilità attiva e passiva. Nell'attività di regolazione di tali poste attive e passive a seguito della loro individuazione con Intesa rep. n. 152 dd. 4.8.2021 sottoscritta in sede di Conferenza Stato - Regioni, la Direzione competente per materia ha proceduto, con un primo decreto n. 3490 dd. 23.12.2021, a disporre l'accertamento dell'entrata di € 77.547.174,00 relativa al versamento, da parte del MEF, dell'importo spettante a titolo di acconto per la mobilità attiva 2021 e, contestualmente, anche all'impegno e alla liquidazione dell'importo di € 76.005.352,00 a favore del MEF per gli importi dovuti a titolo di acconto mobilità passiva 2021 al fine di estinguere la relativa posta debitoria.

Con riferimento alle poste attive e passive nei confronti del MEF per gli acconti di mobilità 2021 l'A.R., nel su citato decreto n. 3490/2021, dispone di compensare i relativi crediti e debiti richiedendo l'emissione di un ordine di pagamento, dell'importo di € 76.005.352,00, per conto del MEF (creditore effettivo) a favore della Regione (soggetto beneficiario). Benché non chiarito nel provvedimento, è emerso che la differenza che esita alla suddetta compensazione, per un importo pari a € 1.541.823,00 (che corrisponde alla somma campionata) non è stata versata al MEF ma è stata oggetto di ulteriore successiva compensazione da parte

della Regione disposta con il decreto n. 3503/SPS dd. 23.12.2021 che ha attuato un'articolata serie di conguagli di mobilità attiva e passiva, in parte riferiti all'annualità 2021, in parte a quella del 2019.

Rinviando alla relativa scheda per le considerazioni di dettaglio si ritiene opportuno evidenziare due problematiche di fondo sollevate dalla fattispecie in esame.

In primo luogo, sotto il profilo temporale si è rilevato che le suddette operazioni contabili sono state effettuate al termine dell'esercizio finanziario quando dalla documentazione istruttoria risultava che la valorizzazione delle poste di mobilità, sia in sede di acconto che conguaglio, era stata definita con la su citata Intesa n. 152 dd. 4.8.2021. L'azione regionale non appariva quindi pienamente in linea al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 a mente del quale l'accertamento delle entrate da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche va effettuato sulla base, non dell'erogazione effettiva del trasferimento, ma considerando il momento in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento (scadenza del credito).

In secondo luogo, la non agevole ricostruzione delle poste di dare e avere per effetto della successione delle diverse compensazioni che sono state attuate in relazione a debiti e crediti aventi diverso titolo non chiarisce quale sia l'esito delle operazioni in rapporto alle valorizzazioni presenti in sede di Intesa e, in definitiva, quale sia il risultato finanziario per l'Amministrazione, ovvero l'effetto finale sulle risorse in bilancio rispetto al quadro regolatorio derivante dalla partecipazione al fondo sanitario. In definitiva, laddove non viene data attenzione ai principi che presiedono alla chiara comprensione e intelligibilità delle operazioni vi è il rischio di perdere di vista la reale portata finanziaria delle stesse.

A riscontro delle conclusioni istruttorie è stato assicurato l'impegno a migliorare il percorso amministrativo - contabile tenendo conto delle osservazioni della Sezione.

In particolare, si ritiene utile ricordare, in via generale, che nei casi di operazioni contabili in cui si procede a compensazioni andrebbe posta attenzione al fatto che l'importo a debito che viene compensato comporta l'emissione di una reversale di incasso per l'introito delle somme che l'Amministrazione versa a sé stessa e che è funzionale a chiudere la compensazione; in sostanza nel caso di atti che dispongono compensazioni, per la parte compensata, il pagamento viene disposto mediante vincolo di commutazione d'entrata.

In conclusione, delle sette operazioni campionate con il metodo statistico casuale il controllo è stato sostanzialmente positivo, fermo restando quanto sopra rilevato e fatta salva la raccomandazione generale sulla chiarezza espositiva la quale persegue non solo l'obiettivo, sotto il profilo formale, di favorire la migliore comprensione degli atti (nella specie di provvedimenti di natura complessa), ma anche, nell'ottica sostanziale della trasparenza, logica e coerenza interna dell'azione amministrativa e contabile,

lo scopo di evidenziare le informazioni essenziali e rilevanti per l'analisi funzionale del provvedimento e, in ultima analisi, per conoscerne gli effetti in termini finanziari.

Di seguito si riportano le singole schede di lavoro concernenti l'attività istruttoria effettuata sulle operazioni campionate e relative valutazioni e considerazioni finali in esito alle osservazioni dell'Amministrazione.

CAPITOLO: 1631

Ordine di riscossione: n. 64072 del 16.11.2021

Importo riscosso: euro 109.059,73

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria.

Descrizione dell'entrata riscossa:

L'entrata fa riferimento all'imposta regionale di trascrizione (I.R.T) riscossa dall'A.C.I. di Udine, per conto della Regione, il giorno 30 luglio 2021.

L'art. 1, comma 534, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, alla regione Friuli-Venezia Giulia sia attribuita l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico aventi competenza nel territorio regionale. È previsto che la regione Friuli-Venezia Giulia possa disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta, ivi compresa la denominazione della medesima.

La Regione è intervenuta con l'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) e con il Regolamento emanato con D.P.Reg. 13 gennaio 2018 n. 098/Pres. L'imposta è stata denominata imposta regionale di trascrizione (I.R.T.) ed è previsto che le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo, accertamento, recupero e rimborso siano affidate al soggetto presso il quale è istituito il P.R.A., individuato nell'Automobile club d'Italia (A.C.I.) senza oneri per la Regione. In particolare, l'art. 3 del citato Regolamento regionale, prevede che l'A.C.I. riversi giornalmente alla tesoreria della Regione l'imposta riscossa al netto dei rimborsi effettuati, con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità. L'A.C.I. presenta alla Regione un riepilogo mensile dei dati relativi alle riscossioni effettuate nel mese precedente, distinti per giorno e un rendiconto annuale dei dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente distinti per mese, comprendente eventuali rettifiche. L'A.C.I. registra le riscossioni effettuate giornalmente per conto della Regione. Per l'attività di rimborso e recupero presenta alla Regione appositi riepiloghi mensili ed annuali.

Atto costituente accertamento:

L'accertamento dell'entrata è stato disposto con il decreto n. 1400 del 1.9.2021 sulla base dei riepiloghi relativi al mese di luglio 2021 inviati dalle Unità territoriali dell'A.C.I., riferiti alle somme riscosse dall'A.C.I. per conto della Regione. Gli importi sono stati suddivisi tra la quota relativa all'imposta (accertata sul capitolo 1631), le sanzioni (accertate sul capitolo 1713) e gli interessi (capitolo 494).

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 3983 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 660 del 8.4.2022.

Sono presenti in atti:

- decreto n. 1400 del 1.9.2022 che ha disposto l'accertamento di € 2.765.954,59 a titolo di imposta, € 1.100,26 a titolo di sanzioni e € 47,06 di interessi riferiti all'I.R.T. riscossa dall'ACI per conto della Regione Friuli Venezia Giulia nel mese di luglio 2021;

- stampa dell'accertamento n. 64916 del 1.9.2021 dell'importo di € 109.059,73
- avviso di incasso n. 47022 del 5.8.2021 dell'importo di € 109.059,73 riferito agli importi incassati dall'ACI Udine il giorno 30.7.2021;
- ricevuta di incasso del 23.11.2021 dell'importo di € 109.059,73;
- nota dell'Amministrazione regionale contenente precisazioni in merito all'ordine di riscossione oggetto del controllo;

- riepilogo mensile dei dati relativi alle riscossioni effettuate nei mesi di luglio e agosto 2021.

Con mail del 26.4.2021 sono stati chiesti dei chiarimenti in merito al tempo decorso tra la data della riscossione e quella della regolarizzazione dell'entrata ed è stata richiesta anche la trasmissione del riepilogo mensile dei dati relativi alle riscossioni effettuate nel mese di luglio 2021, distinto per giorno, trasmesso dall'ACI all'Amministrazione regionale.

Con nota del 3.5.2022 prot. 4787, acquisito dalla Sezione con prot. n. 800 del 3.5.2022, la Direzione centrale finanze ha precisato che *“nella fase immediatamente successiva alla transizione al sistema di contabilità ASCOT, è emersa la necessità di risolvere alcune criticità di ordine funzionale riscontrate in sede di primo impiego dell'applicativo ASCOT «entrate».*

I tempi necessari per l'adeguamento dell'applicativo e per le successive attività di verifica da parte della scrivente Direzione hanno determinato un ritardo nella regolarizzazione delle riscossioni”.

La sezione prende atto delle precisazioni, con l'auspicio che le difficoltà descritte siano superate e che le regolarizzazioni delle entrate avvengano nei termini.

Con riferimento alla contabilizzazione dell'IRT è stato precisato che *“sono stati istituiti i seguenti capitoli di entrata:*

- capitolo 1631/E nel quale contabilizzare le somme riscosse a titolo di imposta;
- capitolo 1713/E nel quale contabilizzare le somme riscosse a titolo di sanzioni;
- capitolo 494/E nel quale contabilizzare le somme riscosse a titolo di interessi di mora.

Per ragioni di economicità delle operazioni contabili, la Regione opera secondo la seguente modalità:

- *in una prima fase, contabilizza il totale riversato giornalmente dall'A.C.I. a titolo di imposta, sanzioni e interessi integralmente sul capitolo 1631/E;*

- *successivamente, scorpora dal totale giornaliero riversato dall'A.C.I., riferito all'ultimo*

giorno lavorativo del mese, l'importo totale mensile relativo alle sanzioni e agli interessi contabilizzandolo nei pertinenti capitoli di entrata (1713/E e 494/E).

Con particolare riguardo al riepilogo dell'A.C.I. – Unità territoriale di Udine relativo al mese di luglio 2021, emerge che con riferimento alla giornata del 30 luglio 2021 sono stati versati alla Regione Euro 109.765,00 a titolo di imposta, sanzioni e interessi.

Trattandosi dell'ultimo giorno lavorativo del mese si è provveduto, come sopra illustrato, a scorporare dal totale giornaliero di euro 109.765,00 gli importi di Euro 672,53 e Euro 32,74 corrispondenti, rispettivamente, al totale mensile delle sanzioni e degli interessi.

La reversale 64072 del 16 novembre 2021, pari a euro 109.059,73, corrisponde pertanto alla differenza tra il totale giornaliero riversato dall'A.C.I. – Unità territoriale di Udine con riferimento alla giornata del 30 luglio 2021 e il totale degli importi mensili relativi alle sanzioni e agli interessi (Euro 109.765,00 – Euro 672,53 – Euro 32,74).

Dall'analisi del riepilogo del mese di agosto emerge che le somme riscosse dall'ACI a titolo di imposte il 30 luglio 2021 (versate alla Regione il 5 agosto 2021) ammontano a € 109.765,00. Dall'esame del riepilogo del mese di luglio emerge che il totale delle somme riscosse dall'ACI a titolo di sanzioni ammontano a € 672,53 e a titolo di interessi ammontano a € 32,74.

La Sezione prende atto della correttezza degli importi contabilizzati.

Risulta rispettato il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che al punto 3.7.7 prevede che *“l'accertamento da parte delle autonomie speciali delle entrate tributarie di spettanza statutaria riscosse direttamente e integralmente, compresi i conguagli, tramite la struttura di gestione, le amministrazioni periferiche dello Stato, o altri agenti contabili è effettuato per cassa.”*

Conclusioni:

All'esito dell'esame istruttorio del fascicolo trasmesso dall'Amministrazione regionale e della relativa documentazione pervenuta, è stata rilevata la legittimità e regolarità la regolarità del procedimento contabile di entrata e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

CAPITOLO: 8830

Ordine di riscossione: n. 166777 del 31.12.2021

Importo riscosso: euro 52.186,40

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria.

Descrizione dell'entrata riscossa:

l'entrata fa riferimento all'indennità del Commissario dell'Ente di decentramento regionale (EDR) di Gorizia per il periodo gennaio - dicembre 2021 anticipata dalla Regione e rimborsata dal citato EDR.

La legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) detta le disposizioni per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali (UTI). L'articolo 29 stabilisce che le funzioni delle sopresse province, esercitate dalle UTI, dall'1° luglio 2020 siano trasferite in capo alla Regione unitamente alle risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi. L'articolo 30 della citata legge regionale prevede che per l'esercizio delle funzioni sopra indicate, siano istituiti quattro Enti di decentramento regionale (EDR), il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello delle sopresse Province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia. È previsto che gli Enti siano operativi a decorrere dall'1° luglio 2020. L'articolo 29, comma 4, prevede che gli organi delle UTI siano sciolti a far data dall'1° aprile 2020 e che, dalla stessa data, la gestione delle Unioni sia affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli EDR. Il comma 3 del citato articolo 30, prevede che gli stessi Commissari curino anche tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR, restando in carica fino alla nomina dei rispettivi organi.

Con la delibera n. 478 del 27 marzo 2020, la Giunta regionale ha nominato: il dott. Paolo Viola, Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Giuliana e dell'Unione Collio - Alto Isonzo dal 1° aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli EDR di Trieste e Gorizia a far data dall'1° luglio 2020 e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi e il dott. Augusto Viola, Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione Noncello dal 1° aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli EDR di Udine e Pordenone a far data dall'1° luglio 2020 e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi. È previsto che ai Commissari sia riconosciuta un'indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico del Comune dell'Unione con il maggior numero di abitanti, con una maggiorazione del 50 per cento. I relativi oneri fanno carico alle rispettive Unioni fino al 30 giugno 2020 e ai rispettivi Enti a partire dall'1° luglio, in ragione del 50 per cento dell'importo complessivo per ciascun Ente.

Atto costituente accertamento:

L'atto gestionale che costituisce l'accertamento dell'entrata viene individuato nella richiesta di rimborso della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione all'EDR di Gorizia con nota prot. n. 40187 del 21.12.2021.

In merito all'atto gestionale di accertamento delle entrate si richiama la DAS sul rendiconto 2020 in cui la Sezione aveva attenzionato sulla necessità dell'assunzione di autonomi come previsto dai principi contabili di cui all'allegato n. 4/2, punto 3), del d.lgs. n. 118/2011, nei quali verificare e attestare la ragione del credito, il titolo giuridico a supporto del credito, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza.

Nel caso in esame, gli elementi di cui sopra trovano riscontro nella citata nota che può ritenersi atto idoneo al fine di disporre l'accertamento.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 394 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 658 di data 8.4.2022

Sono presenti in atti:

- nota dell'UTI Giuliana del 9.4.2020 in cui prendeva atto che la Regione avrebbe provveduto alla liquidazione mensile dell'indennità del Commissario straordinario e che l'UTI avrebbe provveduto ad eseguire il rimborso a consuntivo;
- nota dell'UTI Collio - Alto Isonzo del 25.5.2020 in cui prendeva atto che la Regione avrebbe provveduto alla liquidazione mensile dell'indennità del Commissario straordinario e che l'UTI avrebbe provveduto ad eseguire il rimborso a consuntivo;
- decreto n. 464 del 10.2.2021 con cui la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione ha assunto l'impegno di spesa per complessivi € 212.184,00 sul capitolo 8830 in conto competenza 2021, al fine di procedere alla successiva erogazione degli importi dovuti ai commissari straordinari degli EDR a titolo di indennità di carica;
- decreto n. 4093 del 29.11.2021 che ha impegnato l'ulteriore spesa di € 30.075,73 sempre a carico del capitolo 8831;
- nota prot. n. 40185 del 21.12.2021 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione indirizzata all'EDR di Udine e Pordenone e, per conoscenza alla Direzione centrale finanze, con cui è stato chiesto il rimborso delle indennità liquidate ai Commissari degli EDR;
- nota prot. n. 40187 del 21.12.2021 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione indirizzata all'EDR di Trieste e Gorizia e, per conoscenza alla Direzione centrale finanze, con cui è stato chiesto il rimborso delle indennità liquidate ai Commissari;
- buste paga del Commissario Paolo Viola da cui si evince che l'importo erogato nel corso del 2021 ammonta a € 104.372,80;
- stampa dell'accertamento n. 132908 del 24.12.2021 dell'importo di € 52.186,40;
- avviso di incasso n. 148278 del 24.12.2021 dell'importo di € 52.186,40;
- nota dell'Amministrazione regionale contenente precisazioni in merito all'ordine di riscossione oggetto del controllo.

Con mail del 27.4.2022 sono state chieste delle precisazioni in ordine alle modalità di calcolo dell'indennità di carica del Commissario dell'EDR di Gorizia e gli importi liquidati, è stato chiesto se sono stati nominati gli organi dell'EDR di Gorizia ed è stata richiesta la trasmissione di ulteriore documentazione ai fini istruttori.

Con nota della Regione del 5.5.2022 prot. n. 20762 acquisita dalla Sezione in data 6.5.2022 al prot. n. 833 è stata trasmessa la documentazione richiesta (decreti di impegno n. 464 del 10.2.2021 e 4093 del 29.11.2021, i cedolini del 2021 riferiti al Commissario straordinario e le note dell'UTI Giuliana e dell'UTI Collio - Alto Isonzo riferita alle modalità di erogazione dell'indennità) e sono stati forniti i chiarimenti in merito alle modalità di calcolo dell'indennità. In particolare, è stato precisato che per il calcolo dei ratei giornalieri del mese di luglio, si è tenuto conto del mese convenzionale di 30 giorni. Infine, è stato riferito che gli organi dell'EDR di Gorizia non sono stati nominati perché non si è ancora conclusa la fase di avvio che è collegata all'assorbimento di ulteriori funzioni che sono state e che saranno trasferite (con decorrenza 1.1.2022 sono state trasferite le funzioni in materia di viabilità ex provinciale).

La Sezione prende atto.

L'imputazione dell'entrata risulta rispettosa del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che prevede che l'iscrizione della posta contabile nel bilancio avvenga in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate deve essere effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Nel caso di specie, il diritto di credito è scaduto nel 2021 e l'entrata è stata imputata in conto competenza 2021.

Conclusioni:

All'esito dell'esame istruttorio del fascicolo trasmesso dall'Amministrazione regionale e della relativa documentazione pervenuta, è stata rilevata la legittimità e regolarità la regolarità del procedimento contabile di entrata e la sua sostanziale conformità ai principi contabili.

CAPITOLO: 20222

Ordine di riscossione: n. 133126 del 23.12.2021

Importo riscosso: euro 1.541.822,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità – Servizio economico-finanziario – Vicedirettore centrale.

Descrizione dell'entrata riscossa: in premessa, al fine di meglio inquadrare la fattispecie all'esame, si ritiene opportuno rilevare che con specifico riferimento alle operazioni di mobilità sanitaria interregionale (denominata anche extraregionale) l'A.R. partecipa, come dalla medesima rappresentato nelle premesse dei provvedimenti inoltrati a supporto istruttorio, al riparto del Fondo nazionale per la quota destinata a coprire tali costi, pur provvedendo al finanziamento della spesa sanitaria con risorse del proprio bilancio.

La Regione FVG può, infatti, essere sia debitrice nei confronti di altre Regioni e/o altri soggetti extraregionali che erogano servizi sanitari a carico del SSN per le prestazioni rese a favore di utenti residenti in FVG (mobilità passiva), sia creditrice per le prestazioni erogate dagli enti del servizio sanitario regionale a favore di utenti residenti fuori regione (mobilità attiva).

Sempre in relazione alla mobilità sanitaria interregionale giova, altresì, osservare che l'interlocutore finanziario unico per le poste debitorie e creditorie è il Ministero delle finanze (in seguito MEF).

Ciò premesso, si rileva che l'entrata oggetto del controllo riguarda la differenza tra l'ammontare delle risorse spettanti a titolo di acconto per mobilità attiva extraregionale 2021 (€ 77.547.175,00) e l'ammontare di risorse dovute a titolo di acconto per mobilità passiva extraregionale 2021 (€ 76.005.352,00) così come determinate in sede di Intesa in Conferenza Stato Regioni (Rep. Atti n. 152/CSR dd. 4.8.2021). La tabella C dell'intesa accoglie diversi importi, da quelli relativi alle risorse riferite agli acconti 2021 ai conguagli riferiti ad annualità precedenti.

Atto costituente accertamento: decreto n. 3490/SPS, del 23.12.2021, avente ad oggetto "L. 833/1978, art. 51: mobilità extraregionale. Impegno, liquidazione e richiesta emissione ordine di pagamento risorse per acconto mobilità passiva 2021 e accertamento per acconto mobilità extraregionale attiva 2021".

Con il suddetto provvedimento l'A.R. ha disposto l'accertamento dell'entrata di € 77.547.174,00 relativa al versamento, da parte del MEF, dell'importo spettante a titolo di acconto per la mobilità attiva 2021 come definito in sede di Intesa Stato – Regioni (di seguito Intesa). Contestualmente, l'A.R. ha provveduto anche all'impegno e alla liquidazione dell'importo di € 76.005.352,00 a favore del MEF per gli importi dovuti a titolo di acconto mobilità passiva 2021 al fine di estinguere la relativa posta debitoria per le prestazioni sanitarie esterne rese a favore degli utenti residenti nel FVG.

Con riferimento alle poste attive e passive nei confronti del MEF per gli acconti di mobilità 2021 l'A.R., nel su citato decreto n. 3490/2021, dispone di compensare i relativi crediti e debiti richiedendo l'emissione di un ordine di pagamento, dell'importo di euro 76.005.352,00, per conto del MEF (creditore effettivo) a favore della Regione FVG (soggetto beneficiario) al fine di gestire la predetta compensazione tra gli importi spettanti e quelli dovuti.

Il decreto in parola non esplicita che a seguito della compensazione, residua un credito di € 1.541.822,00 (differenza tra l'acconto della mobilità extraregionale attiva e l'acconto della mobilità extraregionale passiva 2021) che non verrà versato dal MEF ma sarà oggetto di ulteriore successiva compensazione da parte della Regione (quest'ultima, infatti, è stata operata con il decreto n. 3503/SPS emesso, come il decr. 3490/SPS, in data 23.12.2021). Di conseguenza, la relazione funzionale e il collegamento tra i due decreti non emergono dalla lettura del decr. 3490/SPS.

Il su citato decreto n. 3503/SPS provvede ad un'articolata serie di conguagli attivi e passivi, in parte riferiti all'annualità 2021, in parte a quella del 2019, in cui non emergerebbe con piena chiarezza il percorso seguito e l'esito complessivo delle operazioni effettuate in rapporto alle valorizzazioni presenti in sede di Intesa.

Nell'articolata serie di compensazioni riferite a voci di acconto e conguagli diverse, operati con il su citato decreto n. 3503/2021, è stata, tra l'altro, disposta l'emissione di un mandato di pagamento (n. 3078047/2021) di euro 1.541.822,00 a favore della Regione e per conto del MEF; tale somma è stata introitata con la reversale oggetto del presente controllo.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. n. 4012 in data 8.4.2021, acquisito dalla Sezione con prot. n. 669 in data 8.4.2021.

La riscossione dell'entrata si è avuta con reversale emessa il 23.12.2021, ovvero contestualmente all'emanazione del decreto di accertamento n. 3490/2021; la sottoscrizione del titolo di riscossione è avvenuta in data 17.1.2022. L'esame della documentazione ha evidenziato la corretta imputazione dell'entrata. L'entrata è coerente con la classificazione del bilancio. Tuttavia, si riscontra una differenza di un euro tra l'importo spettante a titolo di mobilità attiva così come definito dall'Intesa della Conferenza Stato Regioni del 4.8.2021 rispetto a quanto considerato negli atti Regionali (euro 77.547.175,00 in luogo di euro 77.547.174,00). Di conseguenza l'importo della reversale avrebbe dovuto essere di 1.541.823,00 euro.

Si osserva che il decreto n. 3490/2021 ha ad oggetto il solo accertamento dell'entrata complessiva di euro 77.547.174,00 che è da riferire alla sezione acconti mobilità extraregionale 2021; diversamente, il decreto n. 3503/2021 tratta, come si è accennato, di una serie di compensazioni tra i crediti e debiti della Regione verso il MEF, riferiti a diverse voci relative ad acconti e/o conguagli e a diverse annualità. Quest'ultimo decreto dispone l'emissione di un mandato di pagamento di euro 1.541.822,00. Nondimeno, negli atti esplicitati non viene indicata la necessità di procedere all'emissione della reversale di incasso (oggetto del presente controllo) per l'introito delle somme versate dalla Regione a sé stessa al fine di chiudere la compensazione.

Quanto alla tempistica di adozione degli atti, emerge che entrambi i decreti n. 3490 e n. 3503 sono stati emessi in data 23.12.2021, contestualmente all'adozione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1968 recante "*Lr 22/2019. Piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del servizio sanitario regionale - anno 2021. variazione.*", delibera richiamata nei decreti in parola. Sotto tale profilo pare opportuno sottolineare che la regolazione dei rapporti tra Regione e MEF consegue a quanto disposto in sede di Intesa ed è diretta a contabilizzare posizioni debitorie e creditorie ivi definite e perfezionate. La citata d.g.r. 1968/2021 interviene, invece, allo scopo di regolare i conseguenti rapporti creditori e debitori tra Regione ed enti del servizio sanitario regionale e non attiene alle regolazioni con il MEF qui in esame, nonostante venga citata nell'oggetto dell'accertamento n. 2021/107838 di euro 77.547.174 (dalla stampa "Accertamento n. 2021/107838" emerge che la registrazione dell'accertamento è stata operata sulla base della seguente documentazione: "allegato alla delibera 1968 dd. 23.12.2021- conferenza stato regione 152 csr dd. 04/08/2021 fsn 2021- decr. n. 3490-sps dd. 23.12.2021 prenumero 3555".)

Secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, l'accertamento delle entrate da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche va effettuato sulla base, non dell'erogazione effettiva del trasferimento, ma considerando il momento in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento (scadenza del credito). Si osserva, quindi, che l'accertamento avrebbe potuto essere effettuato in maniera più tempestiva (la registrazione dell'accertamento è datata 23.12.2021) dipendendo dalla sola Intesa Stato Regioni del 4.8.2021. A seguito dell'Intesa, infatti, erano noti la ragione del credito, il suo ammontare, il soggetto debitore e sussisteva un idoneo titolo giuridico. Di conseguenza, anche le regolazioni avrebbero potuto intervenire prima della chiusura dell'esercizio finanziario 2021.

Conclusioni:

All'esito dell'analisi del procedimento in oggetto si rileva, come già sopra accennato, una descrizione non particolarmente chiara del percorso seguito dall'Amministrazione per realizzare la compensazione contabile (a prescindere dall'approfondimento in questa sede sulla natura impropria/atecnica della compensazione in parola) tra i saldi a credito e a debito in quanto non appare agevole la ricostruzione delle diverse operazioni e il saldo finale delle contrapposte partite di dare e avere, con l'annullamento automatico dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza in rapporto a quanto previsto nell'Intesa e relative tabelle.

Si segnalano alcune incongruenze emerse dalla lettura degli atti: nelle premesse, il decr. 3490/2021 indica che "*l'importo di mobilità sanitaria passiva di euro 76.005.352,00, di cui la Regione risulta creditrice*" in luogo di "*debitrice*", e dà atto che l'importo di mobilità attiva, pari ad euro 77.547.174,00, è stato accertato in entrata al

capitolo 20222/E, nonostante al punto 3 della parte dispositiva disponga di provvedere all'accertamento dell'entrata stessa; il decreto n. 3503/2021 riporta che "con l'intesa firmata in Conferenza Stato Regioni rep. Atti n. 152/CSR dd. 04.08.2021, in relazione agli acconti per mobilità extraregionale dell'anno 2021 è stato quantificato in euro 3.945.698,00" mentre tali importi sono riferiti al conguaglio mobilità extraregionale attiva.

Si ritiene opportuno, in via generale, richiamare l'attenzione verso una migliore stesura degli atti nella considerazione che la loro chiarezza assolve alle esigenze di trasparenza ma contribuisce al fondamentale compito di motivazione in fatto e diritto dell'azione amministrativa.

Inoltre, il decreto n. 3490/SPS del 23.12.2021 evidenzia al punto 4 della parte dispositiva che si provvederà a "compensare parzialmente l'importo a credito verso il Ministero dell'economia e delle finanze per l'acconto mobilità extraregionale attiva 2021, che ammonta ad un totale di euro 77.547.174,00, con l'importo a debito che la Regione deve versare al Ministero per la mobilità extraregionale passiva 2021, per un totale di euro 76.055.352,00", disponendo "l'emissione di un mandato di pagamento di euro 76.005.352,00 per conto del Ministero dell'economia e delle finanze a favore della Regione Fvg, a valere sull'accertamento a suo carico disposto sub 3, con le modalità e le classifiche indicate nell'allegato contabile, a estinzione parziale del credito verso il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'acconto di mobilità extraregionale attiva 2021, in relazione alla compensazione disposta al sub 4 sul capitolo di entrata 20222/E". Di fatto, il decreto non prevede l'introito, mediante l'emissione di una reversale, dell'importo di euro 76.005.352,00 derivante dal pagamento che la Regione ha effettuato a sé stessa e che risulta funzionale per chiudere la compensazione.

In sede di contraddittorio finale, con nota prot. n. 35929 del 20.6.2022, la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ha assicurato il proprio impegno a migliorare nei provvedimenti adottati l'intelligibilità e la comprensibilità sia del contesto di riferimento, sia delle decisioni assunte lungo tutto il percorso amministrativo, prestando maggiore attenzione nell'elaborazione dei testi al fine di evitare incongruenze originate da refusi ed esplicitando nel dispositivo degli atti che dispongono compensazioni che, per la parte compensata, il pagamento viene disposto mediante vincolo di commutazione in entrata.

La Direzione, nel chiarire che la differenza rilevata tra i valori finanziari indicati nell'Intesa Stato Regioni e gli stanziamenti di bilancio è stata originata dagli arrotondamenti degli importi, ha altresì rappresentato di aver richiamato l'attenzione degli uffici sulla necessità di prestare maggiore attenzione nell'individuazione dei titoli giuridici che costituiscono il presupposto delle scritture di accertamento anche al fine di assicurare la rilevazione tempestiva di queste ultime.

La Sezione riscontra positivamente l'accoglimento da parte della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità delle osservazioni formulate.

CAPITOLO: 17580

Ordine di riscossione: n. 21494 del 3.5.2021

Importo riscosso: euro 669.000,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio finanza locale.

Descrizione dell'entrata riscossa: L'entrata concerne la riscossione di una quota di contributi statali, destinata ai Comuni per gli investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio, come previsti dall'art. 1, commi da 139 a 148, della legge 145/2018. La reversale in esame si riferisce alla regolarizzazione dell'avviso di incasso n. 33174 di data 16.3.2021, attestante il versamento, da parte del Dipartimento per gli affari interni - Direzione centrale finanza locale del Ministero dell'Interno alla Regione, della somma di euro 669.000, quale acconto pari al 20% del citato trasferimento statale destinato ai Comuni di Enemonzo, Gemona del Friuli, Porcia, Pordenone, Pradamano, Remanzacco e Trieste. La somma incassata è stata successivamente totalmente impegnata e liquidata, a favore di ciascuno dei Comuni citati, per la quota di propria spettanza,

giusto decreto della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 1356 del 27.4.2021.

Atto costituente accertamento: Elenco dei Comuni beneficiari dei trasferimenti pagati nel mese di marzo 2021 trasmesso a mezzo PEC in data 16.3.2021 dal Ministero dell'Interno - Servizio finanza locale - al Servizio finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia dal quale risultano le seguenti somme spettanti: Comune di Enemonzo € 30 mila; Comune di Gemona del Friuli € 110 mila; Comune di Porcia € 20 mila; Comune di Pordenone € 199 mila; Comune di Pradamano € 150 mila; Comune di Remanzacco € 60 mila; Comune di Trieste € 100 mila.

L'accertamento complessivo della somma di € 669.000 risulta assunto al n. 2021/31343 in data 16.3.2021 (stampa Ascot) sulla base della sopra citata comunicazione trasmessa dal Ministero dell'Interno nonché a seguito dell'avviso di incasso del 16 marzo 2021, n. 33174 (Cosmo).

Con decreto della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 1356 del 27.4.2021 è stato assunto l'impegno di spesa e autorizzata la liquidazione della somma complessiva di € 669.000, a favore di Comuni di Enemonzo, Gemona del Friuli, Porcia, Pordenone, Pradamano, Remanzacco e Trieste, per la quota a ciascuno spettante come da comunicazione del Ministero dell'Interno - Servizio finanza locale - trasmessa alla Regione a mezzo PEC in data 16.3.2021.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Direzione centrale finanze prot. n. 3986 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 657 dell'8.4.2022.

Con mail prot. n. 769 del 28.4.2022 sono stati richiesti all'Amministrazione regionale alcuni chiarimenti volti ad accertare la disposizione normativa, o di altra natura, in base alla quale i contributi in parola sono stati erogati ai Comuni beneficiari per il tramite della Regione anziché direttamente dal Ministero dell'Interno (l'art. 1, comma 139, della L. 30.12.2018, n. 145 in vigore prevedeva meramente che " *al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio [...]*" senza fornire indicazioni in merito all'erogazione); con la medesima nota sono state altresì richieste precisazioni in merito all'atto gestionale con il quale si è perfezionato l'accertamento di entrata nonché in merito alla data effettiva della reversale di incasso.

L'amministrazione regionale, con note della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione prot. n. 20471 del 4.5.2022 e della Direzione centrale finanze prot. n. 4891 del 4.5.2022, ha fornito riscontro alla citata richiesta di precisazioni.

Dalla documentazione istruttorio risulta che l'entrata (di cui al sospenso del Tesoriere di data 16.3.2021) è stata regolarizzata il 3.5.2021 entro i termini previsti dall'art. 54 del d.lgs. 118/2011.

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione si precisa, *in primis*, che l'accertamento n. 2021/31343 di data 16.3.2021 trova fondamento nella comunicazione trasmessa, nella medesima data, dal Ministero dell'Interno (riportante le ragioni del credito, il suo importo, la relativa scadenza, il soggetto debitore nonché i riferimenti normativi che lo sostengono) nonché nell'avviso di incasso di data 16 marzo 2021 n. 33174 (Cosmo).

In sede di DAS sul rendiconto 2020 la Sezione aveva attenzionato sulla necessità dell'assunzione di autonomi atti gestionali di accertamento come previsto dai principi contabili di cui all'allegato n. 4/2, punto 3), del d.lgs. n. 118/2011, nei quali verificare e attestare la ragione del credito, il titolo giuridico a supporto del credito, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza. Con riferimento al riscontro in ordine alle misure consequenziali con nota prot. n. 9773/2021 la Direzione finanze ricorda che il centro unico di responsabilità amministrativa provvede a disporre con atto amministrativo, al nascere della ragion d'essere del credito, l'accertamento delle entrate restando a disposizione per valutare specifiche esigenze di semplificazione.

Nel caso in esame, seppur non esposti in un formale provvedimento, gli elementi di cui sopra trovano riscontro nella stampa tratta dal sistema informatico di contabilità (Ascot) dell'accertamento n. 2021/31343 del 16.3.2021. Si può, comunque, osservare che, data la specifica natura dell'entrata proveniente da Amministrazioni pubbliche e constatata l'agevole e chiara individuazione dei suddetti elementi oggetto di verifica ai fini dell'accertamento dell'entrata, la comunicazione del Ministero dell'Interno trasmessa a mezzo PEC alla Regione in data 16.3.2021, unitamente alla stampa Ascot dell'accertamento n. 2021/31343 di data 16.3.2021, possano

ritenersi, nella particolare fattispecie, in un'ottica di semplificazione ed economia procedimentale, documenti sufficienti per dirsi compiuta la verifica in argomento.

Quanto alla previsione autorizzatoria ai fini dell'erogazione, per il tramite della Regione, dei contributi assegnati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 1, commi 139-148 della l. n. 145/2018 ai Comuni beneficiari, si evidenzia che la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per l'immigrazione, con nota prot. n. 20471 del 4.5.2022, ha confermato che né la disciplina statale, né i decreti ministeriali adottati in conseguenza delle norme citate, prevedono l'erogazione delle risorse per il tramite della Regione Friuli Venezia Giulia, come peraltro avviene invece per diverse altre linee statali di contributi agli investimenti che la Regione è chiamata a gestire. Ciononostante, la similitudine con la prassi seguita fino a quel momento dal Ministero per analoghi adempimenti, unitamente alla considerazione che la gestione rimessa alla Regione consiste unicamente nel riversamento delle somme a favore dei Comuni individuati dal Ministero e per gli importi dallo stesso comunicati (restando in capo al medesimo Ministero la verifica del rispetto degli adempimenti posti in capo ai beneficiari), hanno indotto l'Amministrazione regionale, pur in assenza di una specifica previsione autorizzatoria, a gestire le risorse in parola in analogia alle altre linee contributive statali, anche per evitare ai Comuni del Friuli Venezia Giulia beneficiari delle risorse di ricevere le somme solo in esito agli approfondimenti con il Ministero, pertanto con notevole ritardo rispetto al resto dei Comuni del territorio nazionale.

A ciò va aggiunto che l'avvenuta interlocuzione diretta del Ministero dell'Interno con la Regione, anziché con gli enti locali beneficiari, ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui trattasi, poteva verosimilmente lasciare intendere che lo stesso Ministero intendesse seguire la prassi consolidata per diverse altre analoghe linee contributive statali, ovvero l'erogazione ai beneficiari della Regione Friuli Venezia Giulia per il tramite dell'Amministrazione regionale (senza pretesa di eshaustività, si veda ad esempio l'art 30, comma 8, del D.L. 30.4.2019, n. 34, relativo ai contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile).

La già citata Direzione centrale autonomie locali ha, infine, precisato che, a seguito di un incontro tenutosi nel mese di marzo 2022 con il funzionario ministeriale incaricato della gestione delle risorse in argomento, nel corso del quale l'Amministrazione ha rappresentato la mancanza della previsione normativa che autorizza la Regione ad agire per il riversamento delle risorse di cui trattasi, con nota del 24 marzo 2022 il Ministero ha riconosciuto l'errore e ha chiesto, a sanatoria, di provvedere all'erogazione delle risorse già versate nelle casse Regionali ribadendo la propria competenza nella gestione del filone contributivo in argomento, anche in relazione alla fase di erogazione delle spettanze.

Quanto all'apparente incongruenza tra la data della reversale di incasso di cui alla stampa estratta dal documento informatico firmato digitalmente (reversale di incasso n. 21494 del 3.5.2021 firmata digitalmente il 5.5.2021) - e la "data reversale" di cui alla stampa Ascot relativa all'accertamento n. 2021/31343 (4.5.2021) la Direzione centrale finanze ha rappresentato che la discordanza è emersa a seguito del riversamento, nel nuovo sistema informativo, dei dati relativi a procedimenti contabili perfezionatisi prima del passaggio al nuovo applicativo informatico Ascot. La stessa Direzione ha fatto presente che *"in questo ambito va considerato che il programma Ascot rileva, quale data della reversale, la data di inserimento della reversale nel sistema informatico. Il programma Cosmo, invece, non conserva l'informazione dell'inserimento della reversale nel sistema informatico, ma solo quella relativa alla chiusura dell'ordine di riscossione o all'invio di quest'ultimo all'ambiente Unimoney [di interscambio dati con il Tesoriere]. In relazione alle reversali perfezionatesi prima della conversione, si è dunque scelto di riportare nel campo "data reversale" di Ascot, la data dell'invio della reversale a Unimoney in quanto data più significativa nel processo di formazione della singola reversale rispetto a quella di chiusura dell'ordine di riscossione [...]"*

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione e in esito all'analisi del procedimento di emissione del titolo di entrata in oggetto, è stata sostanzialmente rilevata la legittimità e regolarità dell'operazione e del procedimento contabile in conformità ai principi contabili, rinviando a quanto sopra osservato in relazione a possibili ipotesi di semplificazione degli adempimenti in sede di accertamento ferma restando, in via generale, la necessità di predisporre un autonomo atto gestionale di accertamento nel quale siano verificati e attestati, dal soggetto cui è affidata la gestione, gli elementi previsti dai principi contabili applicati.

CAPITOLO: 1721

Ordine di riscossione: n. 17659 del 29.4.2021

Importo riscosso: euro 2.237,98

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione.

Descrizione dell'entrata riscossa: L'entrata concerne il rientro dell'anticipazione concessa con decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Trieste n. 686 del 29.11.1999 a una cooperativa edile, per la realizzazione di 31 alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, successivamente frazionata a favore dei soggetti acquirenti giusto decreto n. 8 del Direttore provinciale sostituito lavori pubblici di Trieste n. 8 del 15.1.2009. Gli acquirenti dei 31 alloggi di cui trattasi sono in particolare tenuti alla restituzione della citata anticipazione, a favore dell'Amministrazione regionale - mediante il versamento, in 30 semestralità con scadenza 1° marzo e 1° settembre di ogni anno a decorrere dal 1.3.2009 - della somma complessiva di € 67.139,40 ciascuno. La reversale in esame concerne il versamento, da parte di un soggetto privato che ha acquistato uno degli alloggi in argomento, della rata semestrale di € 2.237,98 avente scadenza l'1.3.2021, come prevista dal piano di ammortamento per la restituzione dell'anticipazione di cui trattasi allegato al citato decreto n. 8 del 15.1.2009.

Atto costituente accertamento: Decreto della Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste n. 8 del 15.1.2009 con il quale sono stati tra l'altro individuati i soggetti tenuti alla restituzione dell'anticipazione a seguito del frazionamento a favore degli acquirenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica convenzionata, gli importi da versare semestralmente e le scadenze delle relative rate. Dalla stampa Ascot dell'accertamento n. 6707 dell'1.1.2021, relativo alle obbligazioni giuridiche a carico del soggetto privato che ha effettuato il versamento in esame, risulta tra l'altro accertata la somma di € 2.237,98 con data esigibilità l'1.3.2021. Nella nota allegata al fascicolo trasmesso dalla Direzione centrale finanze con riferimento alla reversale oggetto di controllo risulta infatti specificato che il nuovo sistema informatico di contabilità in uso alla Regione (Ascotweb) consente di annotare l'intero sviluppo del credito pluriennale, con evidenza delle quote annuali, "mediante la creazione di una "obbligazione giuridica di entrata" (nel caso di specie, si tratta della "OG" n. 2021/6707)". Inoltre, "l'obbligazione giuridica di entrata assume la veste di accertamento, all'apertura della gestione dell'esercizio, limitatamente alla quota imputata all'esercizio stesso".

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Direzione centrale finanze prot. n. 3990 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 656 dell'8.4.2022.

L'entrata, di cui al sospeso del Tesoriere di data 7.4.2021, è stata regolarizzata il 29.4.2021 entro i termini previsti dall'art. 54 del d.lgs. 118/2011.

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione e in esito all'analisi del procedimento di emissione del titolo di entrata in oggetto, è stata rilevata la legittimità e regolarità dell'operazione, il corretto accertamento dell'entrata e la regolarità del procedimento contabile in conformità ai principi contabili.

CAPITOLO: 7651

Ordine di riscossione: n. 103634 del 15.12.2021

Importo riscosso: euro 41.041.081,89

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - Servizio entrate e tributi.

Descrizione dell'entrata riscossa:

Riscossione dell'importo erogato dalla Cassa depositi e prestiti Spa, su richiesta della Regione, a valere sul contratto di prestito posizione n. 4560401 del 4.9.2019 di € 145.630.178,22.

La legge regionale n. 29/2018 (legge regionale di stabilità 2019), all'articolo 1, comma 3, ha autorizzato la Regione a ricorrere al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 319 milioni nel triennio 2019-2021. Il successivo comma 6 prevede la possibilità, in via alternativa alla contrazione dei mutui, di fare ricorso ad altre forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA e con la Banca europea degli investimenti.

Con delibera di Giunta regionale n. 798 del 17.5.2019 è stata autorizzata la stipula con Cassa depositi e prestiti spa di un contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ed erogazione multipla per l'importo massimo di € 146.000.000,00, per il finanziamento di una serie di interventi.

Atto costituente accertamento:

Con decreto n. 1208/FIN di data 8.7.2021 il Direttore del servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria ha disposto di convalidare le scritture contabili di accertamenti e relative variazioni sul capitolo di entrata 7651, in relazione alla ricognizione delle operazioni effettuate a seguito della stipula con la Cassa depositi e prestiti spa del contratto di prestito ordinario a erogazione multipla posizione n. 4560401 di € 145.630.178,22. La convalida si è resa necessaria in quanto, come indicato nelle premesse del decreto, la registrazione delle scritture contabili degli accertamenti e delle variazioni era avvenuta sulla base di presupposti di fatto e di diritto che fondavano la legittimità del credito, ma senza che tali presupposti fossero recepiti in un autonomo atto amministrativo di accertamento del credito. Dall'atto di convalida risulta che sul prestito di € 145.630.178,22 sono stati riscossi € 42.214.149,09, l'importo di € 1.677,62 è confluito ad avanzo vincolato (a seguito delle economie accertate nelle correlate spese) e, alla data del 1.1.2021, rimane da riscuotere sul prestito a erogazioni multiple la somma complessiva di € 103.414.351,51 sui seguenti accertamenti:

- acc. n. 2019/59538 di € 43.362.081,89 con esigibilità sull'esercizio 2021;
- acc. n. 2021/12490 di € 47.640.408,10 con esigibilità sull'esercizio 2021;
- acc. n. 2020/23029 di € 9.736.150,00 con esigibilità sull'esercizio 2022;
- acc. n. 2021/12491 di € 945.711,52 con esigibilità sull'esercizio 2022;
- acc. n. 2021/6885 di € 1.730.000,00 con esigibilità sull'esercizio 2023.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 3989 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 654 del 8.4.2022.

In data 4.9.2019 è stato stipulato il "Contratto posizione n. 4560401 di Prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla tra la Cassa depositi e prestiti società per azioni e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (rep. n. 9869) dell'importo complessivo di euro 145.630.178,22. Trattasi di un prestito ad erogazione multipla, senza possibilità di sconfinamento, che prevede solo la richiesta di erogazioni all'interno del plafond concesso.

Con nota prot. n. 14110 del 30.11.2021 la Regione ha richiesto alla Cassa depositi e prestiti spa l'erogazione di € 88.681.489,99 sul prestito ordinario di scopo ad erogazione multipla posizione n. 4560401.

Con nota del 9.12.2021 la Cassa depositi e prestiti spa conferma alla Regione l'erogazione, con valuta 10.12.2021, di € 88.681.489,99 sul prestito ordinario di scopo ad erogazione multipla posizione n. 4560401; comunicando altresì il tasso d'interesse fisso e il piano di ammortamento dal 2022 al 2041. L'importo di € 88.681.489,99 è stato incassato dalla Regione con reversale n. 103634/2021 di € 41.041.081,89 (oggetto del presente controllo) sull'accertamento n. 2021/8716 (ex acc. Cosmo n. 2019/59538) e con reversale n. 103635/2021 di € 47.640.408,10 sull'accertamento n. 23317/2021 (ex acc. Cosmo n. 2021/12490).

L'accertamento di € 43.362.081,89 (n. 2021/8716, ex acc. Cosmo n. 2019/59538) con esigibilità sull'esercizio 2021 su cui è stata incassata la reversale oggetto del presente controllo è stato oggetto di variazioni diminutive, a seguito di rimodulazioni anche delle correlate spese, con decreti, trasmessi alla Sezione, n. 1551 del 5.10.2021 per € 111.087,98; n. 1784 del 17.11.2021 per € 478.234,40 e n. 185 del 2.03.2022 per € 1.731.677,62.

Il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria al punto 3.17 evidenzia che “Per mantenere il controllo dell'indebitamento netto dell'ente e per raggiungere al meglio gli obiettivi di finanza pubblica, è opportuno il ricorso a forme flessibili di indebitamento quali le aperture di credito e altre disponibili per l'ente, per garantire l'inerenza e la corrispondenza tra flussi di risorse acquisite con il ricorso all'indebitamento e fabbisogni di spesa d'investimento. Ciò favorisce una migliore programmazione pluriennale delle opere pubbliche e della spesa d'investimento finanziata con l'indebitamento e un andamento sostenibile del medesimo, sia in termini di indebitamento netto annuale, sia di ammontare complessivo del debito in ammortamento (stock di debito), sempre nella garanzia della integrale copertura finanziaria degli interventi programmati e realizzati”. Il successivo punto 3.18 prevede che le entrate da prestiti vanno accertate nel momento in cui è stipulato il contratto e l'accertamento va imputato all'esercizio nel quale la somma è esigibile. Infine, il punto 3.19 specifica che “Nel caso di finanziamenti attivati con “aperture di credito”, che si consolidano in mutui passivi a seguito dell'effettiva necessità di liquidità, costituite in relazione ad esigenze di programmazione e di successiva realizzazione di investimenti, l'accertamento viene disposto, dal responsabile del contratto di prestito, sulla base degli effettivi utilizzi dell'apertura di credito (erogato). [...]”.

Per completezza, va richiamato anche il punto 3.1 in cui si precisa che “L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti [...]e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione”.

Nel caso dell'entrata oggetto di controllo l'iniziale mancata assunzione di un autonomo atto gestionale di accertamento, in conformità al citato principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui al d.lgs. n. 118/2011, è stata “sanata” con atto di “convalida” di cui al decreto n. 1208/FIN di data 8.7.2021.

Conclusioni:

All'esito dell'analisi del procedimento di entrata in oggetto e alla pertinente documentazione istruttoria è stata rilevata la legittimità e la regolarità dell'operazione, nonché la sua corretta imputazione. Il procedimento contabile di accertamento è stato sanato con atto di convalida al fine di renderlo conforme ai principi contabili.

CAPITOLO: 1787

Ordine di riscossione: n. 3444 del 3.3.2021

Importo riscosso: euro 3.300,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale cultura - Servizio attività culturali/Direzione centrale finanze - Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria - Responsabile delegato di PO controllo atti del personale e adempimenti del sostituto d'imposta.

Descrizione dell'entrata riscossa: reversale associata a ritenute fiscali relative a mandato di pagamento.

Atto costituente accertamento: la ritenuta fiscale identificata con il codice A45 (ritenuta contributi enti pubblici) è stata contabilizzata in entrata sul capitolo di partita di giro n. 1787/2 generando l'accertamento contestuale n. 2021/19886.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 3947 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 646 del 7.4.2022

La reversale di incasso n. 2021/3444, estratta in sede di campionamento delle operazioni e oggetto della presente istruttoria, costituisce reversale associata al mandato n. 2021/12173 dd. 5.3.2021, inerente all'effettuazione di una ritenuta fiscale.

Nella fattispecie, la ritenuta fiscale è collegata all'impegno assunto con il decreto n. 603 dd. 5.3.2021 del Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport con il quale è stato concesso un incentivo a favore dell'Associazione società dei concerti di Trieste per l'annualità 2021.

A migliore specificazione del procedimento che ha generato la reversale d'incasso in argomento dall'esame del fascicolo istruttorio trasmesso emerge quanto segue:

- ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) e dell'art. 13 della legge regionale n. 16/2014 (Norme regionali in materia di attività culturali) l'Amministrazione regionale finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale, aventi ad oggetto la realizzazione prevalentemente in ambito regionale di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà.

La concessione di tale finanziamento è poi disciplinata con Regolamento emanato con D.P.Reg n. 238/2016 il quale stabilisce, in particolare, i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle domande e valutazione delle medesime nonché le modalità di quantificazione della quota di risorse assegnabili ai progetti, le spese ammissibili e i criteri di rendicontazione.

Con il su citato decreto n. 603/2021 il Servizio regionale competente, in sintesi:

- prende atto della domanda presentata dall'Associazione sopra indicata; domanda che presenta i necessari requisiti di ammissibilità e che è inclusa nella graduatoria redatta dalla commissione valutatrice dei progetti;
- prende altresì atto che la graduatoria di merito indica anche l'importo del contributo assegnato per la seconda annualità del progetto (2021), oggetto del provvedimento in esame, che è pari a euro 82.500,00;
- provvede quindi alla concessione dell'incentivo impegnando la somma di euro 82.500,00 nonché alla liquidazione in forma anticipata dell'intero importo in parola come richiesto dall'Associazione ai sensi della facoltà prevista in sede regolamentare;
- precisa che in sede di liquidazione dell'incentivo in argomento lo stesso è assoggettato alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4% dell'importo dell'incentivo.

Con riferimento alla suddetta quota del 4% pari a euro 3.300,00 è stata associata reversale d'incasso avente pari data del mandato di pagamento.

La ritenuta fiscale è stata contabilizzata in entrata sul capitolo di partita di giro con generazione di relativo atto di accertamento.

È presente negli atti del fascicolo istruttorio il decreto n. 82/FIN del 26.4.2021 di ROP con il quale l'A.R. ha provveduto agli adempimenti quale sostituto d'imposta tra le cui operazioni è inclusa anche la ritenuta d'acconto di cui trattasi.

Conclusioni:

All'esito dell'istruttoria e all'esame della relativa documentazione è rilevata la regolarità e legittimità dell'operazione nel rispetto dei principi contabili armonizzati.

3.2. Spese

Per quanto concerne le operazioni campionate in spesa il piano di lavoro deliberato dalla Sezione ha previsto la selezione casuale di un numero di 20 titoli di pagamento correlati a ciascuna delle missioni di spesa del bilancio, escludendo i titoli di importo inferiore a € 500 e ripartendo le operazioni estratte in tre scaglioni d'importo come indicato nella sotto riportata **tabella n. 4**.

Si precisa che, al fine di evitare l'eventuale selezione di operazioni già campionate in relazione al controllo DAS riferito all'esercizio 2020, anche per la spesa la popolazione di riferimento per l'estrazione non ha incluso i capitoli già oggetto di controllo nella precedente DAS.

All'esito del campionamento le operazioni estratte e oggetto di esame sono quelle riportate nella seguente **tabella n. 5** che reca una ricognizione dei dati sintetici descrittivi delle operazioni medesime.

Tabella 4 - Fasce d'importo campionate in spesa

MISSIONI DI SPESA		Operazioni tra € 500,00 e € 30.000,00	Operazioni tra € 30.000,01 e € 150.000,00	Operazioni superiori a € 150.000,00
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione		X	
3	Ordine pubblico e sicurezza	X		
4	Istruzione e diritto allo studio		X	
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		X	
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	X		
7	Turismo	X		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		X	
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	X		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	X		
11	Soccorso civile			X
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		X	
13	Tutela della salute			X
14	Sviluppo economico e competitività		X	
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale		X	
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			X
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	X		
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			X
19	Relazioni internazionali			X
50	Debito pubblico			X
99	Servizi per conto terzi			X
		6 titoli	7 titoli	7 titoli

Tabella 5 - Dati descrittivi delle operazioni campionate in spesa

n. mand.	Miss.	Descriz. missione	Prog.	Descriz. programma	T.it.	Descriz. titolo	Maotr.	Descriz macroaggr.	Cap.	Descriz. Cap.	PDCF	Descriz. PDCF	Struttura regionale
5039780	1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1471	Spese per l'illuminazione, il riscaldamento e la fornitura di acqua relativi agli immobili e agli uffici regionali	U.1.03.02.05.006	Gas (utenze e canoni)	Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio gestione immobili

Dichiarazione di affidabilità rendiconto Regione FVG esercizio 2021

n. mand.	Miss.	Descriz. missione	Prog.	Descriz. programma	T.it.	Descriz. titolo	Matr.	Descriz macroaggr.	Cap.	Descriz. Cap.	PDCF	Descriz. PDCF	Struttura regionale
18991	3	Ordine pubblico e sicurezza	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	6778	Fondo altri interventi sicurezza urbana	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione
5003015	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	2	Spese in conto capitale	3	Spese in conto capitale	5098	Contributi pluriennali ad enti pubblici, a consorzi per lo sviluppo degli studi universitari, agli Erdisu, agli enti locali, alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle istituzioni pubbliche e private a carattere culturale o assistenziale, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento alle vigenti norme di sicurezza, di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari	U.2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti ad altri enti e agenzie regionali e sub regionali	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione
20203	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	6548	Finanziamenti per la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica e scientifica	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Direzione centrale cultura e sport - Servizio attività culturali
5003063	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	6183	Contributi pluriennali a province, comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanili	U.2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione
5050860	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	7524	Contributi per il sostenimento di spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi - istituzioni sociali private	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione

Dichiarazione di affidabilità rendiconto Regione FVG esercizio 2021

n. mand.	Miss.	Descriz. missione	Prog.	Descriz. programma	T.it.	Descriz. titolo	Matr.	Descriz. macroaggr.	Cap.	Descriz. Cap.	PDCF	Descriz. PDCF	Struttura regionale
5042178	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	5510	Finanziamenti alle Ater per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione
5060068	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2229	Opere idrauliche manutenzione/realizzazione	U.2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo
4628	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	6803	Contributi finalizzati alla copertura parziale delle spese sostenute dagli enti locali per l'acquisto di scuolabus	U.2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale
5060056	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4161	Finanziamenti del "fondo regionale per la protezione civile" - di parte corrente	U.1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Protezione civile della regione - Servizio giuridico amministrativo e gestioni commissariali post emergenza ad eventi calamitosi
5028304	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4703	Fondo sociale regionale per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni singoli o associati	U.1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunità Montane	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza socio-sanitaria
5062620	13	Tutela della salute	1	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4465	Attività enti servizio sanitario regionale - fondi statali	U.1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti ad Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio economico-finanziario
5025888	14	Sviluppo economico e competitività	1	Industria PMI e Artigianato	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	9115	Rimborso forfetario al Cata per gli adempimenti e le funzioni delegate	U.1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti ad altre imprese	Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio industria e artigianato
5058510	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	7965	Finanziamento statale delle fondazioni Its per la realizzazione dei percorsi di istruzione tecnica superiore	U.1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo

Dichiarazione di affidabilità rendiconto Regione FVG esercizio 2021

n. mand.	Miss.	Descriz. missione	Prog.	Descriz. programma	T.it.	Descriz. titolo	Matr.	Descriz macroaggr.	Cap.	Descriz. Cap.	PDCF	Descriz. PDCF	Struttura regionale
5054883	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	12926	Contributo al Consorzio di bonifica della Venezia Giulia per la realizzazione di una struttura logistica	U.2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti ad altre Imprese	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio gestione territorio montano, bonifica e irrigazione
5039668	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	6894	Contributo alle famiglie utenti dei comuni montani serviti da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e di aria propanata, da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna
27686	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	11705	Fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi	U.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio finanza locale
19072	19	Relazioni internazionali	2	Cooperazione territoriale	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2657	Interregio Italia-Slovenia 2014-2020 - fondi Fesr	U.2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	Direzione centrale finanze - Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria
5063441	50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4	Rimborso di prestiti	1	Rimborso di titoli obbligazionari	5459	Rimborsi del capitale derivante dalle operazioni di finanziamento di interventi di interesse regionale con ricorso al mercato finanziario - rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica province	U.4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	Direzione centrale finanze- Servizio entrate e tributi
15764	99	Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	7	Spese per conto terzi e partite di giro	1	Uscite per partite di giro	9982	Versamento di ritenute relative a oneri previdenziali ed assistenziali sugli assegni corrisposti al personale operate in qualità di sostituto d'imposta	U.7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio amministrazione personale regionale

Le schede di lavoro illustrative dell'attività istruttoria svolta, dell'esame delle procedure nonché delle considerazioni espresse dalla Sezione sono riportate successivamente, mentre in questa prima parte della trattazione ci si soffermerà sugli aspetti principali emersi nell'ambito dell'indagine.

In via generale, volendo esprimere una valutazione d'insieme si può osservare che il versante della spesa, nella maggior parte riferito a linee contributive, finanziamenti e trasferimenti di risorse a vario titolo a soggetti terzi, privati e altre amministrazioni, rappresenta quello che più caratterizza l'attività istituzionale

dell'A.R. e costituisce, quindi, un elemento importante ai fini della verifica dell'affidabilità dei conti.

L'esito istruttorio conferma nel complesso un trend sostanzialmente positivo, pur registrando alcune criticità anche di non poco conto come si dirà nel prosieguo.

A miglior lettura e al fine di fornire una rappresentazione per quanto possibile organica delle argomentazioni e degli elementi di maggior rilievo emersi nel presente controllo DAS, è possibile distinguere due aree d'interesse, una legata ai profili di carattere formale, l'altra a quelli sostanziali.

Va, in proposito, ricordato che il contesto di controllo si presenta complesso poiché implica la disamina di una pluralità di aspetti amministrativi, contabili e contrattuali. Le verifiche che caratterizzano la DAS per rispondere alla sua peculiare finalità non sono circoscritte al solo esame di regolarità dei dati contabili, ma si estendono anche alla conformità alle norme che regolano le procedure e gli atti che hanno condotto alla genesi del dato contabile nella considerazione che una spesa regolare origina da un procedimento altrettanto regolare per l'intima connessione tra i due momenti.

Tornando agli aspetti emersi nel corso del controllo e rinviando alle singole schede per la completa disamina dell'istruttoria, nella prima area d'interesse si collocano quelle osservazioni riferite ad aspetti quali la pubblicazione, il profilo redazionale degli atti e provvedimenti amministrativo - contabile nonché aspetti connessi all'impiego delle applicazioni informatiche, come di seguito esposto.

Quanto alla pubblicazione si è rilevato, in un caso e in via incidentale essendo l'esito del controllo nella fattispecie sostanzialmente positivo, con riferimento al mandato selezionato sul **cap. 12926**, che non emergevano informazioni circa gli adempimenti di cui al d.lgs. n. 33/2013. Si trattava della concessione di un finanziamento, a favore di un consorzio di bonifica, per la realizzazione di locali adibiti a centro operativo per il personale di campagna e per il ricovero di mezzi e attrezzi funzionali alla gestione degli impianti irrigui e delle opere di bonifica e all'attività istituzionale consortile. Sul punto gli uffici interessati hanno argomentato ritenendo l'atto non soggetto a pubblicazione in quanto il finanziamento consegue ad un disposto normativo e non rientrerebbe nelle fattispecie per le quali è prevista la pubblicazione. In particolare, gli uffici hanno osservato che le risorse finanziarie sono dirette alla realizzazione, da parte del consorzio, su demanio regionale dei locali funzionali all'attività istituzionale. Al riguardo, nel richiamare l'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 laddove prevede l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli *"atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 (...)"* (nella fattispecie il contributo era a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime), a titolo collaborativo la Sezione ha ritenuto di riportare quanto emerge dal sito dell'ANAC per le fattispecie di difficile perimetrazione: *"Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, qualora non emerga chiaramente dal tipo di atto o dalle indicazioni date se un provvedimento rientra tra quelli di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, è rimessa a ciascuna amministrazione e*

a ciascun ente l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici". Si sottolinea l'importanza di dare adeguata motivazione di tale scelta".

Per quanto concerne i profili redazionali, si è ritenuto di richiamare o meglio di rinnovare il richiamo alla chiarezza espositiva in particolare con riferimento a due fattispecie esaminate, atteso il ripresentarsi di carenze nell'esplicitazione del percorso logico e giuridico seguito negli atti.

Si evidenzia che, in entrambi i casi, quanto osservato dalla Sezione non assume implicazione in ordine alla legittimità degli atti in esame.

In un primo caso, relativo al **cap. 4703**, si è osservato incidentalmente che il primo punto del dispositivo del decreto esaminato riportava, cumulativamente, le disposizioni riguardanti l'impegno, la liquidazione e la richiesta di ordinazione del pagamento. Si suggeriva a riguardo, ai fini del miglioramento della chiarezza espositiva, di inserire in punti distinti le disposizioni afferenti alle diverse fasi di gestione della spesa, in quanto concettualmente distinte e dotate di una loro consecutività temporale.

Si osservava, inoltre, che nel decreto, concernente l'impegno di somme a favore di più beneficiari, risultavano indicati due diversi capitoli di spesa ma non ne veniva specificata la rispondenza con i diversi beneficiari/importi. A riguardo la Direzione centrale finanze ha richiamato la propria circolare n. 9 del 30.3.2015, con la quale le Direzioni venivano, tra l'altro, invitate a inserire nel dispositivo del decreto l'indicazione del beneficiario e i dati relativi al capitolo e all'importo, con il rinvio all'allegato contabile (parte integrante del decreto) per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici, in modo da ridurre il rischio di errori di digitazione. La Sezione, nel prendere positivamente atto di quanto comunicato in ordine alla finalità di ridurre il rischio di errori materiali in sede di redazione dei provvedimenti, ha puntualizzato i contenuti delle proprie osservazioni, che appaiono, nella loro sostanza, non relazionabili, e quindi non contrastanti, con le indicazioni impartite nella circolare in parola, bensì indirizzate verso l'obiettivo della completezza d'informazione e della migliore esplicitazione del percorso logico e giuridico seguito all'interno degli atti.

In un secondo caso, relativo al **cap. 6803**, si rilevava incidentalmente che i decreti visionati risultavano carenti di informazioni essenziali in quanto presupposto per l'adozione dell'atto. Nel decreto di concessione dell'incentivo non risultavano, infatti, esplicitati gli esiti degli accertamenti effettuati in sede di istruttoria per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza, l'individuazione dei beneficiari e la composizione della graduatoria. Si richiedeva, pertanto, per completezza istruttoria, copia del decreto di approvazione della graduatoria generale, citato nel decreto di concessione.

Con particolare riferimento al decreto relativo al mandato selezionato si osservava, inoltre, la mancanza di linearità e chiarezza nella descrizione dello svolgimento delle fasi procedurali relative al contributo in esame e la contemporanea sovrabbondanza di informazioni non essenziali rispetto alle specifiche finalità

dell'atto.

Con riferimento al mandato selezionato sul **cap. 1471** il controllo ha evidenziato delle carenze in relazione alle procedure di liquidazione delle fatture per il mancato rispetto dei termini di pagamento, nonché l'intempestiva acquisizione della documentazione propedeutica alla liquidazione di una fattura a fronte del servizio integrato energia e dei servizi connessi per la P.A. fornito ai sensi di una Convenzione Consip cui ha aderito l'Amministrazione. Il pagamento da parte del Tesoriere, a fronte del mandato n. 5039780 dell'11.10.2021 oggetto di controllo, infatti, è avvenuto in data 6.12.2021, oltre la data di scadenza della fattura evidenziata nel citato mandato, ovvero l'8.10.2021 e oltre la data di scadenza riportata nella medesima fattura, emessa in data 7.9.2021, dal prestatore del servizio di cui trattasi e fissata al 30.11.2021. Nel controllo della documentazione istruttoria è emerso, inoltre, che la ditta affidataria del servizio ha trasmesso tardivamente alla Regione, ovvero successivamente all'avvenuta liquidazione della propria fattura, la documentazione necessaria per le verifiche che la stessa Amministrazione deve puntualmente disporre prima della liquidazione (nello specifico la fattura quietanzata di un subappaltatore). La Sezione ha, pertanto, ritenuto opportuno, in via generale, richiamare l'attenzione dell'A.R. sulla tempestiva acquisizione e puntuale verifica della documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture.

Una problematica di valenza generale in quanto è stata osservata in diverse operazioni oggetto di controllo, indipendentemente dall'ambito di campionamento, è costituita dal rilevato disallineamento della data del mandato rispetto a quella del provvedimento contabile, dato che in più occasioni dalla lettura della documentazione istruttoria apparivano delle incongruenze tra la data del mandato e quella del provvedimento che risultava di data posteriore rispetto al mandato.

Tale situazione che appariva ad un primo esame frutto dell'applicativo informatico in uso lasciava, comunque, trasparire una non uniformità di comportamento all'interno delle diverse strutture regionali. Senza voler riportare nel dettaglio le precisazioni fornite dall'A.R. in merito a quanto evidenziato dalla Sezione si ritiene opportuno riassumerne i punti cardine.

Secondo quanto riferito dall'A.R. il programma informatico in uso (Ascot) rileva, quale data del mandato di pagamento, la data di inserimento dei dati del titolo di pagamento nel sistema informatico. La data riportata nell'allegato contabile (stampigliatura in intestazione di pagina, in alto a destra, indicata come "Data e ora di creazione documento") si riferisce, invece, alla data di produzione e di trasmissione dell'allegato contabile alla piattaforma "decreti digitali" ai fini della sottoscrizione. Pertanto, la data del mandato, ovvero la data di inserimento dei dati del titolo in Ascot, corrisponde alla data riportata nella stampigliatura in intestazione di pagina dell'allegato contabile nel caso in cui l'allegato contabile venga prodotto e trasmesso alla piattaforma "decreti digitali" nella stessa data di inserimento dei dati del mandato nel sistema Ascot. Viceversa, nel caso in cui la produzione e trasmissione dell'allegato contabile alla piattaforma "decreti digitali" avvenga in data successiva alla data di inserimento dei dati del mandato,

la data riportata nella stampigliatura in intestazione di pagina dell'allegato contabile sarà successiva alla data del mandato di pagamento.

Come è emerso nel corso del controllo l'incongruenza temporale, per effetto del sistema di inserimento sopra descritto, non si è manifestata quale regola generale ma solo in alcuni casi a seconda, quindi, dell'organizzazione del lavoro adottata dal singolo terminalista. Un tanto, tuttavia, creava, all'esame della documentazione da parte di un soggetto terzo, una situazione di ambiguità con riferimento alla consecutività temporale degli atti in ragione del fatto che, nelle fasi che contraddistinguono i procedimenti amministrativo - contabili, l'ordinazione del pagamento è consequenziale e temporalmente susseguente alla determinazione della spesa.

Con nota prot. n. 6799 dd. 14.6.2022 la Direzione centrale finanze ha, in proposito, comunicato che per migliorare la lettura della stampa Ascot la denominazione del campo data del mandato è stata sostituita dalla denominazione data di inserimento a sistema; non può quindi che prendersi positivamente atto di tale aggiustamento intervenuto già in itinere della procedura di controllo DAS al fine di trovare adeguata soluzione alla problematica segnalata.

Per quanto concerne la seconda area di criticità la stessa riguarda alcune osservazioni formulate con riferimento, da un lato all'applicazione dei principi contabili armonizzati di cui al d.lgs. n. 118/2011, dall'altro a situazioni in cui, pur a fronte di atti contabili astrattamente conformi, la spesa poggia su una procedura amministrativa non corretta.

Con riferimento al **cap. 5459**, riguardante il pagamento della quota capitale in scadenza al 31.12.2021 relativa al prestito obbligazionario stipulato dalla ex Provincia di Udine (BOP) "TV giugno 2005-2033", nella cui titolarità è subentrata la Regione Friuli Venezia Giulia, è emerso che il titolo di pagamento oggetto di controllo, emesso a copertura, è datato 31.12.2021, mentre il decreto n. 29/FIN, con cui è disposta l'emissione del mandato a copertura, è del 13.1.2022. Nel ricordare quanto considerato in relazione a una precedente fattispecie esaminata in sede di DAS 2018, si è osservato che è consentita l'emissione di mandati anche in data successiva al 31 dicembre, infatti il punto 6.3 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria prevede che *"I titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo"* e che, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. *"tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata [...]".*

Una diversa fattispecie riguarda il mandato n. 5062620 dd. 22.12.2022, sul **cap. 4465**, relativo al versamento da parte della Regione a favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) dell'importo di euro 2.368.989,10 relativo al meccanismo del pay-back 5% per la spesa farmaceutica dell'esercizio 2021;

meccanismo che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione del prezzo del 5% per le specialità medicinali di cui esse sono titolari dietro versamento (pay back) del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle Regioni. Le somme incassate dalla Regione vengono ripartite tra le aziende del SSR secondo le quote definite tramite deliberazioni giuntali.

Nel caso di specie, pur ravvisandosi la coerenza della spesa con la classificazione del bilancio e la corretta attribuzione dei codici di bilancio, dall'analisi della documentazione istruttoria è emerso che l'A.R. non ha trasferito tempestivamente le risorse introitate dalle aziende farmaceutiche e che i pagamenti effettuati gli ultimi giorni dell'anno avrebbero potuto essere disposti in anticipo, favorendo una migliore programmazione nell'impiego delle risorse da parte degli enti del SSR. Inoltre, gli importi degli impegni assunti dalla Regione non erano corrispondenti alle somme ad essa spettanti, così come comunicato dall'AIFA.

Nel prendere atto delle ragioni di prudenza sottese alla scelta di non trasferire somme non ancora incassate e oggetto di potenziale contestazione atteso il fisiologico contenzioso che accompagna le determinazioni dell'AIFA in materia, si è tuttavia rilevato, in relazione alla gestione della corrispondente entrata, che il raffronto tra i dati comunicati dall'AIFA e l'elenco delle poste accertate ha evidenziato che le entrate sono state registrate nella contabilità regionale seguendo un criterio di cassa mentre i principi contabili richiederebbero l'iscrizione dell'entrata nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Stante al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, le entrate dovrebbero essere accertate per l'intero importo del credito anche se di dubbia o difficile esazione, provvedendo ad effettuare gli opportuni accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità; osservazione di cui l'Amministrazione ha comunicato di tenerne conto.

Con riferimento al mandato n. 15764 dd. 24.3.2021, assunto sul **cap. 9982**, concernente il versamento, a favore dell'Agenzia delle entrate, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate in qualità di sostituto d'imposta dall'A.R. sui compensi corrisposti al personale regionale durante il mese di febbraio 2021, a seguito di impegno assunto ad inizio anno per la somma complessiva presunta da corrispondere per il pagamento di tali ritenute a carico del personale per tutto l'anno, l'istruttoria, pur non evidenziando una irregolarità contabile, ha fatto emergere alcuni spunti di riflessione in merito alla modalità operativa procedurale per queste tipologia di spese. In particolare, nel corso dell'esame istruttorio è stato richiamato quanto esposto nell'esempio 5) dell'Appendice tecnica all'allegato n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011 per la parte concernente le scritture in contabilità finanziaria, secondo il quale l'impegno e la liquidazione a fronte delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale regionale andrebbero effettuati mensilmente. In proposito, l'A.R. ha puntualmente fornito le proprie precisazioni in merito anche evidenziando una non percorribilità operativa nell'assumere impegni mensili.

Nel prendere atto di ciò si è, comunque, ritenuto di osservare che la facoltà data agli enti di effettuare,

anche con riferimento alle partite di giro, impegni “automatici” – modalità quest’ultima utilizzabile anche per i versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi – parrebbe, nel caso di specie, agevolare l’adozione di impegni mensili. Un tanto anche in relazione alla conoscibilità dell’importo mese per mese. Fermo restando che non si era in presenza di una irregolarità la Sezione aveva inteso richiamare l’attenzione dell’Amministrazione sull’esistenza di una diversa modalità operativa di contabilizzazione dei versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi.

Sempre in relazione a questioni inerenti alla corretta gestione contabile della spesa il controllo effettuato sul mandato selezionato n. 5060068 dd. 10.12.2021 (**cap. 2229**) ha evidenziato una serie di criticità in ordine alla contabilizzazione della spesa e, nel caso di specie, di spesa di investimento conseguente a un non corretto inquadramento giuridico - amministrativo della natura del peculiare atto di concessione intervenuto tra l’A.R. concedente e il privato concessionario. Il mandato riguardava la liquidazione di fattura relativa a parte dei lavori e spese tecniche imputate all’anno 2021 in riferimento alla riqualificazione fluviale e messa in sicurezza idraulica del fiume Tagliamento con pagamento in commutazione d’entrata a copertura parziale dei canoni di concessione per l’attività estrattiva.

Data la complessità della fattispecie relativa a un intervento di riqualificazione fluviale mediante movimentazione di materiale litoide per estrazione e per riporto, previsto per un orizzonte temporale quinquennale da porre in compensazione con i canoni di concessione, si rimanda alla scheda di lavoro per la descrizione della stessa e del dialogo istruttorio intercorso.

Qui è sufficiente, a miglior comprensione delle problematiche emerse, tracciare una sintesi dei punti fondamentali che hanno interessato il controllo della Sezione. Per gli aspetti afferenti alla contabilizzazione occorre richiamare il punto 5.3.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria laddove prevede che *“Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base del relativo cronoprogramma”*. Il successivo punto 5.3.3 indica che *“La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell’attivazione del primo impegno - con riferimento all’importo complessivo della spesa dell’investimento”*.

Nell’odierna fattispecie il decreto n. 1474/AMB, del 9.4.2018, di approvazione del disciplinare di concessione riporta, al punto 7, il programma quinquennale di realizzazione dell’intervento e prevede gli importi relativi all’avanzamento annuale delle estrazioni e delle opere in compensazioni e delle relative fatturazioni. Ne deriva che la copertura finanziaria della spesa relativa al mandato oggetto di controllo avrebbe dovuto essere prevista fin dall’inizio delle attività indicate nel disciplinare di concessione, con imputazione degli impegni agli appropriati esercizi sulla base del crono programma. In altri termini, la

copertura della spesa avrebbe dovuto sussistere per l'intero importo fin dal 2018 e non, come emerso, in base ad assunzione di impegni di anno in anno a seguito dello stanziamento di sufficienti risorse finanziarie.

A chiarimento dell'impostazione seguita la struttura regionale interessata ha precisato che l'attività contabile posta in essere è strettamente conseguente alla qualificazione del disciplinare quale atto unilaterale (e autoritativo) e che, come tale, la concessione non costituisce obbligazione per la Regione per la compensazione dei canoni, in quanto essa sarebbe stata riportata solo come ipotesi legata alla quantità effettivamente estratta e come limite massimo.

In realtà, il disciplinare prevede la regolazione di due rapporti giuridici distinti, sebbene strettamente connessi: da un lato, una concessione all'estrazione di materiale litoide a fronte della quale il consorzio è tenuto al versamento di un canone (calcolato moltiplicando i mc estratti per la tariffa) e, dall'altro lato, un atto negoziale relativo all'affidamento al Consorzio di una serie di attività (progettazione ed esecuzione di lavori di riqualificazione nonché monitoraggi ambientali), per i quali il corrispettivo dovuto dall'A.R., a seguito di regolare fatturazione da parte del Consorzio, è portato in compensazione con parte del canone da questo dovuto.

Al di là della facoltà di compensazione, va rilevato, come si legge nelle premesse alla deliberazione giuntale n. 997/2018 di prenotazione della spesa per il primo lotto, che le opere da realizzare e il monitoraggio sono stati prescritti con il parere di compatibilità ambientale e che, in assenza dell'intervento del privato, tali oneri graverebbero in ogni caso sull'A.R., peraltro con costi superiori rispetto a quelli definiti in sede di disciplinare e che, pertanto, è stato ritenuto utile ed economico acconsentire alla richiesta di compensazione dei canoni demaniali avanzato dal Consorzio.

Nel caso di specie non si tratta, quindi, di estrazione di materiale a meri fini di uso privato, bensì di estrazione nel quadro complessivo del compimento di lavori diretti alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione fluviale nell'interesse anche dell'Amministrazione pubblica.

Ne consegue che il disciplinare in parola integra una fattispecie complessa a portata dicotomica, alla cui formazione concorrono il potere discrezionale dell'Amministrazione e la volontà delle parti di accettare le condizioni negoziali di disciplina del rapporto giuridico e relativi aspetti patrimoniali. In altri termini, la natura provvedimentale della concessione coesiste con il momento negoziale volto a disciplinare i rapporti reciproci tra le parti al fine dell'esecuzione dell'intervento con quello che ne consegue sul piano delle obbligazioni civilistiche e a cascata sul piano contabile.

Pur prendendo atto che, come precisato dalla struttura interessata, l'intervento di riqualificazione fluviale oggetto di campionamento costituisce un unicum, trattandosi di un'operazione posta in essere nel passaggio tra due discipline normative e che la non corretta gestione della procedura non ha determinato un impatto finanziario grazie alla compensazione, va richiamata l'attenzione al rispetto dei principi contabili e copertura della spesa. In sede di contraddittorio finale la struttura regionale ha aderito alle

osservazioni della Sezione.

Da ultimo si tratterà della vicenda della concessione di contributi ad un comune montano servito da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e aria propanata, da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio ai sensi dell'art. 2, commi 8-11, della l.r. n. 29/2018. L'operazione estratta per il controllo riguarda la liquidazione di un contributo pari a € 15.988,88 che rappresenta un contributo che va ad aggiungersi alla somma precedentemente impegnata e liquidata, per le medesime finalità, pari a € 37.710,45 (**cap. 6894**). Dall'esame istruttorio è risultato, infatti, che il comune interessato era già stato destinatario nell'anno di precedente finanziamento a sollievo dei medesimi oneri e che la nuova spesa, oggetto di controllo, è intervenuta al fine dello scorrimento della graduatoria e, quindi, a soddisfazione delle istanze rimaste escluse.

Tuttavia, ad una lettura del quadro normativo di riferimento l'ulteriore concessione in parola a copertura integrale delle domande rimaste insoddisfatte non si poneva in linea con le previsioni del su citato art. 2 della l. r. n. 29/2018 il quale dispone: al comma 8, che *"L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo al fine di sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture nelle more della definizione dei contenuti delle Convenzioni disciplinanti il rapporto con Eni spa"*; al comma 9, che: *"La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, con l'indicazione della misura del contributo di importo pari alla spesa ammissibile dell'anno precedente."*

Per le finalità ivi previste era destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17; provvista che nel 2021 è stata rifinanziata per effetto dell'art. 4, comma 81 della l. r. n. 26/2020 (stabilità 2021) a mente del quale *"Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C"*. Dalla tabella menzionata si evince che la legge medesima ha previsto uno stanziamento pari a € 540.000 per il 2021 a valere sulla Missione 17 (energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 1 (Fonti energetiche), Titolo 1 (spese correnti), ove risulta iscritto il capitolo 6894.

Dal bilancio finanziario gestionale al 31.12.2021 anche lo stanziamento iniziale del capitolo citato risulta pari a € 540.000, tuttavia, dalla tabella C allegata alla citata l.r. n. 26/2020, che riporta le variazioni secondo gli schemi previsti dalla contabilità armonizzata (ovvero per Missione, Programma e Titolo), non è possibile trarre informazioni certe in merito ai capitoli di spesa coinvolti nella citata variazione. Il fatto che il cap. 6894 interessato presenti, come esposto nel BFG al 31.12.2021, uno stanziamento iniziale di € 540.000, ovvero di importo coincidente con la suddetta variazione evidenziata alla tabella C, non pare sufficiente a

stabilire con certezza la correlazione tra la variazione a livello di Missione, Programma, Titolo e il capitolo di cui trattasi (la variazione potrebbe infatti essere la somma algebrica di aumenti e diminuzioni di stanziamenti di diversi capitoli iscritti alla medesima Missione, Programma e Titolo).

La tecnica del rifinanziamento tramite variazioni tabellari non assume valenza autorizzatoria della spesa, in quanto implica unicamente una rimodulazione di risorse finanziarie, la quale non incide sul quadro regolatorio fondante la legittimità della spesa. In risposta alle prime osservazioni l'Amministrazione interessata ha obiettato che il rifinanziamento tabellare risulterebbe atto univocamente e nuovamente autorizzativo del filone contributivo sul presupposto che la disposizione dell'art. 2 della l.r. n. 29/2018 *“non autorizzava la Regione a concedere un contributo straordinario, per sua natura una tantum: di contro, nel dispositivo, si rilevano i segni di un potenziale, possibile ulteriore finanziamento “nelle more della definizione dei contenuti delle Convenzioni disciplinanti il rapporto con Eni spa”*: è intervenuto pertanto l'articolo 4, comma 81 della LR 26/2020, con cui il legislatore ha inteso autorizzare/destinare per le medesime finalità ulteriori risorse per l'anno 2021 avvalendosi, nel far ciò del più agile strumento tabellare (...).

La posizione regionale non è, però, condivisibile se si ha riguardo alla stessa volontà del legislatore che, successivamente alla predetta norma, ha ritenuto necessario provvedere in modo espresso ad autorizzare due specifici comuni a scorrere le relative graduatorie concedendo ulteriori risorse a completamento delle istanze (art. 3, comma 16 e ss. l.r. n. 16/2019 - art. 4, comma 79 e ss. della l.r. n. 26/2020).

Si è, pertanto, richiamata l'attenzione dell'Amministrazione alla corretta gestione normativa e amministrativa di tali fattispecie che si riverberano sulla legittimità della spesa assunta. A conclusione del contraddittorio finale l'A.R. ha rappresentato la propria disponibilità a modificare, nella prossima legge di assestamento del bilancio, il quadro legislativo di cui trattasi al fine di dirimere i dubbi circa l'autorizzazione ex lege della fattispecie contributiva in esame.

Di seguito si riportano le singole schede di lavoro concernenti l'attività istruttoria effettuata sulle operazioni campionate e relative valutazioni e considerazioni finali in esito alle osservazioni dell'Amministrazione.

CAPITOLO: 1471

Mandato: n. 5039780 dell'11.10.2021

Importo pagato: euro 140.849,14

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio gestione immobili.

Descrizione della spesa: La spesa concerne la liquidazione di una quota parte della fattura relativa alla rata trimestrale per il periodo aprile-giugno 2021, a fronte del servizio integrato energia e dei servizi connessi per la P.A. (il servizio riguarda, nel complesso, la fornitura di combustibili, la conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e di trattamento aria estivo e le funzioni di Terzo responsabile ai sensi dell'art. 1, c.

1, lett. o) del DPR 412/1993) fornito ai sensi della Convenzione Consip SIE2 - lotto 3 - attivata dall'Amministrazione regionale nel 2012 (contratto successivamente prorogato nel 2019). La quota liquidata si riferisce alla parte di contratto di competenza (contabile) dell'ex Servizio logistica e servizi generali - ora di competenza del Servizio gestione immobili - riferita alla fornitura di combustibili/energia.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa: Con decreto del direttore del Servizio logistica e servizi generali n. 168 del 28.8.2019 è stato disposto l'impegno, a favore della ditta fornitrice del servizio in argomento, della somma complessiva di € 6.105.000 (iva inclusa) sul cap. 1471 per gli esercizi finanziari 2019-2026, di cui € 872.000 per l'esercizio 2021. La liquidazione della spesa in esame è stata disposta con decreto del Direttore del servizio gestione immobili - cui è stato affidato il coordinamento e la gestione delle utenze a seguito della nuova articolazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e della conseguente nuova declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative avvenuta con delibera della Giunta regionale n. 893/2020 - n. 3510/PADES del 30.11.2021; con il medesimo decreto è stata autorizzata la richiesta di emissione del mandato a favore del creditore e l'ordine di pagamento a saldo della fattura sopra citata.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso via PEC con nota della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi prot. n. 9973 del 13.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 700 del 13.4.2022.

Per migliore chiarezza espositiva si ritiene opportuno ricostruire, di seguito, nel dettaglio, l'articolata fattispecie che ha originato l'emissione del mandato selezionato a fini di controllo.

Nell'anno 2012 l'Amministrazione regionale, secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con delibera n. 1492 del 30.8.2021, ha aderito alla convenzione Consip SIE2 - Servizio integrato energia 2, lotto 3, che prevede l'attività di conduzione, gestione, manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, compresa la fornitura di combustibile e l'assunzione dell'incarico di terzo responsabile, per diversi immobili regionali, per la durata di 7 anni (1.9.2012- 31.8.2019), giusto ordinativo principale di fornitura sottoscritto dal direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare in data 31.8.2012 (prot. 18298) e successivamente integrato da un atto aggiuntivo in data 20.1.2013 (ai fini dell'inserimento di alcuni ulteriori immobili regionali precedentemente non inclusi nel contratto).

Trattandosi di un servizio integrato, il corrispettivo spettante all'appaltatore è stato ripartito forfettariamente in quanto le modalità di fatturazione scelte da Consip, vincolanti a seguito dell'adesione alla convenzione, non consentivano di operare una compiuta ripartizione tra la componente "servizi" e la componente "fornitura" della prestazione dedotta in contratto. La ripartizione forfettaria è avvenuta in base al centro di costo, tra l'unità organizzativa Servizio provveditorato e servizi generali (successivamente Servizio logistica e servizi generali) - per la parte di fornitura dei combustibili - e quella Servizio gestione patrimonio immobiliare (successivamente Servizio conservazione patrimonio immobiliare) - per la parte servizi, nonché tra i relativi capitoli di spesa di competenza dei due Servizi, rispettivamente avuto riguardo della spesa presunta per la fornitura di combustibili (70% del corrispettivo dovuto) e della spesa afferente alle altre attività riguardanti gli impianti (30% del corrispettivo dovuto).

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1198 del 12.7.2019, nell'ottica di proseguire nel processo di razionalizzazione e miglioramento del grado di efficienza degli impianti tecnologici delle sedi istituzionali regionali nonché al fine di continuare a perseguire forme di contenimento dei consumi energetici, è stata espressa la volontà di prorogare il contratto in essere Consip SIE2 - lotto 3 - per ulteriori 7 anni, dall'1.9.2019 fino al 31.8.2026, a fronte della proposta della ditta affidataria verso un canone annuo di € 1.071.970,00.

Con decreto del Direttore del Ragioniere generale n. 1785, del 26.7.2019, è stato disposto di dare attuazione alla citata proroga a mezzo di atto aggiuntivo al contratto principale per ulteriori 7 anni, fino al 31.8.2026, prenotando, altresì, la somma complessiva di € 3.060.232,14 (iva inclusa) a carico dei capitoli 1501 e 1509. Tale importo è relativo alla quota di competenza del Servizio conservazione patrimonio immobiliare, calcolata in ragione del fatto che la quota stimata per la manutenzione degli impianti termici corrisponde al 7% del canone e che è prevista una quota extra canone pari al 5% per interventi di manutenzione straordinaria a servizio degli impianti di raffreddamento. Successivamente la prenotazione di cui trattasi è stata modificata con decreto del Direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, n. 148 del 26.8.2019, cancellando l'importo precedentemente prenotato sul cap. 1509 per l'anno 2021, pari a € 510.956,65, e riprenotandolo sul medesimo capitolo per € 90.168,82 annui per gli esercizi dal 2021 al 2025 e per € 60.112,55 per l'esercizio 2026.

Sono stati, quindi, assunti gli impegni sui cap. 1501 e 1509 dei bilanci per gli esercizi dal 2019 al 2026, per la somma complessiva di € 3.060.232,14, relativa alla quota di corrispettivo di competenza del Servizio conservazione patrimonio immobiliare, giusto decreto del Direttore del medesimo servizio n. 162 del 27.8.2019 come segue:

- esercizio finanziario 2019: € 115.669,07 sul cap. 1501 ed € 30.056,27 sul cap. 1509;
- esercizi finanziari dal 2020 al 2025: per ciascun anno € 347.007,20 sul cap. 1501 ed € 90.168,82 sul cap. 1509;
- esercizio 2026: € 231.338,13 sul cap. 1501 ed € 60.112,55 sul cap. 1509.

Con decreto n. 2215, del 30.7.2019, del Servizio logistica e servizi generali è stata prenotata la somma complessiva di € 6.105.000 sul cap. 1471 del bilancio regionale per il periodo 2019-2026, per la quota di corrispettivo di competenza del medesimo Servizio; a tale atto ha fatto seguito l'impegno della spesa di cui trattasi, giusto decreto n. 168 del 28.8.2019, per gli importi che seguono:

- € 291.000 sul cap. 1471 esercizio finanziario 2019;
- € 872.000 sul cap. 1471 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2020 al 2024;
- € 1.454.000 sul cap. 1471 per l'esercizio finanziario 2025 (comprensivo anche della quota per il 2026 pari a € 582.000, per necessità contabili, riservandosi di effettuare una rettifica contabile non appena possibile).

Si precisa che con decreto n. 1402, dell'11.6.2020, è stato integrato, a titolo di passività pregressa, il suddetto impegno assunto sul cap. 1471 dell'esercizio 2020, per una somma pari a € 48.869,49 (iva inclusa), in quanto l'importo impegnato per i consumi 2019 non risultava sufficiente a coprire la fattura relativa alle prestazioni erogate dalla ditta affidataria nel primo trimestre di attivazione della proroga contrattuale ottobre-dicembre 2019 per la quota di competenza del Servizio logistica e servizi generali. Si ritiene condivisibile la qualificazione della fattispecie nell'ambito delle passività pregresse e l'avvenuta integrazione dell'impegno contabile insufficiente (per cui si era regolarmente proceduto all'assunzione formale "a monte" a fronte di un'obbligazione giuridicamente perfezionata) in quanto l'incapienza è stata causata da fattori estrinseci variabili e difficilmente prevedibili - nel caso di specie legati alla natura dei servizi offerti e delle forniture effettuate - per effetto dei quali la misura del costo può essere soggetta a variazioni impreviste (ad esempio in conseguenza di un andamento climatico invernale più rigido rispetto alle previsioni) che sfuggono alla *voluntas* e all'*auctoritas* del soggetto che ha assunto l'obbligazione (si veda in proposito deliberaz. n. 33/2021/PAR della Sez. regionale di controllo per la Sardegna).

In data 7.9.2021, la ditta affidataria ha emesso la fattura relativa alla rata trimestrale posticipata per il servizio in argomento, reso nel periodo aprile-giugno 2021, pari a complessivi € 201.213,05 (al netto della ritenuta a garanzia dello 0,50% prevista dall'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016), di cui Iva 36.284,32, nonché relativa al conguaglio per la stagione termica 2020/21, con scadenza prevista il 30.11.2021. Dal documento risulta che la quota imponibile relativa alla fornitura di energia è pari a € 115.450,11 (di competenza dell'ex Servizio provveditorato poi Servizio logistica e servizi generali) - mentre la quota imponibile riferita alle manutenzioni e all'incarico di Terzo responsabile (di competenza del Servizio conservazione e patrimonio immobiliare ora Servizio gestione immobili) è pari a € 49.478,62 (entrambe le quote sono al netto delle ritenute a garanzia dello 0,50%).

A fronte della citata fattura, su richiesta dell'Amministrazione regionale, la ditta affidataria ha comunicato a mezzo mail (prot. n. 28418 del 25.11.2021) i dati delle quattro ditte subappaltatrici dei servizi di manutenzione e pulizia filtri, manutenzione impianti termici, e manutenzione impianti elettrici per il periodo citato, tre delle quali hanno presentato regolare fattura nei confronti della ditta affidataria. Dal carteggio intercorso tra la ditta affidataria e gli uffici regionali ai fini della liquidazione in argomento, in merito ai citati subappalti risulta che una delle tre fatture emesse dai subappaltatori non è pervenuta quietanzata alla ditta affidataria entro i termini di liquidazione: tale fattura non risulterebbe pertanto essere stata acquisita agli atti dalla Regione prima della liquidazione della fattura per il servizio di cui trattasi.

A seguito di richiesta per le vie brevi, l'Amministrazione regionale, in data 24.5.2022, ha trasmesso la fattura mancante, emessa dal subappaltatore, che tuttavia risulta quietanzata in data 7.12.2021 successivamente alla liquidazione e al pagamento della fattura di cui trattasi da parte della Regione (peraltro, la citata fattura del subappaltatore quietanzata è stata trasmessa dalla ditta affidataria alla Regione solamente in data 17.1.2022).

In data 26.11.2021, con nota prot. 28623, il direttore del Servizio gestione immobili (nuova denominazione assunta dall'ex Servizio conservazione patrimonio immobiliare, che provvede dal 2020 anche al coordinamento e alla gestione delle utenze) ha sottoscritto l'attestazione di conformità della prestazione. In merito va tuttavia

evidenziato che la suddetta attestazione, pur citando correttamente la fattura emessa dalla ditta affidataria per il servizio relativo al periodo aprile-giugno 2021, attesta la conformità al capitolato tecnico della prestazione relativa al periodo "gen.-feb.-mar. 2021".

A seguito dei controlli previsti dalle norme in materia di tracciabilità dei pagamenti, regolarità fiscale, contributiva e verifica dei pagamenti superiori a 5.000 euro, con decreto n. 3510 del 30.11.2021, il Direttore del Servizio gestione immobili, oltre a confermare l'attestazione di conformità della prestazione di cui sopra, ha disposto la liquidazione dell'importo complessivo di € 210.213,05 (Iva inclusa e al netto delle ritenute di garanzia dello 0,50% previste dall'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016), chiedendo l'emissione del mandato di pagamento della quota netta di € 164.928,73 a favore della ditta affidataria del servizio e di € 36.284,32 a favore dell'Agenzia delle Entrate per la quota relativa all'IVA (in ottemperanza al meccanismo dello split payment).

La spesa di cui trattasi risulta imputata per € 140.849,14 (imponibile 115.450,11 e IVA 25.399,02) al cap. 1471 del bilancio 2021, all'impegno assunto con il decreto n. 168/2019. La restante quota di € 60.363,91 è stata imputata per € 56.138,44 al cap. 1501 e per € 4.225,47 al cap. 1509 (impegni assunti con il decreto di impegno n. 162/2019). Con il mandato n. 5039780 dell'11.10.2021, oggetto del presente controllo, è stato effettuato il pagamento della somma pari a € 140.849,14 (importo lordo), di competenza del Servizio gestione immobili, disponendo una ritenuta/trattenuta di € 25.399,02 per la quota relativa all'IVA da versare direttamente all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme relative allo split payment (reversale associata n. 46772 del 11.10.2021).

In esito all'esame istruttorio, oltre alle osservazioni più sopra evidenziate, è emerso altresì quanto segue.

Innanzitutto, si rileva che il pagamento da parte del Tesoriere, a fronte del mandato n. 5039780 dell'11.10.2021 oggetto di controllo, è avvenuto in data 6.12.2021, oltre la data di scadenza della fattura evidenziata nel citato mandato, ovvero l'8.10.2021 e oltre la data di scadenza riportata nella medesima fattura, emessa in data 7.9.2021, dal prestatore del servizio di cui trattasi e fissata al 30.11.2021. Si evidenzia che, generalmente, il termine per il pagamento delle fatture è fissato in trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura (si veda art. 4 d.lgs. n. 231/2002, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Il d.lgs. n. 192/2012, all'articolo 1, comma 4, prevede inoltre che nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore ai 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso tali termini non possono essere superiori a sessanta giorni e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Quanto agli impegni assunti con i decreti n. 162 dd. 27.8.2019 e n. 168 dd. 28.8.2019, come sopra evidenziati, si osserva che la somma complessiva dei medesimi impegni risulta superiore al valore dell'atto aggiuntivo, sottoscritto in data 23.8.2019 (prot. n. PADES-CON-2019-10-P), con cui è stata disposta la prosecuzione del contratto originariamente stipulato a fronte delle prestazioni previste nella convenzione Consip Servizio integrato Energia 2 in argomento fino al 31.8.2026. Il valore del citato atto aggiuntivo, come risulta dall'articolo 5 dello stesso, risulta infatti pari a complessivi € 7.503.790 (iva esclusa) ovvero € 9.154.623,80 Iva 22% compresa. La situazione degli impegni assunti per la durata complessiva del contratto viene riepilogata nella seguente tabella (importi iva inclusa):

Anno (sostanziale) di competenza impegno	Decr. 162/2019 Servizio conservazione del patrimonio immobiliare cap. 1501 (manut. ordinaria)	Decr. 162/2019 Servizio conservazione del patrimonio immobiliare Cap. 1509 (manut. straordinaria)	Decr. 168/2019 Servizio logistica e serv. generali Cap. 1471 (utenze - spese per riscaldamento)	Totale impegni per anno
2019	115.669,07	30.056,27	291.000	436.725,34
2020	347.007,20	90.168,82	872.000	1.309.176,02
2021	347.007,20	90.168,82	872.000	1.309.176,02
2022	347.007,20	90.168,82	872.000	1.309.176,02
2023	347.007,20	90.168,82	872.000	1.309.176,02
2024	347.007,20	90.168,82	872.000	1.309.176,02
2025	347.007,20	90.168,82	872.000	1.309.176,02
2026	231.338,13	60.112,55	582.000	873.450,68
TOTALE	2.429.050,4	631.181,74	6.105.000	9.165.232,14

La differenza tra il valore dell'atto aggiuntivo, pari a € 9.154.623,80 (iva compresa), e il totale degli impegni assunti per far fronte alle spese derivanti dal medesimo atto, pari a € 9.165.232,14 (iva compresa), risulta pari a € 10.608,34.

A mezzo mail prot. n. 1038 in data 26.5.2022 sono stati, tra l'altro, richiesti chiarimenti in merito alla citata differenza.

La Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, con nota prot. n. 27476 dd. 7.6.2022, acquisita in ingresso al prot. num. 1149 dd. 8.6.2022, con riferimento a quanto richiesto, ha precisato quanto segue:

"L'importo di € 10.608,34, corrispondente alla differenza tra gli impegni assunti pari a € 9.165.232,14 (iva compresa) e il valore dell'atto aggiuntivo pari a € 9.154.623,80 (iva 22% compresa), è stato impegnato, in via prudenziale, in ragione delle previsioni di cui all'art. 9.1 del Capitolato tecnico - allegato A alla Convenzione, il quale dispone che, al termine di ogni Stagione di Riscaldamento, all'interno dell'ultima fattura emessa, il Fornitore determinerà il Canone reale dell'ultimo trimestre di riferimento, applicando nel calcolo i Gradi Giorno reali (GGR), e conguaglierà i canoni stimati dei precedenti trimestri di riferimento, appartenenti alla medesima stagione di riscaldamento, sulla base del valore dei Gradi Giorno reali rilevati dalle stazioni metereologiche. Un tanto nell'eventualità che il suddetto conguaglio, effettuato al termine di ogni stagione di riscaldamento, ecceda il canone stimato in sede di adesione alla convenzione per l'erogazione del servizio energia in conseguenza ad un andamento climatico invernale più rigido rispetto alle previsioni". La Sezione prende atto di quanto evidenziato.

Infine, si osserva che il decreto del Direttore del Servizio gestione immobili n. 3510 del 30.11.2021, con il quale è stata disposta la liquidazione e il pagamento della somma spettante, è stato adottato in data successiva al mandato di pagamento; quest'ultimo presenta, infatti, una data antecedente ovvero l'11 ottobre 2021. Per tale problematica si rimanda alle considerazioni generali espresse nella presente relazione per analoghe fattispecie.

Conclusioni:

Fatto salvo quanto sopra esposto, dall'esame svolto e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione pervenuta è stata riscontrata la sostanziale regolarità e legittimità dell'operazione nel rispetto dei principi contabili armonizzati.

Si ritiene comunque opportuno, in via generale, richiamare l'Amministrazione regionale affinché provveda alla tempestiva acquisizione e alla puntuale verifica della documentazione propedeutica alla liquidazione delle fatture, anche al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento.

CAPITOLO: 6778

Mandato: n. 18991 del 01.04.2021

Importo pagato: euro 16.165,97

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

Descrizione della spesa:

Pagamento a favore del comune di Prata di Pordenone della quota di fondo relativo a interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza e altri interventi ai sensi dell'art. 4 ter della l.r. n. 9/2009, dell'art. 10, commi 72 e 73 della l.r. n. 29/2018 e del D.P.Reg. n. 127/2019.

La l.r. n. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), abrogata dalla l.r. n. 5 di data 8 aprile 2021, prevedeva, nel periodo in cui è stata effettuata l'operazione in esame, all'art. 4 ter, che la Regione dotasse i Comuni di risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati all'installazione di sistemi di sicurezza ai privati, nonché per altri interventi volti a favorire migliori condizioni di sicurezza sul territorio di riferimento e alla assicurazione della comunità civica.

A tal fine, la legge di stabilità regionale 2019 (l.r. n. 29/2018), all'art. 10, commi 72 e 73, autorizzava la Regione ad assegnare a favore degli enti locali, a domanda, un fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza, nonché per altri interventi volti a favorire migliori condizioni di sicurezza e stanziava apposite risorse finanziarie sul bilancio regionale per il triennio 2019-2021.

Con D.P.Reg. n. 127/2019 è stato emanato il Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'art. 4 ter della l.r. n. 9/2009 e dell'art. 10, commi 72 e 73, della l.r. n. 29/2018. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, gli interventi finanziabili (art. 2), la tipologia di enti locali che possono beneficiare del fondo, tra cui anche i Comuni singoli (art. 3), le modalità di presentazione delle domande che, a pena di inammissibilità, devono essere trasmesse alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno (art. 4), i criteri di riparto delle risorse del fondo tra gli enti beneficiari ai quali compete una quota fissa e una proporzionale (art. 5), le procedure di riparto che deve avvenire entro 45 giorni dal termine per la presentazione delle domande (art. 6), le modalità di gestione del finanziamento (art. 7), la rendicontazione da parte dei beneficiari (art. 8) e l'eventuale revoca dei finanziamenti (art. 9).

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Decreto n. 992/AAL del 29.3.2021 con cui il Direttore del servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione procede, in primo luogo, alla concessione a favore di 114 enti, per l'anno 2021, delle risorse del fondo per interventi relativi all'installazione di sistemi di sicurezza e altri interventi individuati dal D.P.Reg. n. 127/2019 e, in secondo luogo, impegna e liquida la spesa di € 2.500.000,00 sulla competenza del capitolo 6778, assegnando al comune di Prata di Pordenone, tra gli enti beneficiari, la somma di € 16.165,97.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 16075 del 6.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 640 del 7.4.2022.

Con nota del 9 febbraio 2021, entro il termine del 28 febbraio previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.reg. n. 127/2019, il Comune di Prata di Pordenone ha chiesto di partecipare all'assegnazione del fondo 2021 per interventi di sicurezza ai sensi del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 127/2019.

Con decreto n. 857/AAL del 16.3.2021 il Direttore del servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione ha approvato, per l'anno 2021, il piano di riparto, tra i 114 enti beneficiari, del fondo di € 2.500.000,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.Reg. n. 127/2019, tra cui il comune di Prata di Pordenone a cui è stato assegnato un importo di € 16.165,97 (di cui quota fissa pari a € 10.000,00 e quota proporzionale pari a € 6.165,97).

Con nota prot. n. 6678 del 22.3.2021 è stata data comunicazione agli enti locali dell'approvazione del decreto n. 857/AAL del 16.3.2021 di riparto del fondo per interventi relativi alla sicurezza urbana.

Conclusioni:

All'esito dell'analisi del procedimento di spesa in oggetto e alla pertinente documentazione istruttoria è stata rilevata la legittimità e la regolarità dell'operazione, nonché la corretta imputazione della spesa e la regolarità del procedimento contabile in conformità ai principi contabili.

CAPITOLO: 5098

Mandato: n. 5003015 del 20.2.2021

Importo pagato: euro 62.290,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione.

Descrizione della spesa:

il titolo di spesa si riferisce al pagamento della settima rata di un ruolo di spesa fissa (RSF) in scadenza il 1° marzo 2021 relativo a un contributo concesso a favore di ARDISS a parziale copertura di un mutuo stipulato per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di Via G. Gozzi di Trieste.

L'art. 24, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 1991 n. 4 (Legge finanziaria 1991), autorizzava la Regione a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 20 anni, in misura non superiore al 10% della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli enti pubblici, singoli o associati, dei consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari, degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, degli Enti locali, singoli o associati, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle istituzioni private a carattere culturale ed assistenziale, per la realizzazione di residenze, pensionati e case dello studente destinati all'accoglimento di studenti universitari.

L'art. 5, comma 117 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008), autorizzava la Regione a concedere ai soggetti parte dell'Accordo di programma stipulato con la Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, per l'attuazione di opere o interventi edilizi e per l'acquisto di arredi e attrezzature finalizzati al potenziamento del sistema universitario, dell'alta formazione e della ricerca scientifica nel Friuli Venezia Giulia.

Con il decreto n. 2662, del 6.12.2006, è stato concesso all'ERDISU di Trieste, ai sensi della citata l.r. 4/1991, un contributo ventennale di annui € 86.626,00 a copertura di un mutuo stipulato per i lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi. Il contributo è stato suddiviso in due quote annuali rispettivamente di € 24.336,00 (limite 7) e di € 62.290,00 (limite 9).

Per i lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi, con diversi decreti (n. 2202/2004, il citato n. 2662/2006 e n. 1867/2008) sono stati concessi complessivamente € 278.426,00 di contributi annui a copertura di un mutuo della durata di 20 anni. Infine, con il decreto n. 1106 del 25.5.2010 il contributo è stato definitivamente determinato in € 271.912,24 annui a copertura dell'intera rata del mutuo (quota capitale più interessi) stipulato dall'ERDISU con la Cassa depositi e prestiti in data 12.8.2009.

La legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 ha soppresso l'ERDISU e ha istituito l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), trasferendone le funzioni.

Quindi, con il decreto n. 3178 del 16.7.2021, è stato preso atto della rendicontazione presentata da ARDISS e il contributo è stato definitivamente determinato in € 271.912,24 annui.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

con il decreto n. 2662 del 6.12.2006 è stata impegnata la spesa di € 62.290 annui a carico del capitolo 5097 per venti annualità, la prima in conto competenza derivata 2005, la seconda in conto competenza 2006 e le rimanenti diciotto sugli esercizi futuri. Il limite di impegno è il n. 9.

Con il decreto n. 1106 del 25.5.2010 è stata disposta l'erogazione dell'importo concesso mediante apertura di un RSF con scadenza al 1° marzo 2011 e fino al 1° marzo 2029 in conto residui 2006 per le prime due annualità, in conto residui 2007, 2008 e 2009 per le annualità dalla terza alla quinta, in conto competenza 2010 per la sesta e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri per le annualità dalla settima alla ventesima.

Con il decreto n. 2546 del 19.6.2014 è stato autorizzato il pagamento dell'importo di € 62.290,00, relativo alla quinta annualità, mediante emissione di un mandato di pagamento in conto residui 2009. È stato chiuso il precedente RSF e ne è stato aperto un altro per il pagamento delle ulteriori quindici annualità con scadenza dal 1° marzo 2015 e fino al 1° marzo 2029 in conto residui 2010, 2011, 2012 e 2013 per le annualità dalla 2015 alla 2018, in conto competenza 2014 per l'annualità 2019 e in conto esercizi futuri le annualità dalla 2020 alla 2029.

Con il decreto n. 2727 del 3.12.2014 il Ragioniere generale, in applicazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2014 n. 15 (assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016) ha disposto la reimputazione delle rate del RSF al fine di riallinearle alla loro scadenza.

Con l'articolo 13, comma 25 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono state introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli indicati nell'allegata Tabella M1 in vista dell'armonizzazione. Le risorse a valere sul capitolo 5097 sono state spostate al capitolo 5098.

Con riferimento al mandato oggetto del presente controllo, la rata del RSF n. 185072 si riferisce all'annualità 2021 e la spesa è stata imputata in conto competenza 2021 a valere sul capitolo 5098.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 24366, del 27.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 653 di data 8.4.2022.

Sono presenti in atti:

- decreto n. 2662, del 6.12.2006, che ha concesso all'ERDISU di Trieste, ai sensi della citata l.r. 4/1991, un contributo ventennale di annui € 86.626,00 ed ha assunto l'impegno di spesa;
- decreto n. 1106 del 25.5.2010 che ha disposto l'erogazione dell'importo concesso mediante apertura di un RSF spesa fissa con scadenza al 1° marzo 2011 e fino al 1° marzo 2029;
- decreto n. 2546, del 19.6.2014, che ha concesso una nuova fissazione dei termini per l'ultimazione dei lavori, ha autorizzato la chiusura del precedente RSF, ha emesso un mandato di pagamento in conto residui per il pagamento dell'annualità 2014 e ha disposto l'apertura di un RSF per il pagamento delle ulteriori quindici annualità;
- decreto n. 2727 del 3.12.2014 con cui il Ragioniere generale ha disposto la reimputazione delle rate del RSF al fine di riallinearle alla loro scadenza;
- estratto della tabella M1 da cui si evince lo spostamento delle risorse dal capitolo 5097 al capitolo 5098;
- gli atti di rendicontazione trasmessi da ARDISS alla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 30.6.2021 da cui si evince che in data 12.10.2009 è stato stipulato un prestito chirografario a tasso fisso della durata di 20 anni per la somma di € 3.494.175,00 la cui rata annuale (comprensiva degli interessi) ammonta a € 271.912,24, che i lavori sono stati ultimati in data 28.10.2015 per un importo complessivo di € 8.663.659,83 e che il certificato di collaudo è stato approvato in data 13.5.2016;
- nota di integrazione della rendicontazione trasmessa in data 14.7.2021 da cui emerge che i fondi per i lavori di ristrutturazione dell'edificio di via Gozzi ammontano a € 8.663.659,83 e risultano così composti: € 2.855.501,55 (fondi ministero), € 3.494.175,00 (mutuo CCDDPP) € 965.000,00 (contributo Regione), € 888.879,02 (utilizzo quote mutuo ristrutturazione edificio E1/E2) e € 460.104,26 (ulteriori economie ristrutturazione edificio E1/E2).
- decreto n. 3178, del 16.7.2021, che ha approvato la rendicontazione dei contributi concessi all'ARDISS;
- foglio Excel contenente la situazione aggiornata del RSF 185072;
- nota illustrativa del mandato oggetto del controllo.

Con mail del 6.5.2022, sono stati chiesti dei chiarimenti in merito all'imputazione contabile del RSF n. 185072 ed è stata chiesta la trasmissione di ulteriore documentazione ai fini istruttori (decreti n. 2662 del 6.12.2006 e n. 1106 del 25.5.2010 e gli atti di rendicontazione presentati da ARDISS).

Con nota della Regione del 9.5.2022 prot. n. 5093 acquisita dalla Sezione al prot. n. 855 del 9.5.2022, il Ragioniere generale ha precisato che la reimputazione delle rate del RSF è avvenuta con il decreto del Ragioniere generale n. 2727 del 3.12.2014 mentre lo spostamento delle risorse dal capitolo 5097 al capitolo 5098, è stata autorizzata con l'articolo 13, comma 25 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) al fine dell'allineamento delle partite ai codici del piano dei conti.

Con nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio del 17.5.2022 prot. n. 34416 acquisita dalla Sezione in data 17.5.2022 prot. n. 936 sono stati trasmessi i documenti richiesti.

Esaminata la documentazione a supporto istruttorio, si prende atto che i lavori sono terminati in data 9.11.2015, oltre il termine fissato (15.10.2015) e che la rendicontazione è stata presentata in data 2.7.2021, ben oltre il termine del 31.12.2017. Dall'analisi del decreto di approvazione della rendicontazione, emerge che sono state concesse diverse proroghe ai termini di conclusione dei lavori e di presentazione della rendicontazione ma ciononostante, detti termini non sono stati rispettati. Va tenuto in considerazione il fatto che il contratto di appalto stipulato con la prima ditta aggiudicataria è stato risolto di diritto in data 8.12.2012 per grave negligenza dell'appaltatore e che i lavori sono stati consegnati alla ditta nuova aggiudicataria in data 15.7.2014. In ogni caso, l'opera è stata realizzata e pertanto l'interesse pubblico è stato soddisfatto.

In ogni caso la Sezione ricorda l'importanza dell'osservanza dei termini, delle proroghe e delle verifiche sul rispetto dei termini medesimi.

Risulta rispettato il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che stabilisce che le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. In particolare, quelli a carattere pluriennale vanno imputati agli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito.

Conclusioni:

Fermo restando sopra osservato in via incidentale, all'esito dell'analisi del procedimento di spesa in oggetto e alla pertinente documentazione istruttorio è stata rilevata la legittimità e la regolarità dell'operazione, nonché la corretta imputazione della spesa e la regolarità del procedimento contabile in conformità ai principi contabili.

* * *

Con nota del 21.6.2022 prot. n. 19351 acquisita dalla Sezione il 21.6.2022 al prot.n. 1247 la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha comunicato di prendere atto di quanto osservato in via incidentale sul rispetto dei termini (fine lavori e rendicontazione).

CAPITOLO: 6548

Mandato: n. 20203 del 07.4.2021

Importo pagato: euro 100.564,75

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale cultura e sport - Servizio attività culturali/Posizione Organizzativa "Interventi regionali in materia di manifestazioni espositive e di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, sede di Udine".

Descrizione della spesa:

Concessione e pagamento di un finanziamento a favore dell'Associazione Partigiani Osoppo-Friuli di Udine per la prima annualità di un progetto triennale concernente iniziative di studio e divulgazione della cultura umanistica. Il contributo viene erogato in via anticipata, con l'obbligo per il beneficiario di rendicontare la spesa entro il 30.06.2022.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Decreto n. 803/CULT del 31.03.2021, con il quale si dispone la concessione del finanziamento in parola e l'impegno della relativa spesa sul capitolo 6548 in conto competenza 2021, nonché la liquidazione anticipata dell'importo di euro 100.564,75, corrispondente al 100 per cento del finanziamento concesso, con richiesta di emissione dell'ordine di pagamento.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 4552/P del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 649 del 7.4.2022.

L'incentivo di euro 100.564,75 viene concesso ed erogato per la prima annualità di un progetto triennale relativo al triennio 2021-2023 ai sensi dell'art. 13, c. 1, del *"Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)"*, emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39 (nella presente scheda denominato "Regolamento"). Il soggetto beneficiario dell'incentivo si qualifica come centro di "divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica" ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Regolamento.

L'istanza di incentivo presentata dall'Associazione Partigiani Osoppo-Friuli di Udine, risultata ammissibile in seguito all'attività istruttoria della struttura competente, è stata valutata - come disposto dall'art. 8 bis del Regolamento - da apposita Commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura (decr. n. 439/CULT del 12.2.2021, presente in atti).

Nelle premesse del decreto n. 803/CULT del 31.03.2021 viene, tra l'altro, dato atto che: *"la Commissione, riunitasi il giorno 18 febbraio 2021, come da verbale conservato agli atti, ha proceduto alla valutazione comparativa delle domande pervenute e ritenute ammissibili, applicando i criteri di valutazione ed i punteggi fissati dall'articolo 11 del Regolamento, ed indicati negli allegati A, D ed E al Regolamento stesso in relazione alle iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare"*. Al riguardo si osserva incidentalmente che il verbale della Commissione di valutazione pervenuto alla Sezione (*"Riunione del giorno 09 febbraio 2021 (...)"*) afferente alla *"valutazione dei progetti presentati per la seconda annualità del triennio 2020-2022 (...)"* non corrisponde al verbale richiamato nelle premesse del decreto n. 803/CULT. Appare invece pertinente l'annesso allegato trasmesso alla Sezione, nella cui tabella figura anche il nominativo del soggetto beneficiario del pagamento in esame.

In conformità all'art. 12, c. 1 del Regolamento (*"Conclusa la valutazione di cui agli articoli 10 e 11, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 9"*), con il decreto n. 550/CULT di data 1.03.2021 del Direttore centrale competente è stato adottato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi in parola, contenente l'entità del finanziamento per ciascun beneficiario. Il finanziamento indicato per l'Associazione Partigiani Osoppo-Friuli di Udine corrisponde all'importo di euro 100.564,75.

Con successivo decreto n. 707/CULT del 16.3.2021 del Direttore Centrale competente è stato approvato il riparto delle risorse disponibili ed è stata contestualmente prenotata la relativa spesa a favore dei soggetti beneficiari per un importo complessivo di euro 1.360.000,00, sui capitoli 6548, 6549, 6986 in competenza 2021. La spesa di euro 100.564,75, assegnata all'Associazione Partigiani Osoppo-Friuli, rientra nelle risorse afferenti al capitolo 6548 (Finanziamenti per la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica e scientifica - Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private).

A fronte della prenotazione delle risorse, con il citato decreto n. 803/CULT del 31.03.2021 viene quindi disposta la formale concessione del finanziamento, l'impegno della relativa spesa, la liquidazione anticipata e la richiesta dell'ordine di pagamento.

Sotto il profilo redazionale, si osserva che nel provvedimento autorizzativo relativo al titolo selezionato emergono completezza e dettaglio d'informazione; si rileva in particolare che:

- sono riportati gli estremi e i contenuti essenziali della normativa e della documentazione che legittima l'assunzione dell'impegno di spesa;
- viene attestato il rispetto dei criteri fissati dalla normativa;
- viene dato conto dello svolgimento delle verifiche e degli adempimenti di competenza, tra i quali:
- avvenuta comunicazione dell'avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 14 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) (è presente in atti la comunicazione della Direzione centrale Cultura e sport prot. n. 14269/P del 2.12.2020);

-avvenuto accertamento con apposita istruttoria dell'ammissibilità, completezza e regolarità formale della domanda di contributo;

-attivazione del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 presentate in sede di domanda di incentivo (è presente in atti il verbale prot. 680/A del 15.1.2021, dal quale risulta che, in esito al sorteggio effettuato ai fini del campionamento, il controllo non ha riguardato l'associazione beneficiaria dell'incentivo in esame);

-verifica della non configurabilità come aiuto di stato dei finanziamenti di cui al Regolamento in parola;

-presa d'atto della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 luglio 2008, n. 22, e verifica dell'assenza dei presupposti relativi agli adempimenti di verifica previsti dall'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*);

-presa d'atto delle disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e della legge regionale 17 aprile 2014, n. 7 (*Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo*) (è presente in atti la stampa relativa alla pubblicazione del provvedimento di concessione dell'incentivo sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", dove le informazioni risultano attualmente reperibili);

-richiamo puntuale, all'interno del dispositivo, degli adempimenti, obblighi e divieti posti a carico del beneficiario, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 18 bis (*Presentazione della rendicontazione*) e 19 bis (*Obblighi del beneficiario*) del Regolamento;

-esplicito richiamo alle disposizioni normative che autorizzano l'erogazione anticipata del finanziamento a fronte di richiesta in tal senso da parte del beneficiario (combinato disposto degli articoli 32 bis della l. r. 16/2014 e 13, comma 1, del Regolamento).

Criticità:

Non si rilevano criticità.

Si osserva incidentalmente che nel decreto n. 803/CULT del 31.03.2021 vengono richiamati i decreti di assegnazione dell'incarico di posizione organizzativa e di delega delle funzioni che non comprendono il periodo in esame. In sede di controllo sono stati comunque reperiti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Regione i decreti dai quali risulta la conferma dell'incarico e della delega della responsabilità del procedimento contributivo afferente al capitolo di spesa in esame.

Conclusioni:

Dall'esame svolto e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione pervenuta è stata riscontrata la correttezza del procedimento amministrativo-contabile afferente al titolo di spesa in esame, e in particolare: la regolarità della documentazione trasmessa, la corretta classificazione di bilancio, la corretta imputazione della spesa, la conformità ai principi contabili, la puntuale applicazione delle prescrizioni normative.

CAPITOLO: 6183

Mandato: n. 5003063 del 20.2.2021

Importo pagato: euro 7.064,25

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione.

Descrizione della spesa:

il titolo di spesa si riferisce al pagamento della settima rata di un ruolo di spesa fisso (RSF) in scadenza il 1° marzo 2021 relativa a un contributo concesso alla Parrocchia San Michele Arcangelo di Sacile per lavori di ristrutturazione dell'oratorio e sistemazione dell'area esterna.

L'art 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani) al comma 6, ha autorizzato la Regione a concedere contributi annuali o pluriennali, non superiori a venti anni, erogabili anche in via anticipata, a Province, Comuni, in forma singola o associata, parrocchie, enti pubblici e privati senza fini di lucro per l'acquisto e per la realizzazione di interventi aventi rilevanza edilizia, comprensivi dell'acquisto di attrezzature e arredi, degli immobili adibiti a centri di aggregazione giovanile. Era previsto che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per le politiche giovanili, sulla base delle domande presentate, predisponesse un programma organico degli interventi.

Con la delibera di Giunta regionale n. 1573 del 13.9.2012 è stato approvato il programma organico degli interventi da finanziare per l'anno 2012 ed è stato assegnato a favore della Parrocchia San Michele Arcangelo di Sacile un contributo annuo ventennale di € 7.064,25 pari al 5% del contributo complessivo (€ 141.285,00).

Con il decreto n. 1587 del 3.9.2013 è stato concesso a favore della Parrocchia San Michele Arcangelo di Sacile, il contributo in parola.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Con il decreto n. 1587 del 3.9.2013 è stata impegnata la spesa per complessivi € 141.285,00 secondo le seguenti modalità: le prime due annualità (2012 e 2013) a valere sul capitolo 6174 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2013 (competenza derivata 2012 e competenza 2013); le rimanenti diciotto annualità a valere sul capitolo 6174 per gli esercizi successivi. È stata disposta l'erogazione, in via anticipata, delle prime dieci annualità, mediante l'emissione di un mandato di pagamento dell'importo di € 7.064,25 (per l'annualità 2013) e mediante l'apertura di un RSF (n. 184815) per l'erogazione delle restanti nove annualità dal 1.3.2014 al 1.3.2022.

Con il decreto n. 3694 del 26.9.2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale che attestano che la spesa definitiva sostenuta dal beneficiario ammonta a € 162.329,10 ed è superiore alla spesa ammessa (156.983,33) e, pertanto, è stato confermato l'importo del contributo precedentemente concesso (€ 141.285,00). Il rateo annuo è stato definitivamente determinato in € 7.064,25; è stato chiuso il precedente RSF a decorrere dalla rata n. 2 con scadenza 1.3.2015 ed è stata disposta l'erogazione dei restanti ratei ventennali mediante l'apertura di un nuovo RSF (n. 185159) con scadenza prevista al 1° marzo di ogni anno a decorrere dal 1.3.2015 al 1.3.2032. La spesa complessiva di € 127.156,50 è stata posta a carico dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. Con il decreto n. 2730 del 3.12.2014 il Ragioniere generale, in applicazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 agosto 2014 n. 15 (assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016) ha disposto la reimpostazione delle rate del RSF al fine di riallinearle alla loro scadenza. La rata del RSF oggetto del presente controllo, si riferisce all'annualità 2021 ed è correttamente imputata in conto competenza 2021.

Con l'articolo 13, comma 25 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono state introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli indicati nell'allegata Tabella M1 in vista dell'armonizzazione. Le risorse a valere sul capitolo 6174 sono state spostate al capitolo 6183.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 24366 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 623 di data 8.4.2022.

Sono presenti in atti:

- decreto n. 1587 del 3.9.2013 che ha concesso il contributo a favore della Parrocchia San Michele Arcangelo di Sacile, ha impegnato la spesa per complessivi € 141.285,00 e ha fissato al 1.10.2015 il termine per l'inizio lavori, al 1.10.2017 il termine per la fine dei lavori e al 1.10.2019 il termine per presentare la rendicontazione;
- gli atti di rendicontazione trasmessi in data 31.7.2014;
- decreto n. 3694 del 26.9.2014 che ha approvato gli atti di contabilità finale che attestano che la spesa definitiva sostenuta dal beneficiario ammonta a € 162.329,10 ed è superiore alla spesa ammessa (156.983,33) e al contributo concesso (€ 141.285,00). È stato chiuso il precedente RSF a decorrere dalla rata n. 2 con scadenza 1.3.2015 ed è stata disposta l'erogazione dei restanti ratei ventennali mediante l'apertura di un RSF con scadenza prevista al 1° marzo di ogni anno a decorrere dal 1.3.2015 al 1.3.2032. La spesa complessiva di € 127.156,50 è stata posta a carico dei corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.
- decreto del Ragioniere generale n. 2730 del 3.12.2014 che ha disposto il riallineamento delle imputazioni contabili delle rate del RSF in base alla loro scadenza;

- foglio Excel con la situazione aggiornata del pagamento delle rate del RSF;
- note illustrativa del mandato oggetto di controllo.

Con mail del 29.4.2022 è stata chiesta la trasmissione del decreto di concessione del contributo, gli atti di contabilità finale ed è stato altresì chiesto se per questa tipologia di contributi siano stati fatti i controlli a campione di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Con nota della Regione del 9.5.2022 prot. n. 32016 acquisita dalla Sezione in data 9.5.2022 prot. 851, è stata trasmessa la documentazione richiesta. Dall'analisi della contabilità finale è emerso che i lavori sostenuti dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Sacile ammontano a € 145.721,42 (IVA compresa) e che le spese tecniche sono pari a € 16.606,67 per un totale di € 162.328,09. Riguardo alle spese tecniche, la Regione ha precisato che quelle ammesse a contributo sono pari a euro 16.607,67 anziché euro 19.032,00 come invece riportato nella "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante" in quanto sono state rideterminate con applicazione dell'aliquota corrispondente alla tipologia "manutenzioni" come previsto dal D.P.Reg. n. 453 del 20.12.2005.

In merito ai controlli di cui all'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, è stato riferito che nel corso dell'anno 2021 sulla linea contributiva a sostegno dei Centri di Aggregazione Giovanili (CAG) è stato effettuato un controllo. È stato precisato che la situazione emergenziale connessa al virus Covid19 ha di fatto limitato anche l'esecuzione di tale attività sugli interventi finanziati. Il controllo è stato effettuato in data 30.6.2021 al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori, a seguito di una richiesta di proroga dei termini di fine lavori e rendicontazione pervenuta agli uffici competenti da una Parrocchia beneficiaria.

La Sezione prende atto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione regionale.

Risulta rispettato il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che stabilisce che le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. In particolare, quelli a carattere pluriennale vanno imputati agli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito.

Conclusioni:

All'esito dell'analisi del procedimento di spesa in oggetto e alla pertinente documentazione istruttoria è stata rilevata la legittimità e la regolarità dell'operazione, nonché la corretta imputazione della spesa e la regolarità del procedimento contabile in conformità ai principi contabili.

CAPITOLO: 7524

Mandato: n. 5050860 del 16.11.2021

Importo pagato: euro 3.000,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

Descrizione della spesa:

Concessione e liquidazione di un contributo a sostegno delle spese di assistenza tecnica e acquisizione di servizi sostenute da un'associazione quale soggetto organizzatore della manifestazione denominata 50^a *Sagre d'avost* 2021, realizzata dal 23 luglio all'8 agosto 2021 a Martignacco (UD).

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Decreto n. 3730/AAL del 17.11.2021, con cui il Direttore centrale delle Autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione dispone la concessione di un contributo di euro 3.000,00 a favore del Comitato Festeggiamenti Pro Scuola Materna F. Deciani di Martignacco (UD), l'impegno della relativa spesa, la liquidazione contestuale e la richiesta dell'ordine di pagamento, a valere sul capitolo di spesa 7524 in competenza 2021.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 0016075/P del 06.04.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 640 del 7.04.2022.

Il contributo viene concesso ai sensi della Legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (*Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali*), che all'art. 4 prevede, al fine di valorizzare e sostenere manifestazioni ed eventi pubblici e/o di pubblico spettacolo, un contributo annuo a favore di soggetti organizzatori, fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro, per l'assistenza tecnica necessaria per la presentazione della documentazione richiesta dalla legge, l'acquisto di attrezzature o materiali necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute, l'acquisto di allestimenti, l'acquisizione di servizi o noleggio di allestimenti necessari a garantire le normative in materia di sicurezza e salute o la copertura di oneri assicurativi.

Ai fini dell'attuazione degli interventi in argomento per l'anno 2021, con il decreto n. 633/AAL del 23.2.2021 è stato emanato l'*Avviso per il finanziamento di interventi relativi agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali) e successive modifiche ed integrazioni* (nella presente scheda denominato "Avviso).

Nel provvedimento di concessione si dà conto che la domanda di contributo, presentata entro il termine previsto dall'art. 5 dell'Avviso, è stata istruita secondo l'ordine cronologico di presentazione (attestato dalla data e dall'ora registrata dal server ricevente), come previsto dall'Art. 6, commi 1 e 2 dell'Avviso, che prevedono, per la concessione dei contributi in parola, un procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della l.r. 7/2000: "*Nel procedimento a sportello è previsto lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime. (...)*". A fronte dell'approvazione del rendiconto allegato alla domanda, dal quale risulta l'effettuazione di spese per un importo totale di euro 3.002,00, con il decreto n. 3730/AAL del 17.11.2021 il contributo è stato quindi concesso e contestualmente erogato (Avviso, art. 8) nella misura massima prevista di euro 3.000,00 (Avviso, art. 4, c. 1).

Dalla documentazione presentata, si rileva che la struttura assegnataria del capitolo di spesa 7524 è il *Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione* e che, a fronte della vacanza del Direttore di Servizio, il decreto n. 3730/AAL viene firmato dal Direttore centrale di riferimento, con esplicito richiamo nel testo del provvedimento alle disposizioni dell'art. 19, comma 4, lettera j del "*Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*" emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., ai sensi del quale al direttore centrale spetta, tra l'altro, il potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione.

Si rileva infine che il procedimento è stato concluso entro i termini previsti dalla DGR 237/2021, richiamata nel citato decreto n. 633/AAL di emanazione dell'Avviso.

All'esito dell'esame della documentazione, si è osservato che nel decreto n. 3730/AAL del 17.11.2021 viene dato atto dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento medesimo sul sito istituzionale della Regione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*). In seguito a una prima verifica, effettuata mediante l'inserimento nella maschera di ricerca del "numero atto", i dati relativi alla pubblicazione non sono risultati reperibili. Con nota prot. 24050/P del 25.5.2022, acquisita dalla Sezione con prot. n. 1008 del 25.5.2022, la struttura competente ha trasmesso copia della scheda attestante l'avvenuta pubblicazione in data 26.11.2021, di cui si prende positivamente atto.

Rinviano ad un approfondimento in sede generale, si osserva che il mandato in esame presenta una data di emissione del 16.11.2021, mentre la data del provvedimento è del 17.11.2021. Su questo aspetto è pervenuto specifico riscontro da parte della Direzione centrale Finanze in data 24.5.2022 (prot. 6050/P del 23.5.2022, prot. d'ingresso n. 983).

Conclusioni:

Fatto salvo quanto sopra esposto, dall'esame svolto e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione pervenuta è stata riscontrata la correttezza del procedimento amministrativo-contabile afferente al titolo di spesa in esame, e in particolare: la regolarità della documentazione trasmessa, la corretta classificazione di bilancio, la corretta imputazione della spesa, la conformità ai principi contabili e l'applicazione delle prescrizioni normative.

CAPITOLO: 5510

Mandato: n. 5042178 del 20.10.2021

Importo pagato: euro 106.034,74

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione.

Descrizione della spesa:

L'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28.3.2014 n. 47, convertito con modificazioni in legge 23.5.2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015) stabilisce che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvino con decreto i criteri per la formulazione di un Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili. Il comma 4 prevede che gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero siano assegnati con priorità alle categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Con il DM del 16.3.2015 sono stati individuati i criteri per la formazione del programma, le tipologie di intervento e i criteri di assegnazione. Lo stesso DM ha altresì ripartito le risorse, assegnando alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia € 3.065.304,60 per la linea prevista all'art. 2, lettera a) (interventi di non rilevante entità) ed € 10.228.582,32 prevista all'art. 2, lettera b) (interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria).

Con il successivo DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 9908 del 12.10.2015 è stata approvata l'ammissione a finanziamento degli interventi e le assegnazione alle regioni delle risorse per il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per le risorse complessivamente indicate nelle Tabelle 1 e 2 allegate al medesimo decreto. Per la Regione sono stati confermati gli importi di € 3.065.304,60 per la linea prevista all'art. 2, lettera a) (interventi di non rilevante entità) ed € 10.228.582,32 prevista all'art. 2, lettera b) (interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria).

Con i decreti n. 904 del 9.3.2016, n. 3436 del 24.8.2016, n. 7101 del 6.10.2017 e n. 3477 del 2.7.10.2018 la Regione ha concesso all'ATER di Trieste contributi complessivi pari a € 6.758.181,84 per le finalità di cui all'art. 2, lettera b) (interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria) del DM del 16.3.2015.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

con il decreto n. 7101 del 6.10.2017 è stato assunto l'impegno di spesa di € 2.079.289,98 sul capitolo 5510 in conto competenza 2019.

Con il decreto n. 4559 del 16.10.2019 è stata disposta l'erogazione di una prima tranche pari a € 1.371.815,44.

In sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2019, con la delibera di Giunta regionale n. 647 del 30.4.2020, l'impegno di spesa di € 707.476,54 è stato reimputato in conto competenza 2020. Con il decreto n. 2078 del 19.5.2020 è stata disposta l'erogazione di una seconda tranche di € 601.439,80. In sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2020, con la delibera di Giunta regionale n. 446 del 26.3.2021, l'impegno di spesa di € 106.034,74 è stato reimputato in conto competenza 2021. Con il decreto n. 4358 del 20.10.2021 è stata disposta la liquidazione dell'importo complessivo di € 1.044.779,27 di cui € 106.034,74 riferiti all'impegno di spesa assunto con il decreto 7101/2017.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 24366 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 653 di data 8.4.2022.

Sono presenti in atti:

- DM del 16.3.2015 che ha individuato i criteri per la formazione del programma, le tipologie di intervento, i criteri di assegnazione e ha assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia € 3.065.304,60 per la linea prevista all'art. 2, lettera a) (interventi di non rilevante entità ed € 10.228.582,32 prevista all'art. 2, lettera b) (interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria).
- decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 9908 del 12.10.2015 che ha approvato l'ammissione a finanziamento degli interventi e le assegnazioni alle regioni delle risorse indicate nelle Tabelle 1 e 2 allegate al medesimo decreto. Per la Regione sono stati confermati gli importi di € 3.065.304,60 per la linea prevista all'art. 2, lettera a) (interventi di non rilevante entità) ed € 10.228.582,32 prevista all'art. 2, lettera b) (interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria).
- decreto n. 904 del 9.3.2016 della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia che ha concesso all'ATER di Trieste un contributo di euro 1.920.124,61 per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) del DM del 16.3.2015 (I^ tranche);
- decreto n. 3436 del 24.8.2016 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha concesso all'ATER di Trieste un contributo di € 1.502.161,51 per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del DM del 16.3.2015 (II^ tranche);
- decreto n. 3733 del 5.6.2017 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha disposto la liquidazione dell'importo di € 729.726,50 riferito all'impegno assunto con il decreto 904/2016;
- nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 21.8.2017 che ha comunicato alla Regione l'erogazione di € 2.970.414,39 relativa all'annualità 2017;
- nota dell'ATER di Trieste del 31.8.2017 che comunicava l'attivazione di 32 interventi per complessivi 42 alloggi per un importo complessivo finanziabile di € 2.079.290,08;
- decreto n. 7101 del 6.10.2017 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha concesso all'ATER di Trieste un contributo di € 2.079.290,08 per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del DM del 16.3.2015 (III^ tranche);
- decreto n. 3733 del 5.6.2017 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha disposto la liquidazione dell'importo complessivo di € 1.822.557,20 di cui € 1.190.398,11 riferiti all'impegno assunto con il decreto 904/2016 e € 632.159,39 all'impegno assunto con il decreto 3436/2016;
- decreto n. 3477 del 2.7.10.2018 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha concesso all'ATER di Trieste un contributo di € 1.256.605,64 per gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera a) del DM del 16.3.2015 (IV^ tranche);
- decreto n. 2951 del 2.7.2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha disposto la liquidazione dell'importo di € 85.819,61 riferito all'impegno assunto con il decreto 3436/2016;
- decreto n. 4455 di data 11.10.2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha disposto la liquidazione dell'importo di € 675.486,18 riferito all'impegno assunto con il decreto 3436/2016;
- nota del 14.8.2019 prot. n. 2936 dell'ATER di Trieste che ha chiesto l'erogazione dell'importo totale di € 2.047.301,62, di cui € 1.371.815,44 riferiti all'intervento finanziato con il decreto n. 7101/2017, e il certificato del RUP che attesta la spesa;
- decreto n. 4559 del 16.10.2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha disposto la liquidazione dell'importo di € 1.371.815,44 riferito all'impegno assunto con il decreto 7101/2017;

- nota del 9.1.2020 prot. n. 478 dell'ATER di Trieste che ha chiesto l'erogazione dell'importo totale di € 1.027.997,24, di cui € 601.439,80 riferiti all'intervento finanziato con il decreto n. 7101/2017, e il certificato del RUP che attesta la spesa;
- decreto n. 2078 del 19.5.2020 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha disposto la liquidazione dell'importo di € 601.439,80 riferito all'impegno assunto con il decreto 7101/2017;
- decreto n. 2079 del 19.5.2020 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha disposto la liquidazione dell'importo di € 426.557,44 riferito all'impegno assunto con il decreto 34771/2018;
- nota dell'ATER di Trieste del 19.7.2021 con cui è stato chiesto il rimborso di euro 1.449.968,41 di cui euro 106.034,84 si riferiscono al contributo concesso con il decreto n. 7101/2017;
- nota dell'ATER di Trieste del 24.8.2021 con cui è stato presentato il rendiconto della spesa finanziata con il decreto 3477/2018;
- decreto n. 4358 del 20.10.2021 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha disposto la liquidazione dell'importo complessivo di € 1.044.779,27 di cui € 108.896,33 riferiti all'impegno assunto con il decreto 3436/2016, € 106.034,74 all'impegno assunto con il decreto 7101/2017 e € 830.048,20 all'impegno assunto con il decreto 3477/2018;
- Visura Deggendorf n. 14030223 del 20.10.2021 da cui emerge che l'ATER di Trieste non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della commissione europea;

Con mail del 13 maggio 2022 è stata chiesta la trasmissione della seguente documentazione:

- allegato A del decreto n. 7101 del 6.10.2017 di concessione del contributo;
- nota dell'ATER prot. n. 22936 del 14.8.2019 che ha chiesto l'erogazione dell'importo di € 1.371.815,44 e il certificato del Responsabile unico del procedimento che attesta la progressione della spesa, richiamato nelle premesse del decreto n. 4559 del 16.10.2019;
- nota dell'ATER prot. n. 478 del 9.1.2020 che ha chiesto l'erogazione dell'importo di € 601.439,80 e il certificato del Responsabile unico del procedimento che attesta la progressione della spesa, richiamato nelle premesse del decreto n. 2078 del 19.5.2020;
- il provvedimento del Direttore dell'ATER di Trieste che ha approvato il rendiconto della spesa sostenuta per gli interventi di ripristino di n. 32 edifici per complessivi 46 alloggi finanziato con il decreto n. 7101/2017.

Con nota della Regione 10.5.2022 prot. n. 35616 acquisita dalla Sezione in data 20.5.2022 prot. n. 971, è stata trasmessa la documentazione richiesta ad eccezione degli atti di rendicontazione. Sentiti per le vie brevi i funzionari regionali, hanno precisato che la rendicontazione verrà presentata al termine di tutti i lavori finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che riguardano gli interventi delle quattro ATER della Regione. È stato altresì chiarito che la liquidazione avviene sulla base della progressione della spesa certificata dall'ATER ma anche tenuto conto delle erogazioni effettuate dal Ministero che controlla e monitora le opere di tutta Italia.

La Sezione prende atto.

Risulta rispettato il punto 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che stabilisce che le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti. In particolare, quelli a carattere pluriennale vanno imputati agli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni.

Nel caso in esame, l'impegno di spesa è stato reimputato in conto competenza 2021 in quanto la richiesta di rimborso dell'ATER è stata presentata nel 2021.

Conclusioni:

All'esito dell'analisi del procedimento di spesa in oggetto e alla pertinente documentazione istruttoria è stata rilevata la legittimità e la regolarità dell'operazione, nonché la corretta imputazione della spesa e la regolarità del procedimento contabile in conformità ai principi contabili

* * *

Con nota del 21.6.2022 prot. n. 19351 acquisita dalla Sezione il 21.6.2022 al prot.n. 1247 la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha comunicato di prendere atto degli esiti positivi sul procedimento di spesa.

CAPITOLO: 2229**Mandato:** n. 5060068 del 10.12.2021**Importo pagato:** euro 28.788,56**Esercizio di provenienza fondi:** 2021**Imputazione:** Competenza**Struttura regionale di riferimento:** Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio difesa del suolo.**Descrizione della spesa:**

Pagamento di parte di fattura ad un Consorzio per lavori e spese tecniche anno 2021 in riferimento alla riqualificazione fluviale e messa in sicurezza idraulica del fiume Tagliamento. Pagamento in commutazione d'entrata sul capitolo 1144 a copertura parziale dei canoni di concessione per estrazione di materiale inerte.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

- **Decreto n. 6366/AMB del 13.12.2021** con cui il Direttore del servizio difesa del suolo liquida la fattura del Consorzio di € 52.651,97 per attività di riqualificazione fluviale del fiume Tagliamento, mediante commutazione in entrata sul capitolo 1144.

L'importo del mandato selezionato per il controllo in oggetto di € 28.788,56 costituisce quota parte del pagamento della fattura di € 52.651,97, il cui totale si riferisce per € 23.715,64 ai monitoraggi e per € 28.936,33 alla progettazione e ai lavori. Quest'ultimo importo è stato liquidato per € 28.788,56 sull'impegno assunto con decreto n. 4779/2021 e per € 147,77 sull'impegno assunto con decreto n. 5778/2021. Si evidenzia tuttavia che le singole somme liquidate per monitoraggi, lavori e spese di progettazione non trovano immediata corrispondenza nel cronoprogramma approvato con atto amministrativo e più precisamente con decreto n. 1474/2018 e di seguito evidenziato:

Anno	Canone complessivo	Lavori in compensazione	Spese tecniche	Monitoraggi	Canone netto
2018	57.828,00	7.000,00	4.626,24	9.528,60	36.673,16
2019	173.484,00	21.000,00	13.878,60	28.585,80	110.019,60
2020	173.484,00	21.000,00	13.878,60	28.585,80	110.019,60
2021	173.484,00	21.000,00	13.878,60	28.585,80	110.019,60
2022					
Totale	578.280,00	70.000,00	46.262,04	95.286,00	366.731,60

Si rinvia alle considerazioni di seguito esposte per una più analitica disamina.

- **Decreto n. 4779/AMB del 22.9.2021** con cui il Direttore del servizio difesa del suolo impegna a favore del Consorzio l'importo di € 35.573,44 sul cap. 2678 e l'importo di € 66.436,00 sul capitolo 2229, sulla competenza 2021, per l'intervento di riqualificazione fluviale del fiume Tagliamento, nell'ambito delle concessioni autorizzate di estrazione di materiale litoide con parziale compensazione dei canoni demaniali dovuti. Nelle premesse dell'atto è indicato che "per le opere da svolgere si provvede annualmente al reperimento delle risorse necessarie e che per l'annualità 2021 sono state conformemente stanziati, tranne l'importo di € 15.000,00 che verrà reperito in sede di successivo assestamento" e che "il Consorzio attende la registrazione del presente decreto per poter avviare i lavori che attualmente non sono iniziati";

- **Decreto n. 5578/AMB del 18.11.2021** con cui il Direttore del servizio difesa del suolo impegna a favore del Consorzio l'ulteriore importo di € 15.000,00 sul capitolo 2229 sulla competenza 2021, per il medesimo intervento di riqualificazione fluviale di cui al decreto n. 4479/AMB. Nelle premesse dell'atto è indicato che "nel 2021 si sono potuti avviare e terminare gli interventi 2020 e una parte degli interventi programmati per il 2021, mentre per la rimanente parte degli interventi 2021 si prevede la conclusione entro il 2022" e che "con il presente decreto di impegno registrato, saranno coperti tutti gli interventi per il 2021 e il 2022, anno di conclusione dei lavori".

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 19716 del 6.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 631 del 6.4.2022.

Con disciplinare n. 10 del 23.3.2018 è stata disposta la concessione dell'intervento di riqualificazione fluviale del fiume Tagliamento, mediante la movimentazione di mc. 296.000 di materiali litoidi di cui mc. 244.000 di estrazione e mc. 52.000 di riporto. L'art. 5 prevede un canone complessivo per l'estrazione di materiale litoide di € 578.280,00, un costo dei lavori in compensazione per € 70.000,00, un costo della progettazione per € 46.262,40 e un piano di monitoraggi per € 95.286,00. L'importo del canone al netto degli importi in compensazione è indicato in € 366.731,60, da versare annualmente in rate trimestrali (50% alla Regione e al 50% al Comune). Il disciplinare prevede il differimento della sua efficacia all'intervenuta registrazione dell'impegno di spesa da parte della Ragioneria regionale. Si evidenzia come le obbligazioni giuridiche di entrata e spesa discendenti dalla sottoscrizione del disciplinare possono dirsi perfezionate dalla sottoscrizione dello stesso.

L'approvazione del sopra richiamato disciplinare è avvenuta con decreto del direttore del Servizio difesa del suolo n. 1474/AMB del 9.4.2018, poi modificato con decreto n. 2014/AMB del 24.5.2018.

Successivamente all'approvazione del disciplinare, la Giunta regionale, con delibera n. 997 del 24.4.2018, ha approvato l'intervento di riqualificazione fluviale del fiume Tagliamento, con parziale compensazione dei canoni demaniali e prenotazione del 1° lotto di spesa dei lavori pari a € 13.626,20 sul cap. 2229 del titolo 2° (spese in conto capitale).

Da questo primo atto di prenotazione emerge che l'Amministrazione intende implicitamente prenotare e impegnare la spesa sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie di anno in anno necessarie, anziché per l'intero importo previsto dal cronoprogramma, con imputazione contabile sulla base dell'esigibilità delle obbligazioni.

In particolare, con riferimento all'operazione, oggetto dell'odierno controllo, imputata sulla competenza dell'esercizio 2021, l'Amministrazione ha trasmesso, oltre ai già evidenziati decreti di impegno e liquidazione, anche il decreto del direttore del Servizio difesa del suolo n. 4495/AMB del 6.9.2021 con è stata prenotata la somma di € 66.436,00 a copertura delle spese per lavori e spese tecniche per l'annualità 2021 sul cap. 2229. Dalle premesse dell'atto si rileva che viene prevista per l'anno 2021 una spesa di € 42.841,53 per spese di lavori e € 23.594,46 per spese tecniche, per un totale di € 66.435,99 (arrotondato a 66.436,00).

È stata trasmessa altresì la seguente documentazione:

- fattura n. 65 del 9.12.2021 di € 52.651,97 (di cui € 19.439,05 per spese monitoraggio anno 2021 e € 23.718,30 per lavori e spese tecniche anno 2021)
- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di verifica ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 dalla quale risulta che il Consorzio è soggetto non inadempiente;
- DURC prot. n. INAIL 29120909 del 16.9.21 nel quale che il Consorzio risulta regolare.

Ai fini di una migliore comprensione dell'operazione, è stata inoltrata alla Regione una mail istruttoria (prot. Sezione n. 720 del 20.4.2022) con la richiesta di trasmettere le relazioni del Direttore del Servizio difesa del suolo dd 26.5.2021 e dd 31.8.2021, la reversale relativa alla commutazione in entrata del mandato oggetto di controllo, la documentazione dell'avvio delle attività nel 2021 da parte del Concessionario e chiarimenti in merito agli importi del canone, nonché di quelli impegnati e fatturati nel 2021.

A riscontro della richiesta istruttoria, l'Amministrazione regionale ha trasmesso la seguente ulteriore documentazione:

- nota prot. n. 23841 del 27.4.2022 in cui, tra l'altro, viene precisato che il cronoprogramma è stato aggiornato con nota inviata al Consorzio al fine del versamento del canone relativo al terzo lotto;
- relazioni del Direttore del Servizio difesa del suolo dd 26.5.2021 e del 31.8.2021, nella prima delle quali, tra l'altro, è precisato che la disponibilità a bilancio 2021/2023 consente di prenotare le sole spese di monitoraggio, mentre per le spese tecniche e dei lavori è necessario il reperimento di future risorse finanziarie;
- nota prot. n. 667 del 10.1.2022 inviata dalla Regione al Consorzio con indicazione delle somme da versare a titolo di canone a dicembre 2021 e a marzo e giugno 2022;
- verbale, datato 26.7.2021, di inizio attività estrattiva lotto 3;
- reversale d'incasso n. 133257 del 31.12.2021 relativa alla commutazione in entrata del mandato oggetto di controllo.

Criticità:

In relazione all'esame complessivo della documentazione pervenuta, si rappresentano le seguenti considerazioni.

In merito alla contabilizzazione della spesa si osserva che l'art. 56 del d.lgs. n. 118/2011, al comma 1, prevede che *"Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2"*.

Il punto 5.3.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria precisa, inoltre, che *"Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma"*. Il successivo punto 5.3.3 indica che *"La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento"*.

Come sopra evidenziato, il decreto n. 1474/AMB del 9.4.2018 di approvazione del disciplinare di concessione riporta, al punto 7, il programma quinquennale di realizzazione dell'intervento e prevede gli importi relativi all'avanzamento annuale delle estrazioni e delle opere in compensazioni e delle relative fatturazioni.

Ciò premesso, si osserva che la copertura finanziaria della spesa relativa al mandato oggetto di controllo avrebbe dovuto essere prevista fin dall'inizio delle attività indicate nel disciplinare di concessione, con imputazione degli impegni agli appropriati esercizi sulla base del cronoprogramma e non essere impegnata di esercizio in esercizio, solo a seguito dello stanziamento delle relative risorse. La copertura della spesa pertanto avrebbe dovuto sussistere per l'intero importo fin dal 2018.

Peraltro, nel 2021, lo stanziamento è intervenuto parzialmente solo in sede di legge di assestamento, come indicato nelle premesse del decreto n. 4495/AMB del 6.9.2021 (*"Considerato che con legge di assestamento di bilancio 2021 [...] sono state stanziati le risorse necessarie sul capitolo di spesa 2229, per la realizzazione e/o manutenzione di opere idrauliche e relative spese tecniche, sulla competenza 2021 [...]"*) e parzialmente con successiva legge regionale n. 16/2021.

Non parrebbe giustificativa della modalità di contabilizzazione adottata dall'Amministrazione la clausola prevista nel disciplinare di concessione che stabilisce *"L'efficacia del presente disciplinare è sospesa fino all'intervenuta registrazione dell'impegno di spesa da parte della Ragioneria centrale della Regione"*.

L'assunzione degli impegni di spesa di anno in anno effettuata solo a seguito della messa a disposizione di sufficienti risorse finanziarie in corso di esercizio appare in contrasto, in primo luogo, con i principi di veridicità e attendibilità che devono presiedere alla redazione dei documenti contabili sia in riferimento momento previsionale sia in sede consuntiva. In particolare, tali principi evidenziano come la redazione del bilancio di previsione venga effettuata attraverso una rigorosa valutazione dei flussi finanziari generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro, al fine di evitare, tra l'altro, sottovalutazioni delle singole poste che devono essere determinate secondo una rigorosa analisi di controllo.

In secondo luogo, tale modalità si discosterebbe dal principio di congruità che consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti.

In sintesi, nella fattispecie in esame, pur nella consapevolezza che la compensazione della spesa di investimento con l'entrata da canoni di concessione per estrazione di materiale inerte non crea squilibri tali da pregiudicare la sostenibilità complessiva dell'operazione, si ritiene di evidenziare che la mancata copertura fin dall'inizio della spesa e quindi della contabilizzazione e imputazione degli impegni in base ad esigibilità, avrebbe potuto comportare conseguenze contabili di maggior rilievo qualora il Consorzio non avesse provveduto al versamento di quanto dovuto.

Dall'esame istruttorio sono inoltre emerse ulteriori incongruenze.

Si osserva infatti che il verbale di inizio attività estrattiva (lotto 3) è datato 26 luglio 2021 e pertanto in data antecedente a quella di assunzione degli impegni delle spese in compensazione assunti con decreti n. 4779/AMB del 22.9.2021 e n. 5578/AMB del 18.11.2021. Inoltre, il verbale di inizio attività estrattiva appare incongruente con quanto indicato nel decreto n. 4779/AMB del 22.9.2021 in cui è dichiarato che *"il Consorzio*

attende la registrazione del presente decreto per poter avviare i lavori che attualmente non sono iniziati", in quanto il verbale consente al Consorzio di iniziare immediatamente l'attività.

Si ritiene inoltre opportuno richiamare il punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale precisa che "l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili".

Si ritiene inoltre opportuno evidenziare, incidentalmente, alcune osservazioni di seguito riportate in merito al percorso procedimentale dell'operazione.

Il comma 5 dell'art. 9 del D.P.Reg. n. 196/2016 stabilisce che *"Il valore della progettazione delle opere in compensazione da considerare a scomputo del canone è valutato forfaitariamente nella percentuale dell'otto per cento del valore delle opere stesse, computate come indicato al comma 3, comprensivo dell'IVA e degli oneri previdenziali a carico del committente"*. L'importo della progettazione indicato nel disciplinare in € 46.262,40 è stato calcolato invece sul valore del canone per l'estrazione di materiale litoide (€ 578.280,00). Nelle premesse alla delibera di G.R. n. 997/20218 e del decreto n.4495/AMB del 6.9.2021 è indicato che in assenza dell'intervento privato, gli oneri per realizzare un intervento analogo sia per escavazione e ripristino dei flussi idraulici sia per ripascimenti, spese tecniche e monitoraggio, ammonterebbero a circa € 580.000,00. Sarebbe stato opportuno che la percentuale della progettazione fosse calcolata esclusivamente sul valore delle opere e che tale indicazione fosse fornita fin dall'approvazione del disciplinare, indicando specificatamente e analiticamente il valore delle opere, calcolato ai sensi del comma 3 dell'art. 9 (*"Il costo di realizzazione delle opere e dei lavori in compensazione da considerare a scomputo del canone è valutato sulla base di un computo metrico estimativo dei lavori o delle opere da eseguire, utilizzando i prezzi unitari riferiti alle lavorazioni previste ottenuti dalla media dei corrispondenti prezzi applicati dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo con riferimento alle opere e ai lavori analoghi eseguiti nell'ultimo biennio"*).

La delibera di Giunta regionale n. 997 del 24.4.2018 di approvazione dell'intervento di riqualificazione fluviale del fiume Tagliamento è stata assunta in data successiva alla sottoscrizione del disciplinare di incarico datato 23.3.2018 e del decreto n. 1474/AMB del 9.4.2018 di approvazione dello stesso. Si riscontra pertanto un'inversione temporale nella propedeuticità degli atti.

Il decreto n. 6366/AMB del 13.12.2021 con cui il Direttore del servizio difesa del suolo liquida la fattura del Consorzio riporta una data posteriore a quella del mandato di pagamento (n. 5060068 del 10.12.2021) con cui è stato disposto il pagamento della fattura. Si evidenzia anche in questo caso un'inversione temporale nella propedeuticità degli atti. Per tale problematica, riscontrata anche con riferimento ad altre operazioni campionate, si rinvia alle considerazioni generali.

Il cronoprogramma di cui all'articolo 7 del decreto n. 1474 dd. 09.04.2018 è stato aggiornato, in base a quanto comunicato dall'Amministrazione in sede di riscontro istruttorio, tramite nota del Servizio competente di data del 10.1.2022 al Consorzio. In tal modo, tuttavia, l'Amministrazione ha modificato il dispositivo di un provvedimento amministrativo attraverso una semplice nota e non, come sarebbe stato corretto, con atto amministrativo che ne evidenzia i presupposti e le ragioni della modifica.

Inoltre, si osserva che la lettera trasmessa a corredo della precisazione fornita e con cui l'Amministrazione ha aggiornato il cronoprogramma è, appunto, datata 10.1.2022 e pertanto posteriore all'attività amministrativa effettuata nel corso del 2021 e oggetto dell'odierno controllo, peraltro la nota non consente di chiarire le modalità e le motivazioni per le quali sono state rideterminate le compensazioni per lavori, spese tecniche e di monitoraggio.

Il mandato di pagamento n. 5060068 del 10.12.2021 riporta la seguente dicitura *"Motivo esclusione CIG: Amministrazione diretta"*, che, nel caso in esame, non appare coerente con la definizione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera g), del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui si ha amministrazione diretta nel caso di *"acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento"*.

Da ultimo, si osserva che il decreto n. 4495/AMB del 6.9.2021, nelle premesse, evidenzia testualmente un “vuoto procedurale”, dovuto al fatto che “con l’introduzione del nuovo sistema di contabilità regionale ASCOT ad inizio maggio 2021 è venuta meno l’individuazione per ciascun capitolo del soggetto competenze alla prenotazione delle risorse”. Pur trattandosi di una problematica di carattere generale in quanto connessa all’utilizzo di sistemi informativi, pare comunque opportuno evidenziare che per l’individuazione dei soggetti cui è attribuita la competenza gestionale nelle varie fasi di utilizzo delle risorse va fatto riferimento alle previsioni normative e/o regolamentari interne all’Ente.

Conclusioni:

All’esito dell’analisi del procedimento di spesa e alla pertinente documentazione istruttoria l’operazione oggetto di controllo, per le motivazioni esposte nella scheda, non appare regolare né con riferimento al procedimento amministrativo né con riferimento al procedimento contabile.

In sede di riscontro alla nota della Sezione prot. n. 1164 del 9.6.2022 con cui è stato effettuato un secondo invio di schede istruttorie, l’Amministrazione Regionale (di seguito A.R.), con nota prot. 35666 del 21.6.2022 (acquisita dalla Sezione con prot. n. 1251 del 21.6.2022) ha trasmesso una serie di controdeduzioni, anche non direttamente attinenti alle osservazioni svolte da questa Corte.

Si ritiene, pertanto, in relazione al controllo effettuato e ai fini di una miglior lettura e sviluppo delle argomentazioni, riportare una sintesi degli aspetti principali oggetto di contraddittorio.

Con riferimento alla rimodulazione del cronoprogramma l’A.R. ha comunicato di aver “ritenuto di non dover aggiornare il cronoprogramma annualmente, fintanto che la quota concessa a compensazione non superasse quella programmata”, in ragione del fatto che “il Consorzio ha compensato importi inferiori a quelli concessi, gravando in misura minore sull’entrata dei canoni”.

“Il cronoprogramma è stato inteso come un atto di previsione pluriennale dell’attività di concessione estrazione inerti rilasciata al Consorzio, relativo all’estrazione di materiale inerte, mantenendo l’obbligo di pagare il canone o concedendo la sua compensazione dietro emissione di apposita fattura”.

L’osservazione della Sezione era rivolta alla modalità con cui l’A.R. ha apportato modifiche al cronoprogramma contenuto in un provvedimento amministrativo, cioè attraverso una semplice nota anziché con atto amministrativo che ne evidenzia i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.

In relazione agli aspetti contabili l’A.R. ha precisato che “Si è ritenuto di dover procedere alla prenotazione e all’impegno degli importi annualmente e non per l’intero quinquennio, in quanto la compensazione è vincolata al quantitativo di materiale inerte estratto su iniziativa del Consorzio. Al fine di fugare quello che pare essere un equivoco si chiarisce che la concessione di estrazione inerti ha una durata quinquennale in cui l’inizio e la fine dei tre lotti esecutivi dipende esclusivamente dalla gestione del cantiere (soggetto a sospensione e proroghe per avverse condizioni climatiche, piene); in questo senso la concessione per il periodo del quinquennio non costituisce obbligazione per la Regione per la compensazione dei canoni, in quanto la cubatura che costituisce il moltiplicatore per quantificare gli importi in compensazione è computata ad effettivo prelievo valutato sempre e solo ex post. Il Consorzio pertanto comunicava alla Regione la previsione degli importi da compensare puntualmente anno per anno, in relazione al quantitativo che prevedeva di estrarre. Il Servizio provvedeva in tal modo a chiedere in sede di legge finanziaria le risorse per i monitoraggi sul capitolo in conto corrente (2678) e in sede di assestamento di bilancio le risorse per la progettazione e i lavori sul capitolo in conto capitale (2229) [...]”.

“[...] Il disciplinare è l’atto unilaterale con cui la regione stabilisce le modalità di estrazione, le quantità massime di materiale estraibile e le procedure per verificare la corretta esecuzione e quantificazione del lavoro. La previsione di poter compensare delle somme viene riportata solo come ipotesi legata alla quantità effettivamente estratta e come limite massimo. In questo senso non è e non può costituire un atto di impegno della Regione a riconoscere né l’entrata, né tantomeno la spesa. La natura di atto unilaterale del disciplinare consente alla Regione la facoltà di assumere gli atti di impegno liberamente potendo modificare gli importi in compensazione senza che il ricevente nulla possa pretendere. Si noti: in caso il bilancio non metta a disposizione le risorse per eseguire la compensazione, il concessionario non potrà pretendere alcunché dalla Regione e sarà tenuto a versare il canone per la quantità estratta”.

“Il disciplinare di concessione non costituisce obbligo da parte dell’AR, infatti la concessione può essere in ogni momento ridotta o revocata senza che il Concessionario possa pretendere alcun indennizzo/risarcimento (vedi art. 4 del Disciplinare) mentre alla compensazione si provvede solo se vi è finanziamento da parte della Giunta Regionale. A conferma di ciò il Servizio gestisce altre Concessioni sia in riduzione che senza compensazione”.

Sul punto si osserva che la Sezione non è incorsa in un equivoco, essendo chiari la natura, il contenuto e gli effetti giuridici, anche in relazione agli aspetti contabili, del disciplinare e, più in generale, dell’operazione oggetto di controllo.

In sintesi, le controdeduzioni dell’A.R. paiono evidenziare che l’attività contabile posta in essere è strettamente conseguente all’asserita natura di atto amministrativo unilaterale del disciplinare di concessione, che, come tale, sarebbe “modificabile” discrezionalmente dall’Amministrazione.

Sul tema, appare preliminarmente opportuno richiamare alcuni articoli del citato disciplinare. In particolare, l’articolo 1 ne indica l’oggetto: *“La concessione ha per oggetto l’intervento di riqualificazione fluviale del fiume Tagliamento [...], mediante la movimentazione complessiva di mc. 296.000 di materiali litoidi [...],”* mentre l’articolo 5 stabilisce, tra gli altri aspetti, l’importo del canone dovuto e il costo delle attività di lavori, progettazione e monitoraggi che il Consorzio dovrà effettuare a favore della Regione, la quale tuttavia anziché pagare dette attività le porta a compensazione con parte del canone (*“[...] atteso che dall’importo del canone vanno detratti i sopra riportati importi posti in compensazione, il canone complessivo al netto degli importi in compensazione ammonta ad euro 336.731,960 [...]”*).

Gli articoli richiamati evidenziano, al di là del *nomen iuris* utilizzato nel concreto (disciplinare di concessione), che il disciplinare prevede la regolazione di due rapporti giuridici distinti, sebbene strettamente connessi: da un lato, una concessione all’estrazione di materiale litoide a fronte della quale il Consorzio è tenuto al versamento di un canone (calcolato moltiplicando i mc estratti per la tariffa) e, dall’altro lato, un atto negoziale relativo all’affidamento al Consorzio di una serie di attività che nel concreto si traducono nella progettazione ed esecuzione di lavori di riqualificazione fluviale del fiume tagliamento (come definiti dall’art. 1 e 5), nonché di una serie di monitoraggi ambientali, per i quali il corrispettivo dovuto dall’A.R., a seguito di regolare fatturazione da parte del Consorzio, è portato in compensazione con parte del canone da questo dovuto.

Prove della natura anche negoziale del rapporto sono la sottoscrizione del disciplinare sia da parte dell’A.R. sia da parte del Consorzio, la dicitura *“il presente atto di scrittura privata”* riportata all’articolo 20 e il sopra richiamato articolo 5 che evidenzia obbligazioni a carico delle due controparti (pagamento a mezzo compensazione da parte della Regione per le attività svolte dal Consorzio e versamento da parte di quest’ultimo del canone “netto” per l’estrazione del materiale).

A comprova dell’esistenza di obbligazioni giuridiche reciproche soccorre la delibera di Giunta regionale n. 997 del 24 aprile 2018 laddove evidenzia, nelle premesse, che gli oneri complessivi per realizzarne l’intervento fluviale sul fiume Tagliamento, graverebbero in ogni caso sull’Amministrazione Regionale in assenza dell’intervento del privato, peraltro con costi superiori rispetto a quelli definiti in sede di disciplinare e che, pertanto è stato ritenuto utile ed economico acconsentire alla richiesta di compensazione dei canoni demaniali avanzato dal Consorzio.

Ciò premesso, non appaiono condivisibili le affermazioni dell’A.R. secondo cui il disciplinare è atto unilaterale dell’Amministrazione e che la concessione non costituisce obbligazione per la Regione per la compensazione dei canoni, in quanto essa sarebbe stata riportata solo come ipotesi legata alla quantità effettivamente estratta e come limite massimo. Si osserva infatti come all’art. 5 del disciplinare stabilisca, senza indicare condizioni particolari, che *“dall’importo del canone vanno detratti i sopra riportati importi posti in compensazione”* e determina l’importo netto del canone dovuto.

Con riferimento agli aspetti più strettamente contabili, non appare condivisibile neppure l’affermazione secondo cui il disciplinare consente alla Regione la facoltà di assumere gli atti di impegno liberamente potendo modificare gli importi in compensazione senza che il ricevente nulla possa pretendere. Infatti, il disciplinare indica chiaramente il valore delle attività che il Consorzio deve svolgere a favore dell’Amministrazione (lavori € 70.000,00, progettazione € 46.262,40 e monitoraggi € 95.286,00) che, conseguentemente, erano noti e dovevano essere impegnati per l’intero ammontare fin dalla sottoscrizione del disciplinare. Si concorda tuttavia sul fatto che detti importi costituiscano limite massimo alla compensazione del canone, il cui valore può variare sulla base della comprovata quantità di materiale estratto.

Si rinvia pertanto a quanto già indicato dettagliatamente in scheda per le irregolarità contabili rilevate con riferimento all'assunzione dell'impegno di spesa

In relazione all'osservazione attinente al fatto che il verbale di inizio attività estrattiva è del 26 luglio 2021 e, pertanto, riporta una data antecedente a quella di assunzione degli impegni delle spese in compensazione, l'A.R. ha dichiarato che *"Con il verbale di inizio attività è stata fatta la consegna delle aree, ma non la messa in atto dell'attività di movimentazione, essendo questa vincolata al decreto di impegno che attesta che i lavori sono sottoposti a condizione sospensiva obbligatoria relativa alla registrazione del decreto di impegno da parte della Ragioneria centrale. Il Consorzio era ben consapevole di questa clausola prevista anche nel disciplinare (articolo 20 -penultimo capoverso), per cui l'attività non ha avuto inizio con il verbale di consegna lavori, ma solo dopo la registrazione del decreto di impegno"*. Sul punto si evidenzia che in sede istruttoria era stato chiesto di trasmettere la *"documentazione da cui si rilevi la data di avvio delle attività da parte del concessionario nel 2021"*, che evidentemente l'A.R. ha individuato nel verbale di inizio attività trasmesso, ma che non necessariamente andava identificato con questo.

In merito all'osservazione che la delibera di Giunta regionale n. 997 del 24.4.2018 di approvazione dell'intervento di riqualificazione fluviale del fiume Tagliamento è stata assunta in data successiva alla sottoscrizione del disciplinare, l'A.R. ha precisato che *"L'intervento ricade nelle previsioni di cui al comma 4 lettera c) dell'art. 21 della L.R. 11/2015 per cui lo stesso è proposto dal privato che cura tutta la fase progettuale sino all'emissione del decreto di autorizzazione idraulica n. 2468 del 18/08/2017) pertanto in ogni caso la delibera non può essere antecedente"*.

Si prende atto di quanto comunicato dall'A.R. e si evidenzia che l'osservazione riguarda il fatto che l'approvazione degli interventi da realizzare, per i quali è competente l'organo esecutivo regionale, devono intervenire prima che vengano stipulati atti dai quali discendano obbligazioni giuridiche per l'Amministrazione.

Con riferimento al CIG indicato nel mandato di pagamento, l'A.R. ha dichiarato di essere concorde con il fatto che esso non è corretto.

Infine, in merito alla problematica sul soggetto tenuto ad effettuare la prenotazione delle risorse, l'A.R. ha precisato che *"Il decreto letteralmente evidenzia solo la difficoltà generale legata alla diversa impostazione informatica generata da ASCOT, non certo a carenza di chiare regole relative alla competenza gestionale nelle varie fasi della spesa"*. Si evidenzia che è stata la stessa Amministrazione a indicare nelle premesse del decreto che vi è *"a tutti gli effetti un "vuoto" procedurale"*.

In sede di contraddittorio finale, intervenuto in data 30 giugno 2022, l'A.R. ha precisato che l'intervento di riqualificazione fluviale del fiume Tagliamento, oggetto dell'operazione campionata, costituisce un unicum trattandosi di un'operazione posta in essere in un momento di passaggio tra due discipline legislative. L'Amministrazione ha inoltre spiegato di aver ritenuto che nel disciplinare sottoscritto con il Consorzio fosse prevalente l'aspetto della concessione, quale atto unilaterale dell'Amministrazione, tuttavia, ha condiviso le osservazioni della Corte con riferimento alla coesistenza nel disciplinare anche di un atto negoziale. Infine, con riferimento agli aspetti contabili, l'A.R. ha precisato di aver ritenuto che gli impegni potessero essere effettuati di esercizio in esercizio, in considerazione del fatto che il disciplinare prevede la sospensione delle attività del Consorzio nel periodo di nidificazione della fauna (dal 1° aprile al 31 luglio) di ciascun anno. L'Amministrazione ha comunque precisato di aderire alle osservazioni della Corte.

CAPITOLO: 6803

Mandato: n. 4628 del 5.2.2021

Importo pagato: euro 11.879,55

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio trasporto pubblico regionale e locale.

Descrizione della spesa:

Erogazione del saldo di un contributo concesso a favore un ente locale a copertura dell'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di uno scuolabus.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Decr. n. 3612/TERINF del 26.08.2019, con il quale viene concesso e impegnato l'importo complessivo di euro 2.507.092,00 a carico del capitolo 6803 in conto competenza 2019 per la copertura parziale di spese sostenute per l'acquisto di scuolabus da parte di enti locali, tra i quali il Comune di Arba, a cui viene concesso un contributo di euro 112.000,00;

Decr. n. 2025/TERINF del 14.05.2020, con il quale viene disposta la liquidazione con richiesta di emissione dell'ordine di pagamento dell'importo di euro 86.900,00 a valere sull'impegno di cui al decr. 3612/2019, in competenza 2020, a favore del Comune di Arba, ai sensi della legge regionale 1 aprile 2020 n. 5, art. 2, che autorizza l'A.R. a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi ed impegnati alla data di entrata in vigore della legge;

Decr. n. 582/TERINF del 3.02.2021, con il quale, a fronte della presentazione del rendiconto da parte di due Comuni, tra i quali il Comune di Arba, viene disposta, tra l'altro, la liquidazione e la richiesta di emissione dell'ordine di pagamento, in competenza 2021, a favore del Comune di Arba per l'importo di euro 11.879,55, pari alla differenza tra l'importo di euro 98.779,55, risultato ammissibile a seguito della verifica della rendicontazione trasmessa, e l'importo di euro 86.900,00, già erogato con decreto 2025/2020, con contestuale disimpegno dell'importo di euro 13.220,45 impegnato con decreto 3612/2019.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 24366/P del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 653 di data 8.4.2022.

Successive integrazioni richieste dalla Sezione sono pervenute con nota della Regione prot. 32013 del 9.5.2022, acquisita dalla Sezione con prot. n. 849 del 9.5.2022.

Il contributo viene concesso ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (*Legge di stabilità 2019*), che, all'art. 6, comma 6, autorizza l'A.R. a concedere contributi, finalizzati alla copertura dell'80 per cento delle spese sostenute dagli enti locali per l'acquisto di scuolabus, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f), della legge regionale 20 agosto 2007, n.23 (*Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità*), che prevedeva la concessione di contributi ai Comuni da parte delle Province per l'acquisto di scuolabus.

I criteri e le modalità ai quali l'A.R. deve attenersi per la concessione degli incentivi sono previsti dalla medesima l.r. 29/2018, che dispone: il termine di presentazione della domanda di contributo e i criteri di priorità per la determinazione della graduatoria (art. 6, c. 7); i requisiti di ammissibilità delle istanze presentate (Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, art. 6, c. 8); l'autorizzazione per il Servizio competente, nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, a scorrere la graduatoria, che conserva validità fino al 31 dicembre 2022 (art. 6, c. 8 bis).

Nell'esercizio 2019 la struttura competente ha approvato la graduatoria generale e ha provveduto a una prima ripartizione nei limiti delle risorse stanziare a bilancio. Detta ripartizione non ha riguardato il Comune di Arba, il quale è rientrato nella seconda ripartizione disposta con un primo scorrimento della graduatoria a fronte dell'incremento delle risorse disposto con legge di assestamento di bilancio 2019 (l.r. 13/2019).

In sede di esame della documentazione trasmessa, la Sezione ha ritenuto di richiedere, per completezza istruttoria, copia del decreto di approvazione della graduatoria generale (n. 2368/TERINF del 23.5.2019) citato nelle premesse del decreto di concessione dell'incentivo (n. 3612/TERINF del 26.08.2019) per un riscontro dei suoi contenuti in merito alle verifiche effettuate dalla struttura competente ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità che legittimano l'assunzione dell'impegno di spesa in conformità alla

normativa di riferimento. In esito a detta richiesta, l'A.R. ha provveduto a trasmettere copia del citato decreto, nonché copia della *Relazione istruttoria ammissione/esclusione domande anno 2019* di data 18.4.2019, dalla quale risulta, tra l'altro, che: *"nel termine previsto sono pervenute via PEC 72 domande da parte dei Comuni. Sono ammissibili, perché posseggono tutti i requisiti previsti dalla legge, tutte le domande di contributo presentate nel termine predetto"*. Alla Relazione è allegata (All. 1) la *Graduatoria delle domande ammissibili, in ordine di anzianità del mezzo da sostituire con i relativi importi di contributo richiesti (80% costo acquisto dichiarato)*. Il Comune di Arba risulta collocato al 21° posto della graduatoria.

Con il decreto n. 582/TERINF del 3.02.2021, a fronte della presentazione del rendiconto da parte del Comune di Arba, il saldo del contributo viene erogato nei limiti dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta. Nel decreto viene citata la nota prot. n. 53995 del 9 settembre 2019, con la quale è stata richiesta ai Comuni beneficiari la presentazione della rendicontazione semplificata ex art. 42 della l.r. 7/2000. Per completezza istruttoria la Sezione ha ritenuto di richiedere copia della detta nota, che risulta pervenuta in sede di integrazione. Dall'esame del documento, si rileva che la struttura competente, nel richiedere la presentazione del rendiconto entro il 31.12.2020, ha precisato che: *"Questo servizio provvederà ad erogare il contributo per 80 % l'importo effettivo della spesa dichiarata per l'acquisto dello scuolabus così come sarà dichiarato in sede di rendicontazione semplificata. Si precisa che: - se l'importo della spesa indicato in sede di rendicontazione semplificata, dovesse essere inferiore a quello ammesso a contributo, si procederà all'erogazione del contributo nella misura dell'80% della spesa complessiva dichiarata; - se l'importo della spesa indicato in sede di rendicontazione semplificata dovesse essere superiore a quello ammesso a contributo, si procederà alla erogazione dell'importo già assegnato con esclusione della rideterminazione in aumento dell'importo stesso"*.

Dall'esame della documentazione si riscontra la corretta determinazione dell'incentivo in sede di liquidazione in conformità alle previsioni normative e la disposizione del disimpegno delle somme non utilizzate, come di seguito indicato:

A. Concesso e impegnato (80% di B)	B. Spesa prevista iniziale	C. Erogazione anticipo (fino al 90% di A)	D. Spesa effettivamente sostenuta	E. Contributo rideterminato (80% di D)	Importo da liquidare (E - C)	Somma da disimpegnare (A - E)
112.000,00 €	140.000,00 €	86.900,00 €	123.474,44 €	98.779,55 €	11.879,55 €	13.220,45 €

Con riferimento alle reimputazioni dell'importo impegnato in competenza 2019, la Sezione ha richiesto, per completezza istruttoria, la copia degli atti relativi al riaccertamento degli importi liquidati a favore del beneficiario a titolo di anticipo e di saldo dell'incentivo. L'A.R. ha quindi provveduto a trasmettere gli atti di ricognizione dei residui passivi al fine del riaccertamento ordinario relativo al capitolo 6803, con i quali vengono accertati per ciascun impegno non liquidato in competenza gli importi da reimputare nell'esercizio in cui l'obbligazione risulta esigibile secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011 (decreto n. 253/TERINF del 17.1.2020, riguardante la reimputazione dell'importo di euro 112.000,00 in competenza 2020 e decreto n. 107/TERINF del 15.1.2021, riguardante la reimputazione dell'importo di euro 25.100,00 in competenza 2021).

All'esito dell'esame della documentazione pervenuta è stato pertanto possibile riscontrare la sostanziale correttezza del procedimento amministrativo-contabile afferente alla spesa in esame. Sotto il profilo redazionale, si osserva incidentalmente che nei decreti visionati non sempre risultano esplicitate in maniera completa ed esaustiva tutte le informazioni che rappresentano dei presupposti per l'adozione dell'atto stesso. Con particolare riferimento al decreto n. 582/TERINF del 3.02.2021, relativo al mandato selezionato, non sembra emergere in modo chiaro e lineare lo svolgimento delle fasi procedurali relative al contributo in esame, mentre risultano riproposte nelle premesse informazioni riguardanti l'intera ripartizione delle risorse a favore di più comuni, le quali non paiono strettamente pertinenti alla decisione in parola, concernente l'approvazione del rendiconto e la liquidazione del contributo a favore di due Comuni (Comune di Morsano al Tagliamento e Comune di Arba).

Conclusioni:

Fatto salvo quanto sopra esposto, dall'esame svolto e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione pervenuta è stata riscontrata la sostanziale correttezza del procedimento amministrativo-contabile afferente al titolo di spesa in esame, e in particolare: la regolarità della documentazione trasmessa, la corretta classificazione di bilancio, la corretta imputazione della spesa, la conformità ai principi contabili e l'applicazione delle prescrizioni normative.

La presente scheda è stata inviata all'A.R. ai fini del contraddittorio con nota prot. n. 1164 del 9.6.2022. In esito all'invio la Direzione centrale competente, con nota prot. 35905/P del 20.6.2022 (prot. d'ingresso n. 1239 del 21.6.2022) ha preso atto di quanto osservato in via incidentale sui testi dei decreti visionati.

CAPITOLO: 4161

Mandato: n. 5060056 del 10.12.2021

Importo pagato: euro 793.000,00

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Imputazione: Residui.

Struttura regionale di riferimento: Protezione civile della Regione - Servizio giuridico amministrativo e gestioni commissariali post emergenza connesse ad eventi calamitosi.

Descrizione della spesa: La spesa concerne la liquidazione del conferimento residuo al Fondo regionale per la protezione civile della Regione, istituito presso il Tesoriere regionale, a valere sul decreto di impegno n. 1/PROT del 13.10.2015, al fine di sostenere le spese correnti per gli interventi di protezione civile rientranti nelle finalità della l.r. n. 64/1986 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa: Con decreto n. 1/PROT del 13.10.2015 è stata impegnata la somma complessiva di € 15.375.004,41 a carico dei capitoli 4111, 4161, 2899, 4150, 4278 e 6246 della spesa del bilancio per l'esercizio 2015, a favore del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della l.r. n. 64/1986. La liquidazione della somma di euro 793.000 di cui trattasi è stata disposta con decreto n. 95/PROT del 13.12.2021 a carico del capitolo di spesa 4161 a valere sul citato decreto di impegno n. 1/PROT del 2015 (impegno n. 2020/2007447).

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso via PEC con nota della Protezione civile della Regione prot. n. 9618 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 661 dell'8.4.2022.

La cornice normativa di riferimento è costituita dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, concernente l' "organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile".

Ai sensi di tale legge regionale, l'Amministrazione regionale, attraverso le proprie strutture, "nell'ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso".

Ai fini dell'attuazione degli interventi connessi alle suddette attribuzioni regionali in materia di protezione civile, l'art. 33 della l.r. n. 64/86 prevede la costituzione di un Fondo denominato "Fondo regionale per la protezione civile", con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell'Amministrazione regionale;

- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli-Venezia Giulia;

- ad ogni altra entrata eventuale.

Il Fondo regionale per la protezione civile è generalmente amministrato dal Presidente della Giunta regionale, o dall'Assessore dallo stesso delegato, salvo specifici casi in cui è prevista l'adozione di una deliberazione della Giunta regionale (preventiva o a ratifica dei provvedimenti assunti). Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità definite nel Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture e servizi da parte della Protezione civile della Regione di cui al D.P.Reg. 20 giugno 2005, n. 0195/Pres.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 6, della legge in argomento, in applicazione del principio di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo politico, la struttura regionale individuata per la gestione delle attività in materia di protezione civile è competente a svolgere tutta l'attività amministrativa, tecnica e istruttoria, necessaria a dare attuazione alle scelte operate dal Presidente della Regione o dall'Assessore dallo stesso delegato nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile.

Nell'ambito della riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, attuata a partire dal 2003, la struttura della protezione civile regionale, denominata "Protezione civile della Regione", equiparata a direzione centrale e avente sede a Palmanova, è stata individuata dal Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali (approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., integrato e modificato dal decreto 21 aprile 2005, n. 110/Pres.) quale una delle strutture costituenti la Presidenza della Regione. Ad essa è demandato il compito di coordinare e gestire in modo unitario le attività di protezione civile previste dalla legislazione regionale, nonché quelle demandate dalla normativa statale di riferimento.

A seguito di ulteriori riorganizzazioni, le funzioni demandate alla Protezione civile sono attualmente individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19.6.2020 e successive modifiche. Tali funzioni vengono svolte avvalendosi dei seguenti servizi:

- a) Servizio volontariato, NUE 112, e sistemi tecnologici;
- b) Servizio di previsione e prevenzione;
- c) Servizio giuridico amministrativo e gestioni commissariali post emergenza connesse ad eventi calamitosi.

Quanto al Servizio giuridico amministrativo di cui all'anzidetto punto c), preme specificare che il medesimo assicura, tra l'altro, la trattazione degli affari connessi alla gestione del Fondo regionale per la protezione civile, tra cui quelli contabili; in tale ambito è prevista una posizione organizzativa per il coordinamento degli affari contabili-amministrativi che si occupa anche dell'attività di monitoraggio continuo dell'impiego delle risorse del Fondo, fornendo dati ed elaborazioni utili per il Gestore del Fondo e per le eventuali attività di controllo di gestione, nonché del monitoraggio nella predisposizione degli atti di trasferimento delle risorse dal bilancio regionale al Fondo fuori bilancio, anche in relazione al fabbisogno di cassa.

Con decreto n. 1/PROT di data 13.10.2015 il Direttore centrale della Protezione civile della Regione, a seguito della prenotazione dei fondi avvenuta con deliberazione della giunta regionale n. 1890 del 1.10.2015, ha provveduto a impegnare la somma complessiva di € 15.375.004,41, a favore del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della l.r. n. 64/1986 (gestione fuori bilancio), con riferimento a diversi capitoli, dettagliatamente indicati in una tabella allegata al provvedimento, in conto competenza, quale conferimento al Fondo regionale per la protezione civile, istituito presso il Tesoriere regionale, al fine di poter provvedere alla realizzazione degli interventi rientranti nelle diverse finalità previste dalle disposizioni normative. Nella citata tabella è compresa la somma di euro 5.213.000,00 iscritta sul capitolo 4161 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, quale conferimento al menzionato Fondo regionale per la protezione civile, al fine di avere la possibilità, mediante un'adeguata disponibilità di fondi, di sostenere le spese correnti della Protezione civile della Regione.

Con delibera della giunta regionale n. 532 del 29.3.2019 di riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2018, la somma di € 5.213.000 impegnata con il decreto summenzionato è stata interamente reimputata all'esercizio 2020.

Nel corso dell'esercizio 2021 sono state liquidate le seguenti somme a carico del capitolo di spesa 4161 a valere sul citato decreto di impegno n. 1/PROT. del 2015 (impegno n. 2020/2007447), per complessivi € 4.420.000:

- a. € 420.000 con decreto n. 52/PROT del 13.8.2021;
- b. € 1.500.000 con decreto n. 72/PROT del 1.10.2021;

c. € 1.000.000 con decreto n. 78/PROT del 12.10.2021;

d. € 1.500.000 con decreto n. 84/PROT del 6.11.2021;

A seguito delle citate liquidazioni, la somma residua a valere sull'impegno 2020/2007447 di cui trattasi risultava pari a € 793.000.

Con decreto n. 95/PROT del 13.12.2021 del Direttore centrale della Protezione civile è stata infine disposta la liquidazione al Fondo regionale per la protezione civile della citata somma residua di € 793.000, a valere sull'impegno assunto con decreto di impegno n. 1/PROT del 2015, a seguito della quale è stato emesso il mandato oggetto di controllo.

Con mail del 5 maggio 2022, ai fini di una visione completa della fattispecie oggetto di controllo, è stato chiesto all'Amministrazione regionale di precisare le ragioni che hanno portato, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2018 (di cui alla delibera della Giunta regionale n. 532 del 29.3.2019), a reimputare all'esercizio 2020 la somma complessiva di € 5.213.000, impegnata con il già citato decreto n. 1/PROT del 2015 a carico del capitolo 4161 del bilancio dell'esercizio 2015. La Protezione civile della Regione, con mail prot. 12505 del 12.5.2022, acquisita dalla Sezione al prot. n. 900 del 12.5.2022, ha rappresentato in proposito quanto segue *"al Fondo [regionale per la protezione civile] si applica inoltre il principio di cassa ovvero si provvede ai pagamenti utilizzando la disponibilità del conto corrente ad esso intestato, a sua volta alimentata mediante conferimenti ovvero pagamenti dal bilancio regionale. La gestione degli stanziamenti (conservazione a residuo o reimputazione) sui capitoli del bilancio regionale che alimentano il Fondo viene effettuata nei diversi esercizi sulla base delle previsioni di pagamenti che verranno effettuati sul Fondo. In sede di riaccertamento ordinario dei residui 2018 la somma complessiva di € 5.213.000 è stata pertanto reimputata all'esercizio 2020 in relazione alle previsioni delle esigenze di cassa del Fondo".* Inoltre, con successiva mail, acquisita dalla Sezione al prot. n. 973 del 20.5.2022, la stessa Protezione civile, nel confermare che la gestione fuori bilancio in argomento è condotta secondo il principio di cassa, ha meglio precisato che, per procedere al riaccertamento dei residui presenti sul bilancio regionale al 31.12.2018, sono stati considerati i movimenti finanziari del Fondo relativi agli esercizi precedenti al 2019 unitamente all'ammontare medio dei pagamenti nel triennio 2016-2018, nell'ottica di dotare la cassa del Fondo di adeguata riserva in relazione sia alla giacenza di cassa all'1.1.2019, sia ai pagamenti preventivati stabiliti nel predetto valore medio del triennio 2016-2018.

Sulla base di queste valutazioni, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2018, la somma complessiva di € 5.213.000 è stata reimputata all'esercizio 2020.

La Protezione civile ha infine puntualizzato che la propria attività *"è caratterizzata in larga misura dalla gestione delle emergenze sia regionali, nazionali che internazionali, ragion per cui è stato istituito il Fondo fuori bilancio che consente l'impiego celere e flessibile di tutte le risorse indispensabili ad affrontare le emergenze intervenute".*

Conclusioni:

Sulla base degli elementi forniti dall'Amministrazione e in esito all'analisi del procedimento di emissione del titolo di spesa in oggetto, è stata rilevata la legittimità e regolarità dell'operazione, la corretta imputazione della spesa e la regolarità del procedimento contabile in conformità ai principi contabili.

CAPITOLO: 4703

Mandato: n. 5028304 del 25.08.2021

Importo pagato: euro 66.762,62

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza socio-sanitaria.

Descrizione della spesa:

Pagamento a favore di una Comunità di Montagna di una quota delle risorse derivanti dall'incremento del "Fondo sociale regionale" disposto con legge regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2021 e destinate al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e socio-sanitarie dei Comuni. Il beneficiario si qualifica quale Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni per uno dei 18 ambiti territoriali del Friuli Venezia Giulia.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Decreto n. 2262/SPS del 25.08.2021, con il quale il Direttore del Servizio programmazione e sviluppo dei servizi sociali e dell'integrazione e assistenza socio sanitaria dispone l'impegno, la liquidazione e la richiesta di ordinazione del pagamento dell'importo complessivo di euro 1.500.00,00 a favore degli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, tra i quali la Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane orientali per l'importo di euro 66.762,62, prescrivendo la presentazione della rendicontazione del finanziamento secondo le modalità previste dall'art. 42 della legge regionale 7/2000 entro il 20 aprile 2022.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 8409 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 650 del 7.4.2022.

La spesa in oggetto concerne il finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e socio sanitarie dei Comuni. Le finalità sono definite dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*), art. 39, comma 1: "Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinate annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e socio sanitari di competenza dei Comuni singoli e associati".

Il mandato in esame si riferisce più precisamente al pagamento della quota assegnata alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali in sede di ripartizione dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00, derivante da un incremento a valere sul Fondo Sociale Regionale in seguito a recupero a bilancio di risorse non utilizzate dagli Enti gestori dei Servizi sociali dei comuni. Detto incremento viene disposto con la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (*Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26*), articolo 8, commi 5-8.

I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse in parola sono disciplinati dal Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2021, n. 076/Pres. (*Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6*) (nella presente scheda denominato "Regolamento").

L'Art. 2 del Regolamento individua quali destinatari della ripartizione dei fondi *gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18 comma 2 della legge regionale 6/2006*, dove viene prevista una convenzione che individua la forma di collaborazione tra gli enti locali per la realizzazione del Servizio sociale dei Comuni con delega a un Ente gestore (sono previste, tra l'altro, delega a un Comune capofila, delega agli enti del servizio sanitario regionale, delega a un'Azienda pubblica di servizi alla persona).

Il decreto n. 2262/SPS del 25.08.2021 dispone l'impegno in via cumulativa dell'importo complessivo di euro 1.500.000,00 a favore di 18 enti gestori, indicati all'interno di una tabella riportata nelle premesse e nel dispositivo del provvedimento e corrispondente alle risultanze della ripartizione e prenotazione delle risorse di cui al decreto 2227/SPS del 23.08.2021, nel quale viene dato conto dei criteri utilizzati per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione delle somme spettanti a ciascun Ente gestore in conformità a quanto previsto dal Regolamento. La Comunità di Montagna delle Prealpi friulane orientali viene indicata nella tabella quale Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni per l'ambito territoriale Valli e Dolomiti friulane.

Per quanto riguarda la composizione degli ambiti territoriali per la gestione associata del SSC, nel decreto n. 2262/SPS del 25.08.2021 viene fatto riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 2294 del 30 dicembre 2019, mentre per l'individuazione dei beneficiari dei finanziamenti vengono richiamati: "le convenzioni e gli atti di delega con i quali i Comuni della Regione hanno istituito i SSC e hanno individuato i relativi Enti gestori".

All'esito dell'esame della documentazione è stato possibile riscontrare la sostanziale correttezza del procedimento amministrativo-contabile afferente alla spesa in esame. Sotto il profilo redazionale, si osserva

incidentalmente che il punto 1. del dispositivo del decreto n. 2262/2021 concerne, in voce unica e cumulativa, l'insieme delle disposizioni riguardanti l'impegno, la liquidazione e la richiesta di ordinazione del pagamento, che rappresentano fasi concettualmente distinte, ma anche consequenzialmente dotate di una loro consecutività temporale in quanto assolvono a funzioni differenti.

Si osserva inoltre che, nello stesso punto 1. del decreto sopra citato, vengono indicati due diversi capitoli di spesa (4703 e 7394) senza alcuna specificazione in merito agli importi e ai beneficiari di riferimento. Dall'esame dell'allegato contabile è possibile rilevare che i due capitoli si riferiscono a diversa codifica in base alla natura giuridica dei beneficiari (4703 per *trasferimenti correnti a Amministrazioni locali*; 7394 per *trasferimenti correnti a altre imprese*) e che il capitolo 7394 è riferito a un solo Ente gestore (ASP "Daniele Moro", beneficiario dell'importo di euro 58.179,62).

Sebbene le osservazioni riportate sopra non afferiscano a delle illegittimità, si suggerisce per il futuro, ai fini di una maggiore chiarezza, di inserire in punti distinti del dispositivo le indicazioni relative alle diverse fasi di gestione della spesa, riformulando in ogni punto i dati relativi all'imputazione della spesa in forma completa, con l'indicazione degli importi imputati a ciascun capitolo (anche eventualmente attraverso il rimando a tabelle facenti parte integrante del provvedimento stesso).

Conclusioni:

Fatto salvo quanto sopra esposto, dall'esame svolto e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione pervenuta è stata riscontrata la sostanziale correttezza del procedimento amministrativo-contabile afferente al mandato in esame, e in particolare: la regolarità della documentazione trasmessa, la corretta classificazione di bilancio, la corretta imputazione della spesa, la conformità ai principi contabili e l'applicazione delle prescrizioni normative.

La presente scheda è stata inviata ai fini del contraddittorio all'A.R. con nota prot. 1164 del 9.6.2022.

A riscontro è pervenuta la nota prot. 6895/P del 16.6.2022 con la quale la Direzione centrale finanze ha osservato: *"con specifico riferimento al suggerito inserimento nel dispositivo dei dati relativi alle imputazioni della spesa, che, in occasione dell'avvio della digitalizzazione degli atti di spesa in applicazione dell'articolo 11 della L.R. 1/2015, si è ritenuto opportuno contemperare tale esigenza con la finalità di evitare, per quanto possibile, di incorrere in errori materiali in sede di redazione dell'atto, richiamando in proposito "le indicazioni formulate dalla scrivente Direzione al paragrafo "7 Dematerializzazione degli atti di spesa" della circolare n. 9 del 30.3.2015 prot. n. 7921 avente ad oggetto "Revisione normativa dei procedimenti di spesa, dei controlli interni di competenza della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie e dematerializzazione degli atti di spesa (...): "Si fa presente che il dispositivo dell'atto di spesa, dovrà contenere l'espresso rinvio all'ALLEGATO CONTABILE, costituente parte integrante del decreto medesimo, per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici. Infatti, sono dematerializzati anche tutti i certificati di acquisizione contabile (quali, in via esemplificativa, certificati di acquisizione del decreto di impegno o liquidazione, dei dati di esigibilità, della richiesta di emissione mandato ecc.), che costituiscono allegato parte integrante del decreto digitale e che contengono eventuali codici previsti dalla normativa vigente. Nell'atto di spesa, pertanto, non andranno indicati i codici SIOPE, i codici di bilancio, i codici del Piano dei conti integrato, il CIG, il CUP, l'IBAN e gli altri codici, al fine di evitarne la duplicazione e la possibilità di errore materiale. Si evidenzia che rimane comunque l'obbligo di indicare nell'atto di spesa il beneficiario nonché i dati relativi al capitolo e all'importo.".*

A fronte di quanto osservato dalla Direzione centrale Finanze e rispetto ai contenuti della circolare citata dalla medesima Direzione, si prende positivamente atto delle motivazioni che, al fine di contenere il rischio di errori di digitazione, raccomandano *"l'espresso rinvio all'allegato contabile, costituente parte integrante del decreto medesimo, per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici"*. Il suggerimento della Sezione era peraltro inteso a richiamare l'attenzione sul fatto che gli elementi fondamentali per la comprensione emergano dal provvedimento, che è la sede in cui l'Amministrazione esterna la propria volontà. In particolare, si suggeriva un miglioramento della chiarezza del percorso amministrativo-contabile seguito attraverso l'inserimento delle disposizioni afferenti alle diverse fasi di gestione della spesa in punti distinti del dispositivo

(indipendentemente dal rinvio all'allegato contabile per "i codici SIOPE, i codici di bilancio, i codici del Piano dei conti integrato, il CIG, il CUP, l'IBAN e gli altri codici, al fine di evitarne la duplicazione e la possibilità di errore materiale"). Nel provvedimento non risultavano inoltre precisati gli importi e i beneficiari relativi a ciascuno dei due capitoli di spesa citati, trattandosi di un decreto di impegno cumulativo a favore di 18 enti gestori indicati all'interno di una tabella, parte integrante del decreto stesso, priva di specificazione in ordine al diverso capitolo di riferimento. In questo senso il richiamo "a tabelle facenti parte integrante del provvedimento stesso" suggeriva a titolo collaborativo la possibilità operativa, per il futuro, di inserire l'indicazione del numero di capitolo all'interno della tabella già presente nel decreto, in modo da fornire l'informazione completa in merito alla correlazione tra beneficiario-capitolo-importo, come peraltro previsto dalla stessa circolare citata dalla Direzione finanze: "rimane comunque l'obbligo di indicare nell'atto di spesa il beneficiario nonché i dati relativi al capitolo e all'importo".

CAPITOLO: 4465

Mandato: n. 5062620 del 22.12.2021

Importo pagato: euro 2.368.989,10

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità – Servizio Economico Finanziario – Vicedirettore centrale.

Descrizione della spesa: il mandato concerne il versamento da parte della Regione a favore dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) dell'importo di euro 2.368.989,10 relativo al meccanismo del pay-back 5% per la spesa farmaceutica dell'esercizio 2021.

Per un corretto inquadramento della fattispecie si ritiene opportuno ricordare che l'istituto del pay-back 5% consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione del prezzo del 5% per le specialità medicinali di cui esse sono titolari dietro versamento (pay back) del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle Regioni. Tale sistema è stato confermato per l'esercizio 2021 in conformità con la legge di stabilità 2014, relativamente alle confezioni movimentate nel corso del 2020.

Le somme incassate dalla Regione sono state ripartite tra le aziende del servizio sanitario regionale (di seguito SSR) secondo le quote definite nell'ambito della deliberazione di Giunta Regionale n. 1968 del 23.12.2021 avente ad oggetto "L.r. 22/2019. Piano attuativo e bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del servizio sanitario regionale – anno 2021. Variazione" (Allegato 5).

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 0008144/P/GEN del 6.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 633 del 6.4.2022.

Benché la data di predisposizione del mandato (22.12.2021), sia anteriore alla data di emanazione del decreto di impegno e liquidazione della spesa (23.12.2021), si osserva che comunque la sua sottoscrizione (24.12.2021) è intervenuta successivamente all'adozione del decr. 3500/SPS. Il versamento degli importi spettanti all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) è stato eseguito dal tesoriere in data 27.12.2021.

Dal decreto n. 3500/SPS del 23.12.2021 e dall'"Allegato 5" alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1968 di stessa data, emerge che l'ammontare delle risorse complessivamente dovute ad ASUFC a titolo di pay back 5%, era stato determinato in euro 3.057.033,95. Dall'"Allegato contabile" al decr. n. 3500/SPS, emerge che tale importo è stato imputato per euro 688.044,85 al cap. 4465/1 e per euro 2.368.989,10 al capitolo 4465/2 (quest'ultimo importo è stato oggetto di versamento attraverso il mandato selezionato nel presente controllo). In sede istruttoria, a seguito di specifica richiesta della Sezione, la Direzione Centrale Finanze ha chiarito, con nota prot. n. 5381/P del 12.5.2022, che "L'impegno e la liquidazione dell'importo di euro 3.057.033,95 disposti con decreto n. 3500/SPS del 23.12.2021 a favore di ASU FC, sono stati imputati, per euro 688.044,85, all'articolo 1 del cap. 4465 e, per euro 2.368.989,10, all'articolo 2 del capitolo medesimo, in quanto diverse sono le fonti di copertura dello stanziamento, e quindi le componenti del capitolo".

La Sezione, infatti, ha riscontrato che il cap. 4465, che accoglie le risorse che la Regione deve trasferire agli enti del SSR è articolato in due componenti: la prima (art. 1) è finanziata con avanzo di amministrazione vincolato e presenta uno stanziamento definitivo di euro 2.240.070,24 interamente impegnato e pagato; la seconda (art. 2) è finanziata da altre entrate (assegnazioni varie) e presenta uno stanziamento definitivo di € 2.487.734,23, impegnato e pagato per 2.461.612,25.

Si osserva che al cap. 4465 di spesa, corrisponde nella parte entrate, il capitolo 2824, che accoglie i versamenti fatti alla Regione da parte delle case farmaceutiche, anch'esso articolato in due componenti: la prima (art. 2) con stanziamento pari a 0 e la seconda (art. 5) con uno stanziamento di € 2.487.734,23, accertato per € 2.487.857,55 e riscosso per € 2.486.730,38. La ripartizione in due articoli del capitolo di entrata, parrebbe superflua visto che il capitolo è comunque destinato ad accogliere le sole entrate riferite alle somme trasferite dalle case farmaceutiche.

In merito alla prima componente del capitolo 4465/1 si osserva che la stessa è alimentata da avanzo di amministrazione vincolato in quanto riferita ai versamenti fatti dalle case farmaceutiche nel corso del mese di dicembre 2020. Dal sito dell'AIFA, emerge che entro l'11.12.2020 le aziende farmaceutiche erano tenute a indicare attraverso la piattaforma on-line l'accettazione o il diniego al pay-back 5% calcolato sulla base dei dati a consuntivo dell'anno 2019 ed entro il 18.12.2020 erano tenute ad effettuare il pagamento degli importi relativi al pay-back alle regioni. Nel bilancio 2020, lo stanziamento del capitolo 2824, era di € 350,80, ma gli importi accertati sono stati pari a € 2.240.421,04 a fronte di riscossioni pari a € 2.232.499,43. Di conseguenza, risorse per € 2.240.070,24 (€ 2.240.421,04 -350,80) sono andate a costituire avanzo vincolato che è andato ad alimentare i trasferimenti finanziati attraverso il capitolo 4465/1.

Ne consegue, che il citato decreto, sulla base di quanto disposto con DGR. n. 1968 del 23.12.2021 (Allegato 5), ha provveduto a trasferire agli enti del SSR risorse per € 4.701.682,49 a titolo di pay-back 5% e che tali risorse non riguardano solo gli introiti percepiti dalla Regione nel corso dell'esercizio 2021, ma anche quelli riscossi in chiusura dell'esercizio 2020.

Con riferimento allo stanziamento del capitolo di spesa 4465/2 (€ 2.487.734,23) si osserva che lo stesso coincide con gli importi stanziati al capitolo di entrata 2824/5. Si riscontra, invece, che gli importi impegnati ammontano a € 2.461.612,25 a fronte di accertamenti di entrata, rilevati nel capitolo 2824/5, pari a € 2.487.857,55 e a incassi per € 2.486.730,38.

A seguito di specifica richiesta istruttoria, la Direzione Centrale Finanze, sul punto ha precisato, con nota prot. 6051 del 23.5.2022, che *"Le assegnazioni statali a titolo di pay back sono, come noto frequentemente oggetto di contestazione da parte delle Aziende farmaceutiche e di conseguenti contenziosi.*

Per tale ragione l'Amministrazione regionale applica un criterio di prudenza secondo il quale, a fronte degli importi assegnati, interamente accertati, viene impegnata in spesa la sola quota di risorse effettivamente riscossa; nel caso di specie tale quota ammonta, per l'appunto, ad euro 2.461.612,25. La somma residua di risorse costituisce avanzo vincolato dell'esercizio e verrà applicata in spesa solo quando successivamente riscossa.

Si segnala altresì che l'importo dell'accertamento risulta superiore per euro 123,32 rispetto alla comunicazione di AIFA, per un versamento di importo superiore al dovuto e per gli arrotondamenti degli importi indicati nella comunicazione AIFA approssimati oltre il terzo decimale. Anche tale somma non applicata in spesa confluisce nell'avanzo vincolato dell'esercizio".

La Regione ha anche provveduto a trasmettere, su richiesta della Sezione, la comunicazione dell'AIFA del 30 luglio 2021, contenente l'elenco degli importi a carico delle aziende farmaceutiche, e un elenco relativo ai singoli accertamenti e incassi registrati dalla Regione a titolo di pay back 5%. Tale elenco riporta l'esercizio di riferimento, il capitolo in cui vengono introitate le risorse, il numero dell'accertamento, il soggetto che ha effettuato il versamento, l'importo accertato e incassato, nonché l'importo della corrispondente reversale di incasso. Tuttavia, l'elenco non indica: le date relative all'accertamento, le date relative agli incassi e le date relative all'emissione delle reversali per l'acquisizione delle entrate al bilancio regionale.

Si osserva che la nota AIFA del 30 luglio, in allegato evidenzia gli importi spettanti alle singole regioni. Complessivamente, i versamenti previsti a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia ammontano a euro 2.487.734,23.

Il raffronto tra gli importi accertati dalla Regione (€ 2.487.857,55) e gli importi comunicati dall'AIFA (€ 2.487.734,23) ha permesso di evidenziare che sussiste una differenza di € 123,32, che la Regione, in sede di istruttoria, aveva ricollegato ad arrotondamenti e ad un versamento di importo superiore al dovuto.

Fermo restando che la differenza di € 123,32 trova giustificazione negli arrotondamenti e nell'incasso di € 7.969,90 a fronte di un importo comunicato dall'Aifa di € 7.846,53 relativamente alle somme dovute dalla casa farmaceutica Bruno Farmaceutici spa, il raffronto tra i singoli accertamenti iscritti in bilancio e i versamenti comunicati dall'AIFA, ha fatto emergere le seguenti differenze:

- l'elenco AIFA include un versamento di € 29.479,16 da parte di Mylan IRE Healthcare ltd e un versamento di € 670,46 da parte di Aspen Pharma Trading Limited, che non compaiono tra gli importi accertati e incassati dalla Regione,
- tra gli importi accertati e incassati dalla Regione compaiono un versamento di € 25.118,13 effettuato dall'Azienda farmaceutica Di Renzo srl e un versamento di € 5.031,49 effettuato da Mylan IRE Healthcare Limited, che non compaiono nell'elenco delle somme spettanti comunicate da AIFA,
- tra le somme accertate dalla Regione, figurano gli importi dovuti da Alimera Sciences Europe Ltd per € 1.126,97, presenti nell'elenco AIFA, ma non incassati dalla Regione.

Conclusioni:

Dall'esame della documentazione è emerso che la spesa è coerente con la classificazione del bilancio e che i codici di bilancio sono stati attribuiti correttamente.

Tuttavia, dall'analisi della documentazione trasmessa è emerso che la Regione non ha provveduto a trasferire tempestivamente le risorse introitate dalle aziende farmaceutiche e che i pagamenti effettuati gli ultimi giorni dell'anno avrebbero potuto essere disposti in anticipo, favorendo una migliore programmazione nell'impiego delle risorse da parte degli enti del ssr.

È anche emerso che gli impegni assunti dalla Regione non corrispondono alle somme ad essa spettanti, così come comunicato dall'Aifa. La Regione ha rappresentato le ragioni di tale mancata corrispondenza: per ragioni di prudenza, agli enti sanitari non vengono trasferite somme non ancora incassate e che potrebbero essere oggetto di contestazione. Tuttavia, si osserva che gli importi effettivamente incassati ammontavano a € 2.486.730,38 mentre gli impegni sono stati pari a € 2.461.612,25.

Pur non disponendo delle date relative agli incassi e agli accertamenti, il raffronto tra i dati comunicati dall'Aifa e l'elenco delle poste accertate evidenzia che le entrate sono state registrate nella contabilità regionale seguendo un criterio di cassa mentre i principi contabili richiederebbero l'iscrizione dell'entrata nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito. Stante al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, le entrate dovrebbero essere accertate per l'intero importo del credito anche se di dubbia o difficile esazione, provvedendo ad effettuare gli opportuni accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In sede di contraddittorio finale, in riscontro alle osservazioni formulate dalla Sezione, con nota prot. n. 35930 del 20.6.2022 la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ha rappresentato che il non tempestivo trasferimento delle risorse a favore degli enti del servizio sanitario regionale è stato determinato dal perdurare della pandemia ed ha precisato che gli uffici sono stati sensibilizzati in merito alla necessità di perseguire una migliore programmazione e gestione delle risorse nel bilancio regionale al fine di consentirne una rapida disponibilità a favore degli enti destinatari. Con riferimento alle modalità di registrazione delle voci di entrata correlate al mandato oggetto del controllo, la Direzione ha riferito di aver dato indicazioni alla Direzione Finanze affinché l'accertamento delle somme trasferite tenga conto dei crediti comunicati dall'Aifa per garantire una maggiore aderenza delle rilevazioni ai principi contabili.

In merito alla data di predisposizione del mandato, che è risultata anteriore alla data di emanazione del decreto di impegno e liquidazione, la Direzione Centrale Finanze con nota prot. n. 6980 del 17.6.2022, ha comunicato di aver provveduto ad un aggiornamento delle stampe Ascot, modificando la denominazione del campo "Data del mandato" con la dicitura "Data inserimento a sistema". La Sezione riscontra positivamente l'accoglimento da parte della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità delle osservazioni formulate.

CAPITOLO: 9115**Mandato:** n. 5025888 del 17.8.2021**Importo pagato:** euro 85.000,00**Esercizio di provenienza fondi:** 2021**Imputazione:** Competenza**Struttura regionale di riferimento:** Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio industria e artigianato.**Descrizione della spesa:**

impegno e liquidazione dell'importo di € 85.000,00 a favore del CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. a titolo di rimborso forfetario delle spese da sostenere nell'anno 2021 per l'esercizio delle funzioni delegate.

L'articolo 72 della Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) ha previsto l'istituzione dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane. L'articolo 72 bis delega ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane l'esercizio di determinate funzioni, tra cui le funzioni amministrative aventi ad oggetto la concessione di incentivi in conto capitale alle imprese artigiane. L'articolo 72 ter comma 3, così come modificato dalla legge regionale 27/2014, riconosce annualmente ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, commi 3 e 3 bis.

Con atto costitutivo del 26.10.2011 è stato istituito il CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. con sede a Trieste (d'ora innanzi CATA).

Con la delibera di Giunta regionale n. 109 del 29.1.2021, sono state emanate le Direttive al CATA in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane per l'anno 2021. L'articolo 8 delle citate Direttive autorizza una spesa complessiva di € 360.000,00 a titolo di rimborso forfetario per l'esercizio delle funzioni delegate. In particolare, € 324.000,00, pari al 90% dello stanziamento, è riferito all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 72 bis comma 3 della legge regionale 12/2002 (delega su procedimenti contributivi) e € 36.000,00 pari al 10% dello stanziamento, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 72 bis comma 3 della legge regionale 12/2002 (delega per adempimenti amministrativi esami estetiste e acconciatori). È previsto che in caso di risorse aggiuntive, si procederà al riparto applicando le medesime percentuali del 90% e del 10%.

La legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ha autorizzato un ulteriore stanziamento di € 85.000,00 sul capitolo 9115 della spesa a copertura della spesa per il rimborso al CATA.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Con il decreto n. 2010 del 19.8.2021, è stato assunto l'impegno di spesa di € 85.000,00 a favore del CATA a valere sul bilancio 2021 a carico del capitolo 9115 ed è stata disposta la liquidazione.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 13086 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 673 di data 11.4.2022.

Sono presenti in atti:

- delibera di Giunta regionale n. 109 del 29.1.2020 che ha approvato le Direttive al CATA in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane - anno 2021;
- decreto n. 3794 del 17.12.2020 che ha approvato il "Programma di lavoro per il controllo gestionale sull'attività del CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL - anno 2021";
- decreto n. 2010 del 19.8.2021 con cui è stato concesso al CATA un finanziamento di € 85.000 a titolo di rimborso forfetario ripartito in € 76.500,00, pari al 90% per l'esercizio delle funzioni delegate su procedimenti contributivi e in € 8.500,00, pari al 10% per gli adempimenti amministrativi per gli esami delle estetiste e degli acconciatori;
- reversale di incasso n. 33747 del 18.8.2021 di € 3.400,00 relativa alle ritenute operate sul mandato n. 5025888 del 17.8.2021 ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600;

- decreto n. 3281 del 20.12.2021 che ha approvato il "Programma di lavoro per il controllo gestionale sull'attività del CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL - anno 2022";
- relazione del 20.12.2021 sull'attività svolta dal CATA nel 2020;
- nota esplicativa della Direzione centrale attività produttive e turismo.

In merito alla presunta incongruenza tra la data del mandato di pagamento (17.8.2022) e la data del decreto di impegno e liquidazione (19.8.2022) si richiama la nota della Regione del 18.5.2022 prot. n. 5681 acquisita dalla Sezione in data 18.5.2022 al prot. n. 946 in cui è specificato il "*programma Ascot rileva, quale data del mandato di pagamento, la data di inserimento dei dati del titolo di pagamento nel sistema informatico; tale data è riportata nella stampa Unimoney del titolo (Mandato di pagamento n. ___ del ___ Esercizio: ___ Tipo operazione: INSERIMENTO).*

La data riporta nell'allegato contabile (stampigliatura in intestazione di pagina, in alto a destra, indicata come «Data e ora di creazione documento») si riferisce invece alla data di produzione e di trasmissione dell'allegato contabile alla piattaforma «decreti digitali» ai fini della sottoscrizione (il «documento» a cui si riferisce la dicitura è dunque lo stesso allegato contabile).

Pertanto, la data del mandato (cioè la data di inserimento dei dati del titolo in Ascot) corrisponde alla data riportata nella stampigliatura in intestazione di pagina dell'allegato contabile nel caso in cui l'allegato contabile venga prodotto e trasmesso alla piattaforma «decreti digitali» nella stessa data di inserimento dei dati del mandato nel sistema Ascot, il che avviene nella maggioranza dei casi, ma non costituisce regola generale, perché dipende dall'organizzazione del lavoro adottata dal singolo terminalista.

Viceversa, nel caso in cui la produzione e trasmissione dell'allegato contabile alla piattaforma «decreti digitali» avvenga in data successiva alla data di inserimento dei dati del mandato, la data riportata nella stampigliatura in intestazione di pagina dell'allegato contabile sarà successiva alla data del mandato di pagamento".

La Sezione prende atto.

Con mail del 9.5.2022 è stata chiesta la trasmissione della relazione conclusiva di cui all'articolo 13 delle direttive al CATA in materia di delega di funzioni amministrative per la concessione di incentivi alle imprese artigiane per l'anno 2021 contenente gli esiti del controllo di gestione.

Con nota di data 11.5.2022 prot. 16391, acquisito dalla Sezione con prot. n. 882 di data 11.5.2022, la Direzione centrale attività produttive turismo ha trasmesso la relazione richiesta.

Con mail del 12.5.2022 è stata chiesta la trasmissione del Programma di lavoro per il controllo gestionale sull'attività del CATA Friuli Venezia Giulia dell'anno 2021.

Con mail del 13.5.2022 sono stati trasmessi il Programma di lavoro per l'anno 2021 e il Programma di lavoro per l'anno 2022.

Dall'esame dei documenti è emerso che vi sono due tipologie di controllo: un controllo concomitante e un controllo successivo. L'obiettivo del controllo concomitante è quello di monitorare l'andamento dei procedimenti contributivi sotto il profilo finanziario ed ha ad oggetto, principalmente, il numero delle domande presentate, finanziate, i fabbisogni di competenza e di cassa del CATA nonché i dati aggregati per ciascun canale contributivo. Il controllo successivo si sostanzia in un controllo gestionale teso al confronto tra i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati. Il controllo successivo ha ad oggetto la verifica di legalità su un campione di procedimenti contributivi (con riferimento all'attività svolta nel 2020 il campione ha riguardato n. 40 procedimenti per l'ammmodernamento tecnologico e nel 2021 riguarderà n. 43 procedimenti dello stesso filone contributivo), un controllo sul rispetto degli obiettivi impartiti con le direttive e un controllo in termini di efficienza e di efficacia

Come già esplicitato nella parte descrittiva della spesa, la DGR n. 109/2021 ha previsto che il 90% del rimborso al CATA, riguardi le funzioni delegate di cui all'art. 72 bis, comma 3 della l.r. 12/2002 (delega su procedimenti contributivi) e il restante 10%, le funzioni delegate di cui all'art. 72 bis, comma 3 bis della l.r. 12/2002 (delega su adempimenti amministrativi esami estetisti e acconciatori). Lo stanziamento definitivo per l'anno 2021 è stato pari a € 445.000,00 di cui € 400.500 per la delega sui procedimenti amministrativi e € 44.500,00 per la delega sugli adempimenti amministrativi per gli esami per estetisti e acconciatori. Il sistema dei controlli previsto dall'Amministrazione regionale riguarda solamente le funzioni delegate connesse ai procedimenti contributivi mentre non è previsto alcun controllo per le funzioni delegate nell'ambito degli esami per estetisti e acconciatori.

La Sezione osserva che per l'esercizio delle funzioni delegate al CATA ai sensi dell'art. 72 bis comma 3, della l.r. 12/2002 è previsto un sistema di controlli dettagliato e ben strutturato mentre per le funzioni delegate che rientrano nell'art 72 bis, comma 3 bis della l.r. 12/2002, non è previsto alcun controllo.

Con particolare riferimento al titolo di spesa oggetto del controllo, si osserva che l'imputazione della spesa risulta rispettosa del principio della competenza finanziaria potenziata che al punto 5.2. lett. C), prevede per i trasferimenti correnti, l'imputazione avvenga nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso di specie, l'atto amministrativo di attribuzione del finanziamento è stato adottato nel 2021 e la spesa è stata imputata all'esercizio 2021.

Conclusioni:

Fermo restando sopra osservato in via incidentale, all'esito dell'analisi del procedimento di spesa in oggetto e alla pertinente documentazione istruttoria è stata rilevata la legittimità e la regolarità dell'operazione, nonché la corretta imputazione della spesa e la regolarità del procedimento contabile in conformità ai principi contabili.

* * *

Con nota della Regione del 21.6.2022 prot. n. 19351 acquisita dalla Sezione il 21.6.2022 al prot. n. 1247, la Direzione centrale attività produttive e turismo, ha precisato quanto segue:

“Si prende atto di quanto evidenziato da codesta Sezione di controllo e si informa che è in fase di predisposizione un sistema di controlli anche per le funzioni delegate che rientrano nell'articolo 72 bis, comma 3 bis della legge regionale 12/2002 (adempimenti amministrativi per gli esami per estetisti e acconciatori). Il controllo si effettuerà sulla base dei verbali delle riunioni delle due Commissioni d'esame.

Si fa presente, comunque, che alle sedute delle suddette Commissioni d'esame partecipa come Presidente un funzionario della Direzione centrale attività produttive e turismo che garantisce il turismo che garantisce il corretto svolgimento degli esami sia per quanto concerne lo svolgimento delle prove orali che delle prove pratiche.”

La Sezione prende positivamente atto.

CAPITOLO: 7965

Mandato: n. 5058510 del 30.11.2021

Importo pagato: euro 99.445,50

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio ricerca, apprendimento permanente e fondo sociale europeo.

Descrizione della spesa:

il mandato estratto in sede di campionamento concerne la concessione e contestuale erogazione a favore della Fondazione ITIS per le nuove tecnologie della vita “Alessandro Volta” dell'importo di € 99.445,50 per la realizzazione di attività rivolta a garantire una maggiore qualità dell'offerta formativa ai sensi di quanto previsto all'art. 2, lettera b), dell'Accordo in Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Decreto n. 14177 dd. 30.11.2021:

il provvedimento dispone la concessione a favore della Fondazione sopra citata dell'importo complessivo di € 99.445,50 per le finalità sopra richiamate. Con il medesimo provvedimento tale importo è impegnato e contestualmente liquidato a carico del capitolo di spesa del bilancio regionale per l'esercizio in corso n. 7965.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 50843 del 6.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 641 dd. 7.4.2022

Dall'esame della esaustiva documentazione trasmessa ai fini del controllo della Sezione emerge che il provvedimento relativo al mandato estratto in sede di campionamento costituisce adempimento che esita ad una articolata procedura riguardante l'assegnazione di finanziamenti a favore dell'istruzione tecnica superiore tramite risorse finanziarie nazionali erogate dal Ministero dell'istruzione e risorse disponibili sul Programma Fondo sviluppo e coesione nonché da quelle derivanti dal cofinanziamento delle Fondazioni ITS .

Senza voler approfondire in merito si ritiene opportuno fornire in seguito una sintetica ricostruzione della procedura in parola al fine di un utile riepilogo informativo e specificativo dell'erogazione selezionata:

- con un risalente decreto prot. n. 2996/2014 a seguito di apposito avviso pubblico, bandito in conformità alle previsioni del Piano triennale regionale concernente il sistema d'istruzione tecnica superiore, per la presentazione di specifiche candidature è stato individuato il soggetto attuatore dell'offerta di istruzione tecnica superiore (ITIS) nell'area "Nuove tecnologie della vita";
- segnatamente l'ente di riferimento in parola è stato individuato nell'ITIS "A. Volta" di Trieste;
- successivamente, con il su citato Accordo in C.U. dd. 17.12.2015 sono stati definiti i criteri di riparto a livello regionale del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'art. 1, comma 875, della l. 296/2006 nonché le modalità del sistema di valutazione e monitoraggio;
- in particolare, il suddetto Accordo del 2015 stabilisce che il finanziamento nazionale sia ripartito per il 70% a livello regionale sulla base dei dati della popolazione studentesca e per il 30% a titolo di premialità da destinarsi alle Fondazioni ITS per la realizzazione di nuovi percorsi nell'ambito della programmazione regionale valorizzando il profilo internazionale, la dotazione strumentale e lo sviluppo dell'attività di ricerca;
- il riparto alle regioni delle risorse disponibili sul predetto Fondo a titolo di premialità è avvenuto con decreto del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio V, n. 1284 del 02/08/2021 in base al quale la quota di premialità di cui è beneficiaria la Fondazione "A. Volta" è pari ad euro 198.891,00;
- per la concessione della quota di contributo spettante alla Fondazione in parola l'Amministrazione regionale ha indetto un avviso per la presentazione di operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) approvato con decreto n. 7068/LAVFORU del 18 luglio 2021. Si rileva che alle Fondazioni beneficiarie dei finanziamenti di cui al citato Accordo in C.U. del 17 dicembre 2015 viene richiesto un co-finanziamento obbligatorio per la realizzazione dei percorsi ITS pari al 50% dell'ammontare del finanziamento medesimo, mentre il restante 50% del contributo deve essere utilizzato per garantire una maggiore qualità dell'offerta formativa nel suo complesso.
- pertanto, in riferimento al restante 50% del contributo, pari ad euro 99.445,50 veniva chiesto ai beneficiari di far pervenire la domanda di concessione del contributo medesimo, unitamente ad una relazione illustrativa delle attività cui il contributo è destinato, con il relativo preventivo di spesa;
- con decreto n. 11355/LAVFORU, del 26/10/2021, è stata approvata la citata relazione illustrativa e il relativo preventivo di spesa per un contributo complessivo di € 99.445,50; e con decreto n. 13195/LAVFORU, del 23 novembre 2021, è stata autorizzata e prenotata la relativa spesa;
- ha quindi fatto seguito il decreto qui in esame con il quale il contributo assegnato, pari complessivamente ad € 99.445,50 è stato concesso e altresì liquidato.

Conclusioni:

All'esito dell'istruttoria e all'esame della relativa documentazione è rilevata la regolarità e legittimità dell'operazione nel rispetto dei principi contabili armonizzati. Sotto il profilo redazionale si osserva che il provvedimento relativo al titolo selezionato, unitamente al materiale istruttorio pervenuto, emergono completezza e dettaglio d'informazione.

CAPITOLO: 12926

Mandato: n. 5054883 del 23.11.2021

Importo pagato: euro 200.000,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione.

Descrizione della spesa:

Il finanziamento viene concesso per la realizzazione di locali adibiti a centro operativo per il personale di campagna e per il ricovero di mezzi e attrezzi funzionali alla gestione degli impianti irrigui e delle opere di bonifica e all'attività istituzionale consortile in Comune di San Pier d'Isonzo (GO). Si tratta di un ulteriore contributo necessario ai fini del completamento di lavori già finanziati (l.r. 14/2018), in considerazione dell'avvenuto consistente aumento dei costi dei materiali e degli oneri per la costruzione dell'opera durante lo sviluppo dei successivi livelli progettuali, oltre alla necessità di elaborare a norma di legge una soluzione di smaltimento delle acque diversa dall'utilizzo dei pozzi perdenti inizialmente previsti.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Decreto n. 8671/AGFOR del 25.11.2021, con il quale il Direttore del Servizio gestione territorio montano bonifica e irrigazione dispone la concessione di un contributo di euro 200.000,00, l'impegno della relativa spesa, la liquidazione contestuale e la richiesta di emissione dell'ordine di pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia con sede in Ronchi dei Legionari per la "Realizzazione di locali adibiti a centro operativo per il personale di campagna e per il ricovero di mezzi e attrezzi funzionali alla gestione degli impianti irrigui e delle opere di bonifica e all'attività istituzionale consortile in Comune di San Pier d'Isonzo (GO)".

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 25462/P del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 651 di data 8.4.2022.

Il contributo viene concesso ai sensi della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (*Misure finanziarie intersettoriali*), art. 3, commi 21-25, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere al Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia un ulteriore contributo per le finalità di cui al comma 61 dell'art. 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*).

A fronte della presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto individuato dalla normativa, le risorse stanziare sono state prenotate con il decreto n. 8452/AGFOR del 23.11.2021 e successivamente impegnate e liquidate con il decreto di concessione n. 8671/AGFOR del 25.11.2021, con il quale viene tra l'altro richiesta l'emissione dell'ordine di pagamento a favore del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia.

Sotto il profilo redazionale, si osserva che nel provvedimento autorizzativo relativo al titolo selezionato emergono completezza e dettaglio d'informazione; si rileva in particolare che:

- sono riportati gli estremi e i contenuti essenziali della normativa e della documentazione che legittima l'assunzione dell'impegno di spesa;
- viene attestato il rispetto dei termini fissati dalla normativa;
- sono riportati gli elementi per l'imputazione della spesa;
- viene dato conto dello svolgimento delle verifiche e degli adempimenti di competenza, tra i quali:
 - verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata dal soggetto richiedente;
 - verifica dell'assenza dei presupposti relativi agli adempimenti previsti dall'articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*);
 - richiamo puntuale, all'interno del dispositivo, degli adempimenti e obblighi posti a carico del beneficiario, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 63, art. 2, l.r.14/2018 (presentazione della documentazione autorizzativa della struttura regionale competente in materia di demanio e presentazione della rendicontazione del finanziamento) e dall'articolo 32 della l.r. 7/2000 (*Vincolo di destinazione dei beni immobili*);
 - esplicito richiamo alle disposizioni normative che autorizzano l'erogazione anticipata del finanziamento nella misura del 100 per cento (art. 2, comma 63 della l.r. 14/2018).

Dalla lettura della documentazione non emergono informazioni circa gli eventuali adempimenti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) riguardanti la pubblicazione del provvedimento.

Rinviando ad un approfondimento in sede generale, si osserva che il mandato in esame presenta una data di emissione del 23.11.2021, mentre la data del provvedimento è del 25.11.2021.

Conclusioni:

Fatto salvo quanto sopra esposto, dall'esame svolto e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione pervenuta è stata riscontrata la correttezza del procedimento amministrativo-contabile afferente al titolo di spesa in esame, e in particolare: la regolarità della documentazione trasmessa, la corretta classificazione di bilancio, la corretta imputazione della spesa, la conformità ai principi contabili e l'applicazione delle prescrizioni normative.

La presente scheda è stata inviata ai fini del contraddittorio all'A.R. con nota prot. n. 927 del 16.5.2022.

Con riferimento all'osservazione relativa alla data di emissione del mandato è pervenuto specifico riscontro da parte della Direzione centrale finanze in data 24.5.2022 (prot. 6052/P del 23.5.2022, prot. d'ingresso n. 984).

In riscontro alla seguente osservazione: *"Dalla lettura della documentazione non emergono informazioni circa gli eventuali adempimenti previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (...) riguardanti la pubblicazione del provvedimento"*, la Direzione centrale competente, con nota prot. n. 39322/P del 27.5.2022 (prot. d'ingresso n. 1074 del 30.5.2022), ha comunicato che: *"Non si è ritenuto di dover pubblicare il provvedimento in quanto l'atto amministrativo in esame è conseguente ad un disposto normativo (...); non si tratta di una delle fattispecie individuate dal D.Lgs. 33/2013, per le quali è prevista la pubblicazione (...). Con tali risorse il Consorzio si è impegnato a realizzare su demanio regionale dei locali funzionali alla gestione degli impianti irrigui, delle opere di bonifica e all'attività istituzionale consortile"*.

Si prende atto di quanto comunicato. Al riguardo si richiama l'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, laddove prevede l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli *"atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990 (...)"* e si osserva che la fattispecie in esame concerne specificamente un contributo a sostegno dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi delle materie prime, come indicato nella normativa di riferimento. È irrilevante il fatto che l'atto in esame sia *"conseguente ad un disposto normativo"*. A mero titolo collaborativo si riporta quanto emerge dal sito dell'ANAC per le fattispecie di difficile perimetrazione: *"Tenuto conto della eterogeneità di detti atti, qualora non emerga chiaramente dal tipo di atto o dalle indicazioni date se un provvedimento rientra tra quelli di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, è rimessa a ciascuna amministrazione e a ciascun ente l'individuazione delle fattispecie non riconducibili alla categoria degli "atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici". Si sottolinea l'importanza di dare adeguata motivazione di tale scelta"*.

In sede di contraddittorio finale, tenutosi in data 30 giugno 2022, la struttura interessata ha rinnovato le motivazioni già espresse facendo riferimento a una delibera ANAC in tal senso. Nel prendere atto di quanto espresso in sede di contraddittorio finale, si sottolinea che l'osservazione della Sezione (più orientata verso la pubblicazione) circa l'assenza di informazioni all'interno del decreto sulla sua eventuale pubblicazione veniva proposta quale spunto di riflessione sull'opportunità, ai fini di una maggiore chiarezza, di dare pienamente conto all'interno degli atti di tutte le verifiche effettuate dalla struttura competente in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti relativi ai principali adempimenti stabiliti dalla normativa.

CAPITOLO: 6894

Mandato: n. 5039668 dell'11.10.2021

Importo pagato: euro 15.988,88

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio coordinamento politiche per la montagna.

Descrizione della spesa: La spesa concerne la liquidazione di un contributo a un Comune montano, servito da infrastrutture energetiche di distribuzione di GPL e aria propanata, da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio ai sensi dell'art. 2, commi 8-11, della l.r. n. 29/2018.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa: Con decreto del Direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna, n. 7039 del 12.10.2021, è stata impegnata e liquidata la somma complessiva di € 15.988,88, a favore del Comune di Cimolais, a carico del capitolo 6894 della spesa del bilancio per l'esercizio 2021 (impegno n. 2021/3088383), a titolo di contributo da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio di distribuzione di GPL e aria propanata, al fine di garantire l'intera copertura finanziaria delle istanze presentate nel 2021 dagli utenti al Comune medesimo e di scorrere la graduatoria approvata dallo stesso ente.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso via PEC con nota della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche prot. n. 25462 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 651 dell'8.4.2022.

Per migliore chiarezza espositiva si ritiene opportuno ricostruire, di seguito, nel dettaglio, l'articolata fattispecie che ha originato l'emissione del mandato selezionato a fini di controllo.

Con nota del 2.2.2021 il Comune di Cimolais ha chiesto all'Amministrazione regionale la concessione di un contributo per l'anno 2021, pari a € 37.710,45, quale sostegno degli oneri derivanti dal servizio di fornitura GPL e aria propanata destinato alle famiglie utenti del Comune (l'art. 2, comma 9, della l.r. n. 29/2018 prevede che la domanda di contributo debba essere presentata dagli enti individuati dal comma 8 - Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con l'indicazione della misura del contributo di importo pari alla spesa ammissibile dell'anno precedente).

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche della montagna, con nota prot. n. 10701 del 14.2.2021, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. n. 7/2000, ha comunicato al Comune di Cimolais l'avvio del procedimento amministrativo concernente la domanda di finanziamento di cui sopra.

In sede istruttoria la domanda è risultata ammissibile come si evince dal verbale del responsabile dell'istruttoria di data 17.2.2021. Pertanto, con decreto n. 1492 dd. 25.2.2021 del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna è stato concesso al Comune di Cimolais il finanziamento, per l'importo di € 37.710,45 per l'anno 2021, nonché assunto il relativo impegno di spesa a carico del capitolo 6894, in c/competenza 2021, e fissato il termine di rendicontazione da parte dell'ente al 30 novembre 2021.

Con il medesimo decreto è stato altresì stabilito che il termine per l'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuta trasmissione al Servizio coordinamento politiche per la montagna, da disporsi a cura del Comune entro il 30 settembre 2021, dell'atto di approvazione della graduatoria.

Il Comune di Cimolais, in data 24 marzo 2021, ha comunicato l'accettazione del contributo concesso come richiesto dal decreto n. 1492/2021.

Con nota del 28.9.2021 il medesimo ente ha inviato al Servizio coordinamento politiche per la montagna l'atto di approvazione della graduatoria (determinazione del Responsabile del servizio - settore amministrativo ed economico finanziario) e la graduatoria delle domande ammesse a contributo. Dalla lettura di tali atti emerge che risultano ammesse domande per complessivi € 53.699,33 di cui finanziabili fino alla concorrenza del contributo regionale già concesso di € 37.710,45 e non finanziabili per € 15.988,88. Con riferimento a queste ultime, il Comune ha ritenuto necessario presentare ulteriore richiesta di finanziamento per ottenere l'integrale copertura delle domande non finanziabili. In data 28.9.2021 l'ente ha, pertanto, presentato una nuova domanda per ottenere l'ulteriore contributo, pari a € 15.988,88, per il finanziamento integrale delle istanze ammesse nella graduatoria (riferite ai consumi dell'anno 2020).

Con decreto n. 6814 del 4.10.2021, del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, è stata disposta la liquidazione dell'importo di € 37.710,45 a favore del Comune di Cimolais e richiesta l'emissione del corrispondente mandato di pagamento, sul cap. 6894 in c/competenza 2021, a saldo del contributo concesso

con il decreto n. 1492/2021 (mandato n. 5037690/2021). Successivamente alla rendicontazione presentata dal Comune entro i termini fissati dal decreto di concessione, la stessa è stata approvata dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna giusto decreto n. 7618 del 3 novembre 2021.

Quindi, al fine di garantire l'integrale copertura finanziaria delle istanze ammesse presentate dai beneficiari del contributo di cui alla graduatoria approvata dal Comune di Cimolais, il Servizio competente ha ritenuto di procedere, con provvedimento n. 7039 dd. 12 ottobre 2021, alla concessione dell'ulteriore finanziamento di € 15.988,88 per l'anno 2021, disponendone anche l'impegno e la liquidazione. Con lo stesso decreto è stata altresì richiesta l'emissione di un ordine di pagamento a saldo del finanziamento, fissando al 10 dicembre 2021 il termine per la rendicontazione da parte del Comune.

Con il mandato n. 5039668 dell'11.10.2021, oggetto del presente controllo, è stato effettuato il pagamento della somma di cui trattasi pari a € 15.988,88.

In esito all'esame istruttorio, con particolare riferimento alle previsioni normative riguardanti gli incentivi di cui trattasi, è emerso quanto segue.

L'articolo 2 della l.r. n. 29/2018 (legge di stabilità 2019) prevede:

- al comma 8: *"L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo al fine di sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture nelle more della definizione dei contenuti delle Convenzioni disciplinanti il rapporto con Eni spa"*;

- al comma 9: *"La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [n. 29/2018], tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, con l'indicazione della misura del contributo di importo pari alla spesa ammissibile dell'anno precedente"*;

- al comma 10: *"Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di gpl in base ai consumi sostenuti nell'anno solare antecedente e rilevabili dalle fatturazioni emesse da Eni spa"*.

Per le finalità di cui trattasi è stata destinata per l'anno 2019 (art. 2, c. 11, l.r. 29/2018) una somma complessiva di 500.000 euro a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 1 (Fonti energetiche), Titolo 1 (spese correnti) del bilancio regionale 2019-2021.

Con la successiva legge regionale n. 16/2019 (misure finanziarie intersettoriali) - art. 3, comma 16 - l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai suddetti Comuni, fatta eccezione per il Comune di Andreis, un contributo integrativo per il completo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019 in attuazione dell'art. 2, comma 8, della l.r. n. 29/2018. L'art. 3, comma 17 prevede che la domanda di concessione del contributo integrativo va presentata al Servizio competente entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 79, della l.r. n. 26/2020 (legge di stabilità 2021) la stessa Amministrazione è stata autorizzata a concedere al solo Comune di Andreis un ulteriore contributo, sempre per le finalità di cui all'articolo 2, comma 8, della l.r. n. 29/2018, al fine di finanziare le domande ammesse a contributo presentate nel 2020 dalle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata e non finanziate.

Dal quadro normativo, come sopra evidenziato, non parrebbero emergere specifiche previsioni legislative, con riferimento alla concessione dei contributi di cui trattasi, per l'anno 2021 anche con riferimento ad eventuali scorrimenti di graduatorie e relativa copertura di eventuali domande rimaste non finanziate.

Tuttavia, dall'esame della documentazione pervenuta ai fini del controllo emergerebbe che la linea contributiva di cui all'articolo 2, commi da 8 a 11, della l.r. n. 29/2018, come modificata dall'art. 3, comma 16 della l.r. n. 23/2019, *"è stata rifinanziata per l'anno 2021"* con la l.r. 30 dicembre 2020 n. 26 (legge di stabilità 2021) (ordine di servizio prot. 9218 del 9.2.2021 e comunicazione avvio del procedimento inviata al Comune di Cimolais con nota prot. 10701 del 14.2.2021); inoltre, *"con legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 è stato disposto lo stanziamento di € 540.000,00 per il finanziamento delle istanze da presentarsi nel 2021 e relative alla copertura dei costi sostenuti dall'utenza nell'anno 2020"* (decreto di impegno n. 1492 del 25.2.2021).

Quanto sopra non troverebbe immediata evidenza in una specifica disposizione della legge di stabilità 2021, fatto salvo il contributo concesso al Comune di Andreis di cui al già citato articolo 4, comma 79, per cui è stata destinata la spesa di € 5.540 per l'anno 2021.

Sembrerebbe, pertanto, che il rifinanziamento del cap. 6894 per l'esercizio 2021, sia avvenuto per effetto dell'art. 4, comma 81 della legge regionale di stabilità 2021 (n. 26/2020).

Il citato comma recita " *Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023 di cui all'allegata Tabella C*". Dalla tabella menzionata si evince che la legge medesima ha previsto uno stanziamento pari a € 540.000 per il 2021 a valere sulla Missione 17 (energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 1 (Fonti energetiche), Titolo 1 (spese correnti), ove risulta iscritto il capitolo 6894. Dal bilancio finanziario gestionale al 31.12.2021 anche lo stanziamento iniziale del capitolo citato risulta pari a € 540.000, tuttavia, dalla tabella C allegata alla citata l.r. n. 26/2020, che riporta le variazioni secondo gli schemi previsti dalla contabilità armonizzata (ovvero per Missione, Programma e Titolo), non è possibile trarre informazioni certe in merito ai capitoli di spesa coinvolti nella citata variazione. Il fatto che il cap. 6894 interessato presenti, come esposto nel BFG al 31.12.2021, uno stanziamento iniziale di € 540.000, ovvero di importo coincidente con la suddetta variazione evidenziata alla tabella C, non pare sufficiente a stabilire con certezza la correlazione tra la variazione a livello di Missione, Programma, Titolo e il capitolo di cui trattasi (la variazione potrebbe infatti essere la somma algebrica di aumenti e diminuzioni di stanziamenti di diversi capitoli iscritti alla medesima Missione, Programma e Titolo). Va, peraltro, precisato che le norme riportate nella denominazione del capitolo 6894 non riportano il suddetto comma 81 dell'articolo 4 della l.r. n. 26/2020, laddove invece citano il comma 79 dell'articolo 4 relativo al già menzionato contributo concesso al Comune di Andreis.

Come già accennato sopra, dalla lettura combinata delle norme sopra richiamate non emergerebbe nessun riferimento alla copertura integrale delle domande presentate dal Comune di Cimolais e/o dagli altri Comuni interessati che ben potrebbero avere necessità di finanziamento integrativo e che, in assenza di una regolazione sul punto, potrebbero eventualmente trovarsi penalizzati in presenza di finanziamenti concessi a un Comune piuttosto che a un altro. Si evidenzia, peraltro, che l'esigenza di copertura integrale delle domande ammesse in graduatoria è stata invece esplicitamente formalizzata nel testo normativo di cui all'art. 3, commi 16-17, della summenzionata l.r. 16/2019 anche con riferimento alla tempistica della presentazione delle eventuali domande. Inoltre, la norma primaria di cui alla l.r. n. 29/2018 prevede specificatamente che il contributo venga chiesto nella misura del contributo " *di importo pari alla spesa ammissibile dell'anno precedente*".

Quanto ai termini di presentazione delle domande finalizzate a ottenere la concessione del contributo per l'anno 2021, si evidenzia che, dal verbale di istruttoria della domanda presentata dal Comune di Cimolais, risulta che la scadenza del termine è stata individuata nel 6.2.2021, ovvero 30 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di stabilità 2021. Tale termine non deriva da una disposizione normativa ma parrebbe essere stato mutuato, per analogia, tenuto conto del lasso di tempo originariamente previsto per la presentazione delle domande ai sensi del comma 9 della l.r. n. 29/2018.

Una ulteriore incongruenza è stata rilevata con riferimento all'accettazione dell'ulteriore contributo concesso, impegnato e liquidato al Comune di Cimolais con decreto n. 7039 del 12.10.2021 del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna. Seppur detto decreto non prevedesse l'accettazione del finanziamento da parte dell'ente (come invece era stato previsto nel decreto iniziale di assegnazione del contributo di € 37.710,45 - decr. n. 1492/2021), in data 3 novembre 2021 l'ente ha comunque comunicato l'accettazione del finanziamento di € 15.988,88 di cui trattasi, peraltro in data successiva alla liquidazione e al pagamento. In via incidentale, si ritiene che l'esigenza di tale adempimento andrebbe rivalutata alla luce di un non aggravamento del procedimento istruttorio.

Infine, si osserva che il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche della montagna n. 7039, con il quale è stato concesso il contributo in argomento, nonché assunto l'impegno di spesa e disposta la liquidazione e il pagamento della somma spettante, è stato adottato in data 12 ottobre 2021 laddove il mandato di pagamento presenta una data antecedente ovvero l'11 ottobre 2021. Per tale problematica, ricorrente anche per altre operazioni oggetto di controllo DAS, si rimanda alle considerazioni generali espresse nella presente relazione per analoghe fattispecie.

Conclusioni:

In esito all'analisi del procedimento di emissione del titolo di spesa in oggetto, sebbene gli adempimenti strettamente contabili risultino astrattamente corretti, le considerazioni sopra espresse fanno emergere delle criticità sul versante della corretta copertura normativa a fronte della liquidazione dell'incentivo di cui trattasi.

In sede di riscontro alla nota della Sezione prot. n. 1164 del 9.6.2022 di inoltro del secondo gruppo di schede istruttorie, tra cui quella in argomento, la Regione, con nota prot. 44690 del 20.6.2022 (acquisita dalla Sezione con prot. n. 1243 del 21.6.2022) ha dedotto, in particolare, quanto segue:

- 1) l'art. 2, comma 8, della l.r. n. 29/2018 costituisce la base legittimante la concessione del contributo in parola, autorizzando la Regione a concedere contributi per le finalità ivi previste;
- 2) detta norma, a dire dell'Amministrazione "non autorizzava la Regione a concedere un contributo straordinario, per sua natura una tantum: di contro, nel dispositivo, si rilevano i segni di un potenziale, possibile ulteriore finanziamento "nelle more della definizione dei contenuti delle Convenzioni disciplinanti il rapporto con Eni spa": è intervenuto pertanto l'articolo 4, comma 81 della LR 26/2020, con cui il legislatore ha inteso autorizzare/destinare per le medesime finalità ulteriori risorse per l'anno 2021 avvalendosi, nel far ciò del più agile strumento tabellare (...);
- 3) stando alle affermazioni di parte regionale, quindi, il rifinanziamento tabellare di cui sopra risulterebbe, pur nella sua snella realizzazione, un atto univocamente e nuovamente autorizzativo - ex lege - del filone contributivo;

Le su esposte considerazioni non sono condivisibili in quanto la facoltà asseritamente promanante dalla previsione dell'art. 2, comma 8, della l.r. n. 29/2018 di procedere alla concessione di contributi quali siano le istanze è smentita dalla lettera delle disposizioni normative di cui trattasi laddove si prevede:

- al comma 8, che "L'Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo al fine di sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti derivanti dalle forniture nelle more della definizione dei contenuti delle Convenzioni disciplinanti il rapporto con Eni spa";
- al comma 9, che: "La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 è presentata alla struttura regionale competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite posta elettronica certificata inviata al Servizio, con l'indicazione della misura del contributo di importo pari alla spesa ammissibile dell'anno precedente.";
- al comma 11, che: "Per le finalità previste dal comma 8 è destinata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (...);"

È evidente che le risorse destinate autorizzano la spesa per la concessione dei contributi a favore dei comuni interessati in conformità al combinato disposto dei su richiamati commi 8 e 9 e, in particolare, in relazione alla spesa riferita all'anno precedente.

Parimenti, essendo una misura di sostegno provvisoria da applicarsi nelle more di una definizione di convenzioni con l'ENI, l'erogazione di ulteriori successive contribuzioni richiede la previa verifica del permanere dei presupposti fondanti il supporto finanziario ad hoc fornito dall'amministrazione pubblica.

A conferma di ciò è sufficiente richiamare la stessa volontà del legislatore regionale, il quale ha ritenuto correttamente necessario, nella fattispecie, il proprio intervento disponendo l'art. 3, comma 16 e ss. l.r. n. 16/2019 quanto segue:

- "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo integrativo per il completo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2019, in attuazione dell' articolo 2, comma 8, della legge regionale 29/2018 , per il sostegno delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di aria propanata.";
- "La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è inviata al Servizio competente in materia di montagna, tramite posta elettronica certificata, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione dell'entità del contributo richiesto. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 12.735 per l'anno 2019 a valere sulla Missione n. 17 (...)."

Altrettanto a dirsi per la l.r. n. 26/2020 laddove stabilisce che all'art. 4, comma 79 e ss. che "L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Andreis un contributo per le finalità di cui all' articolo 2, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di finanziare le domande ammesse a contributo presentate nel 2020 dalle famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata e non finanziate", prevedendo la destinazione, per tale finalità la spesa di 5.540 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 17.

Non trova quindi rilevanza il richiamo alle operazioni di rifinanziamento mediante variazioni tabellari che costituiscono rimodulazioni di risorse, le quali non possono, né potrebbero, incidere sul quadro regolatorio fondante la legittimità della spesa.

Le argomentazioni appena svolte sono assorbenti rispetto alle ulteriori deduzioni di parte regionale e, in particolare, all'inconferente richiamo alla nota prot. n. 8890 del 7.7.2021 in relazione alla diversa tematica della relazione sulla copertura - finanziaria - delle leggi di spesa che appartiene a diverso contesto di controllo in cui non vengono in rilievo, come nel caso di specie, la legittimità e regolarità delle procedure amministrative e contabili di spesa.

Pur prendendo positivamente atto della volontà dell'Amministrazione di tener conto delle osservazioni della Sezione con riferimento alla semplificazione procedimentale riguardante l'aspetto - non sostanziale - dell'accettazione del contributo deve rinnovarsi il richiamo sull'aspetto - sostanziale - relativo alla corretta gestione normativa.

In sede di contraddittorio finale, svoltosi in data 30 giugno 2022, in cui si è esaminata la fattispecie, l'Amministrazione ha rappresentato la propria disponibilità a modificare, nella prossima legge di Assestamento del bilancio, il quadro legislativo di cui trattasi al fine di dirimere i dubbi circa l'autorizzazione ex lege della fattispecie contributiva in esame.

CAPITOLO: 11705

Mandato: n. 27686 del 29.4.2021

Importo pagato: euro 180.405,04

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione / Servizio finanza locale.

Descrizione della spesa:

il mandato fa riferimento alla liquidazione a favore del Comune di San Canzian d'Isonzo di una quota del Fondo unico comunale. Su detto importo è stato disposto un vincolo di commutazione in entrata quale recupero a titolo di concorso alla finanza pubblica da assicurare al bilancio regionale.

L'art. 10 comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di stabilità 2021) ha stanziato € 447.702.546,41 per l'anno 2021, per finanziare il Fondo unico comunale. Il comma 7 prevede la suddivisione del fondo in due quote: la quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi, il cui stanziamento per l'anno 2021 è pari a € 439.861.797,63, e la quota di solidarietà, il cui stanziamento è pari a € 7.840.748,78.

Il comma 3 del citato articolo 10, stabilisce che gli enti locali concorrano alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione - enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Nella tabella P "concorso enti locali alla finanza pubblica" allegata alla legge regionale 26/2020 ai sensi del comma 12 dell'art. 10, sono indicati gli importi relativi a ciascun ente. Il comma 13 prevede che il recupero di quanto dovuto dai Comuni avvenga a valere sulle risorse del Fondo unico comunale e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

l'impegno è stato assunto con il decreto n. 294 del 28.1.2021, che ha stabilito l'ammontare della quota ordinaria e della quota di solidarietà del Fondo unico comunale per ciascun ente della Regione Friuli Venezia Giulia e ha imputato la spesa complessiva pari a € 447.702.546,29 all'esercizio 2021 a carico del capitolo 11705. L'assegnazione a favore del Comune di San Canzian d'Isonzo ammonta a € 2.192.254,33. La liquidazione è stata disposta con il decreto n. 1222 del 21.4.2021. L'importo liquidato a favore del Comune di San Canzian d'Isonzo ammonta a € 180.405,04.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 16075 del 6.4.2022 acquisito dalla Sezione con prot. n. 640 del 7.4.2022.

Sono presenti in atti:

- decreto n. 294 del 28.1.2021 di assunzione dell'impegno di spesa per complessivi € 447.702.546,29 per l'anno 2021 a valere sul capitolo 11705, quale assegnazione prevista a titolo di Fondo unico comunale, di cui € 2.192.254,33 a favore del Comune di San Canzian d'Isonzo;
- decreto n. 364 del 2.2.2021 che ha quantificato in € 64.948.927,10 il recupero a titolo di concorso alla finanza pubblica degli enti locali a valere sul Fondo unico comunale rideterminando in € 382.753.619,19, l'ammontare del predetto fondo. Per il Comune di San Canzian d'Isonzo, il recupero ammonta a € 180.405,04 e l'importo residuo del fondo è pari a € 2.011.849,20;
- decreto n. 1222 del 21.4.2021 che ha liquidato € 64.948.927,10 a titolo di assegnazione al Fondo unico comunale e ha disposto la commutazione in entrata dell'intero importo a valere sul capitolo 11994, quale recupero del concorso alla finanza pubblica. Per il Comune di San Canzian d'Isonzo la somma ammonta a € 180.405,04.

L'imputazione della spesa risulta rispettosa del principio della competenza finanziaria potenziata che al punto 5.2. lett. C), prevede per i trasferimenti correnti, l'imputazione avvenga nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso di specie, l'atto amministrativo di attribuzione del contributo è stato adottato nel 2021 e la spesa è stata imputata all'esercizio 2021.

Conclusioni:

All'esito dell'analisi del procedimento di spesa in oggetto e alla pertinente documentazione istruttoria è stata rilevata la legittimità e la regolarità dell'operazione, nonché la corretta imputazione della spesa e la regolarità del procedimento contabile in conformità ai principi contabili.

CAPITOLO: 2657

Mandato: n. 19072 di data 1.4.2021

Importo pagato: 219.527,84

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Imputazione: Residui.

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale Finanze - Servizio adempimenti fiscali e certificazione di spesa della programmazione comunitaria.

Descrizione della spesa: erogazione di una quota di contributo FESR a favore di un beneficiario capofila (Lead Partner) in base al contratto di finanziamento stipulato tra l'Autorità di gestione (di seguito "AdG") e il Lead Partner (di seguito "LP") in data 22.3.2019 per l'attuazione del progetto "Merlin CV: esperienze multisensoriali legate ai castelli e ville della regione transfrontaliera per l'eccellenza nel turismo" afferente al Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa

Decreto n. 646/FIN del 22.3.2019, con il quale viene impegnata a favore di Znanstveno-raziskovalno središče Koper, LP del progetto Merlin CV, la spesa complessiva di euro 2.195.801,84 a titolo di contributo FESR secondo il cronoprogramma qui riportato:

LP PP	Beneficiario	Spesa totale	Totale FESR 85%	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
LP	Znanstveno- raziskovalno središče Koper	415.547,00	353.214,95	74.623,20	106.420,02	118.778,98	53.392,75
PP2	Dipartimento di Studi Umanistici - Università Ca'Foscari Venezia CUP H76C18001100006	313.214,79	266.232,57	36.847,50	110.160,00	87.470,77	31.754,30
PP3	Turistično gostinska zbornica Slovenije	349.329,50	296.930,07	42.806,00	101.731,82	101.592,00	50.800,25
PP4	COMUNE DI SALZANO CUP F63G19000050006	355.735,00	302.374,75	31.530,75	95.625,00	147.921,25	27.297,75
PP5	ARIES SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA CUP B21C18000270003	300.645,00	255.548,25	42.950,50	91.708,20	83.373,95	37.515,60
PP6	CONSORZIO COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI CUP D99F19000120007	350.250,00	297.712,50	57.927,50	128.690,00	87.720,00	23.375,00
PP7	Občina Pivka	232.075,00	197.263,75	19.263,92	61.376,64	93.534,15	23.089,04
PP8	Občina Tolmin	266.500,00	226.525,00	9.667,05	118.959,20	58.182,50	39.716,25
		2.583.296,290	2.195.801,84	315.616,42	814.670,88	778.573,60	286.940,94

Si precisa fin d'ora che il contributo oggetto di controllo si riferisce alla sola quota FESR, e non al cofinanziamento nazionale italiano, e che il pagamento è effettuato a favore del LP il quale a sua volta provvede a effettuare i pagamenti ai singoli beneficiari del programma (Project Partners, di seguito "PP").

Decreto n. 650/FIN del 29.3.2021 con il quale si provvede a liquidare l'importo dovuto sulla base della richiesta di rimborso trasmessa dall'AdG che, per quanto concerne il contributo FESR, ammonta a euro 348.227,34, suddiviso tra i diversi soggetti (LP e 7 PP). Tale liquidazione è effettuata a valere sul cap. 2657, in R 2019 per euro 96.088,58 e in R 2020 per un importo di euro 252.138,76 (comprensivo della quota di euro 219.527,84 di cui al mandato in esame).

In riscontro a richiesta di integrazione istruttoria da parte della Sezione, la struttura regionale di riferimento ha trasmesso l'evidenza delle imputazioni relative alle somme erogate con il citato decreto n. 650/FIN del 29.3.2021, desunta dall'allegato contabile (p. 90) al decreto n. 127/FIN del 21.1.2021 con il quale è stata effettuata la ricognizione dei residui passivi al fine del riaccertamento ordinario:

Componenti della Spesa							Importo eliminato	Importo conservato in residui	Importo reimputato
Capitolo (Miss, Prog, Tit)	Limite	C/R	Esercizio Provenienza Fondi	Protocollo Assegnazione	Protocollo Amministrativo	Capitolo di entrata			
2657 (19022)	0	R	2019	99109182	99111086	1907	0,00	96.088,58	0,00
2657 (19022)	0	C	2020	99109182	99111086	1907	0,00	92.535,13	722.135,73
Reimputazione							Anno	Importo riaccertato	
							2021	722.135,73	
2657 (19022)	0	C	2020	99109212	99111360	1907	0,00	219.527,84	0,00

Decreto n. 127/FIN del 21.01.2021 (pag.90/2017 del file pdf dell'allegato contabile)		Quote di contributo FESR liquidate e pagate con il Decreto n. 650/FIN del 29 marzo 2021
2019 residuo	96.088,58	96.088,58
2020 residuo	219.527,84	219.527,84
2020 residuo	92.535,13	32.610,92
2021 reimputato	722.135,75	0,00
Totale		348.227,34

Esame istruttorio

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. n. 3946/P del 7.4.2022. Successive integrazioni / chiarimenti richiesti dalla Sezione con e-mail del 5.5.2022 sono pervenuti con nota prot. 5614/P del 16.5.2022.

Il contributo di cui trattasi riguarda un finanziamento relativo a un progetto di cooperazione a valere sul programma Interreg e precisamente per l'attuazione del progetto Merlin CV, approvato in esito al bando n. 6/2018.

Successivamente all'approvazione della graduatoria, in cui è incluso anche il progetto Merlin, è stato stipulato tra l'AdG e il LP il contratto di concessione (di seguito "Contratto") per un importo di euro 2.195.801,84 a valere sul FESR, per complessivi euro 2.393.778,56.

La durata del progetto è definita dall'art. 4 del Contratto: *"La durata del Progetto è di "36" mesi, conformemente a quanto previsto dal bando. Le attività progettuali saranno svolte dal 01.01.2019 ("data di inizio") al 31.12.2021 ("data di conclusione") e dovranno trovare corrispondenza con la tempistica delle attività indicate nella scheda progettuale"*.

L'art. 6 del Contratto disciplina le procedure di rendicontazione e di richiesta di rimborso: le spese rendicontate dal LP e da ciascun PP devono essere presentate ai controlli di primo livello (art. 125, comma 4, lett. A) del Reg. (UE) n. 1303/2013) entro due scadenze annuali (31 marzo, per spese sostenute dal 1 settembre al 28 febbraio e 30 settembre per le spese sostenute dal 1 marzo al 31 agosto). *"Le spese (pt. 4) devono essere sostenute e rendicontate secondo le seguenti tranches: almeno il 5% delle spese ammissibili totali deve essere pagato e rendicontato entro gli 8 (otto) mesi successivi alla data dell'avvio delle attività progettuali; un ulteriore 50% nei successivi n. 12 mesi ed il rimanente 45% entro la fine del progetto"*. La presentazione all'AdG delle richieste di rimborso relative alle spese certificate deve avvenire il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno; previa verifica da parte dell'AdG, l'AdC liquida la quota FESR e l'eventuale cofinanziamento nazionale italiano.

In ogni caso, ai sensi del pt. 14 dell'art. 6, *"l'avanzamento finanziario del Progetto deve rispettare il cronoprogramma previsto nell'Allegato 2 al presente Contratto"*, di cui si riporta uno stralcio:

N.	Periodi di rendicontazione	presentazione rendiconto al controllo di primo livello	spesa (base per il rimborso)/Osнова za povračilo (€)	contributo totale/ celotni prispevek (€) (A+B)	contributo quota FESR/Prispevek ESRR (€) (A)	contributo quota pubblica nazionale ITA/Nacionalno javno sofinanciranje ITA (€) (B)	co-finanziamento proprio ITA/SLO/Lastno sofinanciranje ITA/SLO (€)	Impegni contabili/anno di riferimento
1	28/02/2017 - 28/02/2019	31/03/2019	€ 44.865,00	€ 40.515,00	€ 38.135,25	€ 2.379,75	€ 4.350,00	2019
2	01/03/2019 - 31/08/2019	30/09/2019	€ 326.448,44	€ 304.970,17	€ 277.481,17	€ 27.489,00	€ 21.478,27	2019
3	01/09/2019 - 28/02/2020	31/03/2020	€ 420.171,67	€ 393.287,81	€ 357.145,91	€ 36.141,90	€ 26.883,86	2020
4	01/03/2020 - 31/08/2020	30/09/2020	€ 538.264,64	€ 496.591,85	€ 457.524,95	€ 39.066,90	€ 41.672,79	2020
5	01/09/2020 - 28/02/2021	31/03/2021	€ 545.491,27	€ 513.305,25	€ 463.667,58	€ 49.637,67	€ 32.186,02	2021
6	01/03/2021 - 31/08/2021	30/09/2021	€ 370.477,69	€ 337.001,19	€ 314.906,04	€ 22.095,15	€ 33.476,50	2021
7	01/09/2021 - 28/02/2022	31/03/2022	€ 337.577,58	€ 308.107,29	€ 286.940,94	€ 21.166,35	€ 29.470,29	2022
8	01/03/2022 - 31/03/2022	30/09/2022	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	2022
			€ 2.583.296,29	€ 2.393.778,56	€ 2.195.801,84	€ 197.976,72	€ 189.517,73	€ 2.583.296,29

Con nota prot. 3612/P del 16.03.2021 l'AdG ha trasmesso all'AdC la richiesta di rimborso, comprensiva di check list compilata a cura del Segretariato Congiunto, dalla quale si evince, tra l'altro, che: "la richiesta di rimborso è la n. 1 dall'avvio del progetto. Non sono stati registrati ancora pagamenti a favore del LP. Le richieste precedenti sono state rigettate perché presentavano errori nella compilazione, non sanati nei tempi richiesti".

A seguito di un primo esame del fascicolo, non è stata riscontrata una diretta correlazione tra le annualità relative al cronoprogramma indicato nel decreto di impegno n. 646/FIN del 22.3.2019 e le imputazioni di spesa relative al pagamento di euro 348.227,34 di cui al decreto n. 650/FIN del 29.3.2021. È emersa, pertanto, la necessità di acquisire alcuni chiarimenti, anche in merito alla congruenza tra i diversi passaggi procedurali relativi al pagamento del rimborso rispetto ai criteri di rendicontazione previsti dal Contratto. L'A.R., in sede di riscontro istruttorio, ha chiarito - come esposto sopra - le annualità di provenienza dell'importo erogato di euro 348.227,34. Per quanto riguarda il pagamento del rimborso da parte dell'AdC, nella nota di riscontro istruttorio viene evidenziato che: "Ai fini della rendicontazione delle spese, che avviene in occasione dell'apertura di due finestre temporali durante l'anno solare (di norma marzo e settembre), i partner progettuali inseriscono indistintamente le spese sostenute fino a tale data".

Conclusioni

Fatto salvo quanto sopra evidenziato sulla complessità di ricostruzione dei diversi passaggi procedurali, dall'esame svolto e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione pervenuta è stata comunque riscontrata la sostanziale correttezza del procedimento amministrativo-contabile afferente al titolo di spesa in esame, e in particolare: la regolarità della documentazione trasmessa, la corretta classificazione di bilancio, la corretta imputazione della spesa, la conformità ai principi contabili e l'applicazione delle prescrizioni normative.

CAPITOLO: 5459

Mandato: n. 5063441 del 31.12.2021

Importo pagato: euro 196.996,80

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale finanze - Servizio entrate e tributi.

Descrizione della spesa:

Pagamento della quota capitale in scadenza al 31.12.2021 relativa al prestito obbligazionario stipulato dalla ex Provincia di Udine (BOP) "TV giugno 2005-2033", nella cui titolarità è subentrata la Regione Friuli Venezia Giulia.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 8 della legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 45 (legge regionale di stabilità 2018), l'Amministrazione regionale, a decorrere dal secondo semestre dell'esercizio finanziario 2018, è subentrata, tra l'altro, nei prestiti obbligazionari della ex Provincia di Udine.

Il mandato di pagamento, a copertura, concerne la regolarizzazione di un provvisorio di uscita di tesoreria (n. 90538 del 31.12.2021) emesso a favore della società affidataria del servizio di gestione accentrata dei prestiti obbligazionari.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Con decreto n. 2911/FIN del 29.11.2018 il Direttore del Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria, preso atto del trasferimento alla Regione della titolarità nel contratto relativo all'emissione del prestito obbligazionario "Provincia di Udine TV giugno 2005-2033" emesso dalla Provincia di Udine, ha disposto l'impegno e la liquidazione a favore della società affidataria del servizio di gestione accentrata delle quote capitale e interessi relative alle rate semestrali in scadenza il 31/12 e il 30/6 di ogni anno dal 31.12.2018 al 31.12.2033, dando altresì atto che al pagamento delle citate rate semestrali si provvederà mediante emissione di appositi titoli di spesa a copertura dei provvisori di spesa ad ogni singola scadenza;

Con decreto n. 29/FIN del 13.1.2022 il Direttore del Servizio entrate e tributi ha disposto l'emissione del mandato a copertura del provvisorio di uscita relativo al pagamento, a favore della società affidataria della gestione accentrata dei prestiti obbligazionari, della quota capitale in scadenza il 31.12.2021 del prestito "Provincia di Udine TV giugno 2005-2033" di € 196.996,80.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 3988 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 655 del 8.4.2022

Con accordo modificativo del Regolamento del prestito obbligazionario "Provincia di Udine TV giugno 2005-2033" sottoscritto in data 12.12.2018 dall'Amministrazione regionale e, per integrale accettazione, dalla FMS Wertmanagement Service GmbH - in nome e per conto di FMS Wertmanagement AoR in qualità di bondholder del Prestito Obbligazionario a seguito di subentro al sottoscrittore originario (Depfa Bank plc) - viene stabilito, tra l'altro, che a far data dalla sottoscrizione l'unico debitore del prestito obbligazionario è la Regione Friuli Venezia Giulia;

- con decreto n. 1/FIN del 1.1.2019 il Ragioniere generale ha individuato le spese per le quali il Tesoriere regionale è autorizzato a provvedere direttamente al pagamento mediante addebito con provvisori di uscita, prima dell'emissione del mandato a copertura, tra cui le spese per i pagamenti dovuti alla società affidataria del servizio di gestione accentrata dei prestiti obbligazionari dell'ex Provincia di Udine a fronte della scadenza delle cedole degli stessi prestiti.

Si osserva che i decreti n. 2911/FIN del 29.11.2018 e n. 29/FIN del 13.1.2022 riportano un refuso, in quanto fanno riferimento al prestito obbligazionario "Provincia di Udine TV giugno 2005-2030", anziché "Provincia di Udine TV giugno 2005-2033" di cui all'accordo modificativo. Si rileva tuttavia che gli impegni di spesa sono stati assunti correttamente nei bilanci dal 2018 al 2033.

Si rileva altresì che il titolo di pagamento al controllo, emesso a copertura, è datato 31.12.2021, mentre il decreto n. 29/FIN, con cui è disposta l'emissione del mandato a copertura, è del 13.1.2022. Si ricorda, tuttavia, che è consentita l'emissione di mandati anche in data successiva al 31 dicembre, infatti il punto 6.3 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria prevede che "I titoli di pagamento, che regolarizzano incassi e pagamenti effettuati dal cassiere/tesoriere nell'esercizio precedente, sono imputati contabilmente alla competenza finanziaria dell'esercizio precedente, anche se emessi nell'esercizio successivo".

Si rinvia inoltre alle considerazioni esposte con riferimento al titolo di spesa n. 2018/90037 nella Dichiarazione di affidabilità del rendiconto della Regione Friuli Venezia Giulia dell'esercizio 2018, in quanto attinenti a una fattispecie analoga a quella oggetto del presente controllo, in cui si rileva la medesima criticità. In particolare, in tale occasione si osservava che l'impegno inerente alla spesa per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito era stato assunto con decreto di data 29.11.2018 e pertanto in data antecedente al formale perfezionamento dell'obbligazione a carico della Regione avvenuto in data 12.12.2018 con la sottoscrizione dell'accordo modificativo.

Anche con riferimento alla presente operazione, si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 56, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. "tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata [...]".

Conclusioni:

Si richiamando le osservazioni già evidenziate nella Dichiarazione di affidabilità 2018 in riferimento al titolo di spesa n. 2018/90037, che valgono anche con riferimento all'odierno procedimento di spesa: l'impegno di spesa per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito è stato assunto con decreto di data antecedente al formale perfezionamento dell'obbligazione a carico della Regione.

In sede di riscontro alla nota della Sezione prot. n 927 del 6.5.2022 con cui sono state inviate una prima parte di schede istruttorie, la Regione, con nota prot. 6081 del 24.5.2022 (acquisita dalla Sezione con prot. n. 989 del 24.5.2022) ha precisato che la denominazione del prestito obbligazionario riportata nei decreti n. 2911/FIN e n. 29/FIN è quella indicata nella ricognizione dei contratti relativi ai buoni obbligazionari sottoscritti dalla soppressa Provincia di Udine e nell'accordo modificativo di tale contratto e che essa non rispecchia la durata dell'ammortamento che si concluderà il 31.12.2033.

Inoltre, in merito all'osservazione concernente l'assunzione dell'impegno di spesa in data antecedente al formale perfezionamento dell'obbligazione a carico della Regione, l'Amministrazione ha comunicato che assicura l'impegno a tenere, pro-futuro, nella dovuta considerazione quanto rappresentato nella scheda istruttoria.

La Sezione prende atto di quanto comunicato.

CAPITOLO: 9982

Mandato: n. 15764 del 24.3.2021

Importo pagato: euro 848.972,28

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza.

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione - Servizio amministrazione personale regionale.

Descrizione della spesa: La spesa concerne il versamento, a favore dell'Agenzia delle entrate, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate in qualità di sostituto d'imposta dall'Amministrazione regionale - e precisamente: Cpdel, Cps, Fondo credito, Ctps, Inps e Enpddep - sui compensi corrisposti al personale regionale durante il mese di febbraio 2021. Il mandato in esame è stato emesso a parziale copertura del provvisorio di Tesoreria n. 15758, a fronte del modello F24 Enti Pubblici del 16.3.2021 di € 3.051.030,05 relativo al complessivo versamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di febbraio 2021, giusta comunicazione al Tesoriere dell'importo e della data del versamento di cui al citato modello F24 del responsabile di P.O. Gestione spese fisse effettuata in data 8 marzo 2021.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa: Con un primo decreto del responsabile delegato di P.O. del Servizio amministrazione personale regionale n. 327, del 29.1.2021, è stata impegnata e autorizzata la liquidazione della somma complessiva presunta di € 15.500.000 per il pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale regionale per tutto l'anno 2021, sul cap. 9982 della spesa del bilancio per l'esercizio 2021, a favore dell'Agenzia delle entrate di Roma.

La successiva richiesta di emissione dell'ordine di pagamento di euro 848.972,28, qui in esame, relativo al versamento delle ritenute per il mese di febbraio 2021, come sopra indicate, è stata disposta con decreto del medesimo responsabile di P.O. n 958 del 23.3.2021.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione prot. n. 16075 del 6.4.2022, acquisito dalla Sezione al prot. n. 640 del 7.4.2022.

In premessa, con riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene opportuno richiamare i principi contabili applicati della contabilità finanziaria (punto 7.2 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), laddove prevedono, al fine di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, che le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a

entrate e spese riguardanti le citate partite di giro e operazioni per conto terzi, siano registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata anziché all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile, in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata.

Tornando all'esame istruttorio, si rileva che con il succitato decreto n. 327, del 29.1.2021, è stata impegnata e autorizzata la liquidazione della somma complessiva di € 15.500.000, relativa al pagamento delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale regionale per tutto l'anno 2021, sul cap. 9982 della spesa del bilancio per l'esercizio 2021, a favore dell'Agenzia delle entrate di Roma.

La richiesta di emissione dell'ordine di pagamento di euro 848.972,28, oggetto del presente controllo, riguarda quindi il versamento di una quota delle ritenute riferite al mese di febbraio 2021, ed è stata disposta con il già citato decreto n. 958 del 23.3.2021, a parziale copertura del provvisorio di Tesoreria n. 15758, a fronte del modello F24 Enti Pubblici del 16.3.2021 di € 3.051.030,05 eseguito in data 16 marzo 2021.

Conclusioni:

Richiamando quanto sopra ricordato con riferimento ai principi contabili applicati della contabilità finanziaria, con riferimento alle partite di giro e ai servizi per conto terzi, si osserva che, secondo quanto esposto nell'Esempio 5) dell'Appendice tecnica all'allegato n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, per la parte concernente le scritture in contabilità finanziaria, l'impegno e la liquidazione a fronte delle ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale regionale andrebbero effettuati mensilmente, per l'importo dovuto a fronte delle ritenute in argomento riferite al mese nel quale vengono pagati i compensi ai dipendenti, con richiesta di emissione dell'ordine di pagamento entro la data di scadenza dei versamenti prevista dalla legge.

In sostanza, stando all'esempio sopra riportato, in luogo dell'impegno *ab initio* di tutta la somma presunta ai fini del versamento delle ritenute dell'intero anno, sarebbe più corretto impegnare mensilmente la sola quota mensile, da versare all'Agenzia delle entrate, calcolata sulla base dei compensi liquidati al personale regionale nel mese di riferimento.

In sede di riscontro alla nota della Sezione prot. n. 1164 del 9.6.2022 con cui sono state inviate una parte di schede istruttorie, tra cui quella in argomento, la Regione, con nota prot. 27688 del 20.6.2022 (acquisita dalla Sezione con prot. n. 1238 del 21.6.2022) ha precisato, tra l'altro, che *"l'articolo 49, comma 1, della legge regionale 21/2007, prevede che, relativamente al personale regionale, al versamento dei relativi oneri previdenziali, assistenziali si provveda con mandati diretti: procedimento al momento non percorribile in quanto gli applicativi non lo consentono ma che mal si adatterebbe ad una procedura di impegno mensile in considerazione dei tempi ristretti di operatività all'interno del ciclo mensile di liquidazione degli stipendi"*.

Inoltre, l'Amministrazione ha specificato che *"Lo stesso esempio 5) dell'Appendice tecnica all'allegato n. 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, proprio in tema di Contributi obbligatori per il personale prevede un impegno di spesa relativo al tabellare riguardante dell'intero anno mentre per quanto concerne i "Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi" dà agli enti la facoltà di effettuare impegni "automatici" anche con riferimento alle partite di giro"*.

La Sezione, preso atto di quanto sopra precisato dall'Amministrazione regionale, osserva che proprio la facoltà data agli enti di effettuare, anche con riferimento alle partite di giro, impegni "automatici" - modalità quest'ultima utilizzabile anche per i versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - parrebbe, nel caso di specie, agevolare l'adozione di impegni mensili. Un tanto anche in relazione alla conoscibilità dell'importo mese per mese.

Fermo restando che l'imputazione dell'impegno effettuata può dirsi regolare essendo riferita al pagamento in esame nell'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, la Sezione tuttavia aveva inteso richiamare l'attenzione dell'Amministrazione sull'esistenza di una diversa modalità operativa di contabilizzazione dei versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi ricordata nel citato esempio 5) dell'appendice tecnica all'allegato n. 4/3 per la parte concernente le scritture in contabilità finanziaria.

4. AREA D'INDAGINE BASATA SU SCELTE PROFESSIONALI: CONTROLLO SU SEQUENZE E PROCEDURE CONTABILI

4.1 Premesse

Rinviando a quanto già espresso nella propedeutica deliberazione di approvazione del piano di lavoro DAS, la progettazione degli ambiti d'indagine e relativo campionamento delle operazioni da selezionare distingue due momenti fondamentali. Del primo, ovvero della scelta operata secondo criteri di tipo statistico casuale si è detto nel precedente capitolo; l'altra area d'indagine riguarda le operazioni campionate secondo una scelta di carattere professionale rivolta verso tematiche di particolare interesse alla luce di precedenti controlli e/o per la significatività delle operazioni o per la loro attualità.

La scelta di tipo professionale si impone nella considerazione che, data la già nota finalità della DAS, la valutazione finale all'esito del controllo integra un giudizio di tipo professionale in ordine agli effetti delle risultanze del controllo sulle logiche giuridiche e contabili che sovrintendono alla formazione del rendiconto e che, in definitiva, consideri in una prospettiva sistemica e d'insieme le procedure contabili e amministrative che alimentano il bilancio; prospettiva che non si è in grado di cogliere con il solo campionamento statistico.

Per quanto concerne le scelte professionali adottate ai fini della DAS 2021 si è ritenuto, in continuità con le precedenti relazioni, di presidiare le consuete tematiche riguardanti il fondo pluriennale vincolato, la gestione residui, i debiti fuori bilancio, nonché le variazioni di bilancio, rimodulandone in parte i criteri. Ai fini dell'odierno controllo si è altresì reputato di introdurre tematiche nuove estendendo l'area di verifica ad aspetti che presentano profili d'interesse in sostituzione di precedenti ambiti che non hanno presentato criticità.

Nel presente capitolo si tratterà degli ambiti di controllo scelti in continuità con gli anni precedenti, mentre nel successivo capitolo si dirà delle nuove aree d'indagine.

4.2 Verifica della regolare composizione e gestione del fondo pluriennale vincolato

Il controllo in argomento è preordinato a verificare la legittimità e la regolarità della costituzione e gestione del fondo pluriennale vincolato. Le verifiche su tale istituto contabile vengono effettuate a livello

aggregato nell'ambito della parificazione del rendiconto, mentre in sede di dichiarazione di affidabilità del rendiconto il controllo opera in riferimento a singole operazioni a tale scopo campionate.

A questo proposito, il piano di lavoro DAS 2021, approvato con deliberazione n. 26 del 10 marzo 2022, ha previsto di selezionare un numero limitato di operazioni che è stato quantificato in un totale di tre e, precisamente, un'operazione afferente a spese di parte corrente e due di parte capitale.

Il campionamento è stato estratto casualmente con riferimento al complesso degli impegni di spesa che nel riaccertamento ordinario approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 446 del 30 marzo 2022, sono stati oggetto di reimputazione ad esercizi successivi al 2021. L'individuazione di detta popolazione statistica è stata effettuata, pur nella consapevolezza che essa comprende solo una parte delle spese che alimentano complessivamente il fondo pluriennale vincolato, in ragione del fatto che risulta più strettamente collegata all'attività gestionale dell'esercizio 2021, su cui la presente dichiarazione di affidabilità del rendiconto rivolge la propria attenzione.

Con nota istruttoria prot. n. 774 del 29 aprile 2022 è stato chiesto all'Amministrazione trasmettere, per le operazioni selezionate, gli atti presupposti e correlati all'attivazione del fondo pluriennale vincolato e di descrivere, per ciascuna, il percorso contabile cui è stata nel tempo assoggettata l'operazione stessa, con riferimento anche alla copertura finanziaria che essa aveva ricevuto nonché alle imputazioni, ai riaccertamenti e alle reimputazioni da cui è stata interessata.

La sottostante **tabella n. 6** riporta le operazioni selezionate.

Tabella 6 - Operazioni selezionate ai fini del controllo della regolare composizione e gestione del FPV

Estremi impegno	EPF	Capitolo/art	Codice Piano dei conti	Miss.	Prog.	Tit	Importo al 31.12.2021	Importo confermato	Importo eliminato	Importo reimputato al 2022
2021/2008949	2021	8055/002	U.1.04.01.02.007	14	1	1	63.546,19	0,00	-	63.546,19
2021/2024495	2021	7070/002	U.2.03.03.03.999	14	1	2	61.826,46	0,00	-	61.826,46
2021/3083394	2021	2613/001	U.2.03.02.01.001	9	5	2	19.228,93	0,00	-	19.228,93

Il principio contabile che viene in rilievo con riferimento all'analisi dell'istituto contabile in argomento è quello applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011) e, in particolare, il punto 5.4. A tal proposito si ricorda che il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi pertanto di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli anni successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente

tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse. Il fondo pluriennale vincolato è quindi formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Va peraltro precisato che, come eccezione a quanto sopra indicato, prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Ciò premesso, in sede di controllo delle operazioni campionate, tenendo conto delle più analitiche indicazioni contenute nell'allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011, si è in primo luogo esaminato il decreto di impegno per verificare la regolarità dell'iniziale imputazione in conformità al principio della competenza finanziaria potenziata.

In riferimento a tali verifiche preliminari, l'analisi dell'operazione del fondo pluriennale vincolato relativo all'operazione sul capitolo S 7070 ha fatto rilevare, incidentalmente, una non coerente imputazione iniziale dell'impegno assunto nel 2020. Nel caso specifico, dalla documentazione è emersa la collocazione dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche negli esercizi 2021 e 2022, tuttavia l'Amministrazione aveva imputato la spesa parte al 2020, in quanto in tale anno era fissato l'inizio della progettazione e parte al 2021, salvo poi, in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2020 e 2021, procedere alla reimputazione degli importi al 2021 e 2022. In relazione a ciò e in linea generale, appare opportuno ricordare come il principio della competenza finanziaria potenziata preveda, in estrema sintesi e semplificando, che la registrazione contabile debba intervenire nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili⁸. In tal senso risulta di particolare ausilio il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, il quale indica analiticamente come debba avvenire l'imputazione di ciascuna tipologia di spesa, sia di parte corrente sia di investimento.

Il controllo ha poi esaminato la documentazione attinente all'attivazione e/o gestione del fondo pluriennale vincolato per le verifiche sulla relativa regolarità.

Tutte le operazioni campionate, sia di parte corrente sia in conto capitale, avevano ad oggetto trasferimenti o contributi, per i quali si ricorda che l'imputazione dell'impegno deve avvenire, ai sensi del punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo o, nel caso in cui questo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

⁸ Fatte salve le eccezioni previste dal medesimo allegato A/2 del d.lgs. n. 118/2011.

Le verifiche sull'attivazione del fondo pluriennale vincolato 2021 per tutte e tre le operazioni campionate hanno dato esito positivo, come riportato nelle schede relative di seguito riportate descrittive dell'attività istruttoria effettuata sulle operazioni campionate e relative valutazioni e considerazioni finali in esito alle osservazioni dell'Amministrazione.

Fondo pluriennale di spesa di parte corrente, operazione collegata all'impegno assunto con decreto n. 1699/PROTUR del 8.9.2016 sul cap. S 8055

Oggetto della spesa: incentivi per il supporto manageriale delle PMI.

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio per l'accesso al credito delle imprese.

Capitolo di spesa: 8055 "Incentivi per il supporto manageriale delle PMI" (Missione: 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma: 01 "Industria PMI e artigianato", Titolo: 1 "Spese correnti")

Capitolo fondo pluriennale vincolato (di spesa): 108055 (Missione: 14 Programma: 01, Titolo: 1) con uno stanziamento finale a rendiconto di € 3.816.616,81

Accertamento di entrata vincolata: la spesa non è correlata a una entrata vincolata (tipo copertura capitolo: fondi regionali)

Atto di impegno: con decreto n. 1699/PROTUR del 8.9.2016 il Responsabile di posizione organizzativa ha impegnato l'importo di € 712.500,00 in competenza sul cap. S 8055 a favore di Unioncamere FVG a valere sul canale contributivo di cui all'art. 17 della l.r. n. 3/2015 ("RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali") destinato allo sviluppo di adeguate capacità manageriali nelle PMI, anche al fine di favorire processi di successione nella gestione dell'impresa.

A seguito dello scioglimento di Unioncamere FVG e della successiva costituzione della CCIAA Venezia Giulia e di quella di Pordenone-Udine, con decreti n. 1761/2017, n. 1840/2017, n. 518/2019 e n. 519/2019, l'Amministrazione ha provveduto ad adeguare il soggetto beneficiario delle risorse impegnate con l'originario decreto n. 1699/PROTUR del 8.9.2016.

Esigibilità della spesa: l'art. 97 della l.r. n. 3/2015 ("RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali") stabilisce che la gestione degli incentivi possa essere delegata a Unioncamere FVG e che, a tal fine, venga stipulata una convenzione tra la Regione e Unioncamere FVG. Con delibera di Giunta n. 562 n. del 8.4.2016 è stato approvato lo schema di convenzione, il quale all'art. 5 prevede che "Le risorse impegnate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono corrisposte dalla Regione a Unioncamere FVG in conformità alla normativa contabile vigente e nei limiti del rispetto del patto di stabilità e crescita, a seguito di specifiche richieste di versamento formulate da Unioncamere FVG sulla base delle previsioni del fabbisogno di cassa evidenziato per fare fronte alla erogazione degli incentivi a favore delle imprese beneficiarie". L'incentivo impegnato pertanto risultava astrattamente esigibile già dal 2016, con conseguente imputazione della spesa a tale esercizio.

Liquidazioni della spesa:

- con decreto n. 996/PROTUR del 6.4.2018 è stata liquidata la somma di € 39.112,46 a favore della CCIAA di Udine;
- con decreto n. 1078/PROTUR del 6.5.2019 è stata liquidata la somma di € 71.843,40 a favore della CCIAA di Pordenone-Udine;
- con decreto n. 1087/PROTUR del 6.5.2019 è stata liquidata la somma di € 307.883,50 a favore della CCIAA di Pordenone-Udine;
- con decreto n. 1094/PROTUR del 6.5.2019 è stata liquidata la somma di € 38.621,70 a favore della CCIAA Venezia Giulia;

- con decreto n. 1096/PROTUR del 6.5.2019 è stata liquidata la somma di € 81.734,93 a favore della CCIAA Venezia Giulia;
- con decreto n. 1612/PROTUR del 18.6.2019 è stata liquidata la somma di € 109.757,82 a favore della CCIAA di Pordenone-Udine.

Attivazione del fondo pluriennale vincolato:

L'attivazione del fondo pluriennale vincolato è intervenuta, la prima volta, con delibera di Giunta regionale n. 612 del 31.3.2017 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2016, con cui l'intero importo dell'impegno, pari a € 712.500,00, inizialmente imputato all'esercizio 2016, è stato reimputato all'esercizio 2017. Negli esercizi successivi la somma è stata reimputata come segue:

- con delibera di Giunta regionale n. 910 del 13.4.2018 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2017, l'intero importo di € 712.500,00 è stato reimputato all'esercizio 2018;
- con delibera di Giunta regionale n. 532 del 29.3.2019 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2018, l'importo non liquidato di € 673.387,54 è stato reimputato all'esercizio 2019;
- con delibera di Giunta regionale n. 647 del 30.4.2020 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2019, l'importo non liquidato di € 63.546,19 è stato reimputato all'esercizio 2020;
- con delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020, l'importo non liquidato di € 63.546,19 è stato reimputato all'esercizio 2021.

Infine, con specifico riferimento all'odierno controllo, l'attivazione del fondo pluriennale vincolato è intervenuta, per la quota dell'impegno assunto con l'iniziale decreto n. 1699/PROTUR del 8.9.2016 non ancora liquidato al termine del 2021, con delibera di Giunta regionale n. 446 del 30.3.2022 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021, con cui è stato reimputato all'esercizio 2022 l'importo di € 63.546,19.

Con riferimento all'esercizio 2021, si evidenzia che con decreto n. 479/PROTUR del 23.3.2022, l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei residui passivi al fine delle reimputazioni con il riaccertamento ordinario 2021.

Regolarità dell'imputazione dell'impegno di spesa e dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato:

La spesa oggetto del controllo riguarda un trasferimento corrente, essa pertanto rientra nell'ipotesi di cui al punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il quale prevede, con riferimento a tale tipologia di trasferimenti, che vengano imputati "nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza".

Con riferimento alla reimputazione delle spese e all'attivazione del fondo pluriennale vincolato vengono in rilievo, in primo luogo, il punto 5.4.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che definisce "Il fondo pluriennale vincolato [...] un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata" e il successivo punto 5.4.3 in cui viene precisato che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese". Il medesimo punto continua poi precisando che, a prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito "in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce". Infine, risulta utile richiamare anche il punto 9.1 il quale prevede, tra l'altro, che la ricognizione annuale dei residui individui formalmente: "i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza

finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile".

Con riferimento all'imputazione iniziale della spesa, al momento dell'assunzione del decreto di impegno, il trasferimento risultava astrattamente esigibile entro la fine dell'esercizio 2016, conseguentemente la spesa è stata imputata a tale anno ed è poi stata reimputata, di esercizio in esercizio, sulla base degli importi non liquidati al termine di ciascun esercizio.

Conclusioni:

Relativamente all'attivazione del fondo pluriennale vincolato per la spesa in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa il controllo ha evidenziato la regolarità della relativa attivazione.

Fondo pluriennale di spesa di parte capitale, operazione collegata all'impegno assunto con decreto n. 2827/PROTUR del 9.10.2020 sul [cap. S 7070](#)

Oggetto della spesa: trasferimento in conto capitale, ai sensi dell'art. 85 della l.r. n. 3/2015, in favore del Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese (CSIM ora Coseveg) per l'intervento relativo ai lavori di manutenzione di strade pubbliche e d'uso pubblico, destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale attività produttive e turismo/Servizio sviluppo economico locale

Capitolo di spesa: 7070 "Trasferimenti al Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese (CSIM) delle disponibilità derivanti dalla rinegoziazione dei mutui per interventi ex art. 85 LR 3/2015 (Missione: 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma: 01 "Industria PMI e artigianato", Titolo: 2 "spese in conto capitale")

Capitolo fondo pluriennale vincolato (di spesa): 107070 art. 2 (Missione: 14, Programma: 01, Titolo: 2) con uno stanziamento finale a rendiconto di € 61.826,46

Accertamento di entrata vincolata: la spesa non è correlata a una entrata vincolata (tipo copertura capitolo KR - riaccertamento straordinario residui regionali)

Atto di impegno: con decreto 2827/PROTUR, del 9.10.2020, il Direttore del Servizio sviluppo economico locale ha assegnato al Consorzio di sviluppo economico del Monfalconese € 123.652,92 a titolo di trasferimento in conto capitale per lavori di manutenzione di strade pubbliche e d'uso pubblico, destinate al pubblico transito, percorsi ciclabili e pedonali, spazi di sosta e di parcheggio, aree verdi. Ha, inoltre, impegnato l'importo di € 123.652,92 sul cap. 7070, di cui € 61.826,46 sulla competenza 2020 e € 61.826,46 sulla competenza 2021.

Esigibilità della spesa: nel decreto 2827/PROTUR del 9.11.2020 è precisato che l'inizio lavori deve avvenire entro la data dell'1.6.2021, la fine lavori entro il 31.5.2022 e che le erogazioni del trasferimento avverranno ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) della l.r. n. 14/2002 e smi (previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario).

Attivazione del fondo pluriennale vincolato:

L'attivazione del fondo pluriennale vincolato per gli impegni assunti con il decreto 2827/PROTUR del 9.11.2020 è intervenuta, una prima volta, con delibera di Giunta regionale n. 446 del 22.3.2021, relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020, con cui l'impegno di € 61.826,46, inizialmente imputato all'esercizio 2020, è stato reimputato al 2021 (l'altro impegno di pari importo era già

imputato a tale esercizio).

Con delibera di Giunta regionale n. 446 del 30.3.2022 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021, sono stati reimputati all'esercizio 2022 entrambi gli impegni di pari importo (€ 61.826,46) assunti con decreto 2827/PROTUR del 9.11.2020.

Con riferimento all'esercizio 2021, si evidenzia che con decreto n. 497/PROTUR del 23.3.2022, l'Amministrazione ha provveduto a effettuare la ricognizione dei residui passivi al fine delle reimputazioni con il riaccertamento ordinario 2021.

Regolarità dell'imputazione dell'impegno di spesa e dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato:

La spesa oggetto del controllo riguarda un trasferimento in conto capitale a favore di un Consorzio di sviluppo economico locale; essa, pertanto, rientra nell'ipotesi di cui al punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, secondo cui *"Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti"*. Per i trasferimenti correnti il principio stabilisce che la spesa venga imputata *"nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza"*.

Con riferimento alla reimputazione delle spese e all'attivazione del fondo pluriennale vincolato vengono in rilievo, in primo luogo, il punto 5.4.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che definisce *"Il fondo pluriennale vincolato [...] un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata"* e il successivo punto 5.4.3 in cui viene precisato che *"Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese"*. Il medesimo punto continua poi precisando che, a prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito *"in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce"*. Infine, risulta utile richiamare anche il punto 9.1 il quale prevede, tra l'altro, che la ricognizione annuale dei residui individui formalmente: *"i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile"*.

Con riferimento all'esigibilità della spesa oggetto di controllo, va preliminarmente evidenziato che il decreto di impegno 2827/PROTUR del 9.11.2020 indica, nelle premesse, che il Consorzio ha comunicato all'Amministrazione regionale difficoltà contingenti nel programmare interventi manutentivi delle infrastrutture viarie e che per tanto gli stessi sarebbero intervenuti nel periodo maggio 2021-maggio 2022.

In ragione di ciò il decreto indicava l'inizio lavori entro la data dell'1.6.2021, la fine lavori entro il 31.5.2022 e che le erogazioni del trasferimento sarebbero avvenute ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) della l.r. n. 14/2002 e smi (previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario).

Ciò premesso l'iniziale imputazione contabile della spesa in parte all'esercizio 2020 e in parte all'esercizio 2021 non appare rispettosa del sopra riportato punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in quanto era noto, fin dall'assunzione del decreto di impegno, che l'esigibilità della spesa andava collocata negli anni 2021 e 2022.

Ai fini dello specifico oggetto del presente controllo, vale a dire la corretta gestione del fondo pluriennale vincolato 2021, si rileva che non avendo l'Amministrazione proceduto nel 2021 ad alcuna erogazione del trasferimento al Consorzio, l'intera spesa risulta esigibile nel 2022 e, conseguentemente, risulta corretta la reimputazione degli impegni al 2022 con attivazione del fondo pluriennale vincolato.

Conclusioni:

Relativamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato 2021 per l'operazione in argomento il controllo ne ha rilevato la regolarità.

La Sezione ritiene tuttavia di osservare, incidentalmente, che dall'esame complessivo del procedimento in questione è emersa una non coerente imputazione iniziale dell'impegno di cui al decreto di impegno 2827/PROTUR del 9.11.2020.

In sede di riscontro alla nota della Sezione prot. n 1164 del 9.6.2022 con cui è stato effettuato un secondo invio di schede istruttorie, la Regione, con nota prot. 19351 del 21.6.2022 (acquisita dalla Sezione con prot. n. 1247 del 21.6.2022) ha precisato che l'impegno con decreto n. 2827/2020 è stato effettuato con imputazione contabile della spesa in parte all'esercizio 2020 ed in parte all'esercizio 2021 anche in considerazione degli oneri relativi a spese progettuali con data inizio a ottobre 2020, risultanti dal cronoprogramma trasmesso dal Consorzio.

Prendendo atto di quanto riferito, si ricorda, in primo luogo, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria laddove prevede che "Pur se il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili".

In secondo luogo, si osserva che il cronoprogramma trasmesso prevede l'avanzamento SAL a rendicontazione in due tranche: la prima a dicembre 2021 e la seconda ad agosto 2022; il cronoprogramma non indica invece un termine specifico per la progettazione, essendo tale fase conglobata nella "progettazione, direzione lavori e collaudo" con termine delle attività al 31 agosto 2022 e le cui spese, pertanto, hanno come esigibilità il completamente delle prestazioni.

Ciò premesso la Sezione ritiene che l'esigibilità e quindi l'imputazione della spesa andasse collocata negli anni 2021 e 2022, come di fatto è stato effettuato dall'Amministrazione attraverso il riaccertamento ordinario.

Fondo pluriennale di spesa di parte capitale, operazione collegata all'impegno assunto con decreto n. 6599/AGFOR del 24.9.2021 sul cap. S 2613

Oggetto della spesa: contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 41 ter della l.r. n. 9/2007, a favore di un proprietario forestale privato per la concessione a titolo "de minimis" di un contributo per l'intervento denominato "Realizzazione ex-novo viabilità forestale in loc. Spusinceis in Comune di Paularo".

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio foreste e corpo forestale.

Capitolo di spesa: 2613 "Contributi in conto capitale ai proprietari di superfici forestali per la viabilità forestale" (Missione: 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma: 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo: 2 "spese in conto capitale")

Capitolo fondo pluriennale vincolato (di spesa): 102613 (Missione: 9, Programma: 05, Titolo: 2) con uno stanziamento finale a rendiconto di € 1.054.086,43

Accertamento di entrata vincolata: la spesa non è correlata a una entrata vincolata (tipo copertura capitolo R1 - fondi regionali ordinari)

Atto di impegno: con decreto 6599/AGFOR del 24.9.2021 il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale ha assegnato a favore di un proprietario forestale privato € 192.289,35 a titolo di contributo per l'intervento denominato "Realizzazione ex-novo viabilità forestale in loc. Spusinceis in Comune di Paularo". Ha inoltre

impegnato l'importo di € 192.289,35 sul cap. 2613 sulla competenza 2021 e fissato il termine per la rendicontazione del contributo in due anni.

Esigibilità della spesa: l'art. 12 del D.P.Reg. n. 0166/Pres. del 8 agosto 2014 ("Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'articolo 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9") prevede che il contributo concesso a soggetti privati possa essere erogato o contestualmente all'atto di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo o per l'intero importo del contributo concesso, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria.

Liquidazioni della spesa: con decreto 8756/ AGFOR del 29.11.2021 il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale ha disposto la liquidazione di € 173.060,42 a favore del soggetto privato a titolo di anticipazione del 90% del decreto contributo concesso con il decreto n. decreto 6599/ AGFOR del 24.9.2021, ai sensi dell'art. 12, c. 1, della l.r. n. 13/2021, in base al quale, in deroga alle norme regionali anche di settore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta dei beneficiari e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati fino al 31 ottobre 2021.

Attivazione del fondo pluriennale vincolato:

L'attivazione del fondo pluriennale vincolato per la parte dell'impegno assunto con il decreto 6599/ AGFOR del 24.9.2021 non liquidato nel 2021 è intervenuta con delibera di Giunta regionale n. 446 del 30.3.2022 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021, con cui è stato reimputato all'esercizio 2022 l'importo di € 19.228,93.

Con riferimento all'esercizio 2021, si evidenzia che con decreto n. 1916/AGFOR del 23.3.2022, l'Amministrazione ha provveduto ad effettuare la ricognizione dei residui passivi al fine delle reimputazioni con il riaccertamento ordinario 2021.

Regolarità dell'imputazione dell'impegno di spesa e dell'attivazione del fondo pluriennale vincolato:

La spesa oggetto del controllo riguarda un contributo agli investimenti a favore di un soggetto privato, essa pertanto rientra nell'ipotesi di cui al punto 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, secondo cui "Le modalità di contabilizzazione dei contributi agli investimenti e dei trasferimenti in conto capitale sono le stesse previste per i trasferimenti correnti". Per i trasferimenti correnti il principio stabilisce che la spesa venga imputata "nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza".

Con riferimento alla reimputazione delle spese e all'attivazione del fondo pluriennale vincolato vengono in rilievo, in primo luogo, il punto 5.4.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, che definisce "Il fondo pluriennale vincolato [...] un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata" e il successivo punto 5.4.3 in cui viene precisato che "Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese". Il medesimo punto continua poi precisando che, a prescindere dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato può essere costituito "in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce". Infine, risulta utile richiamare anche il punto 9.1 il quale prevede, tra l'altro, che la ricognizione annuale dei residui individui formalmente: "i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile".

Con riferimento all'esigibilità della spesa oggetto di controllo, l'art. 12 del D.P.Reg. n. 0166/Pres. del 8 agosto 2014 prevede che il contributo concesso a soggetti privati possa essere erogato o contestualmente all'atto di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo o per l'intero importo del contributo concesso, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria. Il contributo pertanto risultava, all'atto della concessione e dell'impegno, astrattamente esigibile entro la fine dell'anno 2021, con conseguente imputazione della spesa a tale esercizio. La quota non liquidata è stata correttamente reimputata al 2022.

Conclusioni:

Relativamente all'attivazione del fondo pluriennale vincolato per la spesa in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa il controllo ha evidenziato la regolarità della relativa attivazione.

4.3 Verifica sulla gestione dei residui

4.3.1 Premesse

Nell'elaborazione del piano di controllo la gestione dei residui riveste un ruolo di primo piano essendo ciclicamente inserita nell'ambito di indagine, in quanto le dinamiche dei residui costituiscono una voce importante nel contesto della contabilità armonizzata tenuto conto del principio della competenza finanziaria potenziata e delle regole specifiche previste per la loro contabilizzazione.

Il procedimento di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese è, infatti, articolato in fasi successive e diacroniche per cui costituisce evenienza possibile e, per così dire, fisiologica che tale processo temporale possa non completarsi nel corso dell'esercizio di riferimento al termine del quale possono sussistere entrate non ancora riscosse o spese non ancora pagate.

Agli effetti dell'analisi del bilancio la verifica dei residui consente di individuare la massa spendibile e quella acquisibile assumendo rilevanza nella stesura dei documenti finanziari ai fini della loro rispondenza ai principi e criteri di integrità, universalità, unità del bilancio ma anche di affidabilità, veridicità e chiarezza che costituiscono profili attuativi dell'art. 81 della Costituzione.

Anche se con l'avvento della contabilità armonizzata il fenomeno dei residui dovrebbe essersi ridimensionato alla luce del ricordato principio della competenza finanziaria potenziata che collega l'imputazione di accertamenti e impegni principalmente al momento dell'esigibilità (salve le eccezioni normativamente previste), l'andamento dei residui resta una componente informativa rilevante nella determinazione del risultato di amministrazione.

Ne consegue che, sebbene le analisi relative all'evoluzione dei residui, al livello della loro produzione e, in generale, alle loro dinamiche appartengono più propriamente alla sede della Parifica, nondimeno nella logica dell'attività di controllo diretta alla propedeutica dichiarazione di affidabilità del rendiconto non può prescindere dall'esame della loro corretta gestione.

Il piano di lavoro ha, quindi, contemplato tale controllo sotto due profili, la verifica della conservazione dei residui, sia attivi che passivi, per un numero quattro operazioni (due attive e due passive) selezionate in modo casuale.

È stato inoltre previsto che uno per fattispecie sarà selezionato tra quelli provenienti da un esercizio antecedente al 2011, per un esame di quelli più vetusti, ove presente.

Alla conservazione dei residui è stata aggiunta anche una verifica della cancellazione dei residui attivi per un numero di tre operazioni selezionate casualmente.

4.3.2 La conservazione dei residui

In primis si riportano le operazioni campionate come indicate nella seguente **tabella n. 7** comprendente tanto le entrate che le spese.

Tabella 7 – Operazioni selezionate ai fini del controllo della regolare conservazione a bilancio di residui attivi e passivi

ENTRATE

Estremi accertam.	EPF	Capitolo/ articolo	Codice Piano dei conti	Tit.	Tipologia	Categoria	Importo al 31/12/2021	Importo confermato
2008/82	2008	1835/001	E.4.02.01.01.001	4	200	1	320.572,53	320.572,53
2016/463	2016	140/001	E.3.05.02.03.005	3	500	2	985,61	985,61

SPESE

Estremi impegno	EPF	Capitolo/ articolo	Codice Piano dei conti	Miss.	Progr.	Tit.	Importo al 31/12/2021	Importo confermato
2021/2030187	2021	8912/002	U.2.03.03.03.999	15	3	2	1.400,00	1.400,00
2021/3069185	2021	3245/002	U.1.04.03.99.999	15	2	1	762,00	762,00

La disamina delle procedure concernenti la conservazione dei residui attivi e passivi può dirsi nel complesso conclusa positivamente anche se vanno evidenziate alcune osservazioni emerse con particolare riguardo ai residui attivi. In particolare, si rileva, quale osservazione di carattere generale, che la gestione di residui risalenti e riguardanti crediti pluriennali risulta difficoltosa e necessita di attento monitoraggio in funzione di una rappresentazione contabile trasparente e il più possibile adeguata in funzione del flusso delle risorse.

Rinviando alle schede di lavoro per il dettaglio informativo dell'attività istruttoria e del dialogo con l'Amministrazione interessata di seguito si espongono le considerazioni principali in esito alla presente verifica.

Per quanto concerne i presupposti per la conservazione dei residui attivi, nel caso dell'accertamento n. 2008/82 (**cap. 1835E**) sono state formulate delle osservazioni circa la corretta imputazione dell'obbligazione giuridica in funzione dell'esigibilità del credito in occasione dell'accertamento

straordinario. L'entrata fa riferimento al credito vantato dalla Regione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) afferente al pagamento del saldo di un finanziamento per la fornitura di due elettrotreni (ETR). Il Ministero ha assunto l'impegno di spesa con il decreto n. 4693 del 31.12.2007, la Regione ha disposto l'accertamento dell'entrata il 31.12.2008. Il MIT e l'A.R. in data 18.6.2008 hanno sottoscritto una convenzione che disciplina le modalità di erogazione del finanziamento e che prevede che il saldo venga erogato a seguito del completamento di tutte le forniture ed entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione. Giova ricordare che la Regione ha previsto l'acquisto non solo dei due ETR oggetto del finanziamento, ma di altri sei mezzi. Il MIT ha erogato le prime tranches del finanziamento in base allo stato di avanzamento della fornitura. La Regione nel 2014 e nel 2017 ha chiesto l'erogazione del saldo del finanziamento in quanto l'ammontare delle fatture pagate alla ditta fornitrice, superava il finanziamento concesso dal Ministero sul presupposto che per *"completamento delle forniture"* si intendesse l'entrata in esercizio degli elettrotreni e non il pagamento del saldo alla ditta fornitrice, in quanto questo necessitava del collaudo dei mezzi che andava fatto dopo tre anni dalla loro messa in servizio. Il MIT non ha risposto alle richieste della Regione che nel frattempo nel 2020 ha pagato il saldo delle fatture e il 10.5.2022 ha trasmesso la rendicontazione al MIT.

A fronte della posizione del MIT che non ha accolto l'approccio interpretativo proposto e, conseguentemente, del vigente contesto rappresentato dalla convenzione e relativa disciplina della concessione del contributo, ne derivava, a parere della Sezione, che il diritto di credito sarebbe divenuto esigibile solo a completamento di tutte le forniture e dopo aver presentato la rendicontazione. Per tale motivo, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, l'entrata avrebbe dovuto essere reimputata nell'esercizio finanziario in cui si riteneva che l'obbligazione giuridica venisse a scadere in ossequio al principio della competenza finanziaria potenziata.

La Direzione centrale finanze ha fornito puntuali precisazioni in merito richiamando il punto 3.6, lettera c), dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 laddove, in relazione ai *«trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata»* che *«l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato [...]»*. A parere della Sezione, il principio citato fa riferimento ai trasferimenti erogati annualmente e nel caso di specie, troverebbe, invece, applicazione la lettera b) che prevede che *«Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante»*.

Concordando con l'A.R. sul fatto che in sede di riaccertamento ordinario dei residui non possa più procedersi alla reimputazione di crediti dal conto residui al conto competenza, si è tuttavia inteso osservare incidentalmente che nell'allora sede di riaccertamento straordinario l'imputazione avrebbe

dovuto seguire una diversa impostazione, ritenendo la fattispecie ricadente nel diverso principio di cui al punto 3.6 lettera b) del citato allegato 4/2.

Riguardo all'accertamento n. acc. n. 2016/463 (**cap 140E**) non si sono rilevate problematiche relative alla scadenza dell'obbligazione giuridica ma, in via incidentale, si sono evidenziate delle criticità afferenti alla reimputazione del credito in sede di riaccertamento straordinario dei residui, all'accertamento cumulativo della quota capitale e degli interessi e alla corretta determinazione dell'ammontare del credito residuo; in ogni caso si è preso atto che si trattava di una situazione resa complicata, sia per la vetustà della fattispecie, sia per le difficoltà insorte a causa di un rapporto creditorio abbastanza travagliato susseguitosi ad una revoca di contribuzione con vincolo di restituzione.

Di seguito si riportano le schede relative ai singoli residui controllati.

Residuo attivo oggetto di controllo: € 320.572,53 sul cap. 1835 EPF 2008 (acc. n. 2008/82)

Accertamento: n. 82 del 31.12.2008

Importo conservato a residui: euro 320.572,53

Esercizio di provenienza fondi: 2008

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio/Servizio trasporto pubblico regionale e locale

Descrizione dell'entrata:

L'entrata si riferisce al credito vantato dalla Regione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

L'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)", al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il miglioramento dei servizi offerti, ha istituito presso il MIT un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti a tali servizi. A tale fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella misura massima del 75 per cento:

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale;

c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo".

Con il DM n. 4223 del 3.12.2007 il MIT ha provveduto al riparto delle risorse tra le regioni assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia € 4.808.588,00. La Regione ha presentato un programma di forniture di 2 elettrotreni (ETR) da finanziare con il suddetto fondo.

In data 18.6.2008 è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione e il MIT che prevede che il contributo sia suddiviso in tre annualità (2007, 2008 e 2009) di € 1.602.862,67 cadauna. La prima annualità sarà erogata entro sessanta giorni dalla registrazione della convenzione, mentre le risorse delle annualità 2008 e 2009 saranno trasferite nella misura del 90% entro sessanta giorni dalla richiesta da parte della Regione purché siano state utilizzate e rendicontate almeno l'80% delle risorse; il restante 10% pari a € 320.572,53, sarà erogato a seguito del completamento di tutte le forniture previste dalla convenzione ed entro sessanta giorni dalla rendicontazione.

Con il decreto n. 4592 del 26.11.2008 il MIT ha provveduto a liquidare la prima tranche del finanziamento per € 1.602.862,67.

La Regione, ai sensi dell'art. 6 della convenzione, si è attivata per attuare il procedimento di scelta del contraente per la fornitura di ETR modulari. L'aggiudicatario è stato individuato nella società CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA, con la quale il 29.3.2011 è stato sottoscritto il contratto rep n. 9421 per un corrispettivo pari ad € 45.600.000,00 (IVA esclusa), comprensivo dell'importo dichiarato per il servizio di manutenzione, pari ad € 400.000,00 (IVA esclusa). La fornitura ha riguardato in totale 8 ETR di cui 2 facenti parte del programma di cui alla convenzione stipulata tra il MIT e la Regione. Il costo dei 2 ETR ammonta a € 11.300.000,00 di cui € 4.808.588,00 finanziati con risorse statali e € 6.491.412 a carico della Regione.

Con il decreto n. 2734 del 15.12.2011 della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è stata liquidata la prima fattura per un importo di € 4.520.000,00.

Con il decreto n. 16 del 18.1.2012, è stata liquidata la seconda fattura per un importo di € 6.780.000,00.

Con il decreto n. 2253, del 18.4.2012, è stata liquidata la terza fattura per un importo di € 6.780.000,00. Con il decreto n. 4893 del 25.10.2012, è stata liquidata la quarta fattura per un importo di € 4.520.000,00.

A seguito di specifica rendicontazione da parte della Regione, il MIT, in data 1.6.2012 ha emesso parere favorevole allo svincolo di una seconda erogazione del finanziamento di € 1.442.576,40.

Con nota del 13.5.2013 il MIT ha comunicato di procedere allo svincolo della terza tranche del finanziamento pari a € 1.442.576,40.

In data 26.8.2014 la Regione ha trasmesso al MIT un prospetto riepilogativo sullo stato della fornitura degli 8 ETR e dei pagamenti. Nella nota è stato spiegato che il contratto di fornitura degli 8 ETR prevede che il pagamento dell'ulteriore 40% dell'importo avvenga alla messa in esercizio dei treni (autunno 2015) e il pagamento del restante 10% dopo il collaudo (tre anni dopo la messa in servizio dei mezzi). Dato che la convenzione con il MIT stabilisce che l'erogazione del saldo avvenga a "completamento della fornitura", la Regione chiede che per "completamento della fornitura" si intenda l'entrata in esercizio dei mezzi e non il pagamento del saldo da parte dell'Amministrazione regionale alla ditta aggiudicataria.

Alla suddetta richiesta il Ministero non ha risposto.

Tra giugno e ottobre 2015 gli ETR sono stati consegnati e immessi in servizio ad opera della società Trenitalia Spa.

Con il decreto n. 2959 del 9.10.2015 della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia è stata disposta la liquidazione delle seguenti fatture: n. VBN/15060330 del 24.6.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT1 per un imponibile di € 2.260.000,00, n. VBN/15060331 del 24.6.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT3 per un imponibile di € 2.260.000,00 e n. VBN/15060332 del 24.6.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT7 per un imponibile di € 2.260.000,00.

Con il decreto n. 3075 del 15.10.2015 è stata disposta la liquidazione delle fatture n. VBN/150900080 del 8.9.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT2 per un imponibile di € 2.260.000,00, n. VBN/150900081 del 8.9.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT4 per un imponibile di € 2.260.000,00 e n. VBN/150900082 del 8.9.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT6 per un imponibile di € 2.260.000,00.

Con il decreto n. 2083 del 5.5.2016 è stata disposta la liquidazione delle fatture n. VBN/16010047 del 8.1.2016 relativa al 40% del valore dell'ETR UT5 per un imponibile di € 2.260.000,00 e n. n.BN/16010048 del 8.1.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT8 per un imponibile di € 2.260.000,00.

Non avendo ottenuto nessuna risposta da parte del MIT in merito alla liquidazione del saldo, in data 31.05.2017 la Regione ha trasmesso un'altra richiesta unitamente a una relazione aggiornata sull'immissione in servizio dei treni (avvenuta tra giugno e settembre 2015) e sull'avvenuto pagamento del 40% dell'importo del contratto di fornitura.

In data 22.5.2020 è stato rilasciato il collaudo e con decreto n. 2596 del 1.7.2020 è stata disposta l'erogazione del saldo di € 4.0138.500,00 a favore della ditta CAF Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA.

Con il decreto n. 1267 del 31.3.2022 della Direzione centrale infrastrutture e trasporti è stato confermato il residuo attivo oggetto del presente controllo.

Con nota del 10.05.2022 la Regione ha comunicato al MIT la conclusione della fornitura degli ETR e ha richiesto l'erogazione delle risorse residue del finanziamento.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'accertamento complessivo della somma di € 4.808.588,00 risulta assunto al n. 2008/82 in data 31.12.2008

(stampa Ascot) sulla base del decreto n. 4223 del 3.12.2007 e della nota con cui è stata comunicata l'avvenuta registrazione dello stesso alla Corte dei conti comunicazione trasmessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. n. 33663 del 13.5.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n.911 del 13.5.2022

Sono presenti in atti:

- DM n. 4223 del 3.12.2007 con cui il MIT ha provveduto al riparto delle risorse tra le regioni assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia € 4.808.588,00;
- nota del 21.2.2008 con cui la Regione ha trasmesso al Ministero il Programma degli interventi;
- nota del 4.6.2008 con cui la Regione ha trasmesso al Ministero un nuovo Programma degli interventi sostitutivo del precedente;
- delibera di Giunta regionale n. 1089 del 12.6.2008 che ha autorizzato la stipula della convenzione tra la Regione e il MIT;
- convenzione tra la Regione e il MIT sottoscritta il 18.06.2008 che disciplina le modalità di erogazione del contributo;
- decreto del MIT n. 2527 del 11.7.2008 che ha approvato la convenzione stipulata con la Regione Friuli Venezia Giulia;
- nota del MIT del 28.10.2008 che ha comunicato che in data 19.9.2008 il decreto di approvazione della convenzione è stato registrato;
- stampa dell'accertamento n. 2008/82 (Ascot);
- nota del MIT del 20.1.2009 che ha comunicato che con decreto n. 4592 del 26.11.2008 è stata erogata la prima tranche del finanziamento per € 1.602.862,67;
- nota del MIT del 1.6.2012 che ha comunicato di aver provveduto allo svincolo del pagamento della seconda annualità del contributo per € 1.442.576,40 (pari al 90% di € 1.602.862,67);
- nota del MIT del 13.5.2013 che ha comunicato di procedere allo svincolo della terza tranche del finanziamento per € 1.442.576,40 (pari al 90% di € 1.602.862,67);
- nota della Regione del 26.8.2014 che ha trasmesso al MIT un prospetto riepilogativo sullo stato della fornitura degli 8 ETR e dei pagamenti ed ha chiesto che per "completamento della fornitura" si intenda l'entrata in esercizio dei mezzi e non il pagamento del saldo da parte dell'Amministrazione regionale alla ditta aggiudicataria;
- decreto n. 2959 del 9.10.2015 della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia che ha disposto la liquidazione delle fatture n. VBN/15060330 del 24.6.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT1 per un imponibile di € 2.260.000,00, VBN/15060331 del 24.6.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT3 per un imponibile di € 2.260.000,00 e VBN/15060332 del 24.6.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT7 per un imponibile di € 2.260.000,00;
- decreto n. 3075 del 15.10.2015 della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia che ha disposto la liquidazione delle fatture n. VBN/150900080 del 8.9.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT2 per un imponibile di € 2.260.000,00, VBN/150900081 del 8.9.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT4 per un imponibile di € 2.260.000,00 e VBN/150900082 del 8.9.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT6 per un imponibile di € 2.260.000,00.
- decreto n. 2083 del 5.5.2016 della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia che ha disposto la liquidazione delle fatture n. VBN/16010047 del 8.1.2016 relativa al 40% del valore dell'ETR UT5 per un imponibile di € 2.260.000,00 e VBN/16010048 del 8.1.2015 relativa al 40% del valore dell'ETR UT8 per un imponibile di € 2.260.000,00
- nota della Regione del 31.05.2017 che ha trasmesso al MIT una relazione aggiornata sull'immissione in servizio dei treni e sul pagamento della fornitura unitamente a tre decreti di liquidazione e a otto fatture afferenti al pagamento del 40% dell'importo del contratto di fornitura e ha chiesto l'erogazione del saldo del finanziamento;
- decreto n. 2596 del 1.7.2020 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha disposto la liquidazione della fattura n. VBN20060188 del 9.6.2020 relativa al pagamento del saldo della fornitura degli 8 ETR;
- decreto n. 1267 del 31.3.2022 della Direzione centrale infrastrutture e territorio che ha confermato il residuo

attivo oggetto del presente controllo;

- decreto del Ragioniere generale della Regione n. 361 del 31.3.2022 con cui sono state autorizzate le variazioni di bilancio a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

- nota del 10.05.2022 indirizzata al MIT con cui la Regione ha comunicato la conclusione della fornitura degli ETR, ha richiesto l'erogazione delle risorse residue del finanziamento e ha trasmesso una relazione conclusiva unitamente al decreto di liquidazione alla fattura dell'importo residui di € 4.520.000,00.

Con mail del 30.5.2022 acquisita al protocollo della Sezione al n. 1075, sono stati chiesti chiarimenti in merito al fatto che il pagamento dell'ultima fattura per la fornitura degli ETR è stato disposto con il decreto 2596 del 1.7.2020 mentre gli atti di rendicontazione sono stati trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 10.5.2022. Inoltre, è stata chiesta la trasmissione del decreto di accertamento dell'entrata.

Con nota della Regione di data 1.6.2022 prot. n. 6425 acquisita dalla Sezione in data 3.6.2022 al prot.n. 1126, la Direzione centrale finanze ha precisato che l'accertamento n. 2008/82 trova fondamento nel decreto del Ministero dei trasporti del 3.12.2007 e nella successiva Convenzione sottoscritta il 10.6.2008 tra lo stesso Ministero e la Regione. Il Ragioniere generale ha specificato che da tali documenti si ricava l'importo del credito, le sue ragioni, la sua scadenza, il soggetto debitore nonché i riferimenti normativi che lo giustificano. Unitamente alla nota è stata trasmessa la mail indirizzata alla Direzione finanze in cui è stata chiesta l'istituzione dei capitoli in entrata e in spesa e sono stati allegati copia del decreto ministeriale n. 4223 del 3.12.2007 e la nota del 21.2.2008 con cui è stata comunicata l'avvenuta registrazione dello stesso alla Corte dei conti.

In sede di DAS sul rendiconto 2020 la Sezione aveva attenzionato sulla necessità dell'assunzione di autonomi atti gestionali di accertamento come previsto dai principi contabili di cui all'allegato n. 4/2, punto 3), del d.lgs. n. 118/2011, nei quali verificare e attestare la ragione del credito, il titolo giuridico a supporto del credito, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza. Con riferimento al riscontro in ordine alle misure consequenziali con nota prot. n. 9773/2021 la Direzione finanze ricorda che il centro unico di responsabilità amministrativa provvede a disporre con atto amministrativo, al nascere della ragione d'essere del credito, l'accertamento delle entrate restando a disposizione per valutare specifiche esigenze di semplificazione.

Nel caso in esame, seppur non esposti in un formale provvedimento, gli elementi di cui sopra trovano riscontro nella stampa tratta dal sistema informatico di contabilità (Ascot) dell'accertamento n. 2008/82 del 31.12.2008.

Si può, comunque, osservare che, data la specifica natura dell'entrata proveniente da Amministrazioni pubbliche e constatata l'agevole e chiara individuazione dei suddetti elementi oggetto di verifica ai fini dell'accertamento dell'entrata il Decreto n. 4223 del 3.12.2007 trasmesso dal MIT e la convenzione sottoscritta tra la Regione e il Ministero in data 10.6.2008, unitamente alla stampa Ascot dell'accertamento n. 2008/82, possano ritenersi, nella particolare fattispecie, in un'ottica di semplificazione ed economia procedimentale, documenti sufficienti per dirsi compiuta la verifica in argomento

Con nota della Regione del 7.6.2022 prot. n. 26828 acquisita dalla Sezione in data 7.6.2022 al prot.n. 1145, la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha precisato che già in data 31.5.2017 era stata inviata al Ministero la richiesta di erogazione della quota di € 320.572,52. In data 1.7.2020 è stato pagato il saldo della fornitura degli elettrotreni. Il Direttore centrale ha chiarito che le difficoltà organizzative generate nella situazione emergenziale connessa al COVID-19 hanno determinato il disallineamento fra la liquidazione delle fatture e l'invio al Ministero delle infrastrutture di una ulteriore richiesta di riscontro a quanto già rendicontato nel 2017. La Sezione prende atto.

Dall'esame della documentazione trasmessa, è emerso che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto n. 4693 del 31.12.2007, ha assunto un impegno di spesa di € 4.808.588,00 a copertura delle risorse da trasferire alla Regione Friuli Venezia Giulia per l'acquisto di 2 elettrotreni (ETR).

La Regione in data 31.12.2008 ha iscritto l'entrata in conto competenza 2008.

La convenzione sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione, all'articolo 4, prevede che le risorse residue del finanziamento saranno trasferite a seguito del completamento di tutte le forniture ed entro sessanta giorni dalla rendicontazione.

Il contratto stipulato tra la Regione e la ditta aggiudicataria dell'appalto di fornitura degli ETR, prevede che il saldo delle fatture avvenga dopo che è stato fatto il collaudo dei mezzi da effettuarsi dopo tre anni dalla messa in esercizio degli stessi.

La Regione in data 26.8.2014 ha chiesto al Ministero che per "completamento della fornitura" si intenda l'entrata in esercizio degli elettrotreni e non il pagamento del saldo da parte dell'Amministrazione regionale alla ditta

aggiudicataria e che, pertanto, le risorse statali residue vengano trasferite al momento dell'immissione in servizio dei mezzi.

Il MIT non ha risposto.

Gli ETR sono stati consegnati e immessi in servizio tra giugno e ottobre 2015.

In data 31.12.2017 la Regione ha rendicontato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il pagamento dell'ulteriore 40% della spesa per la fornitura degli ETR e ha rinnovato la richiesta di pagamento del saldo pari a € 320.572,53 alla quale non è stata data risposta.

In data 22.5.2020 è stato rilasciato il collaudo e con decreto n. 2596 del 1.7.2020 la Direzione centrale infrastrutture e territorio ha disposto la liquidazione del saldo delle fatture.

Infine, con nota del 10.5.2022 la Regione ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli atti di rendicontazione e ha chiesto l'erogazione delle risorse residue del finanziamento.

Si osserva che in sede di riaccertamento straordinario dei residui avvenuta in data 26.7.2016, e in sede di riaccertamento ordinario dei residui per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 il credito è stato mantenuto a residui anche se l'obbligazione giuridica non era esigibile tenuto conto del testo della convenzione stipulata tra la Regione e il Ministero.

Il saldo delle fatture di fornitura degli ETR è avvenuto nel 2020 e la rendicontazione è stata presentata il 10.5.2022; la Regione, prima di quest'ultima data, non poteva far valere il suo diritto di credito.

Nonostante le diverse domande di anticipazione dell'erogazione del saldo del finanziamento, il Ministero non ha mai accolto le richieste della Regione e di conseguenza l'obbligazione giuridica non poteva considerarsi scaduta.

Si richiama il punto 2 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che stabilisce che *"Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito."*

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla conservazione del residuo selezionato hanno evidenziato le sue esposte criticità in ordine ai presupposti per la conservazione del residuo in luogo della reimputazione dell'entrata dei residui. Si evidenzia invece, la fondatezza del credito, la legittimità degli atti esaminati e la sostanziale corrispondenza tra gli importi presenti nella documentazione.

* * *

Con nota del 20.6.2022 prot.n. 7019 acquisita dalla Sezione il 20.6.2022 al prot. n. 1237, la Direzione centrale finanze ha fatto le seguenti precisazioni:

"Il punto 3.6 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 stabilisce, in relazione ai «trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata» che «l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato [...]».

Il principio, ispirato alla necessità di assicurare agli enti substatali la copertura in termini di competenza alle spese a destinazione vincolata in corrispondenza degli esercizi in cui queste ultime risultano esigibili, sembrerebbe correttamente applicato nel caso oggetto di istruttoria.

Invero, come risulta dalla documentazione già acquisita agli atti del procedimento (vedasi in particolare il decreto 2959 del 9 ottobre 2015, punto 2 del decretato), in parte spesa, l'intero importo della assegnazione statale era stato pagato prima del riaccertamento straordinario dei residui. In quest'ultima sede, pertanto, il correlato accertamento sembra essere stato coerentemente conservato in conto residui.

Si segnala infine che in sede di riaccertamento ordinario non è consentita la reimputazione del credito dal conto residui al conto competenza (art. 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011) motivo per il quale l'asserito errore di imputazione intervenuto in sede di riaccertamento straordinario, non può essere in ogni caso imputato anche agli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e, infine, all'esercizio 2021 oggetto del presente procedimento."

Si prende atto di quanto precisato dall'Amministrazione regionale.

Le criticità rilevate riguardano la mancata reimputazione del credito in sede di riaccertamento straordinario

dei residui e la sua conservazione a residui anche se l'obbligazione giuridica non era esigibile. A tal fine si richiama l'art. 4 comma 7 del d.lgs. 118/2011 che dispone che "Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. (...). Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2(...)

(...)

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2(...)

La Sezione concorda con l'Amministrazione regionale nel ritenere che in sede di riaccertamento ordinario dei residui non si possa procedere alla reimputazione di crediti dal conto residui al conto competenza. La reimputazione dell'entrata in oggetto andava eseguita in sede di riaccertamento straordinario dei residui imputandola all'esercizio in cui si riteneva che l'obbligazione scadesse. Nel caso di inesigibilità dell'obbligazione giuridica nell'esercizio di imputazione, essa andava nuovamente reimputata in base alla scadenza in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.

Non trova attinenza con la problematica dell'esigibilità dell'obbligazione giuridica attiva, il richiamo al decreto n. 2959 del 9.10.2015 con cui è stato pagato il restante 40% delle fatture per la fornitura di due ETR, in quanto, come già ribadito, la convenzione stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede il pagamento del saldo a seguito del completamento di tutte le forniture ed entro sessanta giorni dalla rendicontazione. L'obbligazione giuridica, pertanto, è divenuta esigibile nel 2022.

Riguardo al principio della competenza finanziaria potenziata, si osserva che il citato punto 3.6 lettera c) dell'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, fa riferimento ai trasferimenti erogati annualmente. A parere di questa Sezione, nel caso di specie, trova applicazione la lettera b) che prevede che "Con riferimento ai trasferimenti ed ai contributi da amministrazioni pubbliche che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria, l'esigibilità dell'entrata è determinata in considerazione dell'esigibilità della stessa, a prescindere dall'esercizio di imputazione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante".

Incidentalmente, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2019 acquistano efficacia le modifiche all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), introdotte dall'art. 3 del D.Lgs. 12.5.2016, n. 93 (Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.) che al comma 2 stabilisce che "...sono assunti gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili...". Inoltre, sempre a partire dal 1° gennaio 2019, trova applicazione nel bilancio dello Stato anche l'Allegato 1 alla citata legge n.196/2009, che tra i vari principi contabili, disciplina altresì il principio della competenza finanziaria.

La sezione ritiene di confermare le conclusioni sopra riportate.

In sede di contraddittorio finale, con riferimento alla reimputazione del credito in sede di riaccertamento straordinario dei residui, la Direzione centrale finanze, ha ricordato che il credito di cui trattasi risale al 2008 prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011. Secondo la Direzione centrale finanze, trattandosi di un finanziamento a rendicontazione, nel caso di specie si applica il punto 3.6 lett. c) dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 che dispone in relazione ai trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano medesimo principio della competenza finanziaria potenziata l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario prevede di impegnare la spesa. La Sezione prende atto delle precisazioni fornite e dell'impostazione seguita dall'Amministrazione ma ritiene di confermare la propria posizione; va comunque rilevato che trattasi di situazione pregressa ed esaurita osservata in via incidentale e che non impatta sul profilo finanziario.

Residuo attivo oggetto di controllo: € 985,61 sul cap.140 EPF 2016 (acc. n. 463)

Accertamento: n. 463 del 1.1.2015

Importo conservato a residui: euro 985,61

Esercizio di provenienza fondi: 2016

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio competitività sistema agroalimentare.

Descrizione dell'entrata:

L'entrata si riferisce al credito vantato dalla Regione nei confronti di un'azienda agricola relativo alla restituzione di un contributo precedentemente concesso.

Con decreto n. 4616, del 24.9.2004, è stato concesso a un'azienda agricola un contributo di € 100.000,00 per la ristrutturazione di un fabbricato con la previsione del pagamento in via anticipata di € 50.000,00.

Dato che i lavori non sono stati terminati entro i termini previsti dal provvedimento concessorio, con il decreto n. 2226, del 5.10.2009, è stato revocato il contributo concesso ed è stata chiesta la restituzione del capitale anticipato e degli interessi.

A tal fine con il decreto n. 2042, del 12.10.2011, stato chiesto il pagamento in un'unica soluzione di € 14.234,83 e la rateizzazione dell'importo di € 44.352,60 in 60 rate dell'importo di € 739,21 ciascuna decorrenti dal 12.11.2011 sino al 12.10.2016.

A seguito di richiesta da parte del debitore, con il decreto n. 2241, del 27.10.2011, è stata concessa la rateizzazione dell'intero importo pari a € 59.136,60 (maggiorato degli interessi) in 60 rate dell'importo di € 985,61 cadauna con decorrenza dal 12.11.2011 al 12.6.2016.

A fronte dell'inadempimento del debitore che non aveva pagato alcune rate e altre le ha pagate con notevole ritardo, con decreto n. 1567 del 5.7.2012 è stata disposta la revoca della restituzione in forma rateizzata ed è stato richiesto il pagamento in un'unica soluzione dell'importo di € 55.194,16 (quale differenza tra l'importo totale iniziale di € 59.136,60 e le quattro rate versate di € 3.942,44).

A seguito di ulteriore istanza da parte del debitore, con il decreto n. 1919 del 26.7.2012 è stata accolta la richiesta di pagamento a sanatoria delle 5 rate scadute (€ 4.928,05) da effettuarsi entro il 31.7.2012 ed è stato annullato il precedente decreto n. 1567 di revoca della rateizzazione con la ripresa del pagamento rateale al 12.8.2012 (decima rata).

Sempre dietro richiesta dell'azienda agricola, con decreto n. 2391 del 1.10.2012 è stata concessa una proroga sino al 31.10.2012 per il pagamento delle rate scadute (dalla quinta alla dodicesima) per un importo complessivo di € 7.884,88. Il debitore ha chiesto un'ulteriore proroga sino al 12.11.2012. Il 14.11.2012; l'azienda ha pagato € 6.500,00 quale acconto della somma dovuta al 12.11.2012 pari a € 8.860,49.

Visto che le rate scadute il 12.12.2012 e 12.1.2013 non sono state pagate, con il decreto n. 247 del 7.2.2013 è stata disposta nuovamente la revoca dei decreti di rateizzazione n. 2042 del 12.10.2011 e n. 2241 del 27.10.2011 ed è stato chiesto il pagamento in un'unica soluzione dell'importo di € 48.694,16, quale differenza tra l'importo iniziale di € 59.136,60 e quanto già versato pari a € 10.442,44.

Nei mesi successivi l'azienda agricola ha effettuato qualche sporadico versamento e l'A.R. ha sollecitato più volte l'adempimento. Vista la crisi del settore ippico e l'impossibilità di rispettare gli impegni assunti, il legale rappresentante dell'azienda agricola ha chiesto una rimodulazione del debito che è stata accolta con il decreto n. 241 del 5.2.2015 con il quale è stato disposto il pagamento dell'importo di € 35.744,40 in 60 rate mensili di € 595,74 cadauna decorrenti dal 20.2.2015 al 20.1.2020.

A fronte del mancato pagamento delle rate scadute da settembre 2015 ad agosto 2016 e dopo numerosi solleciti, la Direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con il decreto n. 2705 del 31.8. 2016 ha disposto la revoca dei decreti di rateizzazione n. 2042/2011 e 2241/2011 e ha chiesto il pagamento della somma residua del debito di € 31.574,26.

Il debitore ha pagato € 1.191,48 e dopo uno scambio di comunicazioni tra le parti, con il decreto n. 3519 del 19.7.2017 è stata disposta la revoca della restituzione in forma rateizzata ed è stata chiesta la restituzione della somma residua pari a € 30.382,78.

Nel 2020 è stata incaricata l'avvocatura per il recupero delle somme dovute pari a € 28.318,46 comprensivi della quota capitale e degli interessi.

Nel corso del 2022, a seguito di un'operazione di vendita degli immobili da parte del legale rappresentante dell'azienda agricola si è convenuto il pagamento a favore della Regione di un anticipo di € 20.000,00 e il

pagamento in 36 rate dal 4.4 2022 dell'importo di euro 242,33 cadauna.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

l'entrata è stata accertata con il decreto n. 2241, del 27.10.2011, che ha autorizzato la restituzione in forma rateizzata del contributo precedentemente concesso oltre gli interessi legali. A seguito del decreto è stato acquisito l'accertamento per l'intero importo di € 59.136,62 a valere sul capitolo 139 rateizzato secondo le modalità previste nel decreto medesimo.

Con il decreto n. 241 del 5.2.2015 è stata concessa la rimodulazione dell'importo residuo di € 35.744,40 da pagare in 60 rate mensili di € 595,74 cadauna decorrenti dal 20.2.2015 al 20.1.2020.

Nel 2015 a fronte di una riorganizzazione contabile conseguente al recepimento nell'ordinamento giuridico del d.lgs. 118/2011 sono stati istituiti nuovi capitoli. Sul capitolo 139 è stato mantenuto l'accertamento n. 31068 relativo alle obbligazioni già scadute mentre per le annualità 2015-2016 è stato fatto l'accertamento (n. 928/2015) sul nuovo capitolo 140 E.

Nel frattempo, sono stati fatti alcuni pagamenti e sono stati mantenuti a residui gli importi non pagati.

Con il decreto n.2135 del 31.3.2022 sono stati mantenuti a residui € 12.419,26 a carico del capitolo 139 e € 16.413,28 a carico del capitolo 140 tra cui anche € 985,61 relativi all'accertamento 463/2016.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 35026 del 12.5.2022 acquisita dalla Sezione con prot. n. 906 del 12.5. 2022 e con nota n. della Regione prot. 35109 del 12.5.2022 acquisita dalla Sezione con prot. n. 909 del 13.5.2022.

Sono presenti in atti:

- decreto n. 4616 del 24.9.2004 che ha concesso a un'azienda agricola un contributo di € 100.000,00 per la ristrutturazione di un fabbricato ed ha autorizzato l'erogazione in via anticipata della somma di € 50.000,00;
- decreto n. 2042 del 12.10.2011 che ha revocato il contributo concesso e ha chiesto la restituzione della quota già erogata;
- decreto n. 2241 del 27.10.2011 che ha sostituito l'articolo 2 del decreto n. 2042 del 12.10.2011 autorizzando la rateizzazione dell'intero importo di € 59.136,60 con n. 60 rate mensili di euro 985,61 per 5 anni dal 12.11.2011 al 12.10.2016;
- nota del 27.10. 2011 con cui è stato notificato il decreto di rateizzazione n. 2241/2011;
- decreto n. 1567 del 5.7.2012 che ha disposto la revoca della restituzione del contributo in forma rateizzata ed ha richiesto il pagamento in un'unica soluzione dell'importo residuo di € 55.194,16;
- decreto n. 1919 del 26.7.2012 che ha accolto la richiesta di pagamento a sanatoria delle 5 rate scadute (€ 4.928,05) ed ha annullato il precedente decreto n. 1567 di revoca della rateizzazione;
- decreto n. 2391 del 1.10.2012 che ha concessa una proroga sino al 31.10.2012 per il pagamento delle rate scadute;
- decreto n. 247 del 7.2.2013 che ha disposto la revoca dei decreti di rateizzazione n. 2042 del 12.10.2011 e n. 22 e 41 del 27.10.2011 ed ha chiesto il pagamento in un'unica soluzione dell'importo di € 48.694,16;
- decreto n. 241 del 5.2.2015 che ha concesso la rimodulazione dell'importo residuo di € 35.744,40 da pagare in 60 rate mensili di € 595,74 cadauna decorrenti dal 20.2.2015 al 20.1.2020;
- decreto n. 2705 del 31.8.2016 che ha disposto la revoca dei decreti di rateizzazione n. 2042/2011 e 2241/2011 e ha chiesto il pagamento della somma residua del debito di € 31.574,26;
- stampa dell'accertamento n. 2016/463;
- decreto n. 3519 del 19.7.2017 che disposto la revoca della restituzione in forma rateizzata ed è stata chiesta la restituzione della somma residua pari a € 30.382,78.
- nota del 13.2.2020 del Servizio competitività sistema agroalimentare con cui è stato chiesto all'Avvocatura della Regione di procedere con il recupero delle somme dovute pari a € 28.318,46 da introitare sul capitolo 139 E e pari a € 301,61 da introitare sul capitolo di entrata 140;
- decreto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 2135 del 31.3.2022 che ha confermato il residuo attivo in esame;
- decreto del Ragioniere generale della Regione n. 361 del 31.3.2022 che ha approvato le variazioni di bilancio a seguito del riaccertamento ordinario dei residui;
- relazione del sostituto del direttore del Servizio competitività sistema agroalimentare;

- nota della Regione del 26.5.2022 prot. n. 6233 acquisita dalla Sezione il 27.5.2022;
- nota della Direzione centrale finanze prot. n. 6653 del 9.6.2022;
- avvisi di incasso.

Con mail del 19.5.2022 è stata chiesta la trasmissione della seguente documentazione:

- decreto n. SIASA/2042 del 12.10.2011 con cui è stato chiesto il pagamento di € 14.234,83 ed è stata autorizzata la rateizzazione di € 44.352,60 (maggiorati degli interessi);
- decreto n. SIASA/1567 del 5.7.2012 che ha disposto la revoca della restituzione in forma rateizzata;
- decreto n. SIASA/1919 del 26.7.2012 che ha accolto la richiesta di pagamento a sanatoria delle 5 rate scadute e ha annullato il decreto n. SIASA/1567 del 5.7.2012;
- decreto n. SIASA/2391 del 1.10.2012 che ha concesso una proroga per il pagamento delle rate scadute;
- decreto n. SIASA/247 del 7.2.2013 che ha disposto la revoca dei decreti di rateizzazione n. SIASA/2042 del 12.10.2011 e n. SIASA/2241 del 27.10.2011 e ha chiesto il pagamento in un'unica soluzione dell'importo di € 48.694,16;
- decreto SIASA/241 del 5.2.2015 che ha rimodulato la rateizzazione;
- decreto n. 2705/AGFOR DEL 31.8.2016 che ha disposto la revoca dei decreti di rateizzazione n. SIASA/2042 del 12.10.2011 e n. SIASA/2241 del 27.10.2011;
- decreto n. 3519/AGFOR del 19.7.2017 che ha disposto la revoca dei decreti di rateizzazione n. SIASA/2042 del 12.10.2011 e n. SIASA/2241 del 27.10.2011, rimodulata con il decreto SIASA/241 del 5.2.2015 e ha chiesto la restituzione della somma residua di € 30.382,78;

Con nota del 25.5.2022 prot. n. 38317 acquisita dalla Sezione il 25.5.2022 al protocollo n. 1015 la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche ha trasmesso la documentazione richiesta.

Con nota del 26.5.2022 prot. n. 6233 acquisita dalla Sezione il 27.5.2022 al protocollo n. 1045 la Direzione centrale finanze ha precisato che a seguito del decreto SIASA/2241 del 27.10.2011 di revoca del beneficio e di richiesta della restituzione delle somme in forma rateizzata per un ammontare complessivo di € 59.136,60, è stato acquisito l'accertamento contabile COSMO 31068/2011 a valere sul capitolo di entrata 139/E per il medesimo importo, rateizzato secondo le modalità previste. Nell'anno 2015, a fronte di una riorganizzazione contabile conseguente al recepimento nell'ordinamento regionale del decreto legislativo 118/2011, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata più rispondenti alla nuova disciplina. Pertanto, è stato mantenuto l'accertamento del credito nel sistema Cosmo 31068/2011 per le obbligazioni scadute, mentre per le annualità 2015-2016 si è proceduto con un altro accertamento sul nuovo capitolo 140/E (accertamento del credito 928/2015). La medesima Direzione ha precisato che tenuto conto delle somme versate dal debitore 2011 ad oggi, pari a complessivi € 30.304,26, il credito da riscuotere nell'esercizio 2021 ammonta ad € 28.832,54 e trova rappresentazione negli accertamenti Ascot le cui stampe sono state allegate.

Dall'esame istruttorio sono emerse delle problematiche riguardanti la corretta contabilizzazione dell'entrata. Si è, infatti, osservato che a seguito del decreto n. 241 del 5.2.2015 di rimodulazione della rateizzazione, la Regione non ha provveduto alla cancellazione del residuo attivo iscritto sul capitolo 139 e all'iscrizione di un nuovo accertamento sul capitolo 140 e in sede di riaccertamento straordinario dei residui non ha provveduto alla conservazione del credito relativo alle sole rate scadute e alla reimputazione di quelle future. Risulta, inoltre che gli interessi siano stati iscritti insieme alla quota capitale e non siano imputati distintamente come previsto dal punto 3.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Si osserva, inoltre, gli accertamenti originali n. 2011/31068 (cap 139) e 2015/928 (cap 140) sono stati sostituiti dagli accertamenti dal 184 al 195 sul capitolo 139 e dal 452 al 468 sul capitolo 140.

Sono, altresì, emersi dei dubbi sull'ammontare del credito vantato dalla Regione al 31.12.2021 nei confronti dell'Azienda agricola in quanto risultano importi diversi: € 30.382,78 (decreto n. 3519/2017), € 28.620,07 (nota del 13.2.2020 della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche indirizzata all'avvocatura regionale), € 28.832,54 (allegato contabile al decreto n. 2135/2022) e € 28.723,88 (proposta di definizione dell'avvocato di controparte).

Nell'ambito di un incontro che si è tenuto il 7 giugno 2022 con un rappresentante della Direzione centrale finanze, con il Direttore della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche e altri funzionari regionali, sono state fornite delle precisazioni che sono state poi formalizzate nella nota della Direzione centrale finanze prot. n. 6653 del 9.6.2022 acquisita dalla Sezione al prot. n. 1170 del 10.6.2022.

Nella citata nota, in merito al mantenimento dei crediti originale, è stato precisato che vi era la necessità di mantenere un'evidenza del credito in modo da poter ricostruire l'evoluzione dello stesso. È stato altresì chiarito,

che l'applicativo Cosmo, mediante il quale è stato disposto l'accertamento nel 2011, non consentiva di mantenere un collegamento tra il credito cancellato e il credito accertato a fronte della rimodulazione della rateizzazione. Per tale motivazione di carattere tecnico, la Regione ha deciso di non procedere alla reimputazione delle rate future in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Il Ragioniere generale ha precisato che detta limitazione di carattere tecnico, è stata superata dall'attuale applicativo Ascot che, invece, consente di mantenere un collegamento tra il credito cancellato e l'accertamento disposto seguito della variazione del credito originario. È stato riferito che, oggi, per fattispecie analoghe a quella in esame si procede a cancellare i crediti originariamente accertati e a disporre contestualmente nuovi accertamenti.

In merito alla contabilizzazione degli interessi, è stato chiarito che nel 2011 l'accertamento è stato disposto cumulativamente per la quota capitale e gli interessi ed è stato mantenuto indistinto anche a seguito della riorganizzazione contabile conseguente al recepimento dell'ordinamento regionale del d.lgs. 118/2011, per ragione di economia del procedimento. È stato comunque chiarito che a partire dal 2016 gli interessi vengono accertati su capitoli distinti.

Riguardo al numero degli accertamenti, è stato precisato che nel passaggio al sistema Ascot, in sede di riversamento dei dati, agli accertamenti è stata attribuita la nuova numerazione Ascot.

Da ultimo, in ordine all'ammontare del credito della Regione nei confronti dell'azienda agricola debitrice, è stato riferito che a seguito di una verifica, è stato riscontrato che il debitore in data 20.2.2018 ha effettuato un versamento di € 1.000,00 che erroneamente è stato riscosso sul capitolo di entrata 1100 denominato "entrate non attribuibili". La Direzione centrale finanze ha chiarito che sulla base delle risultanze delle scritture contabili, il credito rimasto da riscuotere nell'esercizio 2021, ammonta ad euro 27.832,54, corrispondente alla differenza tra l'importo del credito accertato pari a euro 59.136,60 meno l'ammontare dei versamenti effettuati sui capitoli 139,140 1100 pari a complessivi euro 31.304,06. Il ragioniere generale ha assicurato che provvederà quanto prima a disporre la variazione in diminuzione dell'importo di € 1.000,00 degli accertamenti a carico dei capitoli 139 e 140. A tal fine sono state trasmesse le stampe degli avvisi l'incasso, il cui importo totale, a seguito di verifica, risulta essere pari a euro € 31.204,06.

La Sezione prende atto delle precisazioni fornite dalla Regione che hanno consentito di superare le problematiche emerse nel corso del primo esame istruttorio reso complesso dalla vicenda dai contorni assai travagliati. Si auspica pertanto che la gestione di fattispecie complesse saranno in futuro agevolate dal nuovo sistema contabile in adozione.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla conservazione del residuo selezionato hanno evidenziato la permanenza della situazione creditoria, la corretta classificazione dell'entrata in bilancio, la legittimità degli atti esaminati, nonché la regolarità della procedura contabile di conservazione del residuo attivo. Incidentalmente, dall'analisi riferita alla conservazione del residuo in sede di riaccertamento straordinario dei residui e alla determinazione dell'ammontare del credito, sono emerse alcune problematiche di cui si è detto sopra e che sono state chiarite in sede istruttoria.

Residuo passivo oggetto di controllo: € 1.400,00 su cap. 8912 EPF 2021 (imp. 2021/2030187)

Decreto primario di impegno: n. 20163 del 17.9.2020

Importo conservato a residui: euro 1.400,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio politiche del lavoro.

Descrizione della spesa:

la Commissione europea con la decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2014/2020. L'articolo 5, comma 1 del "Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, prevede l'approvazione annuale, da parte della Giunta regionale e previa concertazione con il partenariato economico - sociale, del documento concernente "Pianificazione

periodica delle operazioni - PPO" nel quale sono stabilite le tipologie di operazioni - programmi specifici - da realizzare nell'anno di riferimento o con valenza pluriennale, con il sostegno delle risorse finanziarie del suddetto Programma Operativo.

La Giunta regionale con la delibera n. 517 del 4.4.2020, ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni- PPO- annualità 2020" che prevede la realizzazione del programma specifico n. 101/20 - Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di "smart working". Emergenza da COVID- 19.

Con il decreto n. 5758 del 4.5.2020 è stato approvato l'avviso destinato alla presentazione di operazioni a valere sul programma specifico numero 101/20.

La ditta HIDRA SRL SB PORDENONE ha presentato domanda ed è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a € 8.895,04.

Con il decreto n. 20163 del 17.9. 2020 è stato concesso un finanziamento a favore del soggetto proponente HIDRA SRL SB PORDENONE per complessivi euro 8.895,04 di cui € 4.895,04 per spesa corrente (€ 734,26 quota regione, € 1.713,26 quota Stato ed € 2.447,52 quota UE) ed € 4.000,00 per spesa di investimento (€ 600,00 quota regione, € 1.400,00 quota Stato ed € 2.000,00 quota UE).

Il residuo passivo oggetto del presente controllo fa riferimento alla spesa di investimento - quota Stato.

Con il decreto n. 2615 del 30.3.2022 della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia è stato confermato il residuo passivo oggetto del presente controllo.

Atti costituenti impegno/imputazione della spesa:

L'impegno di spesa è stato assunto con il decreto n. 20163 del 17.9.2020 con le seguenti modalità:

spesa corrente € 4.895,04:

- € 734,26 (quota Regione) a carico del cap. 8737 in conto competenza 2020;
- € 1.713,26 (quota Stato) a carico del cap. 8738 in conto competenza 2020;
- € 2.447,52 (quota UE) a carico del cap. 8739 in conto competenza 2020.

spesa di investimento € 4.000,00:

- € 600,00 (quota Regione) a carico del cap. 8911 in conto competenza 2020;
- € 1.400,00 (quota Stato) a carico del cap. 8912 in conto competenza 2020;
- € 2.000,00 (quota UE) a carico del cap. 8913 in conto competenza 2020.

Stante le numerose richieste di proroga del termine di conclusione dei lavori e di rendicontazione, che hanno spostato l'esigibilità dell'obbligazione giuridica al 2021, in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2020, la spesa di € 1.400,00, a carico del capitolo 8912, è stata reimputata all'esercizio finanziario 2021. L'imputazione in conto competenza 2021 è rispettosa del principio contabile della competenza finanziaria.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione, acquisito dalla Sezione con prot. n. 867 del 10.5.2022

Sono presenti in atti:

- decreto n. 20163 del 17.9.2020 di concessione del finanziamento a favore del soggetto proponente HIDRA SRL SB PORDENONE per complessivi euro 8.895,04 di cui € 4.895,04 per spesa corrente (€ 734,26 quota regione, € 1.713,26 quota Stato ed € 2.447,52 quota UE) ed € 4.000,00 per spesa di investimento (€ 600,00 quota regione, € 1.400,00 quota Stato ed € 2.000,00 quota UE).
- decreto della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 2615 del 31.3.2022 di ricognizione dei residui passivi ai fini, tra l'altro, del riaccertamento ordinario del residuo passivo in esame sul capitolo 8912;
- decreto del Ragioniere generale della Regione n. 361 del 20.3.2022 con cui si è provveduto al riaccertamento parziale di residui passivi, tra cui il residuo in esame.
- nota illustrativa della direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. L'esame della documentazione ha evidenziato la regolarità della procedura seguita per la conservazione del residuo passivo in esame.

Con mai del 17.5.2022 sono stati chiesti dei chiarimenti in merito al fatto che i termini di rendicontazione sono stati prorogati al 29.10.2021 nonostante il beneficiario del contributo abbia rendicontato il 29.4.2021.

La Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con nota acquisita dalla Sezione al protocollo n.

976 in data 23.5.2022 ha precisato che le proroghe dei termini di conclusione dei lavori e di rendicontazione si riferivano in generale all'avviso pubblico approvato con il decreto n. 5758 del 4.5.2020 ma l'ultima proroga dei termini di rendicontazione non ha riguardato la ditta HIDRA SRL SB PORDENONE che aveva già presentato il rendiconto.

La Sezione prende atto.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla conservazione del residuo selezionato hanno evidenziato la permanenza della situazione debitoria, la corretta classificazione e imputazione della spesa in bilancio, la legittimità degli atti esaminati, la sostanziale corrispondenza degli importi presenti nella documentazione nonché la regolarità della procedura contabile di conservazione del residuo passivo.

Residuo passivo oggetto di controllo: € 762,00 su cap. 3245 EPF 2021 (imp. 2021/3069185)

Decreto primario di impegno: n. 7824 del 2.8.2021

Importo conservato a residui: euro 762,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio formazione.

Descrizione della spesa:

L'impegno di spesa si riferisce a un contributo concesso a favore dell'operatore APPRENDISTI.FVG 1921 (capofila IAL FVG) per le spese sostenute per il corso denominato MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA).

L'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), prevede che la Regione promuova un'offerta stabile di formazione rivolta ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

L'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), prevede la predisposizione da parte delle Regioni di un'offerta formativa pubblica rivolta ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali.

L'articolo 29 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente) prevede l'accesso ai fondi statali ed europei per il finanziamento degli interventi disciplinati dalla legge medesima.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 19.2.2016 è stato approvato il documento "Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale (art. 44 - D.lgs. n. 81/2015).

Con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 della Commissione europea è stato approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, (POR FSE), modificato con decisione C(2021) 1132 del 16 febbraio 2021.

Con il decreto n. 8865 del 9.10.2018 è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle operazioni connesse al contratto di apprendistato professionalizzante.

Con il decreto n. 12463 del 18.12.2018 è stata individuata, a seguito dell'Avviso citato, l'Associazione temporanea d'impresa Apprendisti.fvg 1921 (Capofila IAL FVG) come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione didattica dei percorsi di formazione e delle azioni di supporto alle imprese dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021.

Con il decreto n. 3389 del 2.4.2019 si è preso atto dell'avvenuta formalizzazione dell'Associazione temporanea d'impresa Apprendisti.fvg 1921 (Capofila IAL FVG).

La Giunta regionale con la deliberazione n. 517 del 3.4.2020 ha approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni -PPO- Annualità 2020."

Il decreto n. 1061 del 1.2.2019 ha approvato l'Avviso pubblico relativo al Programma specifico n. 11/18 -11/19

- 11/20 "Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni connesse al contratto di apprendistato professionalizzante".

L'operatore in data 16.04.2021 ha presentato istanza di finanziamento.

Con il decreto n. 5336 del 31.05.2021 è stato approvato il progetto: MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA) e che con il decreto n. 5336 del 31.5.2021 è stata autorizzata la spesa di € 5.080,00.

L'attività ha avuto avvio il 4.5.2021 ed è terminata in data 8.6.2021.

Con il decreto n. 7824 del 2.8.2021 è stato concesso a favore dell'operatore APPRENDISTI.FVG 1921 (capofila IAL FVG) il contributo di euro 5.080,00 impegnato (n. 3069185) in conto competenza 2021 a carico dei capitoli 3245 (€ 762,00- quota Regione) 3246 (€ 1.778,00 - quota Stato) 3247 (€ 2.540,00 - quota UE).

In data 5.8.2021 è stata presentata la rendicontazione che è stata approvata dalla competente posizione organizzativa il 29.12.2021.

Con il decreto n. 2615 del 30.3.2022 della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia è stato confermato il residuo passivo oggetto del presente controllo.

Con il decreto n. 2630 31.3.2022 è stata disposta la liquidazione della somma di € 5.080,00 a saldo del contributo assegnato all'operatore APPRENDISTI.FVG 1921 (capofila IAL FVG).

Atti costituenti impegno/imputazione della spesa:

l'impegno di spesa è stato assunto con il decreto n. 7824 del 2.8.2021 in conto competenza 2021 a carico del capitolo 3245. Al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa l'attività finanziata era già terminata (8.6.2021) e, dato che il termine per la presentazione della rendicontazione è di 60 giorni dalla conclusione dell'attività, l'obbligazione giuridica era esigibile e, pertanto, l'imputazione in conto competenza 2021 è rispettosa del principio contabile della competenza finanziaria.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione, acquisito dalla Sezione con prot. n. 867 del 10.5.2022.

Sono presenti in atti:

- decreto n. 7824 del 2.8.2021 che ha concesso a favore dell'operatore APPRENDISTI.FVG 1921 (capofila IAL FVG) il contributo di euro 5.080,00 ed ha assunto l'impegno di spesa;
- atti di rendicontazione trasmessi in data 5.8.2021;
- verbale di verifica del 29.12.2021 degli atti di rendicontazione;
- decreto n. 2630 del 30.3.2022 che ha disposto la liquidazione della somma di € 5.080,00 a saldo del contributo assegnato all'operatore APPRENDISTI.FVG 1921 (capofila IAL FVG);
- decreto n. 2615 del 31.3.2022 della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia di ricognizione dei residui attivi e passivi ai fini, tra l'altro, del riaccertamento ordinario del residuo passivo oggetto del controllo;
- decreto del Ragioniere generale della Regione n. 361 del 20.3.2022 con cui si è provveduto al riaccertamento parziale di residui attivi e passivi dell'esercizio 2021, tra cui il residuo in esame.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla conservazione del residuo selezionato hanno evidenziato la permanenza della situazione debitoria, la corretta classificazione e imputazione della spesa in bilancio, la legittimità degli atti esaminati, la sostanziale corrispondenza degli importi presenti nella documentazione nonché la regolarità della procedura contabile di conservazione del residuo passivo.

4.3.3 Verifica della regolare cancellazione dei residui attivi

La disamina delle operazioni concernenti la cancellazione dei residui attivi ha evidenziato che essa è dipesa da circostanze che hanno interessato direttamente il credito regionale.

Per tutti i tre i crediti esaminati la cancellazione è avvenuta per insussistenza del diritto di credito. In un caso a seguito di successione nella posizione debitoria (acc. n. 2021/126595 sul **cap. 1511**), in un altro per erroneo accertamento dell'entrata (acc. n. 2021/126674 sul **cap. 723**) e, nell'ultimo, a seguito di avvenuta riscossione dell'entrata in precedenti esercizi finanziari (acc. n. 2016/740 sul **cap. 1484**).

Analizzando le procedure contabili, si sono rilevate alcune problematiche nella fase dell'accertamento dell'entrata e della registrazione della riscossione.

Per il credito n. 2021/126595 si è ritenuto che l'atto gestionale mediante il quale è stato disposto l'accertamento (nota di sollecito) non consentisse un'immediata conoscibilità di tutti gli elementi necessari all'accertamento medesimo; della tematica si è già argomentato diffusamente nel capitolo relativo all'entrata cui si rinvia.

Con riferimento, invece, al credito n. 2016/740 si sono evidenziate delle carenze nella fase di registrazione dei riversamenti dell'Agenzia delle Entrate e riscossioni. Si è appurato che per i crediti iscritti a ruolo e seguiti dall'Agenzia delle entrate le direzioni operative possono avere evidenza dell'emissione del ruolo, della riscossione e del riversamento alla Regione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) consultando l'applicativo di ADER. Nello specifico la Direzione centrale finanze ha chiarito che nel caso in cui riceva notizia, per il tramite della Direzione operativa dell'avvenuto riversamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione a favore della Regione, imputa quanto riversato all'accertamento di riferimento, fino a concorrenza del credito. Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, la Direzione centrale finanze riceva tale informazione dopo l'anno in cui è avvenuto il riversamento, il centro unico di responsabilità dispone la cancellazione del credito per l'ammontare riversato. I riversamenti per i quali la Direzione centrale finanze non riceve comunicazione nell'anno dell'avvenuto riversamento sono riscossi sul capitolo generico 2140/E incassi a mezzo ruolo.

Sul punto si è ritenuto di raccomandare il costante monitoraggio dello stato delle riscossioni dei ruoli coattivi e un dialogo (anche informatico) tra il centro unico di responsabilità delle entrate e le singole direzioni così da evitare che i riversamenti delle Agenzia delle entrate e riscossioni, siano imputati su accertamenti diversi da quelli originari, prendendo atto del positivo riscontro pervenuto dalla struttura interessata.

In conclusione, le cancellazioni dei tre crediti analizzati, si fonda su ragioni di fatto e di diritto che ne giustificano l'eliminazione ma vi sono state delle criticità nelle fasi dell'accertamento e della riscossione dell'entrata.

Di seguito prima delle singole schede di lavoro si riporta la **tabella n. 8** riepilogativa delle operazioni selezionate.

Tabella 8 – Operazioni selezionate ai fini del controllo della regolare cancellazione dei residui attivi

Estremi accertam.	EPF	Capitolo/ articolo	Codice Piano dei conti	Tit.	Tipol.	Cat.	Importo al 31/12/2021	Importo confermato	Importo Eliminato
2021/126595	2021	1511/001	E.3.01.03.01.003	3	100	3	1.438,59	0,00	1.438,59
2021/126674	2021	723/001	E.3.02.02.01.999	3	200	2	718,06	0,00	718,06
2016/740	2016	1484/001	E.3.02.02.02.001	3	200	2	1.166,67	0,00	1.166,67

Credito oggetto di controllo: € 1.438,59 sul cap. 1511E EPF 2021 (acc. n. 126595)

Accertamento: n. 126595 del 31.12.2021

Importo eliminato: euro 1.438,59

Esercizio di provenienza: 2021

Data disposizione di eliminazione: 4.3.2022

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile/Servizio gestione risorse idriche.

Descrizione dell'entrata e del momento gestionale della cancellazione del credito rispetto all'intera procedura:

Il credito fa riferimento al canone demaniale di concessione per la derivazione d'acqua dell'impresa di costruzioni AN.S.E.R. di Mistruzzi & C. S.r.l. relativo all'annualità 2021.

L'art. 9 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), attribuisce alla Regione le funzioni in materia di determinazione e riscossione dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua. L'art. 42 e ss. disciplinano le modalità di rilascio delle concessioni e l'art. 50 prevede che con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, siano determinati i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua e alle autorizzazioni all'attingimento.

Con il decreto n. 011/Pres. del 5.1.2017 è stato emanato il Regolamento relativo alla determinazione dei canoni demaniali per le concessioni di derivazione d'acqua.

Con il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 4610, del 19.11.2020, sono stati rideterminati i canoni per il biennio 2012-2022.

Con la nota della Direzione centrale competente prot. 14714, del 15.3.2021, è stato chiesto alla ditta AN.S.E.R. di Mistruzzi & C. S.r.l. il pagamento dei canoni arretrati per il periodo 1.1.2002 - 31.12.2021 per un importo pari a € 2.134,15.

Con il decreto n. 901, del 4.3.2022, della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile è stata disposta la cancellazione del credito n. 126595 dell'importo di 1.438,59 in quanto al debitore originale (l'impresa di costruzioni AN.S.E.R. di Mistruzzi & C. S.r.l.) è subentrato il Condominio A & B.

Con il decreto n. 777, del 24.2.2022, è stato disposto l'accertamento sul capitolo 1511 dell'importo di € 2.251,06 che corrisponde all'intera posizione debitoria del Condominio A & B che è subentrato al precedente soggetto AN.S.E.R. Società costruzioni edili di Mistruzzi & C. S.r.l.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'atto gestionale che costituisce l'accertamento dell'entrata viene individuato nella nota prot. n. 14714, del

15.3.2021, di sollecito del pagamento.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 27605 del 12.5.2022 acquisita dalla Sezione con prot. n. 910 del 13.5.2022

Sono presenti in atti:

- nota del 15.3.2021 con cui la Regione ha chiesto alla società AN.S.E.R. Società costruzioni edili di Mistruzzi & C. S.r.l. il pagamento di € 2.134,15 relativi alle annualità 2016 - 2021;
- stampa dell'accertamento originario n. 2021/126595 del 31.12.2022 dell'importo di € 1.438,59;
- decreto n. 777 del 24.2.2022 che ha disposto l'accertamento sul capitolo 1511 dell'importo di € 2.251,06 quale soggetto debitore il Condominio A & B;
- decreto n. 901 del 4.3.2022 della Direzione centrale ambiente, energia e sviluppo sostenibile che ha disposto la cancellazione del credito n. 126595 dell'importo di 1.438,59;
- decreto n. 343 del 28.3.2022 della Direzione centrale finanze con cui il Ragioniere generale ha disposto la cancellazione del credito in esame;
- stampa dell'accertamento n. 126595 del 31.12.2021 che a seguito della cancellazione del residuo riporta un importo pari a 0;
- nota della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile prot. n. 27605 del 12.5.2022 che ha fatto alcune precisazioni in merito alla cancellazione del credito in esame;
- elenco delle annualità pregresse.

A seguito di richiesta per le vie brevi, la Regione con nota prot. n. 6654, del 9.6.2022 (acquisita dalla Sezione al protocollo n. 1171 del 19.6.2022) ha precisato che l'accertamento dell'entrata è stato disposto a fronte della nota della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile prot. n. 14714 del 15.3.2021. Al riguardo l'A.R. rappresenta che la nota in parola contiene tutti gli elementi previsti all'art. 53 comma 2 del d.lgs. n. 118/2011 e che l'accertamento in questione corrisponde agli importi dovuti per le annualità 2002 - 2015. In sede di DAS sul rendiconto 2020 la Sezione aveva attenzionato sulla necessità dell'assunzione di autonomi atti gestionali di accertamento come previsto dai principi contabili di cui all'allegato n. 4/2, punto 3), del d.lgs. n. 118/2011, nei quali verificare e attestare la ragione del credito, il titolo giuridico a supporto del credito, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza. Si ricorda che il su citato art. 53 così recita: "(...) il funzionario competente, sulla base di idonea documentazione verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, individua il debitore, quantifica la somma da incassare, individua la relativa scadenza, e registra il diritto di credito imputandolo contabilmente all'esercizio finanziario nel quale viene a scadenza...".

Con riferimento al riscontro in ordine alle misure consequenziali con nota prot. n. 9773/2021 la Direzione finanze ricorda che il centro unico di responsabilità amministrativa provvede a disporre con atto amministrativo, al nascere della ragion d'essere del credito, l'accertamento delle entrate restando a disposizione per valutare specifiche esigenze di semplificazione.

Nella fase istruttorio relativa alla presente DAS 2021 con riferimento alle verifiche sulle entrate selezionate con criterio statistico è stato controllato, tra l'altro, l'ordine di riscossione n. 21494 del 3.5.2021, incluso nel primo gruppo di schede inviato al contraddittorio, relativamente al quale si è segnalato, in particolare, che data la specifica natura dell'entrata proveniente da Amministrazioni pubbliche e constatata l'agevole e chiara individuazione degli elementi oggetto dell'accertamento dell'entrata, la comunicazione del Ministero dell'Interno unitamente alla stampa Ascot dell'accertamento potevano ritenersi, nella particolare fattispecie, in un'ottica di semplificazione ed economia procedimentale, documenti sufficienti per dirsi compiuta la verifica in argomento.

Nel caso de quo, la situazione non parrebbe analoga e sovrapponibile nella considerazione che la determinazione dell'esatto ammontare dei crediti riferiti a poste debitorie arretrate implicherebbe una migliore specificazione delle obbligazioni ancora dovute. Nella nota in parola l'elemento costituito dall'ammontare del credito lascia emergere qualche incongruenza atteso che la richiesta di pagamento riguarda canoni arretrati per

il periodo dal 1.1.2002 al 31.12.2021 il cui importo ammonta a € 2.131,15, mentre l'importo accertato è pari a € 1.438,59.

Dal riscontro pervenuto e dalla documentazione trasmessa agli atti è comunque emerso, facendo un raffronto tra l'allegato prospetto in cui sono elencati gli importi riferiti alle singole annualità e l'allegato al decreto n. 901/AMB del 4.3.2022 (in cui sono elencati i crediti da cancellare), che l'importo di € 1.438,38, riferito all'accertamento n. 2021/126695, riguarda gli importi arretrati delle annualità 2002 - 2015, mentre, l'annualità 2021 ammonta a € 116,91 (accertamento n. 13677).

Incidentalmente, si osserva che le annualità pregresse sono state accertate in conto competenza 2021 e non risultano invece iscritte nei relativi esercizi di competenza.

Alla luce di ciò, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione alle regole della contabilità armonizzata in materia di accertamento.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla cancellazione del residuo selezionato hanno evidenziato la regolarità della procedura avvenuta per estinzione del diritto di credito a seguito di successione nella posizione del debitore. Incidentalmente, l'analisi riferita all'accertamento ha evidenziato le carenze sopra esposte nella parte riguardante la determinazione del credito dell'Amministrazione e alla loro imputazione.

* * *

Con nota del 21.6.2022 prot. n. 7110 acquisita dalla Sezione in data 22.6.2022 al prot. n. 1254 la Direzione centrale finanze ha precisato che *"A fini di completezza ed a supporto della valutazione di sostanziale adeguatezza della nota 14714, del 15.3.2021 a fungere da presupposto dell'accertamento, si evidenzia che l'accertamento oggetto di verifica rappresenta solo una parte del credito complessivo iscritto nei confronti del soggetto AN.S.E.R. SRL per euro 2.134,15 (non Euro 2.131,15). Oltre al credito citato, sono infatti stati accertati i seguenti crediti:*

- n. 13577/2021 di euro 116,91 (canone 2021);
- n. 5337/2020 di euro 117,38 (canone 2020);
- n. 3602/2019 di euro 117,38 (canone 2019);
- n. 2247/2018 di euro 114,63 (canone 2018);
- n. 1467/2016 di euro 114,63 (canone 2017);
- n. 942/2016 di euro 114,63 (canone 2016).

Il totale dei suddetti accertamenti è pari ad euro 695,56, che sommato all'importo di Euro 1.438,59 dà il credito complessivo di Euro 2.134,15."

Proprio in considerazione del fatto che l'ammontare del credito complessivo riportato nella citata nota comprende anche altre annualità, non emerge una immediata evidenza dell'importo costituente l'accertamento n. 2021/126595 e quindi un'agevole verifica circa la presenza dei requisiti di cui al punto 3.1 del Principio contabile applicato alla competenza finanziaria. Per tali motivi si è ritenuto che nella valutazione delle possibili ipotesi di semplificazione dell'atto gestionale costituente l'accertamento uno dei criteri cui tenere conto sia l'immediata conoscibilità di tutti gli elementi necessari all'accertamento stesso.

Inoltre, si evidenzia che non sono state chiarite le modalità di imputazione degli importi arretrati.

In sede di contraddittorio finale, in merito all'atto gestionale di accertamento dell'entrata, la Direzione centrale finanze ha ribadito che la richiesta di pagamento dei canoni arretrati contiene tutti gli elementi indispensabili all'accertamento stesso. A tal fine è stato precisato che, anche se l'importo indicato nella citata nota non corrisponde (€ 2.134,15) all'ammontare dell'accertamento (€ 1.438,59), nel prospetto allegato alla nota medesima, sono riportati gli importi riferiti alle singole annualità. La Sezione prende atto dei chiarimenti precisando che nel richiamato prospetto non è indicato l'importo da accertare ma l'entità delle singole annualità dal 2002 al 2021 e che pertanto, al fine di determinare l'ammontare del credito, si è reso necessario sommare tutte le annualità pregresse e sottrarre quelle già accertate negli esercizi precedenti. Riguardo all'imputazione delle annualità pregresse in conto competenza 2021, è stato chiarito che le funzioni in materia di determinazione

e riscossione dei canoni demaniali sulle derivazioni d'acqua sono state attribuite alla Regione nel 2015 e che il Regolamento è stato approvato nel 2017. Negli ultimi due anni l'amministrazione regionale ha posto in essere un'attività di controllo delle partite arretrate che, con riferimento al caso di specie si è conclusa nel corso dell'esercizio 2021. La Sezione prende atto dei chiarimenti.

Credito oggetto di controllo: € 718,06 sul cap. 723E EPF 2021 (acc. n. 2021/126674)

Accertamento: n. 126674 del 31.12.2021

Importo eliminato: euro 718,06

Esercizio di provenienza: 2021

Data disposizione di eliminazione: 2.3.2022

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio demanio.

Descrizione dell'entrata e del momento gestionale della cancellazione del credito rispetto all'intera procedura:

l'art. 2, comma 2, del d.lgs. 265/2001 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) dispone che siano trasferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia tutti i beni dello Stato e relative pertinenze situati nella laguna di Marano-Grado.

Con la legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), la Regione ha disciplinato, fra gli altri, anche le concessioni demaniali marittime regionali.

La legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità) ha stabilito che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a promuovere specifici accordi con soggetti privati titolari o gestori di marine o di porti e approdi turistici per l'attuazione da parte degli stessi, di interventi manutentivi dei canali marittimi e delle vie di navigazione interna di competenza regionale o, qualora questi siano eseguiti direttamente dall'Amministrazione regionale, per la partecipazione finanziaria. L'articolo 4, comma 6, della suddetta legge regionale, autorizza la Direzione competente in materia di porti e navigazione interna, previo nulla-osta della struttura competente in materia di demanio regionale, a stipulare le sopra citate convenzioni.

In data 29.3.2018 è stata sottoscritta una convenzione tra la Regione e il Circolo Nautico Aprilia Marittima, il complesso Darsena Aprilia Marittima, il complesso Terra Mare Canale di Ponente, il Condominio Marina Capo Nord e la Cantieri di Aprilia Srl, avente per oggetto la suddivisione degli oneri finanziari relativi agli interventi necessari a garantire la navigabilità in sicurezza della suddetta darsena. Detti soggetti risultano legittimati ad essere titolari di un provvedimento di concessione per l'utilizzo di acqua presente nell'ambito della darsena da diporto denominata Aprilia Marittima.

È previsto che il Complesso Darsene di Aprilia Marittima, e, in particolare il Condominio Marina Capo Nord, si faccia parte attiva per la regolarizzazione dell'utilizzo dell'acqua demaniale marittima, ai sensi della normativa vigente in materia. Contrariamente ciascun singolo utilizzatore del bene demaniale sarà tenuto a dover corrispondere la prescritta indennità.

Gli artt. 57 ter e 57 quater della citata l.r. n. 10/2017 disciplinano il pagamento dell'indennità per l'emungimento di acqua.

Il Condominio Marina Capo Nord, nonostante diversi solleciti, non ha provveduto al pagamento dell'indennità per l'utilizzo di acqua demaniale, per il periodo dal 12.6.2016 al 30.11.2021.

Con nota del 3.12.2021 il Servizio demanio ha chiesto il pagamento di € 718,06 per l'utilizzo di acqua demaniale nel periodo 12.6.2016 - 30.11.2021, al Sig. M.P. titolare di due posti barca.

In data 29.12.2021 il Sig. M.P. ha pagato il dovuto.

Con il decreto n. 207 del 2.3.2022 il Direttore del Servizio demanio ha disposto la cancellazione del credito relativo all'accertamento 126674 sul capitolo 723 per l'importo di € 718,06 motivata dal fatto che per la medesima entrata, vi è stato un doppio accertamento e il credito è già stato riscosso con l'accertamento n. 2021/133476.

Con la nota del 11.5.2022 prot.n. 16441, il Direttore del Servizio demanio, ha precisato che a seguito del passaggio al nuovo programma di contabilità regionale Ascot, per un breve periodo di tempo, non è stato possibile garantire il colloquio informatico tra l'applicativo "Demanio", che consente la gestione puntuale delle pratiche di concessione e delle relative richieste di pagamento, e il programma di contabilità Ascot. È stato riferito che in quel periodo la verifica della corrispondenza tra i versamenti effettuati dai concessionari e gli accertamenti dei relativi crediti è stata più difficoltosa. A ciò si aggiunge anche che il fatto che il credito è stato pagato "extrasistema" (non con PagoPA, trattandosi di utente estero) e, di conseguenza, l'applicativo "Demanio" non ha ricevuto dal nodo PagoPA la segnalazione dell'avvenuto versamento. Per questi motivi, nel sistema di contabilità regionale è stato inserito l'accertamento 2021/126674 del 31.12.2021, benché fosse già presente nel medesimo sistema l'accertamento 133476 del 3/12/2021 supportato dallo stesso titolo. Il direttore di Servizio ha precisato che vista la descritta criticità, in sede di chiusura di esercizio, è stata posta particolare attenzione alla verifica degli accertamenti disposti nel periodo di mancato colloquio tra i due applicativi. Infine, è stato chiarito che la sopra descritta temporanea criticità è stata tempestivamente superata con la messa a punto del colloquio informatico tra Ascot e l'applicativo "Demanio". Attualmente, ogni richiesta di pagamento che viene elaborata mediante il sistema PagoPa è direttamente collegata alla relativa avvisatura e al connesso accertamento. È stato, inoltre, precisato che non è più possibile effettuare pagamenti a favore della Regione "extrasistema".

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'atto gestionale che costituisce l'accertamento dell'entrata viene individuato nella nota di sollecito trasmessa al titolare dei posti barca e al Servizio entrate ai fini dell'accertamento. Medesimo.

In merito all'atto gestionale di accertamento delle entrate si richiama la DAS sul rendiconto 2020 in cui la Sezione aveva attenzionato sulla necessità dell'assunzione di autonomi come previsto dai principi contabili di cui all'allegato n. 4/2, punto 3), del d.lgs. n. 118/2011, nei quali verificare e attestare la ragione del credito, il titolo giuridico a supporto del credito, l'individuazione del soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza.

Nel caso in esame, gli elementi di cui sopra trovano riscontro nella citata nota che può ritenersi atto idoneo al fine di disporre l'accertamento.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 16536 di data 11.5.2022 acquisita dalla Sezione con prot. n. 889 di data 11.5.2022.

Sono presenti in atti:

- nota della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi del 3.12.2021 con cui è stato chiesto il pagamento dell'importo di €718,06 al Sig. M.P.;
- avviso PagoPa allegato alla citata nota;
- stampa dell'accertamento n. 2021/133476 del 3.12.2021 dell'importo di € 718,06, dell'avviso di incasso avvenuto in data 29.12.2021 e della reversale n. 167953 del 31.12.2021;
- stampa dell'accertamento originale n. 126674 del 31.12.2021 dell'importo di € 718,06;
- decreto n. 207 del 2.3.2022 della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi che ha disposto la cancellazione del credito n. 2021/126674;
- decreto n. 343 del 28.3.2022 della Direzione centrale finanze che ha disposto la cancellazione dei residui attivi, tra cui quello in esame;
- stampa dell'accertamento n. al 31.12.2021 che a seguito della cancellazione del credito riporta l'importo di € 0;
- nota della Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi prot. 16441 del 11.5.2022 che fornito dei chiarimenti in merito alla cancellazione del residuo in esame.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla cancellazione del residuo selezionato hanno evidenziato la regolarità della procedura che è avvenuta per insussistenza del credito per erroneo accertamento dell'entrata.

Credito oggetto di controllo: € 1.166,67 sul cap. 1484E EPF 2015 (acc. n. 740)

Accertamento: n. 740 del 27.10.2015

Importo eliminato: euro 1.166,67

Esercizio di provenienza: 2016

Data disposizione di eliminazione: 9.3.2022

Struttura regionale di riferimento: Avvocatura della Regione - Servizio avvocatura della Regione.

Descrizione dell'entrata e del momento gestionale della cancellazione del credito rispetto all'intera procedura:

L'entrata fa riferimento al versamento di una rata derivante dalla condanna al pagamento di un risarcimento per danno erariale della Regione Friuli Venezia Giulia della somma complessiva di 700.000,0, in ragione del 10% per ciascun debitore.

Con il decreto n. 69 del 27.10.2015 è stato autorizzato il pagamento rateale dell'importo complessivo di € 70.000,00 suddiviso in 60 quote dell'importo di € 1.116,67 ciascuna con decorrenza dal 30 ottobre 2015 al 30 settembre 2020. Mentre per la somma dovuta a titolo di interessi pari a € 6.319,29 è stata prevista la restituzione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla comunicazione del decreto.

Con il decreto n. 97 del 4.12.2015 è stato rettificato il precedente decreto n. 69/2015 ed è stato modificato l'importo della rata in € 1.166,67.

Dato che il debitore era insolvente, dapprima è stato messo in mora e successivamente il credito è stato iscritto a ruolo per procedere alla riscossione coattiva.

Tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020 il debitore ha versato € 14.085,06 (comprensivi di interessi di mora) e la Direzione centrale finanze ha riscosso l'entrata sul capitolo generico 2140 denominato "Riversamento di incassi a mezzo ruoli ...".

Nel 2022, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, a seguito di una verifica circa lo stato delle riscossioni dei ruoli coattivi, l'Avvocatura regionale ha avuto contezza dei pagamenti effettuati dal debitore e con decreto n. 40 del 9.3.2022 ha disposta la cancellazione dei relativi residui attivi.

Atto costituente accertamento dell'entrata:

L'atto gestionale che costituisce l'accertamento dell'entrata viene individuato nel decreto n. 69 del 27.10.2015 che ha autorizzato il pagamento rateale per la restituzione delle somme dovute.

Con il decreto n. 97 del 4.12.2015 è stato rettificato l'importo delle singole rate.

L'entrata fa riferimento alla terza rata dell'annualità 2016 ed è stata imputata in conto competenza 2016. L'imputazione dell'entrata risulta rispettosa del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, che prevede che l'iscrizione della posta contabile nel bilancio avvenga in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 2019 del 17.5.2022 acquisita dalla Sezione con prot. n. 947 del 18.5.2022.

Sono presenti in atti:

- decreto n. 69 del 27.10.2015 che ha autorizzato il pagamento rateale dell'importo complessivo di € 70.000,00 suddiviso in 60 quote dell'importo di € 1.116,67 ciascuna con decorrenza dal 30 ottobre 2015 al 30 settembre

2020;

- decreto n. 97 del 4.12.2015 che ha rettificato il precedente decreto n. 69/2015 ed ha modificato l'importo della rata in € 1.166,67;
- stampa dell'accertamento n. 2016/740 dell'importo di € 1.166,67 del 27.10.2015;
- l'elenco dei riversamenti trasmessi dall'Agenzia delle entrate;
- decreto n. n. 40 del 9.3.2022 che ha disposto la cancellazione dei crediti per i quali risultavano effettuati i pagamenti, tra cui quello riferito all'accertamento oggetto del presente controllo;
- decreto n. 343 del 28.3.2022 della Direzione centrale finanze con cui il Ragioniere generale ha disposto la cancellazione del credito in esame.

A seguito di richiesta per le vie brevi, l'Avvocatura della Regione con nota prot. n. 2367 di data 8.6.2022 acquisita dalla Sezione al protocollo n. 1159 del 9.6.2022, ha precisato che il credito in oggetto è stato cancellato a seguito di un riversamento parziale da parte dell'Agenzia delle entrate e riscossioni. L'intera somma riversata ammonta a € 13.990,07 ed è stata individuata estraendo i dati dal portale dell'Agenzia delle entrate e riscossioni. È stato, inoltre precisato che, in corrispondenza di ulteriori riversamenti verrà cancellata la relativa quota del credito. L'Avvocatura ha trasmesso i prospetti dell'Agenzia delle entrate e riscossioni da cui si evince che tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020 il debitore ha versato € 14.085,06 (comprensivi di interessi di mora).

Con nota prot. n. 6894 del 16.6.2022 acquisita dalla Sezione al prot. n. 1207 del 16.6.2022, la Direzione centrale finanze ha fornito le seguenti precisazioni: *"Le direzioni operative possono avere evidenza dell'emissione del ruolo, della riscossione e del riversamento alla Regione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) consultando l'applicativo di ADER.*

La Direzione centrale Finanze nel caso in cui riceva notizia, per il tramite della Direzione operativa dell'avvenuto riversamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione a favore della Regione, imputa quanto riversato all'accertamento di riferimento, fino a concorrenza del credito.

Nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, la Direzione centrale finanze riceva tale informazione dopo l'anno in cui è avvenuto il riversamento, il centro unico di responsabilità dispone la cancellazione del credito per l'ammontare riversato.

I riversamenti per i quali la Direzione centrale finanze non riceve comunicazione nell'anno dell'avvenuto riversamento sono riscossi sul capitolo 2140/E."

La Sezione prende atto delle precisazioni fornite e raccomanda il costante monitoraggio dello stato delle riscossioni dei ruoli coattivi e un dialogo (anche informatico) tra il centro unico di responsabilità delle entrate e le singole direzioni così da evitare che i riversamenti delle Agenzia delle entrate e riscossioni, siano imputati su accertamenti diversi da quelli originari.

Conclusioni:

Sulla base della documentazione trasmessa e acquisita, le analisi riferite al procedimento e ai presupposti che hanno condotto alla cancellazione del residuo selezionato hanno evidenziato la regolarità della procedura avvenuta per insussistenza del diritto di credito a seguito di avvenuta riscossione dello stesso. Incidentalmente, l'analisi riferita alla imputazione della riscossione, ha evidenziato le carenze sopra esposte nella parte di registrazione dei riversamenti dell'Agenzia delle Entrate e riscossioni.

4.4. Verifica della regolarità delle variazioni di bilancio

Il decreto legislativo n. 118/2011 ha disciplinato in modo articolato le variazioni di bilancio. Particolarmente significativo appare, in questo senso, l'articolo 51 del citato decreto che regola espressamente la materia delle variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale nel nuovo ordinamento contabile armonizzato delle regioni. Esso prevede, in primo luogo, che nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione possa essere oggetto di variazioni autorizzate con legge e, inoltre, prevede una disciplina specifica relativa alle variazioni per le quali la competenza spetta alla giunta regionale o possa essere attribuita ai dirigenti responsabili o al ragioniere regionale. Sull'argomento è intervenuto, peraltro, anche l'articolo 8 della legge regionale n. 26/2015 che ha disciplinato gli atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario⁹.

Il piano di controllo finalizzato alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto regionale 2021 ha previsto, tra le altre, anche verifiche di coerenza sulla regolarità contabile del ciclo di bilancio in relazione alle variazioni intervenute sulle previsioni di competenza e di cassa nel corso dell'esercizio.

Ai fini del controllo sono stati selezionati il titolo II dell'entrata e la missione 16 della spesa, di cui la Sezione ha esaminato le attività contabili che collegano le previsionali iniziali con quelle di rendiconto, attraverso le variazioni del bilancio di competenza e di cassa, avvalendosi per i riscontri dei prospetti di variazione trasmessi al Tesoriere regionale.

Le verifiche hanno dato esito positivo, evidenziando, attraverso le variazioni, il regolare passaggio dallo stanziamento iniziale nel bilancio a quello finale risultante a rendiconto.

Nelle tabelle che seguono sono riportate le risultanze delle verifiche operate dalla Sezione con riferimento alla conformità contabile del ciclo di bilancio 2021 sia con riferimento alle entrate, in relazione al titolo II,

⁹ L'art. 8 della l.r. n. 26/2015 prevede che:

"1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.

2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:

a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011;

b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;

c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;

d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011;

f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;

h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011.

3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti".

sia con riferimento alle spese, in relazione alla missione 16, in termini di competenza e di cassa.

Tabella 9 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2021 - Titolo II delle entrate - competenza

Entrate	Bilancio di previsione	Variazioni di bilancio di competenza			Rendiconto	Rendiconto	Differenza
	Stanziamiento iniziale (A)	In aumento	In diminuzione	Saldo (B)	Stanziamiento finale (A) + (B)		
Titolo II Trasferimenti correnti	134.231.175,45	556.702.499,70	-14.647.431,88	542.055.067,82	676.286.243,27	676.286.243,27	0,00

Origine dei dati: Regione F.V.G. (valori in euro)

Tabella 10 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2021 - Missione 16 della spesa - competenza

Spese per missioni	Bilancio di previsione	Variazioni di bilancio di competenza			Rendiconto	Rendiconto	Differenza
	Stanziamiento iniziale (A)	In aumento	In diminuzione	Saldo (B)	Stanziamiento finale (A) + (B)		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	75.664.064,63	114.310.803,34	-2.629.307,75	111.681.495,59	187.345.560,22	187.345.560,22	0,00

Origine dei dati: Regione F.V.G. (valori in euro)

Tabella 11 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2021 - Titolo II delle entrate - cassa

Entrate	Bilancio di previsione	Variazioni di bilancio di cassa			Rendiconto	Rendiconto	Differenza
	Stanziamiento iniziale (A)	In aumento	In diminuzione	Saldo (B)	Stanziamiento finale (A) + (B)		
Titolo II Trasferimenti correnti	267.640.127,6	527.034.700,89	-8.517.944,16	518.516.756,73	786.156.884,33	786.156.884,33	0,00

Origine dei dati: Regione F.V.G. (valori in euro)

Tabella 12 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2021 - Missione 16 della spesa - cassa

Spese per missioni	Bilancio di previsione	Variazioni di bilancio di competenza			Rendiconto	Rendiconto	Differenza
	Stanziamiento iniziale (A)	In aumento	In diminuzione	Saldo (B)	Stanziamiento finale (A) + (B)		
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	177.489.435,18	65.797.605,07	-2.783.622,19	63.013.982,88	240.503.418,06	240.503.418,06	0,00

Origine dei dati: Regione F.V.G. (valori in euro)

4.5 Verifica della regolarità delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Il legislatore ha affrontato la tematica dei debiti fuori bilancio sotto il profilo del loro riconoscimento che, per quanto riguarda l'ente regione, è disciplinato dall'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 a mente del quale: *"Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa."*

La competenza a provvedere è, quindi, assegnata, anche con riferimento alla loro copertura finanziaria, all'organo consiliare al quale, tuttavia, a differenza di quanto previsto dall'art. 194 del TUEL, non è richiesto, per le ipotesi di cui alla lettera e), di motivare la sussistenza dell'utilità pubblica e dell'arricchimento per l'ente nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. Relativamente ai debiti che originano da procedure di acquisto di beni e servizi il Testo unico degli enti locali impone, infatti, all'organo consiliare di accertare la sussistenza dell'utilità della spesa e del correlato vantaggio per l'ente in termini economici e di tutela degli interessi pubblici. Come indicato nel principio contabile n. 2, punto 96, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali il riconoscimento dei debiti fuori bilancio consiste a tutti gli effetti in un adempimento da realizzarsi previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La diversità di disciplina tra regione e comune non muta la considerazione che i debiti fuori bilancio rappresentano un fenomeno straordinario e non una ordinaria modalità procedurale nello svolgimento dell'azione amministrativa e contabile. Volendo fornire una qualificazione del debito fuori bilancio è possibile fare riferimento all'elaborazione dottrinale e alle pronunce giurisprudenziali per le quali esso consiste in un'obbligazione pecuniaria riferibile all'ente assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa e in particolare quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa.

Sotto il profilo civilistico il debito fuori bilancio rappresenta, quindi, un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che grava sull'ente pubblico proprio per il suo essersi perfezionata nell'ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio e che sussiste pur in assenza dell'impegno contabile.

Alla luce dei noti principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio vi è, altresì, l'obbligo per gli enti di adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio onde evitare

la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi o, comunque, di ritardare la riconducibilità di tali spese all'interno del bilancio con la conseguenza che un non sollecito adempimento in tal senso è astrattamente idoneo a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

L'intervento legislativo del Consiglio *“non ha natura costitutiva dell'obbligazione ma assolve alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio”* (cfr. Sez. Autonomie n. 27/2019/QMIG); attraverso il riconoscimento della legittimità del debito da parte del Consiglio l'aspetto giuridico e quello contabile tornano a coincidere.

Poiché la disciplina dei debiti fuori bilancio rappresenta un'eccezione rispetto alle ordinarie procedure di spesa, la stessa va presidiata con rigore sia sul versante della loro evoluzione e del loro ammontare (per il quale è in atto un'inversione di tendenza nella Regione FVG) ma anche sul versante delle cause che hanno condotto al loro verificarsi, in quanto potrebbe essere sintomatica di carenze nell'attività gestionale e/o amministrativa o difficoltà nella programmazione.

Nell'ambito delle operazioni di controllo sulle risultanze del rendiconto dell'anno 2021 è stata nuovamente inserita in continuità con la DAS 2020 la verifica della regolarità delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Tale verifica, che ha riguardato la sola fattispecie contemplata all'art. 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 118/2011, concernente gli acquisti di beni e servizi, ha interessato un limitato campione di due operazioni selezionate tra quelle di maggior importo, indicate nella sottostante **tabella n. 13**, che hanno entrambe evidenziato elementi di criticità come si dirà nel prosieguo.

Tabella 13 – Operazioni selezionate ai fini della verifica della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

L.R. di riconosc.	Struttura reg.le competente	Tipologia di DFB (riferim. art. 73 d.lgs. 118 del 2011)	Oggetto della spesa	Importo 2021
n. 13/2021	Direzione infrastrutture e territorio	lettera e) – acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa	Convenzione rep. n. 7487 dd. 30.01.2002 – attività di gestione garanzie integrative LR 4/2001	25.034,00
n. 13/2021	Direzione infrastrutture e territorio	lettera e) – acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa	Gruppo di lavoro per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione catasto stradale	19.503,19

Rinviando per i dettagli al contenuto delle relative schede di lavoro in questa sede si osserva, in sintesi, che nei casi esaminati, attinenti a due distinte tipologie di procedimento, le obbligazioni di spesa dell'A.R.

nei confronti di terzi sono originate essenzialmente da problematiche attinenti alla corretta gestione del procedimento amministrativo e contrattuale nonché in generale di programmazione.

Nel primo caso, il debito fuori bilancio concerne un'ipotesi simile a quella esaminata nella DAS 2020 con riferimento alle previsioni in materia di agevolazioni per la casa e, nel caso di specie, delle garanzie concesse tramite Banca Mediocredito, gestore del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ed operante nella forma della gestione fuori bilancio istituito ai sensi della l.r. n. 4/2001.

In particolare, il debito è sorto a causa dello scostamento tra la spesa inizialmente impegnata ai fini del pagamento dei rimborsi spettanti a Mediocredito per l'attività di gestione delle garanzie e quella effettiva, successivamente accertata e rivelatasi superiore per effetto delle restrizioni dell'analoga garanzia prevista dallo Stato. Trattasi, infatti, di una forma di corrispettivo che, per le sue caratteristiche, rende difficoltosa l'esatta previsione del fabbisogno finanziario (con conseguente rischio di DFB) sia per la distanza temporale intercorrente tra momento dell'impegno ed esigibilità della spesa, sia perché soggetto a parametri variabili essendo legata alle domande presentate dai cittadini nel corso dell'anno.

La presente fattispecie oggetto di controllo è apparsa, tuttavia, peculiare in quanto gli oneri relativi all'erogazione del suddetto corrispettivo, prima integralmente a carico del Fondo regionale, sono passati a valere sul bilancio regionale; passaggio che ha concorso al formarsi del debito in parola per le circostanze di seguito illustrate.

In attuazione della su citata l.r. n. 4/2001 è intervenuta, tra Mediocredito e l'A.R., la convenzione rep. n. 7487, del 30.1.2002, con la quale le parti hanno definito le modalità della costituzione e gestione del Fondo in parola disciplinando anche gli aspetti relativi al rimborso spettante a Mediocredito per l'attività gestionale dallo stesso svolta. Senza riportare le previsioni contrattuali già richiamate nella scheda di lavoro qui è sufficiente ricordare che in base al quadro normativo e contrattuale le spese gestionali affrontate dall'organo gestore risultavano poste direttamente a carico del Fondo e che, pertanto, la sua dotazione finanziaria risultava comprensiva non solo delle risorse da destinare all'attività caratteristica per cui il fondo è istituito, ma anche alle spese amministrative affidate al gestore.

Posta tale premessa, nel corso dell'esame istruttorio si è osservato che l'A.R. ha optato dall'anno 2020 per riportare tali oneri, che quali risorse interne al fondo confluivano direttamente all'organo gestore a corrispettivo della gestione, a carico del bilancio dell'ente regionale per ragioni di trasparenza e controllo dei costi. La Sezione nulla ha da osservare in relazione alle scelte pertinenti la gestione del Fondo di garanzia e il rapporto con l'organo gestore che sarebbero anche condivisibili nel caso di specie e che, comunque, attengono alla sfera delle valutazioni discrezionali interne all'azione amministrativa.

Ciò che si è inteso sottolineare è che va posta attenzione alla modalità di implementazione delle scelte avuto riguardo al contesto giuridico normativo e contrattuale in cui si esplica l'esercizio del potere, nonché

nel rispetto delle eventuali posizioni qualificate e del legittimo affidamento di soggetti terzi che siano in relazione con l'Amministrazione. Nella fattispecie, la stipula dell'atto convenzionale nel suo complesso costituisce il momento civilistico con il quale l'A.R. ha regolato, sulla base delle norme regionali, sia l'attività di gestione del Fondo attribuita a Mediocredito sia i relativi aspetti patrimoniali. Ne consegue che anche il parziale ripensamento sull'utilizzo del Fondo per il pagamento degli oneri gestionali andava ricondotto alla fase civilistica pur restando in capo all'Amministrazione la valutazione dell'interesse pubblico nel caso concreto, da esplicitarsi nei corretti passaggi procedurali.

Le finalità di semplificazione hanno, purtroppo, condotto a rivedere l'assetto dei rapporti tra Regione e soggetto gestore del Fondo e, in sostanza, a rideterminare il contenuto del contratto in essere in modo sì condiviso ma senza che tale condivisione fosse trasposta in un formale atto modificativo/integrativo del contratto medesimo; né la scelta è stata accompagnata da atti amministrativi diretti a esplicitare la nuova volontà di conformare i rapporti reciproci. Si prende positivamente atto del fatto che l'A.R. provvederà agli opportuni atti correttivi.

Nel secondo caso esaminato, il debito dell'A.R. è dipeso dalla necessità di provvedere, ora per allora, alla quantificazione ed erogazione della quota parte di incentivi per funzioni tecniche spettanti ai soggetti interessati ex art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 relativi alla gara per la realizzazione del catasto stradale indetta con decreto n. 7214 dd. 30.12.2016, poi oggetto di variazione contrattuale.

La fattispecie, già complessa per l'oggetto della stessa materia in argomento, è stata ulteriormente complicata, in particolare, in ragione del fatto che il regolamento per l'erogazione degli incentivi tecnici, nella versione aggiornata al nuovo codice dei contratti è stato emanato con il d.P.reg. n. 92 del 4.6.2019 e poi modificato con il d.P.reg. n. 130 dd. 1.8.2019.

Lasciando alla lettura della scheda di lavoro per una completa disamina della vicenda e della disciplina dell'istituto in parola, l'elemento centrale che ha condotto alla genesi del DFB risiede nel fatto che la quota di risorse da destinare alla corresponsione degli incentivi tecnici è andata più volte in economia dapprima nelle more dell'adozione dello specifico regolamento, avvenuta nel 2019, che in seguito a fronte di intervenute modifiche dello stesso anche successivamente ad un nuovo stanziamento in sede di assestamento di bilancio con l.r. n. 15/2020.

L'adozione dello specifico regolamento recante i criteri per la ripartizione dell'incentivo in questione si configura, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, quale condizione per il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse anche se, dal lato civilistico, l'obbligazione giuridica sorge in capo ai dipendenti interessati con lo svolgimento dell'attività oggetto di remunerazione. Ne consegue, secondo gli orientamenti espressi sul punto in sede consultiva dalla Corte dei conti, che il regolamento si pone come atto preliminare e necessario per calcolare e, quindi, corrispondere l'incentivo, tuttavia, esso costituisce solo un contenitore (cfr. Sez. Liguria n. 31/2019/PAR) recante i criteri di assegnazione ai beneficiari e per

la loro individuazione onde esso non è necessario per costituire il fondo, che l'ente è autorizzato dalla legge ad accantonare anche in un momento anteriore, purché nei limiti massimi previsti (il 2%). Il regolamento costituisce, in sintesi, un elemento atto ad integrare la "fattispecie complessa" che conduce alla liquidazione del compenso incentivante (in tal senso Sez. reg. controllo Friuli Venezia Giulia, delib. n. 6/2018/PAR e Sez. reg. Toscana, delib. n.186/2017/PAR).

Nelle more dell'adozione della disciplina regolamentare l'A.R. ha considerato non impegnabili le somme per il non essersi perfezionata l'obbligazione giuridica; somme che sono, come si è già detto, finite in economia.

Con riferimento a questo ordine di problemi, tuttavia, la giurisprudenza contabile ha ritenuto che l'Ente locale nelle more della approvazione del regolamento può (ed anzi deve), in esecuzione dell'art. 113, accantonare, a copertura degli incentivi tecnici, risorse nel fondo, entro i limiti massimi previsti dalla legge, ma non può liquidarli, ripartendoli tra i propri dipendenti, poiché a tale ripartizione è strumentale proprio l'emanazione dell'atto regolamentare, a sua volta funzionale all'assunzione degli impegni di spesa e all'effettuazione dei pagamenti (Sez. controllo Lazio 57/2018). Il momento in cui sono individuati i soggetti beneficiari coincide con l'entrata in vigore del regolamento ove dallo stesso emergono gli elementi richiesti dal principio della competenza finanziaria potenziata. La temporizzazione dei diversi impegni e relativa scadenza segue lo sviluppo temporale dei lavori, servizi e forniture nel cui ambito l'attività incentivata viene svolta (Sez. controllo Umbria n. 56/2019/PAR).

Quanto alla riconoscibilità in via retroattiva degli incentivi, ovvero se possa darsi allo stesso regolamento valenza retroattiva, la tesi prevalente, consolidatasi con la pronuncia di massima delle Sezioni Autonomie n. 16/SEZAUTO/QMIG, fornisce risposta positiva, ma condizionata proprio alla sussistenza degli accantonamenti al fondo sulla base del temperamento del principio del *tempus regit actum* con l'esigenza di tutela del legittimo affidamento, sul presupposto che in talune fattispecie concrete la rigorosa applicazione del principio temporale espone al rischio di discriminazioni per effetto del mutamento di disciplina e foriere di danno per l'amministrazione.

Avuto riguardo al suddetto approdo giurisprudenziale favorevole, in un'ottica di bilanciamento e tutela dell'affidamento di chi ha espletato un'attività lavorativa in forza di una legge autorizzatoria, si è preso atto che il DFB è originato da un percorso complesso la cui gestione sotto il profilo amministrativo e contabile non appare in linea con gli indirizzi in materia di cui si è detto sopra, ma che va a sanare ex post la particolare situazione creatasi e non più emendabile, tenuto conto della natura retributiva dell'istituto in parola. In sede istruttoria, l'A.R. ha preso atto delle osservazioni della Sezione.

Di seguito si espongono le schede relative alle seguenti operazioni controllate ai fini della verifica della correttezza della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Mandato: n. 5038633 del 5 ottobre 2021

Importo pagato: importo lordo euro 25.034,00 - ritenute/trattenute euro 4.514,33 (split payment) - importo netto 20.519,67

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione.

Descrizione della spesa: Debito fuori bilancio (di seguito in breve DFB) relativo alla spesa per il rimborso a Mediocredito per l'attività di gestione delle garanzie di cui al Fondo regionale istituito dalla LR 4/2001 e successiva Convenzione rep. n. 7487 del 30 gennaio 2002.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

- Decreto n. 13 dell'8 gennaio 2020 del Direttore del Servizio Edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione FVG di assegnazione fondi per il riconoscimento del rimborso spettante a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. per l'attività di gestione delle domande di rilascio delle garanzie integrative;

- Decreto n. 346 del 20 gennaio 2020 del Direttore del Servizio Edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione FVG di concessione fondi per il riconoscimento del rimborso spettante a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. per l'attività di gestione delle domande di rilascio delle garanzie integrative;

- Decreto n. 4127 del 6 ottobre 2021 del Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione FVG di concessione e liquidazione a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. del rimborso spettante per l'attività di gestione delle domande di rilascio delle garanzie integrative.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 24365 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 652 dell'8.4.2022.

L'operazione selezionata si riferisce al pagamento del rimborso a Mediocredito per l'attività di gestione del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia istituito ai sensi dell'art. 5, comma 4 e ss. della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001) per complessivi € 83.034,00, di cui € 25.034,00 costituiscono DFB riconosciuto con legge regionale n. 13/2021.

Anticipando quando si spiegherà *funditus* nel prosieguo si rileva che tale DFB è originato per il fatto che le assegnazioni preventivate ed impegnate quale corrispettivo a favore di Mediocredito per l'anno 2020 si sono rivelate inferiori alla spesa effettiva.

Ciò premesso si ritiene opportuno, per maggior chiarezza espositiva e per la corretta analisi della fattispecie, richiamare il quadro normativo e contrattuale di riferimento nonché ricostruire, nel loro sviluppo temporale, gli adempimenti che hanno poi condotto all'emersione del DFB. Partendo dalla ricognizione delle disposizioni normative della su citata l.r. n. 4/2001 qui d'interesse si riportano segnatamente:

- l'art. 5, comma 4: "L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 9, destinato alla concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisto (...) limitatamente alla prima casa";

- l'art. 5, comma 9: "Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA con contabilità separata. Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 5. Il Fondo è distinto in più sezioni separate corrispondenti alle diverse azioni istituite con la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), o con i relativi regolamenti di attuazione.";

- l'art. 5, comma 12: *“Per le finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA e per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, del testo della fideiussione, nonché dell'entità del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito per l'attività di progettazione e di gestione del Fondo.”;*

- l'art. 5, comma 13: *“Le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 4 dall'Amministrazione regionale sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato "Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale", acceso presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie fideiussorie è fissato pari a venti volte il saldo del succitato conto. L'ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo, è dato dall'esposizione delle fideiussioni rilasciate dal Fondo e non ancora estinte o escuse.”.*

In attuazione della predetta normativa è intervenuta, tra Mediocredito, individuato dalla legge quale gestore del Fondo, e l'Amministrazione regionale (in breve A.R.), la convenzione rep. n. 7487, del 30.1.2002, con la quale le parti hanno definito le modalità della costituzione e gestione del Fondo in parola disciplinando anche gli aspetti relativi al rimborso spettante a Mediocredito per l'attività gestionale dallo stesso svolta.

In particolare, la convenzione dispone:

- all'art. 2: *“L'Amministrazione regionale costituisce presso Mediocredito (...) un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma di gestione fuori bilancio destinato (...)”;*

- all'art. 3: *“In esecuzione dell'art. 2 (...) l'Amministrazione regionale conferirà al Fondo di cui al precedente articolo lo stanziamento attualmente disponibile di lire 5.000 milioni (...) nonché le eventuali ulteriori risorse stanziare per tali finalità sul bilancio regionale dei futuri esercizi finanziari. Il Fondo come sopra costituito è amministrato da Mediocredito con contabilità separata attraverso i propri organi sociali”;*

- all'art. 4: *“Il Fondo è distinto in due sezioni. La prima sezione comprende le movimentazioni finanziarie di cassa. La seconda sezione comprende le movimentazioni riferite alle fideiussioni rilasciate”;*

La gestione della suddetta prima sezione avviene tramite emissione di ordinativi di spesa e di incasso e deve evidenziare tra l'altro i rimborsi spese da riconoscere annualmente a Mediocredito per l'attività di gestione nella misura definita all'art. 17.

Dalla lettura complessiva delle norme legislative e contrattuali emerge che le spese affrontate dall'organo gestore sono a carico del Fondo e che, pertanto, la sua dotazione finanziaria comprende non solo le risorse da destinare all'attività caratteristica per cui il fondo è istituito, ma anche alle spese amministrative affidate al gestore.

Posta tale premessa occorre, quindi, esaminare il percorso procedimentale da cui è scaturito il DFB per effetto della maggior spesa per l'incremento del rimborso da corrispondere a Mediocredito rispetto a quella assunta con decreto n. 13/2020.

Con tale decreto, infatti, la struttura regionale competente ha assegnato in via presuntiva un importo pari a € 60.000,00 per ogni annualità ricompresa nel periodo 2020-2022 a valere sul capitolo 48026, al fine del successivo rimborso ritenendola congrua avuto riguardo agli ultimi rendiconti e nella considerazione che lo Stato ha rifinanziato la propria analoga garanzia integrativa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della l. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Nelle premesse al decreto in parola l'A.R. rappresenta, altresì, che l'assegnazione in via diretta del rimborso a Mediocredito con risorse provenienti dal bilancio regionale risponde alla finalità di ottemperare agli attuali indirizzi espressi dalla Corte dei conti per la quale tali tipologie di spese vanno riportate a carico del bilancio dell'ente regionale. L'asserito orientamento della Corte in merito richiederebbe in sostanza di non gravare la dotazione finanziaria dei fondi per il pagamento delle spese di gestione erodendo le risorse destinate agli specifici interventi di pertinenza dei fondi medesimi.

Nel caso di specie la struttura regionale competente rileva di doversi adeguare al suddetto orientamento già con riferimento alle attività che Mediocredito potrà in essere a partire dall'anno 2020; nondimeno, sotto il profilo degli effetti sul contratto di tale mutamento sostanziale della disciplina in essere l'A.R. non ritiene necessario sottoscrivere un atto aggiuntivo/integrativo considerando sufficiente la condivisione informale (nota dd. 7.1.2020) ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa.

È evidente che l'espressa finalità di semplificazione confonde il piano amministrativo con quello civilistico derivante dall'esecuzione del programma negoziale secondo l'assetto dei rapporti tra le parti sulla base della convenzione; convenzione che costituisce il vincolo contrattuale che disciplina le relazioni obbligatorie in conformità del quadro scaturente dalla normativa regionale istitutiva del Fondo regionale di garanzia.

Peraltro, le parti hanno previsto nel testo convenzionale le specifiche ipotesi per le quali hanno ritenuto sufficiente lo scambio di apposita corrispondenza limitandole agli aspetti di carattere sostanzialmente operativo e comunque marginale (comunicazioni trimestrali e monitoraggi).

Non si rinvencono, inoltre, nella documentazione istruttoria, né riferimenti ad atti provvedimenti funzionali a rideterminare il contenuto del contratto originario esplicitando le ragioni della scelta dell'Amministrazione di diversamente conformare i rapporti con Mediocredito, né a fortiori interventi in sede normativa che rivedano l'assetto complessivo della disciplina del Fondo di cui trattasi.

Un tanto nella considerazione che la modifica non è di poco conto avendo rilevanza tanto finanziaria che amministrativa e che richiede una valutazione sugli effetti economici (anche in termini di adeguatezza) sia della diversa dotazione finanziaria del Fondo e relativi stanziamenti, sia sulle risorse a carico del bilancio regionale. In altri termini, posto che la dotazione finanziaria è destinata a coprire il complesso degli oneri relativi al Fondo, occorre valutare e dare conto se la sottrazione di quota di risorse per le spese di rimborso lasciava invariata la congruità della dotazione, ovvero se lasciando inalterata la dotazione occorre rinvenire ulteriori risorse all'interno del bilancio a carico delle quali provvedere al pagamento del corrispettivo a Mediocredito.

Ciò che emerge genericamente dagli adempimenti contabili trasmessi (decreti n. 13/2020, n. 346/220 e n. 4127/2021) è che la differente strutturazione del Fondo e dei rapporti negoziali discenderebbe da un orientamento della magistratura contabile - non precisato - nonché ad una condivisione non trasposta in un atto modificativo del contratto vigente il quale, pertanto, continuerebbe ad esistere invariato seguitando a regolare i rapporti tra l'A.R. e Mediocredito.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di attività *iure privatorum* della Pubblica Amministrazione, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati in forma scritta *ad substantiam* la quale assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria (cfr. Cass. Civ. n. 20690/2016; n. 12540/2016 e Cass. Civ. n. 5996/2022). Si richiama, quindi, l'attenzione sull'inidoneità dei comportamenti concludenti o comunque informali a superare le clausole contrattuali quando parte del vincolo negoziale è una Pubblica Amministrazione e, quindi, a far sorgere in capo alle parti obbligazioni diverse da quelle pattuite e consacrate nel testo negoziale.

Ciò comporta che non si può desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita, da comportamenti attuativi o atti informali ma anche che le eventuali variazioni che le parti intendano apportare, nelle fasi successive alla stipulazione, alla disciplina concordata seguono la forma del contratto originario pur se le modificazioni rispondano ad un accordo tacitamente o informalmente intervenuto.

Resta sempre in capo alle amministrazioni l'utilizzo delle modalità corrette sotto il duplice profilo pubblicistico e civilistico di conformarsi ad eventuali raccomandazioni e/o orientamenti della Corte.

A seguito di una prima interlocuzione con la Regione sulla problematica in esame è pervenuta alla Sezione la nota prot. n. 6232 dd. 25.5.2022 con la quale l'A.R. ha fornito indicazioni sul citato orientamento che è riferito alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto per l'esercizio 2013 di cui alla deliberazione 116 dd. 7.7.2014. Alla suddetta nota è unita la comunicazione prot. n. 19530 dd. 16.10.2019 con la quale la Direzione centrale finanze, nel ricordare l'attuale orientamento della Corte dei conti rappresenta "(...) la necessità che tali spese, gravanti attualmente sulla dotazione dei Fondi elencati in oggetto - tra cui quello qui in esame - siano poste direttamente a carico del bilancio regionale. Per le suddette ragioni, si invitano gli Uffici in indirizzo, cui compete l'attività di vigilanza nei confronti dei suddetti Fondi, a porre in essere le opportune modifiche normative affinché tali spese siano imputate al bilancio regionale per gli anni 2020-2022, in corso di predisposizione".

L'A.R. segnala, inoltre, che la problematica dell'imputazione del rimborso delle spese per attività di gestione di un finanziamento (fattispecie diversa da quella in esame) era stata esaminata con riferimento al titolo

selezionato sul capitolo 8046/S "Finanziamento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese" riportando stralcio della relazione DAS e, in particolare:

"Sotto il profilo concernente la corretta imputazione della spesa afferente al rimborso spese previsto a favore delle Camere di commercio per l'attività di gestione del finanziamento in oggetto si evidenzia quanto segue. Ai sensi delle convenzioni stipulate tra l'Amministrazione regionale e le Camere di commercio di Udine e Pordenone, il rimborso spese per la gestione dell'incentivo volto a sostenere i settori produttivi maggiormente in crisi è determinato nella percentuale massima del 4% calcolata sull'ammontare del finanziamento concesso alle Camere di commercio, ed è compreso nell'importo del medesimo finanziamento (...). Seppur il rimborso spese in argomento sia incluso ex lege nell'importo del finanziamento concesso dall'Amministrazione regionale alle Camere di commercio per le finalità di cui trattasi, non è condivisibile l'imputazione di detta tipologia di spesa a una unità di bilancio afferente spese di investimento. La quota massima riconoscibile a titolo di rimborso spese - come determinata ai sensi delle convenzioni sottoscritte dalla Camere di commercio con la Regione e pertanto quantificabile ex ante - avrebbe infatti dovuto, per sua natura, trovare allocazione nella parte corrente del bilancio regionale".

Nel prendere atto di quanto precisato si rileva che la questione prospettata nel risalente referto, a prescindere dalla differente fattispecie, dalla differente tipologia di fondo e dalle differenti modalità del rimborso (nella misura del 4% da pagarsi in parte in anticipo, in parte a saldo), attiene all'imputazione contabile della spesa con specifico riferimento alla procedura allora esaminata ma non al fatto che tali spese fossero poste a carico del fondo piuttosto che del bilancio regionale.

Ne consegue che non è stato correttamente inquadrato quanto allora rilevato nella DAS 2014, in un contesto anteriore all'armonizzazione contabile.

Sul punto si ritiene opportuno osservare che anche a livello centrale, come si legge nello specifico referto elaborato dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato riguardante la gestione fuori bilancio del fondo statale di garanzia prima casa (2014 - 2019), la Corte non ha eccepito il fatto che le spese di gestione sostenute dall'organo gestore Consap siano poste a carico del Fondo nelle articolate modalità previste nel disciplinare. La predetta Sezione nella deliberazione n. 21 dd. 30.12.2019 ha attenzionato, invece, gli aspetti legati alla rendicontazione e al controllo rilevando l'andamento espansivo negli anni di tali spese per effetto di un'aumentata domanda, oltre che, in via generale, la necessità di un'analisi dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione fuori bilancio.

D'altronde una possibile soluzione all'eventuale problema della sottrazione di risorse per l'attività di pertinenza del fondo sta nella rimodulazione della capienza dello stanziamento.

Fermo restando quanto sopra la Direzione centrale competente non si è comunque mossa in linea alle direttive della Direzione finanze di cui alla richiamata nota prot. n. 19530/2019 laddove si fa riferimento ad opportune modifiche legislative.

La mera esclusione delle spese di rimborso dalle evidenze contabili del fondo senza un ripensamento sul mutato assetto della disciplina del fondo ha condotto alla genesi del DFB ed espone nel tempo l'A.R. al rischio del verificarsi di debiti fuori bilancio. La stessa caratteristica del rimborso correlato all'attività svolta da Mediocredito a sua volta dipendente dalle istanze di concessione delle garanzie, comporta che la spesa sia difficilmente valutabile ex ante, anche a fronte di attività di programmazione e monitoraggio, con i relativi riflessi in termini di impegni ed erogazioni anche in assenza di eventi esterni eccezionali e imprevedibili (i soli che consentirebbero di rilevare una passività pregressa) come quello riferito delle modifiche alla l. 147/2013 avvenuti con i due decreti legge del 2020. Considerata poi la distanza temporale tra il momento della registrazione dell'impegno contabile - presuntivo - e quello dell'esigibilità dell'obbligazione e correlato diritto di credito della banca conseguente alla presentazione del rendiconto con la esatta quantificazione dell'ammontare della spesa rende difficile anche la rilevazione contabile avuto riguardo ai principi dell'armonizzazione e della competenza finanziaria potenziata. I principi applicati di cui al punto al punto 5.1 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 si legge che "L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio (...)" e che l'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale che verifica e attesta gli elementi costitutivi dello stesso e la copertura finanziaria e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato nel bilancio di previsione.

Tornando al procedimento, successivamente all'assegnazione triennale delle risorse per le spese di rimborso con decreto n. 346/2020 le somme assegnate sono state impegnate imputandole al triennio di riferimento. Quindi l'A.R. dopo aver ricevuto il rendiconto di gestione per l'anno 2020 da parte di Banca Mediocredito con nota 199 del 30 marzo 2021, ha preso atto che l'importo del rimborso ammontava a € 85.034,00, superiore a quanto impegnato per una differenza pari a € 25.034,00.

Tale somma è stata riconosciuta quale DFB con l'art.13 della legge regionale 6 agosto 2021, n.13, rubricata "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 n. 26". La Banca ha inviato la relativa fattura in data 20 settembre 2021, per € 69.700,00 + IVA, per un totale di euro 85.034,00.

Con decreto 4127 dd. 6.10.2021 è stato, infine, liquidato l'importo dovuto a Mediocredito per l'intero credito imputando la quota di DFB al capitolo di nuova istituzione n. 12056 in conto competenza 2021.

Con nota del 3 maggio 2022 è chiesta integrazione istruttoria in relazione all'applicazione dello split payment positivamente riscontrata con nota prot. n. 32017/2022 e n. 5039/2022.

Conclusioni:

In esito alla complessiva disamina e alla luce delle considerazioni sopra svolte si osserva che le criticità sopra rilevate emerse nella gestione della fase esecutiva del contratto non possono che riverberarsi sulla procedura amministrativo/contabile della gestione della spesa e sugli stessi presupposti che hanno condotto al DFB. Le carenze rilevate nella gestione del passaggio ad una diversa disciplina del fondo e del riconoscimento del rimborso a favore di Mediocredito per le spese gestionali finiscono per ripercuotersi sulla corretta formazione del rapporto obbligatorio e relativa titolarità delle posizioni di debito/credito e, conseguentemente, dello stesso DFB.

Con nota prot. n. 7018, del 20.6.2022, e prot. n. 35905 di pari data sono pervenute le osservazioni rispettivamente dalla Direzione finanze e dalla Direzione infrastrutture e territorio.

La Direzione finanze segnala, per quanto di competenza, che la scelta di porre a carico del bilancio regionale gli oneri per il rimborso in questione risponde ad esigenze di trasparenza e controllo dei costi. La Sezione nel prendere atto si quanto comunicato nulla ha da osservare in relazione alle scelte pertinenti la gestione del Fondo di garanzia e il rapporto instaurato con l'organo attualmente gestore individuato in Mediocredito, che potrebbero essere anche condivisibili nel caso di specie e che comunque attengono alla sfera delle valutazioni interne all'azione amministrativa. Ciò che si è inteso sottolineare è che va posta attenzione alla modalità di implementazione delle scelte avuto riguardo al contesto giuridico normativo e contrattuale in cui si esplica l'esercizio del potere amministrativo nelle singole fattispecie nonché nel rispetto delle eventuali posizioni qualificate e del legittimo affidamento di soggetti terzi che siano in relazione con l'Amministrazione.

Nel caso qui in esame è opportuno osservare che la legge regionale istitutiva del fondo regionale di garanzia prevede che la convenzione sia finalizzata anche alla definizione dell'importo del rimborso. In conformità alla norma la convenzione nel disciplinare i rapporti con il soggetto gestore ha posto a carico del fondo l'erogazione del corrispettivo. Da ciò la considerazione che dalla stipula dell'atto convenzionale nel suo complesso costituisce il momento civilistico con il quale l'Amministrazione ha regolato non solo l'attività di gestione attribuita a Mediocredito ma anche i relativi aspetti patrimoniali. Ne consegue che anche la diversa imputazione di parte del fondo ricadeva nella fase civilistica pur restando all'Amministrazione la valutazione dell'interesse pubblico nel concreto da esplicitarsi nei corretti passaggi.

Nel confermare le conclusioni, si prende positivamente atto che l'Amministrazione, come riferito, si attiverà nell'intento di trovare soluzione alle problematiche emerse in sede di controllo.

In sede di contraddittorio formale la struttura interessata non ha aggiunto ulteriori precisazioni rimettendosi alle osservazioni della Corte.

Mandato: Il mandato non è stato trasmesso, in quanto l'importo è stato solamente impegnato ma non liquidato, non essendo state completate le prestazioni per le quali è stato riconosciuto il debito fuori bilancio.

Importo pagato: /

Esercizio di provenienza fondi: /

Imputazione: /

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile.

Descrizione della spesa: gruppo di lavoro per funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 per la realizzazione del catasto stradale.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

decreto n. 4241 del 12 ottobre 2021 del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto, digitali e della mobilità sostenibile di impegno dell'importo di euro 19.503,19.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 24365 del 2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 652 del 2022

Dalla documentazione ricevuta, si ricava quanto segue.

La Regione FVG, con delibera di Giunta n. 255 del 19 febbraio 2016, ha stanziato, per la realizzazione del Catasto delle Strade, in attuazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1° giugno 2001, (che prevedeva l'accatastamento delle strade regionali entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto) euro 1.610.818,18 a valere sul capitolo 3934 del bilancio regionale per l'anno 2016.

Con il **decreto 7214 del 30 dicembre 2016 della Direzione centrale infrastrutture e territorio**, sono stati quindi individuati l'oggetto dell'affidamento, l'importo a base d'asta, la procedura di aggiudicazione e il relativo criterio, è stata indetta la procedura di gara aperta, è stato approvato il bando. Inoltre, è stata disposta la prenotazione della spesa per euro 1.100.000,00, comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali, a valere sull'esercizio 2016 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2016-2017-2018.

Mediante il **decreto 7703 del 24 ottobre 2017 della Direzione centrale infrastrutture e territorio**, sono stati approvati i verbali di gara, è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara al raggruppamento temporaneo risultato vincitore, è stato approvato, rideterminandolo, il quadro economico dell'opera per un importo complessivo di euro 1.100.000,00, di cui euro 18.032,79 per il fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 per il quale è sorto poi il debito fuori in bilancio in questione. La copertura di spesa è stata indicata nel capitolo di spesa 3938 della Direzione centrale infrastrutture e territorio-Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione, differente quindi rispetto all'originario capitolo di spesa 3934. Tuttavia, la denominazione dei due capitoli di spesa riportata nei decreti sembra sostanzialmente coincidere (capitolo 3934 "iniziative ed interventi per la sicurezza e l'educazione stradale", capitolo 3938 "iniziative ed interventi per la sicurezza e l'educazione stradale, l.r. 25.10.2004; art. 3, comma 1, l.r. 1.8.2005, n. 1, art. 4 comma 57 l.r. 21.7.2006 n. 12").

Il **decreto 7884 del 27 ottobre 2017 della Direzione centrale infrastrutture e territorio** ha previsto la prenotazione della spesa di euro 1.100.000,00 a valere sul capitolo 3938, imputando euro 770.000,00 per il 2018 ed euro 165.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Con il **decreto 9973 del 12 dicembre 2017 della Direzione centrale infrastrutture e territorio**, è stata impegnata la somma di euro 1.034.060,40 IVA inclusa a favore del mandatario del Raggruppamento risultato vincitore nella procedura di gara.

Con il **decreto 10 dell'8 gennaio 2018 della Direzione centrale infrastrutture e territorio**, è stato nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016.

Mediante **decreto 1984 del 10 maggio 2018 della Direzione centrale infrastrutture e territorio**, è stata poi nominata la Commissione per la verifica della conformità in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50 del 2016.

Il **decreto 5123 del 18 novembre 2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio**, ha previsto poi una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b, del d.lgs. 50 del 2016. Tale decisione, si legge

nell'atto, è stata adottata in seguito all'emanazione della legge regionale 32 del 2017, con la quale è stato assegnato dal 1° gennaio 2018 alla Regione l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità provinciale e, in particolare, quelle di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e vigilanza, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 26/2014, tramite la Società in house Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. Ne è conseguito, si legge nel Decreto, un nuovo quadro normativo per cui non solo le strade regionali oggetto dell'incarico, ma anche l'intera rete stradale ex provinciale confluisce nella gestione della Società in house regionale Friuli Venezia Giulia Strade s.p.a. Pertanto, si legge sempre nel documento, è risultato necessario, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione di programmazione, manutenzione e gestione del patrimonio stradale regionale attraverso la Società in house a ciò proposta, nonché di pieno assolvimento di quanto disposto dal Codice della strada in materia di Catasto strade, implementare un sistema unico di gestione del Catasto dell'intera rete stradale conferita e cioè composta dalle strade regionali, da quelle statali a gestione regionale, nonché dell'intera rete stradale ex provinciale, che oggi costituisce la rete "regionale di interesse locale".

Con il predetto decreto 5123 vengono pertanto effettuate le seguenti modifiche:

- a) l'aggiornamento delle funzionalità software di importo € 43.500,00;
- b) l'aggiornamento e l'inserimento nel sistema del Catasto strade regionali dei dati delle strade ex provinciali di Udine, Pordenone e Gorizia attualmente disponibili di importo € 379.300,00;
- c) lo stralcio della fornitura del MMS Sistema mobile e trasportabile per rilievo georeferenziato ad alto rendimento - Mobile Mapping System (MMS) - mediante nuvole di punti 3D (laser/lidar) e riprese video - fotografiche georeferenziate che, per le motivazioni predette, costituirà oggetto di specifica gara;
- d) il rilievo, restituzione e inserimento nel sistema del Catasto strade regionali dei dati delle strade ex provinciali di TS per un importo di € 74.319,21;
- e) l'aumento dell'estesa da rilevare il cui importo è stato determinato parte (5% del totale previsto) come disciplinato dal capitolato speciale senza costi aggiuntivi e parte conteggiato sulla base del costo chilometrico offerto dal RTI in sede di gara pari a € 33.844,89;

In seguito a tali modifiche, il nuovo quadro economico è pari a euro 1.563.804,46, di cui euro 12.713,86 per il fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 **per il quale è sorto poi il debito fuori bilancio in questione**. Nel Decreto si legge che tale importo è stato determinato sulla base del Regolamento approvato con delibera di Giunta 748 del 2019.

Il decreto 5207 del 20 novembre 2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio, ha integrato la prenotazione delle risorse, alla luce del mutato quadro economico, prenotando la spesa di euro 517.030,20, a valere per euro 248.830,09 sul capitolo 3938 ed euro 268.200,11 sul capitolo 7938, denominato "iniziative ed interventi per la sicurezza e l'educazione stradale-reiscrizione di fondi statali-ex province L. 17.5.1999 n.144; l.r. 25.10.2004 n. 25; art. 3, comma 1, l.r. 1.8.2005 n. 16; art. 4, comma 57 l.r. 21 .7.2006 n. 12".

Con **il decreto 5552 del 29 novembre 2019 della Direzione centrale infrastrutture e territorio** è stato poi disposto l'impegno di quanto prenotato con il citato decreto 5207 del 20 novembre 2019.

Con **il decreto 2397 del 12 giugno 2020 della Direzione centrale infrastrutture e territorio**, è stato poi determinata la composizione del gruppo di lavoro coinvolto nelle attività tecniche, per cui è previsto l'incentivo stabilito dall'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016 e da cui è sorto il debito fuori bilancio in questione. Si legge nel Decreto, al punto 4, che l'importo è di euro 25.170,89, corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta, di cui euro 20.771,45 destinati al personale con qualifica non dirigenziale ed euro 4.399,44 destinati al fondo per l'innovazione sulle risorse derivanti da fondi propri.

Mediante decreto 4116 dell'11 novembre 2020 della Direzione centrale infrastrutture e territorio sono state poi prenotate le risorse per gli incentivi di cui al citato decreto 2397 del 12 giugno 2020, segnatamente euro 25.170,89, IVA esclusa, a valere sul capitolo 3938 del bilancio 2020-2022, in conto competenza 2020.

Con **decreto 1290 del 17 marzo 2021 della Direzione centrale infrastrutture e territorio** è stato poi aggiornato il quadro economico e lo staff tecnico amministrativo di cui al menzionato decreto 2397 del 2020. Ciò, si legge nel documento, per far fronte alle modifiche introdotte dal d.P.reg. del 4 giugno 2019, n. 92, come modificato con d.P.reg. del 20 ottobre 2020, n. 138, contenente criteri e modalità per la ripartizione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche per gli appalti relativi a servizi e forniture, che ha escluso dagli incentivi le funzioni di commissario di gara. L'importo degli incentivi **da cui è sorto il debito fuori bilancio in questione è stato quindi ricalcolato in euro 25.964,31, in aumento però rispetto a quanto previsto dal decreto 2397 del 2020.**

Con legge regionale 13 del 6 agosto 2021, è stato riconosciuto il debito fuori bilancio in questione per euro 19.503,19.

Con decreto 4241 del 12 ottobre 2021 della Direzione centrale infrastrutture e territorio, infine, è stato adottato l'impegno di spesa per gli incentivi di cui sopra rideterminato in euro 19.503,19, di cui euro 16.137,88 per il personale con qualifica non dirigenziale ed euro 3.365,31 per il fondo per l'innovazione determinato sulle risorse derivanti solo da fondi propri. Questo in quanto, si legge nel Decreto, con il citato decreto 5207 del 20 novembre 2019 di prenotazione della maggiore spesa di euro 517.030,20 IVA compresa, non era stato riapprovato l'intero quadro economico del servizio, non comprendendo quindi la quota necessaria per dare copertura al fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D. Lgs 50 del 2016 da cui è sorto il debito fuori bilancio in questione.

Valutazioni istruttorie:

L'esame del presente DFB si presenta complesso in quanto la sua stessa genesi deriva da una vicenda assai articolata i cui passaggi sono stati descritti nella relazione predisposta dal Servizio competente e che sono stati sopra riepilogati nella sezione dedicata all'esame istruttorio.

In questa sede si ritiene opportuno evidenziare gli elementi principali che hanno caratterizzato la formazione del presente DFB nell'ambito dell'applicazione della disciplina normativa in materia di incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 vigente *ratione temporis*.

Una prima problematica e, in sostanza, quella che appare centrale risiede nel fatto che le risorse da destinare al fondo incentivante sono andate più volte in economia dapprima nelle more dell'adozione dello specifico regolamento, quindi successivamente a fronte di intervenute modifiche dello stesso.

Un secondo elemento che ha concorso alla formazione del DFB sta nella non sollecitata adozione della disciplina regolamentare aggiornata al nuovo codice dei contratti, che è stata emanata con d.P.reg n. 92/2019, poi modificato, al quale è stata data valenza retroattiva producendo i suoi effetti a decorrere dal 9.4.2016, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016.

Giova qui ricordare che il legislatore regionale è intervenuto con riferimento agli incentivi in parola con la l.r. n. 44/2017 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) prevedendo all'art. 10, comma 7 e ss. che *"Nelle procedure relative all'acquisizione di servizi e forniture, per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), trova applicazione l'articolo medesimo, secondo quanto disposto dai commi successivi. Con regolamento regionale è disciplinato il fondo costituito ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 per servizi e forniture. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito con modalità e criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale. (...) I commi 7 e 9 e il regolamento di cui al comma 8 si applicano a decorrere dal 19 aprile 2016, secondo quanto disposto dall'articolo 216 del Codice dei contratti pubblici."*

Il terzo elemento caratterizzante la fattispecie in esame riguarda il fatto che la procedura di evidenza pubblica è stata oggetto di modifiche contrattuali ex art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno inciso sul quadro economico. Ai fini della disamina delle problematiche sollevate dalla procedura selezionata soccorrono gli orientamenti forniti dalla magistratura contabile che, nell'esercizio della funzione consultiva, si è più volte occupata dell'istituto in parola, non solo con riferimento alla disciplina contemplata dal nuovo codice dei contratti, ma anche in relazione alla normativa di settore previgente.

Un tanto nella considerazione che la peculiare fattispecie oggetto di controllo presenta riflessi non solo sugli aspetti connessi all'applicazione dei principi della contabilità armonizzata, ma coinvolge anche aspetti di ordine generale sulla stessa disciplina degli incentivi per funzioni tecniche.

Ai fini del corretto inquadramento dell'istituto incentivante si ritiene utile partire da un sintetico richiamo alla normativa di riferimento contenuta nel già citato art. 113 che, al primo comma, dispone *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede quindi l'accantonamento in un apposito fondo di risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara per riconoscere uno specifico compenso per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti

esclusivamente per determinate attività (programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici, RUP, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo ovvero verifica di conformità, collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti).

Per completezza, si evidenzia che il legislatore ha stabilito che tali incentivi non confluiscono nel capitolo della spesa relativo al trattamento accessorio del personale ma fanno capo al capitolo di spesa dell'appalto (v. legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 526, inserisce all'articolo 113 del Codice citato, il comma 5-bis: "gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture). Come più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile, la ratio di tali incentivi - che costituiscono una deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione - è quella di stimolare e premiare l'ottimale utilizzo delle professionalità interne in procedure complesse che, diversamente, dovrebbero essere affidate all'esterno, con aggravio della spesa complessiva (così Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazioni n. 57/2018/PAR e 60/2020/PAR).

Si veda, al riguardo, la previsione contenuta nella legge delega n. 11/2016 laddove all'art. 1, comma 1, lettera rr) dispone che *"al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera, è destinata una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione"*.

Ciò premesso in via generale, occorre porsi la domanda - qui d'interesse - circa la possibilità di incentivare le funzioni tecniche svolte prima dell'adozione del regolamento ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016.

Alla luce della normativa sopra richiamata l'adozione del regolamento si configura quale condizione per il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse in quanto atto preliminare e necessario per calcolare e, quindi, corrispondere l'incentivo. Tuttavia, il regolamento costituisce solo un contenitore (cfr. Sez. Liguria n. 31/2019/PAR) recante i criteri di assegnazione ai beneficiari e per la loro individuazione onde esso non è necessario per costituire il fondo, che l'ente è autorizzato dalla legge ad accantonare anche in un momento anteriore, purché nei limiti massimi previsti (2% di cui al comma 2).

Il regolamento costituisce, in sintesi, un elemento atto ad integrare la "fattispecie complessa" che conduce alla liquidazione del compenso incentivante (in tal senso Sez. reg. controllo Friuli Venezia Giulia, delib. n. 6/2018/PAR e Sez. reg. Toscana, delib. n.186/2017/PAR).

L'Ente locale, dunque, nelle more della approvazione del regolamento può (ed anzi deve), in esecuzione dell'art. 113, accantonare, a copertura degli incentivi tecnici, risorse nel fondo, entro i limiti massimi previsti dalla legge, ma non può liquidarli, ripartendoli tra i propri dipendenti, poiché a tale ripartizione è strumentale proprio l'emanazione dell'atto regolamentare, a sua volta funzionale all'assunzione degli impegni di spesa e all'effettuazione dei pagamenti (Sez. controllo Lazio 57/2018).

Quanto alla riconoscibilità in via retroattiva degli incentivi, ovvero se possa darsi allo stesso regolamento valenza retroattiva, la tesi prevalente, consolidatasi con la pronuncia di massima delle Sezioni Autonomie n. 16/SEZAUTO/QMIG, fornisce risposta positiva, ma condizionata: *"ove una amministrazione locale abbia omissis di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo"*.

In altri termini la riconoscibilità ex post degli incentivi presuppone la costituzione di un apposito fondo vincolato che finanzia le funzioni tecniche il che implica, a sua volta, che gli oneri relativi abbiano trovato adeguata copertura nel bilancio dell'ente attraverso appositi stanziamenti.

Alla luce di quanto sopra desta perplessità il percorso seguito dall'Amministrazione nel caso di specie, che si è rivelato di difficile gestione, atteso che, da quanto si legge nella relazione allegata alla documentazione istruttoria, le risorse finanziarie da destinare al fondo sono andate più volte in economia, sia anteriormente all'adozione del regolamento, avvenuta nel 2019, che in seguito anche successivamente al nuovo stanziamento in sede di assestamento di bilancio con l.r. n. 15/2020.

Dalla relazione emerge in particolare:

- “(...) In seguito alla stipula dell’atto aggiuntivo relativo alle modifiche contrattuali sottoscritto in data 28/11/2019 (...) è stata impegnata la spesa con il decreto n. 5552/TERINF del 29 novembre 2019 per un importo pari a euro 517.030,20 (comprensivo di IVA al 22%) sul capitolo 3938/S per € 248.830,09 e sul capitolo 7938/S di fondi statali per l’importo di € 268.200,11. Tuttavia considerato che con il decreto di prenotazione delle ulteriori risorse non si è provveduto a riapprovare l’intero quadro economico del servizio, e conseguentemente la prenotazione avvenuta con il decreto n. 5207/2019 sopraccitato non comprendeva la quota necessaria a dar copertura al fondo risorse finanziarie per funzioni tecniche ai sensi dell’113 del D.lgs. 50/2016 precedentemente andata in economia, con decreto 2397/TERINF del 12/06/2020 è stato formalizzato in sanatoria il gruppo di lavoro incaricato dello svolgimento delle attività elencate all’art. 2 del Regolamento sopraccitato e determinata l’entità del fondo (...)”;

- “(...) La relativa obbligazione, considerato che in assenza del regolamento l’ente non ha potuto impegnare le somme riferite agli incentivi tecnici al momento dell’affidamento del servizio mancando, in sua assenza, un diritto soggettivo dei dipendenti, si è perfezionata nel momento in cui sono stati individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività che in base all’art. 113 del Codice danno luogo all’incentivazione (Deliberazione n. 56/2019/PAR UMBRIA).”;

- “Con la Legge regionale 5 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022) sono stati stanziati i fondi per procedere all’impegno della spesa del suddetto fondo per € 25.964,31 al capitolo 3938/S. Nel frattempo con d.P.reg. 20 ottobre 2020 n. 0138/Pres. è stato modificato il Regolamento D.P.reg. 4 giugno 2019, n. 092/Pres. sopra citato, per cui risultava necessario rivedere il gruppo di lavoro essendo state stralciate le funzioni di commissario di gara beneficiario del fondo. Tali fondi sono stati prenotati con decreto n. 4116 dell’11/11/2020 al Capitolo 3938/S, ma sono andati in economia in quanto la disponibilità è intervenuta in un momento successivo all’individuazione dei soggetti incaricati che è stata effettuata con decreto n. 2397/TERINF del 12 giugno 2020 e quindi si rilevava che si trattava di debito fuori bilancio.”;

- “Con decreto 1290/TERINF del 17/03/2021, tenuto conto anche della modifica apportata al D.P.reg. 4 giugno 2019, n. 092/Pres., dal D.P.reg. 20 ottobre 2020 n. 0138/Pres., è stato aggiornato lo staff tecnico amministrativo ed il quadro economico (...)” a seguito del quale è stato poi chiesto il riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pare dedursi, quindi, che non sia avvenuto alcun accantonamento anche dopo la formalizzazione (ex post a sanatoria) del gruppo di lavoro e l’intervenuta modifica contrattuale.

Considerata la funzione del regolamento come sopra evidenziata, in presenza di accantonamenti già effettuati dall’ente nelle more dell’approvazione del medesimo, l’impegno di spesa sarà assunto, a partire dall’entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso (Sez. controllo Veneto n. 319/2019/PAR; Sez. controllo Emilia-Romagna n. 43/2021/PAR). Come rilevato dalla Sez. controllo Umbria n. 56/2019/PAR il momento in cui sono individuati i soggetti beneficiari coincide con l’entrata in vigore dello stesso regolamento ove dallo stesso emergono (come era nel caso esaminato) gli elementi richiesti dal principio della competenza finanziaria potenziata. La temporizzazione dei diversi impegni e relativa scadenza segue lo sviluppo temporale dei lavori, servizi e forniture nel cui ambito l’attività incentivata viene svolta (Sez. controllo Umbria n. 56/2019/PAR cit.).

Sotto il profilo della rappresentazione contabile occorre tener conto delle modifiche introdotte dal decreto 1° agosto 2019 di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011, con l’inserimento, al paragrafo 5.2, lettera a), di una particolare rappresentazione contabile per gli incentivi tecnici: “Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L’impegno è registrato, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziato in bilancio, nel rispetto dell’articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c.”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. (...)”.

Da ultimo, si ritiene opportuno osservare che recentemente la funzione consultiva delle sezioni di controllo si è occupata del possibile rapporto tra incentivazione e *ius variandi*. In particolare, la conciliazione dei due istituti può avvenire “nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia, e razionalizzazione, lasciando fuori le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza”. Ferma restando la discrezionalità dell’ente circa la valutazione della remunerazione dell’incentivo si è evidenziato che, in caso di varianti che richiedono un *quid pluris* di attività e adempimenti di natura tecnica, “l’inclusione nel quadro economico dell’incremento derivante dalla previsione dello svolgimento di nuove funzioni incentivabili, correlate all’approvazione di varianti, dovrà essere sostenuta da un obbligo di motivazione rafforzata” che abbia come fine ultimo l’interesse pubblico (cfr. Sez. controllo Puglia n. 162/2018/PAR; Sez. controllo FVG n. 43/2021 e Lombardia n. 64/2022).

Conclusioni:

In esito alla complessiva disamina e alla luce delle considerazioni sopra svolte si osserva che il DFB è originato nella fattispecie da un percorso complesso la cui gestione sotto il profilo amministrativo e contabile non appare in linea con gli indirizzi in materia di cui si è detto sopra, anche se nel caso di specie si ravvisano le condizioni di remunerabilità delle varianti apposte al contratto. In sostanza il DFB nella complicata vicenda va a sanare ex post la particolare situazione creatasi tenuto conto della natura retributiva dell’istituto in parola.

La scheda è stata inviata per le osservazioni dell’Amministrazione con il terzo invio di schede; in sede di contraddittorio finale la struttura interessata non ha formulato osservazioni a riguardo.

5. LE NUOVE AREE DI INDAGINE INDIVIDUATE CON SCELTA PROFESSIONALE (SOVVENZIONI COVID, AFFIDAMENTO DI INCARICHI E CONTABILIZZAZIONE PARTITE CONTO TERZI).

5.1 Verifica della regolarità dell'affidamento di incarichi esterni all'Amministrazione

Il tema del conferimento degli incarichi esterni nella pubblica amministrazione assume rilievo per le possibili ripercussioni nell'ottica della sana gestione finanziaria nonché in senso lato del buon andamento nell'organizzazione degli uffici e nella valorizzazione delle risorse interne. Nell'ambito delle funzioni intestate alla Corte dei conti il legislatore ha, infatti, previsto tra l'altro uno specifico monitoraggio degli incarichi superiori a € 5.000 come previsto dall'art. 1, comma 173 della l. 266/2005.

Proprio per le possibili implicazioni sulla gestione delle risorse pubbliche il processo di acquisizione di risorse umane esterne alla PA, anche in relazione alle molteplici esigenze che la stessa si trova a fronteggiare, è apparso d'interesse ai fini delle scelte professionali nell'ambito DAS. Un tanto nella considerazione che qualora tale processo non sia rispettoso delle condizioni e dei criteri posti dalle norme, oltre rappresentare un sintomo di carenza e/o inefficacia dell'attività gestionale e di programmazione del fabbisogno interno si traduce, anche, potenzialmente, in un pregiudizio dal lato della spesa per l'impiego non giustificato di risorse.

Il campionamento ha riguardato due sole operazioni riferite a due titoli di spesa di cui uno casualmente individuato tra la voce del piano dei conti relativo agli incarichi libero professionali e uno tra la voce del piano dei conti concernente incarichi a società, studi e consulenze, riportate nella seguente **tabella n. 14**.

Il controllo si è svolto secondo le verifiche tipiche del contesto DAS volto alla disamina della regolarità dell'operazione selezionata nei suoi aspetti contabili estendendo l'esame anche agli aspetti relativi al procedimento con un esito positivo se si guarda al profilo relativo alla fase di acquisizione degli incarichi esterni che, in entrambi i casi, si è rivelato conforme al quadro normativo e rispettoso delle regole e dei principi contabili applicabili nella fattispecie.

Diversamente, è avvenuto per quanto riguarda l'operazione riferita all'incarico di consulenza affidato dall'Autorità di audit della Regione finalizzato al rafforzamento dell'attività di audit interna nell'ambito del programma europeo complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 – servizi di assistenza tecnica, art. 1, comma 242, Legge 27.12.2013 n. 147 a valere sul ca. 152. In tale caso è emersa una criticità legata alla gestione della fase di esecuzione del contratto stipulato

tra l'Amministrazione e la società affidataria in esito alla gara pubblica svolta da Consip nella sua veste di centrale di committenza cui la Regione ha aderito.

Come illustrato nella relativa scheda di lavoro dalle risultanze istruttorie sono state osservate delle incongruenze in relazione alle modalità di pagamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, l'art. 11 del contratto prot. n. 10092/2017 dispone che il pagamento della parte fissa dell'85% relativa agli interventi "a tempo e spesa" avvenga mediante importi bimestrali, la fattura elettronica FATTPA 29_21 del 22.4.2021 relativa al Piano di Intervento 5/2020, periodo di riferimento 01.10.2020 - 30.9.2021, riguarda lo stato avanzamento lavori del trimestre 01.10.2020 - 31.12.2020, quindi trimestrale.

All'esito di un approfondimento istruttorio si è appurato che la difformità nell'adempimento è seguita ad un'interlocuzione e condivisione con la ditta affidataria intercorsa per le vie brevi in un periodo ancora emergenziale. Tuttavia, si è dovuto richiamare l'attenzione sull'inidoneità dei comportamenti concludenti o comunque informali a superare le clausole contrattuali quando parte del vincolo negoziale è una Pubblica Amministrazione e, quindi, a far sorgere in capo alle parti obbligazioni diverse da quelle pattuite e consacrate nel testo negoziale, anche in forma semplificata. Sebbene gli adempimenti strettamente contabili risulterebbero in generale corretti, le criticità emerse nella fase esecutiva del contratto finiscono per riverberarsi sulla procedura amministrativo/contabile della gestione della spesa. Si è trattato comunque di un episodio contingente alla sola fattispecie oggetto del controllo (ormai esaurita negli effetti) e che le modalità ordinarie sono state subito ripristinate.

Tabella 14 - Operazioni selezionate ai fini della verifica della regolarità dell'affidamento di incarichi esterni all'Amministrazione

Numero mandato	Data Pagamento	Importo Pagato	Descrizione mandato	Cap.	PDCF	C o R
5056103	01/12/2021	1.814,75	Progetto europeo DIVA - sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell'innovazione; supportare l'innovazione transfrontaliera attraverso le industrie creative? Impegno fondi per affidamento incarico.	7335	U.1.03.02.10.001	C
28670	04/05/2021	37.867,60	PDI 5/2020. Liquidazione fattura n. FATTPA 29_21 dd. 22/04/2021. Avanzamento periodo 01/10/2020-31/12/2020 - Parte 3 - altro.	152	U.1.03.02.10.003	C

Di seguito si espongono le schede relative alle seguenti operazioni controllate ai fini della verifica della regolarità dell'affidamento di incarichi esterni all'Amministrazione.

CAPITOLO: 7335**Mandato:** n. 5056103 del 1.12.2021**Importo pagato:** euro 1.814,75**Esercizio di provenienza fondi:** 2021**Imputazione:** Competenza**Struttura regionale di riferimento:** Direzione Centrale Cultura e Sport - PO Affari amministrativi, contabili, europei e internazionali.**Descrizione della spesa:**

il titolo di spesa si riferisce al pagamento della fattura n. 05/PA del 24.11.2021 dell'importo totale di € 2.135,00, a favore del dr. B. J., relativa al compenso da corrispondere, per il periodo dal 1.8.2021 al 31.10.2021, in seguito all'affidamento di incarico di consulenza per assistenza tecnica specialistica negli interventi di competenza connessi all'attuazione del progetto europeo "Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell'Innovazione: supportare l'innovazione transfrontaliera attraverso le Industrie Creative - DIVA", avvenuto mediante stipula del contratto prot. n. 1 del 21.1.2020 e addendum prot. n. 2/A del 30.12.2020 fra il fornitore e la Regione.

In particolare, come si rileva nella DGR 2170/2018 richiamata nel decreto di prenotazione della spesa n. 81 del 15.1.2020, l'importo pagato di € 1.814,75 - che costituisce l'85% del totale della fattura - rappresenta la quota finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale imputata sul cap. 7335, oggetto di controllo.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

con decreto n. 326 del 21.1.2020 è stato assunto, tra gli altri, un impegno di spesa di € 1.500,00 a valere sul capitolo 7334 e di € 8.500,00 a valere sul capitolo 7335, Pdc U.1.03.02.10.001, esercizio finanziario 2021, a favore del dr. B.J., quale corrispettivo per l'incarico di consulenza per assistenza tecnica specialistica negli interventi di competenza connessi all'attuazione del progetto europeo "Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell'Innovazione: supportare l'innovazione transfrontaliera attraverso le Industrie Creative - DIVA", affidatogli con contratto di consulenza prot. n. 1 del 21.1.2020 e addendum prot. n. 2/A del 30.12.2020.

Con decreto n. 3468 del 26.11.2021, a seguito del rilascio in data 25.11.2021 dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale eseguita dal dr. B. J. da parte del Direttore centrale cultura e sport, è stata disposta la liquidazione sui capitoli 7334 e 7335 dell'importo di € 2.135,00 relativo alla fattura n. 05/PA del 24.11.2021 ed è stata richiesta l'emissione degli ordini di pagamento.

Esame istruttorio:

fascicolo trasmesso con nota della Regione Prot. n. 4552 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione al prot. n. 649 del 7.4.2022 e fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. n. 4013 del 8.4.2022, acquisito dalla Sezione al prot. n. 674 del 11.4.2022.

Regolarità della documentazione:

sono presenti in atti:

- richiesta di interpello effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 15, della legge regionale 12/2009;
- decreto n. 2999 del 8.11.2019 di indizione di una procedura comparativa per curriculum ed eventuale successivo colloquio per l'affidamento di n. 1 incarico di consulenza per il supporto alla Direzione centrale cultura e sport nell'ambito del progetto europeo "Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell'Innovazione: supportare l'innovazione transfrontaliera attraverso le Industrie Creative - DIVA";
- decreto n. 3555 del 13.12.2019 di nomina della Commissione di valutazione per la selezione di cui al decreto n. 2999 del 8.11.2019;
- verbale della seduta tenutasi il 16.12.2019 in cui la Commissione di valutazione attesta di approvare all'unanimità la candidatura del dr. B. J.;
- decreto n. 3577 del 17.12.2019 di approvazione esiti della selezione indetta con decreto n. 2999 del 8.11.2019 e di individuazione del suddetto professionista come affidatario dell'incarico;
- comunicazione di affidamento incarico prot. n. 13753/P del 17.12.2019;
- accettazione dell'incarico di data 7.1.2020;
- decreto n. 81 del 15.1.2020 di prenotazione della spesa di complessivi € 21.603,00 per l'affidamento di un incarico di consulenza a valere sui capitoli 7334 per il 15% dell'importo complessivo e 7335 per l'85%

dell'importo complessivo come segue: per quanto riguarda il cap. 7334 vengono prenotati € 1.500,00 per il 2020, 1.500,00 per il 2021 e € 240,45 per il 2022; per quanto riguarda il cap. 7335 vengono prenotati € 8.500,00 per il 2020, € 8.500,00 per il 2021 e € 1.362,55 per il 2022;

- contratto prot. n. 1 del 21.01.2020, valido 26 mesi, concernente l'affidamento di incarico di consulenza in parola;

- estratto di pubblicazione del contratto nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013 avvenuta in data 21.1.2020;

- valutazione di congruità economica in ordine al corrispettivo di € 21.053,00 e di un rimborso delle spese documentate di trasferta nel limite di € 550,00 per l'intero periodo di esecuzione del contratto, per una spesa complessiva di € 21.603,00, redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento emanato con d.p.reg n. 214/Pres. del 29.7.2009;

- addendum prot. n. 2/A del 30.12.2020 di modifica dell'art. 8 del contratto, in base al quale viene effettuato un incremento del numero di giornate/uomo da 47 a 50 e viene diminuita la cifra massima da € 550,00 ad € 253,00 per rimborso spese di trasferta, rimanendo inalterato il totale;

- estratto di pubblicazione dell'addendum nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito della Regione ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, del D.lgs. 33/2013 avvenuta in data 30.12.2020;

- decreto di impegno fondi n. 326 del 21.1.2020 con cui è stato assunto, relativamente all'esercizio finanziario 2021, un impegno di spesa di € 1.500,00 a valere sul capitolo 7334 e di € 8.500,00 a valere sul capitolo 7335, Pdc U.1.03.02.10.001, a favore dell'incaricato;

- fattura elettronica n. 05/PA del 24.11.2021 dell'importo totale di € 2.135,00 con allegato documento relativo al Rapporto Periodico delle attività svolte e risultati ottenuti nel trimestre;

- attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 9 del contratto, della prestazione nel trimestre di riferimento della fattura oggetto di pagamento, espressa in data 25.11.2021 dal Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport;

- decreto n. 3468 del 26.11.2021 che ha disposto la liquidazione sui capitoli 7334 e 7335 dell'importo di € 2.135,00 relativo alla fattura n. 05/PA del 24.11.2021 e ha richiesto l'emissione degli ordini di pagamento;

- mandato di pagamento n. 2021/5056103 a valere sul cap. 7335 e relative reversali di incasso n. 72116 e n. 72117;

- mandato di pagamento n. 2021/5056097 a valere sul cap. 7334 e relative reversali di incasso n. 72111 e n. 72112;

- nota prot. n. 2033/P del 10.2.2022 con cui la Direzione centrale cultura e sport chiede alla Direzione centrale finanze/ PO Affari amministrativi, contabili, europei e internazionali che venga attivato, tra l'altro, un provvedimento di restituzione dell'IVA di cui alla fattura n. 05/PA del 24.11.2021 per un totale di € 385,00;

- decreto n. 242 del 14.3.2022 con cui la Direzione centrale finanze, tenuto conto della nota Prot. n. 2033/P del 10.2.2022 della Direzione centrale cultura e sport, dispone tra l'altro la restituzione dell'importo dell'IVA indebitamente trattenuto al momento del pagamento della fattura n. 05/PA del 24.11.2021, pari ad € 385,00;

Norme di riferimento della procedura:

l'art. 7, commi 5 bis, 6, 6 bis e 6 ter del d.lgs. 165/2001 disciplina il ricorso a soggetti esterni nell'ambito del conferimento degli incarichi di consulenza; in particolare il comma 5 bis dispone che "è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale"; ai sensi del comma 6 "(...) per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione."

Detti criteri sono richiamati nell'art. 15, comma 15, della l.r. n. 12/2019, la quale dispone che la Regione, nell'ambito della propria capacità di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e degli

ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per specifiche esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa far fronte con personale in servizio, può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché vengano rispettati i medesimi principi richiesti dalla normativa nazionale (art. 7, comma 6, lettere a) b), c) e d) del d.lgs. 165/2001 ai quali la legge regionale aggiunge un ulteriore requisito, ovvero la necessaria sussistenza di una proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.

L'art. 7, comma 6 bis, del D.lgs. 165/2001, così come l'art. 15, comma 18, della l.r. n. 12/2009, dispone che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione; a tal fine, con d.p.reg. n. 0331/Pres., del 30.11.2009, è stato adottato il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, successivamente modificato dal d.p.reg. n. 048/Pres. del 28.2.2018 e dal d.p.reg. n. 085/Pres. del 16.6.2020.

Con DGR 2170/2018 la Regione ha preso atto dell'approvazione, da parte del programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG V-A Italia-Slovenia (2014-2020), del progetto "DIVA" ed ha autorizzato il Direttore centrale della Direzione centrale cultura e sport a sottoscrivere tutti gli atti necessari al fine di assicurare la corretta attuazione del progetto.

Corretta classificazione di bilancio e imputazione della spesa:

la spesa risulta correttamente imputata al capitolo 7335 relativo al Programma Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 - Progetto "Diva" - incarico di consulenza per supporto all'attuazione del Progetto - Quota UE - Regolamento C.E.E. n. 1299 del 2013 art. 1. - V livello di Piano dei Conti U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali (nel BGF di spesa 2021 il piano dei conti interessato sarebbe 1.03.02.10.000 - Consulenze).

Correttezza del procedimento amministrativo-contabile:

- 1) ai sensi dell'art. 15, comma 15, della l.r. n. 12/2009, con nota n. 4898 del 11.5.2019, e prima di procedere all'indizione di un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico, la Direzione centrale cultura e sport ha inoltrato alla Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione la richiesta di disponibilità di personale regionale esperto in materia di progettazione europea per assistenza tecnica specialistica negli interventi di competenza del progetto europeo "DIVA";
- 2) a seguito di risposta negativa da parte della Direzione centrale funzione pubblica, e ai sensi dell'art. 3 del d.p.reg. n. 0331/Pres. del 30.11.2009 e s.m.i., con decreto n. 2999 del 8.11.2019 la Direzione centrale cultura e sport ha approvato l'avviso pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di un incarico di consulenza per il supporto alla direzione stessa;
- 3) al termine della procedura comparativa, con decreto n. 3577 del 17.12.2019 si è individuato il dr. B. J. come affidatario dell'incarico, il quale ha accettato il conferimento in data 7.1.2020;
- 4) con decreto n. 81 del 15.1.2020 è stata prenotata la spesa di complessivi € 21.603,00 per l'affidamento di un incarico di consulenza a valere sui capitoli 7334 per il 15% dell'importo complessivo e 7335 per l'85% dell'importo complessivo come segue: per quanto riguarda il cap. 7334 vengono prenotati € 1.500,00 per il 2020, 1.500,00 per il 2021 e € 240,45 per il 2022; per quanto riguarda il cap. 7335 vengono prenotati € 8.500,00 per il 2020, € 8.500,00 per il 2021 e € 1.362,55 per il 2022;
- 5) in data 21.1.2020 è stato sottoscritto il contratto prot. n. 1 concernente l'affidamento di incarico di consulenza per assistenza tecnica specialistica negli interventi di competenza connessi all'attuazione del progetto europeo "Sviluppo di ecosistemi e catene di valore dell'Innovazione: supportare l'innovazione transfrontaliera attraverso le Industrie Creative - DIVA"; in data 30.12.2020 è stato sottoscritto l'addendum prot. n. 2/A di modifica dell'art. 8 del contratto, in base al quale viene effettuato un incremento del numero di giornate/uomo da 47 a 50 e viene diminuita la cifra massima da € 550,00 ad € 253,00 per rimborso spese di trasferta, rimanendo inalterato il totale; entrambi gli atti vengono pubblicati nei termini di legge nella Sezione Trasparenza del sito internet regionale, in ottemperanza all'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs. 33/2013;
- 6) con decreto n. 326 del 21.1.2020 è stato assunto, relativamente all'esercizio finanziario 2021, un impegno di spesa di € 1.500,00 a valere sul capitolo 7334 e di € 8.500,00 a valere sul capitolo 7335, Pdc U.1.03.02.10.001;

- 7) in data 24.11.2021 è stata emessa dal consulente la fattura elettronica n. 05/PA dell'importo totale di € 2.135,00, trasmessa tramite sistema di interscambio dati con il Rapporto Periodico delle attività svolte e risultati ottenuti nel trimestre;
- 8) a seguito di attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 9 del contratto, della prestazione con decreto n. 3468 del 26.11.2021 è stata disposta la liquidazione sui capitoli 7334 e 7335 dell'importo di € 2.135,00 relativo alla fattura n. 05/PA del 24.11.2021 e contestualmente richiesta l'emissione degli ordini di pagamento;
- 9) in data 1.12.2021 è stato pagato il mandato di pagamento n. 2021/5056103 a valere sul cap. 7335 dell'importo di € 1.814,75 relativamente al quale è stata erroneamente trattenuta l'IVA, pari a € 327,25 (reversale di incasso n. 72117); la reversale di incasso n. 72116, pari a € 297,50, relativa alle trattenute per lavoro dipendente, è stata invece correttamente riscossa;
- 10) tramite decreto n. 242/FIN, prenumero 298, del 14.3.2022 la Direzione centrale finanze, tenuto conto della nota prot. n. 2033/P del 10.2.2022 della Direzione centrale cultura e sport, ha disposto tra l'altro la restituzione dell'importo dell'IVA indebitamente trattenuta al momento del pagamento della fattura n. 05/PA del 24.11.2021, pari ad € 385,00, di cui € 327,25 sul cap. 7335; a tal fine, in data 14.3.2022, è stato inserito in Ascot il mandato di pagamento prenumero 2022-FIN-298, esercizio 2022, progr. Ascot 6670, di cui all'allegato contabile al decreto.

Valutazioni istruttorie:

la procedura all'origine del titolo di spesa ricade nella fattispecie dell'affidamento dell'incarico di consulenza a soggetti esterni disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 165/2011, dalla l.r. n. 12/2009 e dal Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, adottato con d.p.reg n. 0331/Pres., del 30.11.2009, successivamente modificato dal d.p.reg. n. 048/Pres. del 28.2.2018 e dal d.p.reg. n. 085/Pres. del 16.6.2020.

L'incarico è stato correttamente affidato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.p.reg 48/2018 e s.m.i.

Inoltre, nel corso dell'istruttoria, con specifico riferimento all'operazione di cui al mandato di pagamento n. 5056103 del 1.12.2021 sul cap. 7335, si è rilevata la seguente incongruenza: nella sezione "Mandato" del documento denominato "Stampa dati mandato", la data del mandato risulta essere 25.11.2021, mentre il decreto di liquidazione e ordinazione del pagamento n. 3468, Prenumero 3548, è datato 26.11.2021; pertanto con mail prot. n. 799 del 3.5.2022 si è reso necessario richiedere alla Regione dei chiarimenti.

Con note prot. n. 4933 del 5.5.2022 (acquisita al Protocollo della Sezione n. 834 del 6.5.2022) e prot. n. 5681 del 18.5.2022 (acquisita al Protocollo della Sezione n. 946 del 18.5.2022) la Regione ha rappresentato quanto segue: "il programma Ascot rileva, quale data del mandato di pagamento, la data di inserimento dei dati del titolo di pagamento nel sistema informatico (...) che corrisponde alla data riportata nella stampigliatura in intestazione di pagina dell'allegato contabile nel caso in cui l'allegato contabile venga prodotto e trasmesso alla piattaforma "decreti digitali" nella stessa data di inserimento dei dati del mandato nel sistema Ascot, il che avviene nella maggioranza dei casi, ma non costituisce la regola generale, perché dipende dall'organizzazione del lavoro adottata dal singolo terminalista"; (...) completata l'operazione di inserimento dei dati contabili, il decreto di liquidazione - contrassegnato ancora con Prenumero 3548 - è stato corredato dell'allegato contabile ed è stato sottoposto alla firma del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa che lo ha sottoscritto digitalmente in data 26.11.2021, come risulta dalla stampa delle impronte delle firme apposte al decreto medesimo e all'allegato contabile e ha quindi acquisito il numero di protocollo n. 3468/CULT del 26.11.2021".

La Sezione prende atto di quanto riferito rinviando alle considerazioni da svolgere in via generale in quanto la discrasia è stata rilevata anche su altri titoli di spesa oggetto di controllo.

Conclusioni: relativamente agli atti del procedimento influenti sul rendiconto 2021, l'esame della documentazione e le analisi riferite al procedimento di spesa che ha condotto all'emissione del titolo selezionato hanno evidenziato la sostanziale legittimità degli atti esaminati, la corretta attribuzione dei codici identificativi dell'operazione, la sostanziale corrispondenza degli importi presenti della documentazione e la corretta imputazione della spesa.

CAPITOLO: 152

Mandato: n. 28670 del 4.5.2021

Importo pagato: euro 37.876,60

Esercizio di provenienza fondi: 2021**Imputazione:** Competenza**Struttura regionale di riferimento:** Presidenza della Regione - Direzione Generale - Servizio Audit.**Descrizione della spesa:**

il titolo di spesa si riferisce al pagamento della fattura n. FATTPA 29_21 del 22.4.2021 a favore di Protiviti S.r.l. relativa alla parte fissa dell'85% del servizio di supporto all'Autorità di Audit reso in modalità continuativa, a tempo e spesa come risultante da Piano di Intervento (PDI) 5/2020 relativo al periodo 01.10.2020-30.9.2021 e dallo Stato avanzamento Lavori (SAL) 01.10.2020-31.12.2020, ai sensi e per gli effetti del contratto n. 10092, del 15.5.2017, stipulato fra il fornitore e la Regione, valido fino al 15.5.2022.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

con decreto n. 141 del 14.4.2021 è stato assunto un impegno di spesa di € 480.496,91 a valere sul capitolo 152, Pdc U.1.03.02.10.000, esercizio finanziario 2021, a favore di Protiviti S.r.l. per sovvenzionare le attività finalizzate al rafforzamento dell'Autorità di Audit della Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 - servizi di assistenza tecnica, art. 1, comma 242, Legge 27.12.2013 n. 147".

L'impegno complessivo per € 485.996,91 è stato assunto a favore di due beneficiari e, segnatamente, Protiviti srl per la quota sopra indicata e per € 5.500,00 a favore della Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo sociale europeo.

Con decreto n. 168 del 29.4.2021 è stata attestata la regolarità e la conformità della prestazione eseguita da Protiviti S.r.l., è stata disposta la liquidazione sul capitolo 152 dell'importo di € 37.867,60 relativo alla FATTPA 29_21 del 22.4.2021 emessa da Protiviti S.r.l. ed è stata richiesta l'emissione dell'ordine di pagamento.

Esame istruttorio:

fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. n. 9071, del 11.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 681, del 11.4.2022.

Regolarità della documentazione:

sono presenti in atti:

- contratto prot. n. 10092, del 15.5.2017, relativo all'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea stipulato fra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della Regione - Servizio Audit della Direzione Generale e la società Lattanzio Audit S.r.l., aggiudicataria della procedura aperta svolta in ambito comunitario indetta da Consip con Bando di gara pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 35 del 23.3.2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S 58 del 24.3.2015;
- nota Consip prot. n. 20709_2017, del 7.8.2017, indirizzata al Servizio Audit che certifica la regolarità dei controlli effettuati da Consip sul fornitore Protiviti S.r.l. a seguito della cessione delle quote della Lattanzio Group S.p.a. a Protiviti s.r.l. del 100% del capitale sociale della Lattanzio Audit S.r.l.;
- estratto della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Friuli-Venezia Giulia del su citato atto prot. n. 10092/2017, avvenuta però in data 27.4.2018;
- fattura elettronica FATTPA 29_21, del 22.4.2021, dell'importo di € 37.867,60 emessa da Protiviti S.r.l. relativa al Piano di Intervento 5/2020, periodo di riferimento 01.10.2020 - 30.9.2021, avanzamento periodo 01.10.2020 - 31.12.2020 - Parte 3: Altro, relativa alla Parte fissa dell'85% del servizio di Supporto all'Autorità di Audit in modalità continuativa, a tempo e spesa;
- SAL relativo al periodo di riferimento 01.10.2020 - 31.12.2020 e PDI 5/2020 relativo al periodo di riferimento 01.10.2020 - 30.9.2021 redatti da Protiviti S.r.l. ai sensi dell'art. 11 del Contratto;
- decreto n. 141, del 14.4.2021, che ha impegnato sul capitolo 152, Pdc U.1.03.02.10.000, esercizio finanziario 2021, la somma di € 480.496,91 a favore di Protiviti S.r.l.;
- DURC con validità 15.2.2021 - 15.6.2021;
- decreto n. 168, del 29.4.2021, che ha attestato la regolarità e la conformità della prestazione eseguita da Protiviti S.r.l., ha disposto la liquidazione sul capitolo 152 dell'importo di € 37.867,60 relativo alla suddetta FATTPA 29_21 del 22.4.2021 ed ha richiesto l'emissione dell'ordine di pagamento;
- mandato di pagamento n. 2021/28670 a nome di Protiviti S.r.l.

Norme di riferimento della procedura:

Si ritiene opportuno richiamare quanto segue:

- l'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 dispone che il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento (SIE) dell'Unione Europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione Europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

- l'art. 9, comma 8 bis, del d.l. 66/2014 dispone che, nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento dell'attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione Europea, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di Consip S.p.a, nella sua qualità di centrale di committenza sulla base di convenzione disciplinante i relativi rapporti per lo svolgimento di procedure di gara finalizzate all'acquisizione, da parte delle autorità di gestione, certificazione e audit istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione Europea, di beni e di servizi strumentali all'esercizio delle relative funzioni.

Classificazione di bilancio e imputazione della spesa:

la spesa risulta correttamente imputata al capitolo 152 relativo al Programma Complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 – servizi di assistenza tecnica l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 242 – V livello di Piano dei Conti U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi.

Svolgimento del procedimento amministrativo-contabile:

1) come richiamato nelle premesse del contratto prot. n. 10092 del 15.5.2017 alle lettere a) e b), la procedura seguita per l'affidamento del servizio alla società Protiviti S.r.l., disciplinata dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (codice degli appalti pubblici), è stata espletata da Consip S.p.A. (ai sensi dell'art. 9 comma 8 bis del d.l. 66/2014), mediante indizione di una procedura aperta svolta in ambito comunitario, tramite un Bando di gara pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 35 del 23.3.2015 e nella G.U. della Comunità Europea n. S 58 del 24.3.2015;

2) in seguito all'aggiudicazione della procedura è stato stipulato fra il vincitore - Lattanzio Audit s.r.l. - e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia – Presidenza della Regione – Servizio Audit della Direzione Generale il contratto prot. n. 10092 del 15.5.2017 avente validità di 5 anni dalla data di stipula per un importo massimo di € 1.364.000,00 IVA esclusa; successivamente, come indicato nella nota Consip prot. n. 20709_2017 del 7.8.2017, il fornitore Protiviti S.r.l. è subentrato alla Lattanzio Audit S.r.l.;

3) in data 27.4.18 è stato pubblicato il contratto nella sezione trasparenza sul sito istituzionale della Regione a nome Lattanzio Audit S.r.l.;

4) con decreto n. 141, del 14.4.2021, è stato assunto, tra gli altri, un impegno di spesa di € 480.496,91 a valere sul capitolo 152, Pdc U.1.03.02.10.000 - consulenze, esercizio finanziario 2021, a favore di Protiviti S.r.l. per sovvenzionare le attività finalizzate al rafforzamento dell'Autorità di Audit della Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del "Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 – servizi di assistenza tecnica, art. 1, comma 242, Legge 27.12.2013 n. 147";

5) in data 22.4.21 il fornitore Protiviti S.r.l. ha trasmesso la fattura elettronica FATTPA 29_21 del 22.4.2021 relativa al Piano di Intervento 5/2020, periodo di riferimento 01.10.2020 - 30.9.2021, avanzamento periodo 01.10.2020 - 31.12.2020 - Parte 3: Altro, relativa alla Parte fissa dell'85% del servizio di Supporto all'Autorità di Audit in modalità continuativa, a tempo e spesa; la fattura presenta un importo complessivo di € 37.867,60 (imponibile € 31.039,02 + IVA al 22% pari a € 6.828,58); non emergevano informazioni circa le modalità e la tempistica di inoltro all'Amministrazione regionale del PDI e del SAL, non essendo stati trasmessi in allegato alla fattura elettronica e non presentando gli atti presenti nella documentazione istruttoria alcun numero di protocollo di ricevimento;

6) con decreto n. 168, del 29.4.2021, è stata attestata la regolarità e la conformità della prestazione eseguita da Protiviti S.r.l., è stata disposta la liquidazione sul capitolo 152 dell'importo di € 37.867,60 relativo alla FATTPA 29_21 del 22.4.2021 emessa da Protiviti S.r.l. ed è stata richiesta l'emissione dell'ordine di pagamento;

7) in data 04.5.2021 è stato effettuato il pagamento del mandato 2021/28670 per l'importo di € 37.867,60 ed è stata riscossa la reverse di incasso di € 6.828,58 relativa all'IVA secondo il meccanismo dello split payment indicato in fattura.

Valutazioni istruttorie:

la procedura all'origine del titolo di spesa non ricade nella fattispecie dell'affidamento dell'incarico di consulenza a soggetti esterni, come disciplinata dall'art. 7 del d.lgs. 165/2011, bensì si configura come procedura di affidamento di servizi di consulenza a seguito di gara a procedura aperta esperita da Consip ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. in applicazione del disposto dell'art. 9, comma 8 bis, del d.l. 66/2014.

Nel corso dell'istruttoria è emerso quanto segue sotto il profilo degli adempimenti in materia di pubblicità. Ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a servizi. Si rileva, tuttavia, incidentalmente che l'atto di affidamento servizi prot. n. 10092, sottoscritto in data 15.5.2017, è stato pubblicato in data 27.4.2018 individuando come fornitore la società Lattanzio Audit S.r.l., nonostante la cessione delle quote della Lattanzio Group S.p.a. a Protiviti S.r.l. del 100% del capitale sociale della Lattanzio Audit S.r.l. sia avvenuta precedentemente alla data di pubblicazione dell'atto.

Dalla lettura della documentazione inviata a supporto istruttorio sono emerse delle incongruenze in relazione alle modalità di pagamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, l'art. 11 del su richiamato contratto prot. n. 10092/2017 dispone che il pagamento della parte fissa dell'85% relativa agli interventi "a tempo e spesa" avvenga mediante importi bimestrali, l'allegata fattura elettronica FATTPA 29_21 del 22.4.2021 relativa al Piano di Intervento 5/2020, periodo di riferimento 01.10.2020 - 30.9.2021, riguarda lo stato avanzamento lavori del trimestre 01.10.2020 - 31.12.2020.

Tra l'altro, non risulta evidente la modalità con cui siano pervenuti alla Regione il SAL 01.10.2020-31.12.2020 e il PDI 5/2020 collegati alla fattura FATTPA 29-21 del 22.4.2021 e le modalità con cui siano stati approvati.

Pertanto, con nota istruttoria prot. n. 928, del 16.5.2022, sono stati chiesti chiarimenti in merito ai due punti sopra evidenziati e, quindi, sia in merito alla difformità rilevata nella modalità di fatturazione rispetto a quanto disposto nel contratto, sia in merito alle modalità di trasmissione ed approvazione del SAL e del PDI collegati alla fattura oggetto del mandato di pagamento.

È pervenuto il riscontro da parte dell'Amministrazione regionale con nota prot. n. 19083, del 20.5.2022 nella quale con riferimento alle modalità di trasmissione ed approvazione del SAL e del PDI il Servizio Audit ha rappresentato quanto segue: il PDI è stato trasmesso dal fornitore in data 23.9.2020 via pec (prot. DGEN-GEN-2020-0356-A) ed approvato dal Servizio Audit con prot. DGEN-GEN 3093/P, del 25.9.2020, mentre lo scambio di e-mail relativo all'approvazione del SAL, che secondo quanto disposto dal punto 5.5 dell'allegato 5 Capitolato Tecnico può essere effettuata attraverso comunicazione formale, è avvenuto fra il fornitore ed il responsabile del procedimento fra il 13 ed il 20 aprile del 2021.

Quanto alla rilevata discordanza rispetto all'art. 11 del contratto si legge nella medesima nota:

- *"in riferimento al periodo ottobre - novembre 2020 (...) la Società di assistenza tecnica "Protiviti Government Services s.r.l." a conclusione del proprio iter di verifica delle attività del personale dedicato all'Autorità di audit della Regione Friuli Venezia Giulia, ha informato il Responsabile del procedimento (non noto) della disponibilità dei dati relativi al mese di dicembre 2020 e che pertanto gli importi bimestrali potevano essere integrati con una ulteriore mensilità. Vista la disponibilità di quanto rappresentato, considerato il periodo pandemico in corso, la recrudescenza dei contagi, per semplificazione delle attività interne stante anche la contrazione del personale registrata, in forza del principio di economicità è emersa la necessità di addivenire ad una soluzione più efficace.";*

- *"Pertanto il Responsabile del procedimento, per le vie brevi, eccezionalmente ha convenuto in comune accordo con la Società fornitrice del supporto di assistenza tecnica, la presentazione della documentazione a chiusura dell'annualità 2020, unendo all'importo bimestrale anche la mensilità di dicembre e comprendendo quindi nella verifica documentale anche quest'ultimo mese, chiudendo contabilmente così l'intera annualità 2020 per garantire una maggiore tempestività.".*

Pur prendendo atto del carattere eccezionale ed isolato della procedura seguita, va osservato che la stessa costituisce una modifica negoziale intervenuta in corso di esecuzione del contratto ed assunta per le vie brevi, pur se asseritamente in condivisione con Protiviti.

Sul punto si richiama l'attenzione sull'inidoneità dei comportamenti concludenti o comunque informali a superare le clausole contrattuali quando parte del vincolo negoziale è una Pubblica Amministrazione e, quindi, a far sorgere in capo alle parti obbligazioni diverse da quelle pattuite e consacrate nel testo negoziale.

Come da principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di attività *iure privatorum* della Pubblica Amministrazione, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati in forma scritta *ad substantiam* la quale assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria (vedasi Cass.Civ. n. 20690/2016 e n. 12540/2016).

Se non può desumersi l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita, da comportamenti attuativi o atti non formalizzati, anche le eventuali variazioni che le parti intendano apportare, nelle fasi successive alla stipulazione, alla disciplina concordata seguono la forma del contratto originario pur se le modificazioni rispondano ad un accordo tacitamente o informalmente intervenuto.

A chiarimento l'Amministrazione regionale ha rappresentato inoltre:

- "*(...) tenuto conto che comunque l'intervento ha avuto inizio ad ottobre 2020 e questo rendeva materialmente impossibile chiudere contabilmente l'anno con una previsione di fatturazioni bimestrali, trovandosi a rendicontare un numero di mesi dispari corrispondenti agli ultimi tre mesi dell'anno.*";

- "*In considerazione della data di avvio e dell'impossibilità rilevata a garantire una fatturazione per bimestri per il 2020 e la maggiore efficienza ed efficacia nella misura adottata, si rileva l'eccezionalità dell'evento dato dal riscontro che per l'anno 2021 sono stati rispettati gli importi bimestrali delle fatture*".

Conclusioni:

In esito all'analisi del procedimento di emissione del titolo di spesa in oggetto, sebbene gli adempimenti strettamente contabili risulterebbero in generale corretti, le criticità sopra rilevate emerse nella fase esecutiva del contratto finiscono per riverberarsi sulla procedura amministrativo/contabile della gestione della spesa. Anche se l'episodio è risultato contingente alla sola fattispecie oggetto del controllo e che le modalità ordinarie sono state subito ripristinate, non può trascurarsi di richiamare l'attenzione dell'Amministrazione al rispetto delle corrette procedure nell'ambito dell'esecuzione contrattuale.

Con nota prot. n. 34861, del 20.6.2022, la Direzione generale - Servizio audit ad integrazione e parziale superamento di quanto già comunicato in sede istruttoria con nota prot. n. 19083, del 20.5.2022, ha rappresentato che il procedimento oggetto di controllo prevede che la prima parte di attività di cui al Piano d'intervento 5/2020 sia svolta, in via sperimentale e per la durata di tre mesi, trattandosi della prima esperienza in assoluto di affidamento di questa tipologia di servizio, con verifica del lavoro svolto, al termine del suddetto primo trimestre da parte dell'Autorità di audit.

Dall'esame del citato Piano di intervento si legge, nel paragrafo 2 - 2.1.1, quanto segue "*Nel primo periodo di attuazione del servizio viene prevista dall'AdA una fase sperimentale, a carattere trimestrale, delle attività in modalità continuativa con un impegno in presenza presso la sede dell'AdA almeno bisettimanale (...). Sempre in questo momento operativo potrà essere prevista un'occupazione delle risorse esclusivamente da remoto in presenza di situazioni emergenziali ancora vigenti. Successivamente alla fase sperimentale verranno apportati gli eventuali accorgimenti migliorativi (...)*".

Il paragrafo immediatamente successivo prosegue "*L'intervento nel suo complesso verrà attuato in modalità continuativa a tempo e spesa. Pertanto, nello stato di avanzamento bimestrale e nel rendiconto delle risorse saranno evidenziati le giornate di lavoro di impiego nel bimestre di riferimento delle risorse assegnate, il relativo corrispettivo maturato e gli output consegnati*".

Dalla lettura congiunta dei due paragrafi si deduce che la fase sperimentale era funzionalmente legata alle modalità operative dell'impegno lavorativo ferma restando la rendicontazione bimestrale in conformità al contratto. Trovano quindi conferma le conclusioni già svolte dalla Sezione.

5.2. Sovvenzioni/contributi a favore di privati in relazione all'emergenza Covid

5.2.1 Premesse

Come illustrato nel piano di controllo della DAS per l'esercizio 2021, approvato con deliberazione n. FVG/26/2022/INPR del 10 marzo 2022, l'area di indagine riguardante le "sovvenzioni/contributi a favore di privati in relazione all'emergenza Covid" rappresenta una delle novità introdotte in sede di DAS 2021 nell'ambito di una ridefinizione del gruppo di controlli individuati in base alle scelte di tipo professionale. Tale ridefinizione è stata operata in risposta all'esigenza di allargare il campo di verifica a contesti tematici che non sono stati in precedenza oggetto di controllo, ma che presentano attualmente significativi profili di interesse.

La rilevanza dell'argomento in esame nasce non soltanto dalla situazione contingente, ma anche dalle considerazioni che la Sezione ha espresso nella "Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e sulle tecniche di quantificazione degli oneri", approvata con Deliberazione n. FVG/32/2021/RQ del 13 luglio 2021, dove è stato evidenziato che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha sollecitato l'adozione da parte del legislatore regionale di misure di carattere generale o settoriale per far fronte ai gravi effetti da essa prodotti sul tessuto economico e sociale della Regione. Rappresenta un dato significativo il fatto che dodici delle leggi promulgate dalla Regione nell'anno 2020 riguardano misure volte a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria, con un importante aumento dei nuovi oneri complessivamente previsti rispetto al 2019 e al 2018.

Le prime misure di sostegno alle imprese per fronteggiare il grave shock economico provocato dalla pandemia di Covid-19 si sono basate, sia a livello UE che a livello nazionale, sulla necessità di assicurare un adeguato apporto di liquidità e di credito alle imprese, in modo da consentire la continuità del sistema produttivo e salvaguardare i livelli occupazionali. Gli interventi pubblici di natura fiscale e finanziaria attuati in risposta all'emergenza da parte dei singoli Stati Membri dell'UE sono apparsi molto diversificati, sia per la diversità di politiche in materia di intervento pubblico nell'economia, sia per le diverse capacità di spesa pubblica. A livello di UE, accanto alle misure attive, quali l'istituzione di SURE (strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione), il *Recovery Fund* o il PEPP (*Pandemic Emergency Purchase Programme*)¹⁰ sono state previste misure di intervento indiretto, attraverso

¹⁰ Programma di acquisto per l'emergenza pandemica avviato dalla BCE nel marzo 2020.

la modifica in senso più permissivo dei vincoli UE agli interventi attuabili dagli Stati Membri. In particolare, è stata attivata per la prima volta la clausola di salvaguardia generale (*general escape clause*) del Patto di Stabilità e Crescita¹¹ ed è stato introdotto, quale strumento particolare di riposta alla crisi, un quadro temporaneo di deroghe alla disciplina UE degli aiuti di Stato (*temporary framework*) per consentire agli Stati Membri di sostenere le imprese di fronte alla crisi senza incorrere nel divieto di aiuti di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE, che disciplinano la materia¹². Tale quadro, introdotto con Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, è stato progressivamente rielaborato attraverso una serie di ulteriori Comunicazioni che hanno introdotto modifiche, proroghe e ampliamenti del campo di applicazione¹³.

Come evidenziato nella prima Comunicazione del marzo 2020 (par. 9), “l’epidemia di COVID-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di COVID-19. In considerazione dell’entità limitata delle risorse di bilancio dell’UE, la principale risposta provverrà dai bilanci nazionali degli Stati membri. Le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato consentono agli Stati membri di agire in modo rapido ed efficace per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI, che incontrano difficoltà economiche a causa dell’epidemia di COVID-19”.

Lo scopo perseguito con tale sistema di deroghe è quello di definire le misure temporanee di aiuti di Stato compatibili a norma dell’art. 107, par. 3, lett. b) del TFUE, con l’obiettivo di “*stabilire un quadro che consenta agli Stati membri di affrontare le difficoltà attualmente incontrate dalle imprese, preservando al contempo l’integrità del mercato interno dell’UE e garantendo condizioni di parità*”¹⁴.

Per un rapido *excursus* sui successivi emendamenti al quadro originario giova richiamare quanto evidenziato nell’*Introduzione* (par. 1) della sesta modifica, intervenuta con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021, con la quale il quadro temporaneo è stato prorogato fino al 30 giugno 2022¹⁵:

11 Vd. Comunicazione della Commissione al Consiglio sull’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita del 20.3.2020, COM(2020) 123.

12 Sulle misure adottate dall’UE a fronte degli effetti economici avversi indotti dalla pandemia di Covid-19 vd. Mezzacapo S., *Lo speciale regime giuridico temporaneo UE applicabile agli aiuti di Stato in risposta all’emergenza economico-sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19*, “Bilancio Comunità Persona” 2 (2020) pp. 99-126.

13 *Comunicazione della Commissione: Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19* del 19 marzo 2020, C(2020) 1863. Successive modifiche: Comunicazione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215; Comunicazione dell’8 maggio 2020, C(2020) 3156; Comunicazione del 29 giugno 2020, C(2020) 4509; Comunicazione del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127; Comunicazione del 28 gennaio 2021, C(2021) 564; Comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442.

14 *Comunicazione* del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, par. 16.

15 “Alla luce della ripresa economica osservata, la Commissione UE ha adottato una proroga limitata di 6 mesi del Quadro temporaneo, fino al 30 giugno 2022. Ciò consentirà agli Stati membri, ove necessario, di estendere i propri regimi di sostegno e garantire che le imprese ancora interessate dalla crisi non saranno private improvvisamente del sostegno necessario. Allo stesso tempo, la Commissione continuerà a

“Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19» (...) Il 3 aprile 2020 essa ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l’economia durante la crisi attuale. L’8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica, volta ad agevolare ulteriormente l’accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi. Il 29 giugno 2020 essa ha adottato una terza modifica intesa a sostenere ulteriormente le microimprese, le piccole imprese e le start-up e ad incentivare gli investimenti privati. Il 13 ottobre 2020 ha adottato una quarta modifica per prorogare il quadro temporaneo e per autorizzare gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi non coperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi. Il 28 gennaio 2021 ha adottato una quinta modifica per prorogare ulteriormente il quadro temporaneo, adeguarne i massimali di aiuto e consentire di convertire gli strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette a determinate condizioni”.

Il paragrafo 2 della medesima Comunicazione contiene il richiamo alle finalità generali del quadro temporaneo, che sono sostanzialmente quelle di *“garantire un giusto equilibrio tra gli effetti positivi delle misure di aiuto concesse alle imprese e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi commerciali nel mercato interno”*, attraverso *“un’applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato”*, la quale *“garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia di COVID-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno (...)”*.

Nel complesso si può rilevare che le misure contemplate nella prima Comunicazione del 19 marzo 2020 con lo scopo di *“far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie”*¹⁶, sono state sostanzialmente quelle sotto forma di: a) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni e aventi *importo limitato*; b) garanzie sui prestiti; c) tassi d’interesse agevolati per i prestiti; d) garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari; e) assicurazione del credito all’esportazione a breve termine; è stato inoltre previsto il ricorso a un meccanismo di *“canalizzazione”* di tali forme di aiuti alle imprese attraverso il sistema degli intermediari bancari e finanziari¹⁷.

Per quanto riguarda i controlli previsti in sede di DAS 2021 nell’ambito dell’area di indagine riguardante le *“sovvenzioni/contributi a favore di privati in relazione all’emergenza Covid”*, sono state esaminate tre fattispecie riguardanti incentivi a imprese, concessi quali aiuti nel regime del sopra illustrato *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*. Le tre

monitorare da vicino gli sviluppi della pandemia di COVID-19 e altri rischi per la ripresa economica”(fonte: sito del [Dipartimento per le Politiche Europee - Sesto emendamento al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, proroga al 30 giugno 2022](#)).

¹⁶ C(2020) 1863 del 19.3.2020, par. 14.

¹⁷ S. Mezzacapo, *art. cit.*, pp. 111-112.

fattispecie sono state selezionate su base casuale dai dati presenti sul sito web della Regione nella sezione “Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici”. Anche in questo caso sono stati applicati prioritariamente i due criteri di tipo generale previsti nel Piano di lavoro, e quindi sono state escluse le operazioni già campionate nella DAS precedente e quelle inferiori a euro 500. Si riporta di seguito la tabella n. 15 con l’evidenza dell’esito della selezione operata:

Tabella 15 - Operazioni campionate relative a “sovvenzioni/contributi a favore di privati in relazione all’emergenza COVID

Numero	Data	Beneficiario	Norma/titolo a base della concessione	Progetto
Cap. 8921- 8922- 8923	27/05/2021	P. C. & C. S.N.C.	Incentivi per il sostegno alle assunzioni - emergenza Covid 19 - Avviso 11950 del 18 maggio 2020	Concessione ed erogazione di incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Mandato n. 429	17/11/2021	C. M. G.	L.R. 80/82	Quadro temporaneo: interventi a sostegno dell'emergenza covid-19 anticipazione delle spese di conduzione aziendale.
Cap. 8833	8/3/2021	DOGGY BEACH SAS DI B. L. E D. Z. A.	LR 15/2020 art 2 cc 21 e ss	Adeguamento degli ambienti di lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-contagio da Covid 19

5.2.2 Tipologie selezionate

Il primo caso esaminato (mandati n. 5007869, n. 5007870 e n. 5007876 del 27.5.2021 su cap. 8921-8922-8923) concerne un finanziamento a favore di un’impresa per l’assunzione di un disoccupato con contratto di lavoro a tempo determinato nell’ambito dell’attuazione di un Programma Specifico (n. 96/2019) della Programmazione FSE 2014-2020, con la previsione di un cofinanziamento Stato-Regione-UE. Come verrà meglio illustrato all’interno della relativa scheda, i contenuti originari del Programma Specifico sono stati ridefiniti a fronte dell’emergenza epidemiologica e la relativa dotazione finanziaria complessiva è stata aumentata con lo scopo di sostenere adeguatamente le imprese della regione nella fase di riavvio delle attività. La finalità dell’azione regionale è stata quella di sostenere le assunzioni di disoccupati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato) effettuate da imprese, lavoratori autonomi e cooperative con sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia nelle fasi di ripresa lavorativa conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli aiuti in parola risultano concessi nel rispetto cumulativo delle condizioni contenute nei seguenti documenti: a) Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui agli articoli da 53 a 64 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19; decreto n. 18198/LAVFORU del 7.7.2020; b) Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni; c) Decisione State Aid SA.57201 adottata dalla Commissione europea in data 21 maggio 2020 con cui è riconosciuta la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.”

La seconda fattispecie selezionata (mand. n. 429 del 09.11.2021) concerne il pagamento a favore di un’azienda agricola, con delega a favore di una banca di credito cooperativo, dell’anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso della perdita della produzione e della riduzione di ricavi annuali causati dall’emergenza Covid-19, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 5/2020 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19), il quale prevede che la Regione attivi un programma di interventi straordinari per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare derivante dalla situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica. A tal fine il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con l.r. n. 80/1982, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dalla Commissione europea.

La terza operazione presa in esame (mand. n. 10989 di data 8.3.2021 su cap. 8833) rientra nell’ambito di contributi a favore di soggetti, iscritti al registro delle imprese e concessionari di stabilimenti balneari con una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, concessi per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-COVID, disposti in ordine a prescrizioni normative o linee guida per la riapertura delle attività, elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali. Tali contributi, finalizzati alla salvaguardia dell’offerta turistica a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e dei suoi effetti negativi sull'economia regionale, sono concessi nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020.

Come verrà meglio specificato nelle relative schede, l’esame della documentazione relativa alle fattispecie selezionate ha dato, in due casi (mandati n. 5007869, n. 5007870, n. 5007876 e mand. n. 10989), un riscontro sostanzialmente positivo per quanto attiene alla regolarità della documentazione trasmessa e, più in generale, alla correttezza del procedimento amministrativo-contabile.

In un caso (mandato 429 - fondo di rotazione per l’agricoltura) sono state, invece, riscontrate delle criticità delle quali viene dato ampiamente conto all’interno della scheda di riferimento ma che si ritiene opportuno richiamarle in questa sede per gli aspetti di rilevanza.

L’esame della fattispecie selezionata al controllo presenta profili d’interesse per lo strumento utilizzato

per attuare le misure di aiuto atte a fronteggiare la situazione di crisi, anche sul piano della liquidità finanziaria, del settore produttivo secondo le indicazioni provenienti dalla Commissione europea.

Con riferimento al settore agricolo la Regione ha scelto di avvalersi dello strumento, già a disposizione ed in uso, costituito dal Fondo regionale per l'agricoltura che è una gestione fuori bilancio nella forma di fondo rotativo.

L'analisi della fattispecie nell'ambito DAS non ha riguardato, ovviamente, gli aspetti inerenti alla costituzione del fondo, l'efficacia del medesimo e la scelta di tale strumento di sostegno, in quanto ciò rientra nella più generale disamina della conformità dell'organismo strumentale in forma di gestione fuori bilancio nel quadro delle specifiche e comprovate esigenze di deroga alla contabilità armonizzata. È noto, infatti, che le gestioni in argomento rappresentano un'eccezione nel panorama contabile tenuto conto dei principi di unità e universalità del bilancio. L'analisi si è, invece, concentrata, nell'ottica del controllo DAS e, quindi, sulla regolarità dell'operazione di spesa condotta nel proprio contesto di regole giuridico/amministrativo nonché contabile.

Tale angolo visuale della verifica si iscrive nel solco dell'obiettivo dei lavori DAS volti a fornire una valutazione di affidabilità del rendiconto generale della Regione, in cui è ben possibile far confluire tutte quei riscontri attinenti alla regolarità e la legittimità di atti e/o attività che, direttamente o indirettamente, alimentano le risultanze del rendiconto. Nella logica dell'art. 33 del DPR n. 902/1975 la valutazione di affidabilità del conto implica, dunque, una verifica sul rispetto delle regole e procedure per la formazione del rendiconto non strettamente limitata alla sola legittimità e regolarità di singoli dati e operazioni direttamente imputabili all'A.R., bensì anche all'impiego delle risorse che indirettamente vanno ricondotte al rendiconto generale della Regione nel loro ruolo di contabilità separate eccezionalmente autorizzate.

Le suesposte argomentazioni sono già state espresse nella nota prot. n. 839 dd. 6.5.2022; si può, comunque, ancora evidenziare che uno degli aspetti rilevanti della rendicontazione consiste, alla luce del nuovo contesto della contabilità pubblica, nel fatto che l'oggetto dell'analisi considera non solo la gestione dei servizi e delle attività svolte direttamente dall'ente ma anche le gestioni indirette svolte tramite soggetti o organismi esterni e/o comunque separati. In tal senso il rendiconto può dirsi generale poiché assicura una conoscenza dei risultati globali¹⁸.

Nella fattispecie l'operazione casualmente selezionata tra i dati presenti in Amministrazione trasparente, classificata come atto della Regione con mandato intestato alla medesima, era relativa a interventi operati tramite il Fondo regionale per il settore agricolo di cui alla l.r. n. 80/1982 quale gestione fuori bilancio costituita presso l'A.R. la cui gestione è affidata ad un Direttore centrale che si avvale delle strutture interne.

¹⁸ Mauro Bellesia Manuale del ragioniere comunale; ed. Maggioli 2019.

Ciò premesso, l'esame istruttorio ha evidenziato due ordini di problematiche su cui si è focalizzata l'attenzione della Sezione, rinviando alla relativa scheda per i dettagli.

Un aspetto critico poggia su una non chiara qualificazione sotto il profilo giuridico - amministrativo degli effetti delle diverse modifiche intervenute nel Quadro temporaneo di aiuti. Invero, l'implementazione degli strumenti di sollievo alla crisi economica nell'ambito del programma Anticovid ha richiesto una serie di adempimenti e passaggi sia a livello normativo che amministrativo; ciò in ragione del fatto che, come si è detto nei precedenti paragrafi, le misure di aiuto in deroga alle regole comunitarie in materia di aiuti di stato erano previste tramite Comunicazioni della Commissione europea che non sono annoverabili alla stregua delle tradizionali fonti giuridiche europee quali regolamenti e/o direttive ma appartengono alla cosiddetta categoria delle *soft law* che non esplicano incidenza diretta nell'ordinamento giuridico interno degli stati. Per tradurre le indicazioni comunitarie in provvedimenti efficaci è necessaria l'intermediazione degli strumenti giuridici interni che stabiliscano il quadro regolatorio della concessione degli interventi di sostegno alle categorie produttive.

Nel caso di specie il legislatore regionale, nell'optare per il ricorso al Fondo di rotazione in parola, ha demandato alla Giunta la definizione dei presupposti per l'accesso agli aiuti finanziari.

In particolare, l'art. 12 della l. r. n. 5/2020 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) prevede:

- al comma 1: *“La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica”;*
- al comma 2 *“Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”;*
- al comma 3 *“Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1 il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione”;*
- al comma 6 che la Giunta con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti, le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni delle Comunicazioni per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento nonché i criteri e

le modalità per tale conversione.

Con riferimento all'operazione oggetto del presente controllo viene in rilievo la DGR n. 610/2020 richiamata come fonte della misura di aiuto negli atti procedimentali e, in particolare, di quelli dell'istituto bancario convenzionato con il Fondo titolare del contratto di mutuo con il privato il cui importo è stato anticipato dalla provvista regionale.

La suddetta deliberazione giuntale adottata nella vigenza delle indicazioni contenute nella Comunicazione dd. 19.3.2020 e relativo quadro economico temporaneo consta di due allegati che insieme forniscono il complesso delle condizioni e dei presupposti per l'accesso agli aiuti e la loro concedibilità e che, nella loro reciproca connessione, stabiliscono il quadro della disciplina applicabile anche da parte degli istituti creditizi convenzionati con il Fondo. L'esame istruttorio ha tuttavia mostrato che il contratto di mutuo agrario intervenuto tra il privato e la banca nell'ambito delle misure del programma Anticovid, sebbene coerente con il quadro temporaneo di cui alla Comunicazione del 18.11.2021 non lo era, con particolare riferimento al massimale dell'importo concedibile, rispetto alla DGR n. 610/2020 rimasta non aggiornata in adeguamento alle modifiche intervenute nelle comunicazioni europee per un difetto nel coordinamento interno tra provvedimenti verosimilmente per la contingente difficoltà del momento pandemico. Per tali motivi la concessione del finanziamento risultava irregolare con relativi riflessi sulla regolarità della spesa.

Sul punto l'A.R. interessata ha sottolineato la situazione di straordinarietà in cui si è trovata ad operare, evidenziando, in particolare, come, a causa dall'emergenza epidemiologica da covid-19, per la medesima è risultato di fondamentale importanza agire con strumenti tempestivi ed efficaci volti a fornire appropriati aiuti al settore agricolo regionale. In aderenza alle osservazioni formulate dalla Sezione, l'Amministrazione ha preso atto delle medesime e ha espresso l'intenzione di porre in essere gli opportuni interventi correttivi.

Il secondo ordine di osservazioni è riferito alle modalità di svolgimento del procedimento di concessione nell'ambito dei rapporti tra Fondo e l'Istituto bancario interessato, in quanto si era appurata la carenza della relazione istruttoria della banca pur essendo prevista dalla deliberazione giuntale.

A prescindere dalle precisazioni fornite connesse, tra l'altro, all'emergenzialità della situazione e del riserbo bancario sulle valutazioni di merito creditizio, ciò che si è voluto sottolineare è che la semplificazione, introdotta de facto, che identificava la relazione istruttoria con la favorevole deliberazione bancaria del finanziamento, non appariva coerente con il fatto che all'Amministrazione pubblica compete un dovere di istruttoria e controllo che, in linea con i principi della l. n. 241/1990, ha la funzione precipua di verificare la conformità delle richieste di aiuto al relativo quadro regolatorio, al fine anche di intercettare eventuali incongruenze.

Sempre in questo ambito è emerso che l'attuale sistema contabile adottato dal Fondo e più in generale

dalle gestioni fuori bilancio (peraltro emerse anche con riferimento ad altre operazioni campionate) è quello previsto con riferimento alle *“Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato”* e che opera secondo una contabilità di cassa¹⁹. Nella fattispecie in parola, anche se la contabilità di cassa è affiancata da scritture extra-contabili, la stessa non consente, con specifico riferimento ai rientri al fondo, né di mantenere memoria del diritto di credito fino alla completa riscossione né contezza, in sede di rendiconto, di eventuali sofferenze dei crediti (tramite analisi dell'anzianità dei residui, del fondo crediti dubbia esigibilità e dell'eventuale cancellazioni di residui attivi) riferiti a risorse pur sempre parte del bilancio pubblico.

Per tali motivi si comprende la ratio delle raccomandazioni svolte dalla Corte dei conti in tema di utilizzo delle contabilità speciali che si ritrovano nelle periodiche relazioni sulle leggi di copertura delle spese o nell'esame del rendiconto dello Stato.

Esulando il tema dal presente contesto DAS se ne dirà per sommi capi.

In estrema sintesi, la preoccupazione della magistratura contabile si fonda sulla necessità di salvaguardare, pur nella peculiarità dell'utilizzo di tali gestioni separate, la trasparenza cui è preordinata la contabilità pubblica ovvero la conoscenza dell'ammontare delle risorse attribuite e giacenti nei fondi, l'adeguatezza delle risorse rispetto alle loro finalità e, in ultima analisi, di avere un quadro più chiaro della movimentazione delle risorse²⁰.

La Corte è certamente consapevole che *“Le misure apprestate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 palesano la scelta di utilizzare anche lo strumento delle “gestioni fuori bilancio” per la gestione degli interventi necessari al superamento della crisi. Ciò, in ragione della natura e della struttura dello strumento, idoneo a consentire una maggiore snellezza e rapidità nelle procedure di erogazione dei fondi. Va, peraltro, considerato che le gestioni fuori bilancio, ponendosi in deroga ai principi di universalità e unità del bilancio, restano uno strumento eccezionale, il cui utilizzo deve rimanere strettamente limitato ai casi previsti dalla legge e giustificati dalla situazione emergenziale.”*²¹.

Di seguito si espongono le schede di lavoro relative alle seguenti operazioni controllate ai fini della verifica della regolare concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi a favore di privati in relazione all'emergenza Covid.

19 L. n. 1041/1971 DPR n. 689/1977.

20 Vedasi relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020; relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri settembre - dicembre 2018; anche in relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri settembre - dicembre 2021.

21 Relazione sul rendiconto generale dello stato 2020 - capitolo relativo ai fondi di rotazione e le gestioni fuori bilancio a sostegno delle politiche pubbliche.

CAPITOLI: 8921, 8922 e 8923.

Mandati:

n. 5007869 del 27.5.2021 (euro 1.750,00);
n. 5007870 del 27.5.2021 (euro 1.225,00);
n. 5007876 del 27.5.2021 (euro 525,00).

Importo pagato: euro 3.500,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia - Servizio politiche del lavoro - PO Interventi di politica attiva del lavoro.

Descrizione della spesa:

Pagamento di un finanziamento a favore di un'impresa per l'assunzione di un disoccupato con contratto di lavoro a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. L'incentivo è concesso quale aiuto nel regime del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Decreto n. 5227/LAVFORU del 27.5.2021, con il quale viene concesso a favore del soggetto proponente P. C. & c. s.n.c. un finanziamento di euro 3.500,00 per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo determinato e ne viene impegnata e liquidata la relativa spesa, con richiesta di emissione dell'ordine di pagamento, in conto competenza 2021, sui capitoli 8923 (quota UE per euro 1.750,00), 8922 (quota Stato per euro 1.225,00) e 8921 (quota FVG per euro 525,00).

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 50843/P del 6.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 641 del 7.4.2022.

Il finanziamento in esame afferisce al Programma operativo 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo (Asse 1 - Occupazione) e in particolare al Programma Specifico n. 96/2019 (di seguito "PS"), previsto dal documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2019" e così denominato: "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il PS è stato inserito nel PPO 2019 (approvato con deliberazione della giunta regionale n. 467 del 22 marzo 2019) con delibera di giunta regionale n. 346 del 6 marzo 2020 con la seguente denominazione: "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati e la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato nei riguardi di persone che hanno partecipato ad un corso di formazione finanziato dall'Amministrazione regionale".

Con delibera della giunta regionale n. 641 del 30 aprile 2020, "in relazione agli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di sostenere le imprese del territorio regionale nella fase di riavvio delle proprie attività conseguenti alla chiusura determinata dalla richiamata emergenza", i contenuti e le finalità del PS sono stati ridefiniti nella formulazione propria del procedimento in esame, attraverso l'apertura del Programma stesso "all'assunzione di disoccupati a prescindere dalla partecipazione ad un corso di formazione e riconoscendo l'incentivazione a favore delle imprese anche per assunzioni a tempo determinato legate alla stagionalità e connesse a settori che sono stati particolarmente colpiti dall'emergenza COVID-19".

Con il decreto n. 11950/LAVFORU del 18.5.2020 è stato emanato l'Avviso pubblico per la presentazione delle operazioni a valere sul PS (nella presente scheda indicato come "Avviso").

La legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (*“Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore - Legge regionale multisettoriale”*), all'art. 77, comma 1, lett. b, autorizza l'A. R., per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, a finanziare con risorse del Fondo Sociale Europeo, a valere sul Programma Operativo 2014/2020, il PS, pianificato e previsto nel documento di PPO 2019.

L'Avviso prevede, tra l'altro, che:

-(paragrafo 4, capoverso 1): *“I finanziamenti (...) sono concessi, a decorrere dalla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea di cui al successivo comma 6 e fino al 31 dicembre 2020, in conformità della Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” come modificata della Comunicazione della Commissione 3 aprile 2020 C(2020) 2215 “Modifica del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, in applicazione della Sezione 3.1 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette”;*

-(paragrafo 4, capoverso 6): *“Gli aiuti di cui al capoverso 1 sono soggetti a preventiva notifica alla Commissione europea e possono essere concessi a condizione che la stessa Commissione europea ne abbia data preventiva autorizzazione. Pertanto, la concessione degli aiuti di cui al capoverso 1 potrà avvenire solo a seguito dell'adozione/pubblicazione di un atto integrativo del presente Avviso con il quale verrà comunicata l'avvenuta adozione, da parte della Commissione europea, della decisione di autorizzazione. Fino alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea comunicata ai sensi del precedente punto 6, i contributi previsti dal presente Avviso sono concessi in regime di aiuti “de minimis”, in conformità al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla GUUE L n. 352 del 24 dicembre 2013”.*

Con il decreto n. 18198/LAVFORU del 7.7.2020 è stata disposta l'integrazione prevista al capoverso 6 del paragrafo 4 dell'Avviso: *“Gli aiuti di cui al paragrafo 4, capoverso 1 dell'Avviso (...) sono concessi nel rispetto cumulativo di tutte le condizioni contenute nei seguenti documenti:*

a) Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui agli articoli da 53 a 64 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni;

c) Decisione State Aid SA.57201 adottata dalla Commissione europea in data 21 maggio 2020 con cui è riconosciuta la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato contenuto nel decreto-legge n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”.

Con il decreto n. 639/LAVFORU del 4.2.2021 l'Avviso è stato modificato (paragrafo 4, capoverso 2, lettera c) con la previsione della proroga del termine per la concessione degli aiuti in parola dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.

L'Avviso definisce, tra l'altro:

-le finalità dell'azione (paragrafo 2): *“Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di disoccupati effettuate da imprese, lavoratori autonomi e cooperative con sede legale o unità operativa in Friuli Venezia Giulia nelle fasi di ripresa lavorativa conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID - 19”;*

-i destinatari (paragrafo 11, capoverso 1): *“Le operazioni di cui al presente avviso si rivolgono a cittadini italiani, comunitari, extracomunitari in regola con la vigente normativa in tema di immigrazione, che alla data di presentazione dell'operazione risultino essere: a) disoccupati; b) residenti in Friuli Venezia Giulia”.*

Come previsto dall'Avviso (paragrafo 15, capoversi 2 e 3), la domanda di contributo presentata dal soggetto proponente è stata esaminata dall'ufficio competente che ne ha verificato l'ammissibilità ed è stata successivamente valutata dalla Commissione valutatrice (nominata con decreto n. 18759/LAVFORU del 17 luglio 2020, presente in atti), rientrando nell'elenco delle operazioni selezionate. In esito alla valutazione (vd.

Avviso, paragrafo 16 capoverso 1) con il decreto n. 4926/LAVFORU del 20.5.2021, presente in atti, è stato approvato l'elenco delle operazioni approvate e sono state ammesse a finanziamento le operazioni utilmente collocate nella graduatoria, tra le quali l'operazione riguardante l'istanza di P. C. & c. s.n.c. prot. 114935 del 3.7.2020 per un importo di euro 3.500,00.

Con il decreto n. 5227/LAVFORU del 27.05.2021 il contributo è stato concesso (vd. Avviso, paragrafo 17) ed erogato in un'unica soluzione a seguito della stipula da parte del soggetto attuatore del contratto di lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'Avviso paragrafi 18 e 23, capoverso 1, lett. e).

In considerazione della rilevanza del PS, in quanto sostegno per le imprese del FVG nel contesto delle difficoltà derivate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse finanziarie inizialmente previste, pari a euro 3.500.000,00, sono state successivamente integrate e portate a una dotazione complessiva di euro 7.500.000,00 (dgr n. 1541/2020; l.r. 22/2020; decr. 23147/LAVFORU del 19.11.2020); l'importo totale erogato attraverso il procedimento in esame, pari a euro 3.500,00, afferisce a tre diversi capitoli di spesa: cap. 8923, relativo al cofinanziamento UE (per euro 1.750,00), cap. 8922, relativo al cofinanziamento statale (per euro 1.225,00) e cap. 8921, relativo al cofinanziamento regionale (per euro 525,00).

Conclusioni

Dall'esame svolto e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione pervenuta è stata riscontrata la correttezza del procedimento amministrativo-contabile in esame, e in particolare: la regolarità della documentazione trasmessa, la corretta classificazione di bilancio, la corretta imputazione della spesa, la conformità ai principi contabili e l'applicazione delle prescrizioni normative.

Mandato del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo - sezione speciale: n. 429 del 09.11.2021

Importo pagato: euro 225.000,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche/Servizio competitività sistema agroalimentare

Descrizione della spesa:

Pagamento a favore di un'azienda agricola, con delega a favore di una banca di credito cooperativo, dell'anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso della perdita della produzione e della riduzione di ricavi annuali causati dall'emergenza Covid-19.

L'articolo 12 della legge regionale n. 5/2020 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19) prevede che la Regione attivi un programma di interventi straordinari per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare derivante dalla situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica. A tal fine il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con l.r. n. 80/1982, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dalla Commissione europea.

Il comma 4 del citato articolo indica i requisiti delle imprese a cui possono essere erogati i finanziamenti e le attività che esse devono svolgere in Regione (produzione, trasformazione, commercializzazione e certificazione di prodotti agricoli, gestione forestale, pesca e acquacoltura), mentre il comma 5 individua le finalità dei finanziamenti, tra le quali vi è anche l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale e del fabbisogno di liquidità aziendale relativo agli investimenti.

Il comma 6 rinvia a una delibera della Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti e degli aiuti, nonché l'individuazione delle tipologie di finanziamento a cui

applicare le disposizioni della Comunicazione della Commissione europea per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento.

Con delibera n. 610 del 24 aprile 2020, assunta nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 adottata in data 19 marzo 2020, come modificata dalla Comunicazione 2020/C 112 I/01 entrata in vigore il 3 aprile 2020, la Giunta regionale ha fissato le condizioni per la concessione degli aiuti di Stato previsti dal programma Anticrisi covid-19 di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020 e i criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione al medesimo programma anticrisi.

In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. b) dell'allegato 1 alla citata delibera n. 610/2020 prevede come termine per la concessione degli aiuti il 31.12.2020, salvo eventuali modifiche della durata della Comunicazione della Commissione che, effettivamente, sono intervenute: da ultima, la Comunicazione 2021/C 473/01, in vigore dal 18 novembre 2021, che ha prorogato il periodo di applicazione del quadro temporaneo di aiuti al 30 giugno 2022.

Il comma 2, lettera a) indica invece in 100 mila euro il valore massimo nominale delle misure di aiuto per le imprese di produzione di prodotti agricoli, in cui rientra l'azienda agricola beneficiaria dell'operazione campionata che infatti è *"specializzata nella coltivazione dei cereali destinati al conferimento presso i centri di raccolta"*.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa:

Non sono stati trasmessi atti di impegno e liquidazione emessi dall'Organo di gestione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, ma solo l'ordine di pagamento n. 419 (privo di data di emissione), con cui il Responsabile delegato di posizione organizzativa denominata "gestione delle attività finanziarie e contabili relative al Fondo di rotazione in agricoltura, anche con il contributo FEASR" ha ordinato al Cassiere del Fondo di pagare ad una Banca di credito cooperativo la somma di € 225.000,00 a titolo di anticipazione ai fini della concessione di prestito o mutuo di pari importo a un'azienda agricola per anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso della perdita della produzione e della riduzione di ricavi annuali causati dall'emergenza Covid-19.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 34201, del 10.5.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 879, del 11.5.2022.

Con nota datata 1° ottobre 2021 la Banca di credito cooperativo ha inviato alla Regione la domanda, completa dei relativi allegati (dichiarazioni sostitutive di certificazione, atti di notorietà e dichiarazione fiscale IVA 2021) effettuata all'azienda agricola per l'erogazione di un finanziamento agevolato di € 225.000,00, per la durata di 120 mesi, ai fini dell'*"anticipazione delle spese di conduzione aziendale a soccorso di situazioni di difficoltà finanziaria di liquidità e di accesso al credito di conduzione conseguenti alla perdita della produzione e alla riduzione dei ricavi annuali causati dall'emergenza covid-19"*.

Con nota del 24 febbraio 2022 la Banca di credito cooperativo ha inviato alla Regione il contratto di mutuo agrario, intervenuto in data 23.2.2022 tra la banca e l'azienda agricola, dell'importo di € 225.000,00 e con piano di rientro dal 31.12.2022 al 31.12.2031.

Ai fini di una migliore comprensione dell'operazione, è stata inoltrata alla Regione una mail istruttoria (prot. Sezione n. 1055 dd. 27.5.2022) con la richiesta di trasmettere eventuali atti gestionali assunti in relazione all'operazione, la relazione istruttoria della banca ed eventuali scritture contabili, nonché di fornire chiarimenti e informazioni in merito all'attività svolta a seguito delle modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto intervenute successivamente all'adozione della DGR n. 610/2020 e a eventuali controlli effettuati ai sensi 7 della l.r. n. 7/2000.

A riscontro della richiesta istruttoria, l'Amministrazione regionale (di seguito A.R.) ha trasmesso la nota prot. 400636 del 1.5.2022 (prot. in ingresso n. 1125 del 3.6.2022) con la quale la Direzione competente ha diffusamente argomentato e fornito dettagliate informazioni sull'operatività del Fondo e sulla scelta di tale strumento per le iniziative atte a fronteggiare le problematiche scaturenti dalla situazione epidemiologica.

Si è svolta, inoltre, una prima riunione sulla tematica in data 8.6.2022 nella quale l'A.R. ha fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Osservazioni:

Con riferimento agli aspetti contabili, l'A.R., nella nota prot. 40636/2022 ha precisato che *“Seguendo la normativa statale che regolamenta questa tipologia di strumenti, il Fondo opera con una contabilità di cassa, unicamente, quindi, con mandati di pagamento e riscossione [...]”*, inoltre nella riunione dell'8 giugno ha precisato che con riferimento ai rientri del fondo, il diritto alla riscossione è rilevato mediante scritture extra contabili.

Sul tema, si ritiene opportuno effettuare preliminarmente alcuni richiami normativi.

L'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che *“ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni [...] e dei loro enti e organismi strumentali [...]”. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto”*. Il comma 2, lettera b) precisa che *“per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge [...] sono organismi strumentali”*.

L'art. 47 del d.lgs. 118/2011 stabilisce altresì che *“Gli organismi strumentali della regione adottano il medesimo sistema contabile della regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del presente decreto”*.

Sull'argomento la legge regionale n. 26/2015 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), all'art. 48, comma 2, prevede che *“La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la data e le modalità di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme del decreto legislativo 118/2011”*. Tuttavia, l'art. 1 della medesima legge prevede che *“Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118(...) a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.”*; quindi l'art. 2 dispone che *“La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 (...) conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.”*. Il Fondo di cui trattasi è classificato nell'allegato A della delibera di Giunta regionale n. 1926/2020 con la quale è stato definito il perimetro GAP come *“organismo strumentale”*.

Rinviando a considerazioni di carattere generale, nella presente scheda di lavoro si osserva l'opportunità e/o l'utilità per l'A.R. di intraprendere un ragionamento complessivo sulle gestioni fuori bilancio nell'ottica del sistema armonizzato.

Ciò nella considerazione che l'attuale sistema contabile adottato dal Fondo è peraltro quello specificatamente previsto con riferimento alle *“Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato”* e che, la contabilità di cassa, anche se affiancata da scritture extra-contabili, come rappresentato dall'A.R., non consente, con specifico riferimento ai rientri al fondo, né di mantenere memoria del diritto di credito fino alla completa riscossione né contezza, in sede di rendiconto, di eventuali sofferenze dei crediti (tramite analisi dell'anzianità dei residui, del fondo crediti dubbia esigibilità e dell'eventuale cancellazioni di residui attivi) riferiti a risorse pur sempre pubbliche.

Tornando all'esame specifico dell'operazione oggetto di controllo che, come già indicato, attiene a un'azienda agricola a cui è stato erogato un mutuo agrario in data 23.2.2022 dell'importo di € 225.000,00, si evidenzia che la delibera di Giunta regionale n. 610 del 24 aprile 2020 indicava in 100 mila euro il valore massimo nominale delle misure di aiuto per le imprese di produzione di prodotti agricoli giusta l'allegato 1 - art. 3 recante le condizioni per la concessione previsti dal programma Anticrisi conformi alla prima comunicazione della Commissione Europea sul quadro temporaneo di aiuti.

La suddetta previsione di cui all'allegato 1, relativa all'importo concedibile, non è stata oggetto di modifiche sebbene, successivamente all'adozione di tale provvedimento, siano intervenute ulteriori Comunicazioni della Commissione europea che hanno integrato e/o modificato diversi punti contenuti nel quadro temporaneo di aiuti.

In particolare, per quanto qui interessa, va richiamata la Comunicazione della Commissione 2021/C 473/01, entrata in vigore il 18 novembre 2021, con cui è stato fissato come nuovo termine di applicazione del quadro temporaneo il 30.6.2022 ed è stato aumentato a € 290.000,00 l'importo massimo dell'aiuto complessivo per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Peraltro, l'Amministrazione ha comunicato di aver notificato direttamente alla Commissione europea una serie di

modifiche al proprio regime di aiuti, trasmettendo le note di risposta della Commissione. Dalla lettura della corrispondenza intercorsa si comprende che la Commissione nulla aveva in contrario all'introduzione di variazioni nel regime concessorio tra cui anche l'innalzamento della quota dell'importo degli aiuti.

Tuttavia, trattandosi di una comunicazione da cui non promanano effetti giuridici direttamente incidenti sui provvedimenti amministrativi, la DGR n. 610/2020 avrebbe dovuto essere aggiornata in recepimento delle modifiche effettuate a livello comunitario. Un tanto non solo nel caso specifico delle note intercorse con la Regione FVG ma anche in generale nel caso di variazioni del quadro temporaneo in quanto le comunicazioni della Commissione, pur autorevoli, non esplicano, ricadendo più nell'ambito delle soft law, effetti diretti sul quadro normativo nazionale.

Allo stato il quadro regolatorio di riferimento, cui le banche si attengono per la concessione degli aiuti, rimane quello indicato dalla citata delibera n. 610/2020: atto che, infatti, è stato richiamato nel contratto di mutuo stipulato in data 23.2.2022.

In sede istruttoria erano emersi, ad un primo esame, dubbi sulla durata dell'ammortamento del prestito (superiore agli otto anni) che sono stati superati dalle precisazioni fornite dall'A.R.

La documentazione inviata a supporto appariva carente sia della relazione istruttoria della banca sia di specifici atti istruttori da parte del Fondo.

Sul punto l'A.R. ha precisato che *“La valutazione di merito creditizio di ciascun finanziamento e di ciascuna impresa è di esclusiva competenza delle banche convenzionate. Questo perché la banca si assume integralmente il rischio dell'operazione con l'impegno di provvedere al versamento dei rientri del finanziamento al Fondo” e che “L'istruttoria bancaria è [...] tesa a verificare essenzialmente il merito creditizio dell'impresa [...] si concretizza nella deliberazione di affidamento e di concessione del finanziamento che il Fondo considera [...] quale atto per la predisposizione del mandato di pagamento dell'anticipazione finanziaria alla banca. Richieste diverse da parte del Fondo alle banche convenzionate, di produrre cioè documentazione che espliciti i contenuti dell'analisi di merito creditizio e le sue motivazioni, oltre che incrociare in termini complessi con la normativa bancaria, sarebbero del resto destinate a non trovare riscontro positivo, in quanto le valutazioni sono esclusivamente di competenza delle banche; oltre a non apportare contributi significativi al procedimento [...]”*.

Nella riunione dell'8.6.2022 si è spiegato che in sede istruttoria la richiesta relativa alla relazione in parola non era dettata da motivazioni di merito sugli aspetti finanziari di competenza degli istituti di credito quanto, più semplicemente, dal fatto che dal complesso della disciplina degli aiuti in parola emergeva che la relazione facesse parte del compendio istruttorio. L'allegato 2 alla DGR n. 610/2020, al punto 1 *“Criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento”*, prevede testualmente che *“L'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dalla banca, che al termine della stessa trasmette all'amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata e la relazione istruttoria redatta secondo il modello messo a disposizione dall'amministratore del Fondo”*.

Nel corso dell'incontro è stato precisato che in sede applicativa degli aiuti l'aspetto della relazione istruttoria è stato in parte trascurato sia per ragioni di snellezza procedurale e celerità nell'erogazione degli aiuti anche in considerazione della congiuntura e del contesto del momento, sia per motivi legati al dialogo con le banche connesso alla riservatezza e complessità delle valutazioni di natura finanziaria. Nel prendere atto delle considerazioni esposte si ritiene che eventuali rimedi avrebbero potuto trovare collocazione in sede amministrativa.

Conclusioni:

All'esito dell'analisi del procedimento contabile dell'operazione campionata, fermo restando le questioni che attengono in generale alla disciplina delle gestioni fuori bilancio, si sono rilevate alcune criticità con riferimento allo specifico procedimento di concessione di cui si è già diffusamente detto sopra.

In sede di riscontro alla nota della Sezione prot. n. 1223 del 17.6.2022 con cui è stato effettuato un terzo invio di schede istruttorie, la Direzione centrale finanze, con nota prot. 7109 del 21.6.2022 (acquisita dalla Sezione con prot. n. 1253 del 22.6.2022) ha comunicato, in relazione agli aspetti contabili, di condividere l'opportunità di rivedere in un'ottica complessiva il sistema delle gestioni fuori bilancio della Regione e, in tale contesto, di valutare la possibilità di potenziare le scritture extracontabili al fine di consentire il monitoraggio dello stato dei crediti.

La Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, con nota prot. 46133 del 24.6.2022 (acquisita dalla Sezione con prot. n. 1286 del 24.6.2022) ha trasmesso un'articolata risposta, recante, in primo luogo, un excursus sul funzionamento e l'operatività del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo e della normativa applicata dal Fondo in relazione al Programma anticrisi Covid-19 e, in secondo luogo, le proprie controdeduzioni alle osservazioni della Sezione.

Si ritiene, ai fini di una più agevole lettura e sviluppo delle argomentazioni, di riportare in questa sede una sintesi degli aspetti principali oggetto di contraddittorio.

Con riferimento alle osservazioni sulla regolarità dell'operazione oggetto di controllo, e in particolare, al mancato recepimento con atto amministrativo delle modifiche, succedutesi nel tempo, al quadro temporaneo di aiuto, volendo sinteticamente individuare il nocciolo delle deduzioni regionali si rappresenta quanto segue. Senza riportare l'articolata risposta dell'Amministrazione è possibile individuare, per quanto qui rileva, tre punti principali delle deduzioni regionali come di seguito esposte:

1) *"Il testo della DGR n. 552/2020 da esplicita della valenza dell'allegato 1 che quindi non costituisce l'atto di definizione dei criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti che sono invece oggetto dell'allegato 2 della dgr 610/2020 più volte aggiornato (da ultimo con dgr 1299/2020 che si ritiene costituire il corretto riferimento al fine della trattazione dell'argomento in parola). A seguito dell'esito della negoziazione intrattenuta con gli uffici della CE nell'ambito della notifica del regime di aiuto, l'allegato 1 della medesima dgr 610/2020 è intervenuto ad aggiornare l'allegato 1 della dgr 552/2020 in recepimento, appunto, delle indicazioni della CE funzionali all'approvazione del regime medesimo".*

2) *"L'allegato 2 della dgr 610/2020 [...] costituisce dunque il riferimento bancario per quanto attiene i criteri e le modalità e riporta puntualmente, nei casi in cui la Giunta abbia ritenuto di procedere in tal senso, i massimali degli aiuti concedibili. Laddove i criteri e le modalità non riportano massimali, questi sono da individuarsi nella Comunicazione della Commissione tenuto conto dei suoi aggiornamenti e delle corrispondenti notifiche di adeguamento delle quali si è provveduto a fornire la richiesta documentazione".*

3) *esplicitata tale diversa valenza degli allegati "è anche possibile aggiungere che il rinvio dinamico adottato con riferimento alla vigenza della Comunicazione, in concreto, non ha sortito alcun effetto avendo la CE richiesto, di tempo in tempo, la rinotifica del regime anche per il mero suo adeguamento temporale alle nuove scadenze previste per la Comunicazione".*

Ai fini della corretta comprensione delle osservazioni formulate dalla Sezione in sede istruttoria si ritiene di chiarirne la portata partendo dal quadro normativo.

Giova sul punto richiamare, in particolare, l'art. 12 della l. r. n. 5/2020 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare) laddove prevede

- al comma 1: *"La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica";*

- al comma 2 *"Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge";*

- al comma 3 *"Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1 il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione";*

- al comma 6 che la Giunta con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti, le tipologie di finanziamento a cui applicare le disposizioni delle Comunicazioni per la conversione in sovvenzione delle misure di aiuto concesse sotto forma di finanziamento nonché i criteri e le modalità per tale conversione.

Tralasciando la DGR n. 552/2020, adottata in via preliminare e funzionalmente preordinata alla notifica alla Commissione europea delle misure di aiuto previste dalla Regione, va osservato che ai fini del presente controllo viene in rilievo la successiva DGR n. 610/2020 che è stata approvata a seguito dell'intervenuta notifica e delle richieste di adeguamento da parte della Commissione europea.

Quest'ultima delibera s'iscrive nel contesto definito dalla Comunicazione allora vigente *ratione temporis* e consta di due allegati e, precisamente

- l'allegato 1 recante condizioni per la concessione degli aiuti di stato previsti dal programma anticrisi COVID nel rispetto della Comunicazione temporalmente vigente che contiene una serie di disposizioni in relazione all'ambito di applicazione degli aiuti, alle condizioni di concessione, alla loro tipologia ed eventuali cumuli contributivi;

- l'allegato 2 recante (altri) criteri e modalità di concessione dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale in questione.

Dalla lettura complessiva del provvedimento emerge che entrambi gli allegati costituiscono nella loro reciproca connessione il quadro della disciplina applicabile in materia nella Regione FVG. Non appare invece accoglibile la tesi avanzata dall'Amministrazione circa la diversa valenza degli allegati. L'individuazione delle misure di aiuto, pur nella loro conformità al quadro europeo, sono attribuite dal legislatore regionale alla Giunta e, quindi, vanno definite e/o aggiornate dall'organo esecutivo regionale.

Le precisazioni dell'A.R. in merito al fatto che ha provveduto a notificare alla Commissione europea le modifiche del regime regionale e a pubblicare sul sito web della Regione le "decisioni" della Commissione, evidenziano il fatto tra le due istituzioni è intercorso un rapporto diretto. Tuttavia, l'analisi del testo normativo e degli atti amministrativi conseguenti (e di quanto espresso riscontro pervenuto) non consentono di ravvisare un generale rinvio dinamico "tacito" alla normativa europea, ben potendo la Giunta regionale, in base al contesto in cui si trova ad operare, modulare le misure d'aiuto adeguate alla situazione interna seppure nei limiti disposti a livello europeo.

Sotto il profilo temporale del procedimento di concessione oggetto di controllo si rileva:

- 1) l'istanza di aiuto presentata dall'azienda agricola è del 31.8.2021 (acquisita dalla Banca in data 2.9.2021 per un importo di euro 225.000 per 120 mesi nella forma di sovvenzioni dirette e prestiti;
- 2) tale domanda è stata inoltrata all'Amministrazione regionale in data 1/10/2021 dalla Banca che ha altresì segnalato di aver deliberato in data 28/9/2021 il finanziamento in parola;
- 3) la Banca ha quindi richiesto, con la suddetta comunicazione, alla Regione FVG - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche l'erogazione della provvista finanziaria unica ai sensi della DGR 610/2020 "Condizioni per la concessione degli aiuti di stato (...)" ricevuta in data 16/11/2021;
- 4) la Banca in data 24/2/2022 (acquisita alla Regione in data 3.2.2022) comunica l'avvenuta erogazione del finanziamento in data 23/2/2022 giusta contratto di pari data stipulato tra le parti con intero ricorso alla provvista regionale.

Ciò posto deve ricordarsi che successivamente all'adozione della DGR n. 610/2020 (e relativo quadro temporaneo derivante dalle comunicazioni *ratione temporis*) è intervenuta la Comunicazione della Commissione europea del 18.11.2021, che qui viene in rilievo ai fini della misura dell'importo oggetto del finanziamento. In sostanza, dallo sviluppo temporale della procedura in esame si evince che l'erogazione finanziamento è avvenuta successivamente al quadro temporaneo aggiornato alla Comunicazione dd. 18.11.2021 ed è coerente con i criteri ivi previsti, ma il provvedimento giuntale non è stato aggiornato. Come si è già rilevato dalla Comunicazione della Commissione non promanano effetti giuridici direttamente incidenti sui provvedimenti amministrativi.

A seguito delle interlocuzioni intercorse in sede istruttoria la struttura regionale competente ha segnalato di aver notificato direttamente alla Commissione europea una serie di modifiche al proprio regime di aiuti, trasmettendo le note di risposta della Commissione.

Dalla lettura di tale corrispondenza intercorsa si comprende che la Commissione nulla aveva in contrario all'introduzione di variazioni nel regime concessorio tra cui anche l'innalzamento della quota dell'importo degli aiuti (vedasi la risposta della Commissione dd. 16.12.2021 in riscontro alla notifica pervenuta in data 29.11.2021), anche per questa parte la corrispondenza intercorsa non ha effetti sul contenuto degli atti amministrativi interni.

Si conferma per questa parte l'irregolarità rilevata sul procedimento di concessione.

Con riferimento all'osservazione sulla carezza della relazione istruttoria, preso atto di quanto ampiamente argomentato, le deduzioni in merito possono essere compendiate nella dichiarazione dell'Amministrazione secondo cui l'acquisizione dell'avvenuta favorevole deliberazione bancaria del finanziamento soddisfa anche i requisiti della relazione istruttoria.

In primo luogo, si ritiene di osservare che, come indicato dall'A.R., ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 80/1982, l'Amministratore del Fondo deve operare in conformità alle disposizioni regolamentari e agli indirizzi annuali di spesa impartiti dalla Giunta regionale e dall'Assessore.

La Giunta regionale con la DGR n. 610/2020 ha fornito precise indicazioni in merito ai "criteri e modalità applicabili a tutte le tipologie di finanziamento" disponendo, come già ribadito, che "L'istruttoria delle domande di finanziamento è effettuata dalla banca, che al termine della stessa trasmette all'amministratore del Fondo la domanda con la documentazione ad essa allegata e la relazione istruttoria redatta secondo il modello messo a disposizione dall'amministratore del Fondo. A seguito del ricevimento della documentazione di cui sopra, l'amministratore del Fondo provvede alla concessione dei finanziamenti e trasferisce alla banca la provvista necessaria alla loro erogazione".

Ne consegue che l'Amministratore del fondo avrebbe dovuto provvedere alla concessione dei finanziamenti e al trasferimento alla banca della provvista, solo a seguito del ricevimento anche della relazione istruttoria da parte della banca.

Pur prendendo atto delle esigenze derivanti dal contesto emergenziale in cui ha operato l'A.R., non appare comunque condivisibile la (forse eccessiva) semplificazione procedimentale diretta a identificare la relazione istruttoria con la "favorevole deliberazione bancaria del finanziamento".

Inoltre, nel caso esaminato risulta assente qualunque "istruttoria per la valutazione del rispetto delle norme che disciplinano la medesima concedibilità [che] è di competenza dell'amministratore del Fondo". Sul punto si evidenzia come, con riferimento ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici (sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari) e, pertanto, anche quelli di "natura esclusivamente finanziaria", l'art. 12, comma 2, della l. n. 241/1990 prevede che "L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi [...]". pertanto, in relazione all'erogazione di risorse pubbliche all'Amministrazione compete un dovere di istruttoria che dia conto della sussistenza dei presupposti per l'erogazione, ferma restando, nel caso specifico dell'operazione oggetto di controllo, la competenza della banca in relazione alla valutazione del merito creditizio. L'istruttoria dell'Amministrazione ha la funzione precipua, infatti, di verificare la conformità delle richieste di aiuto al relativo quadro regolatorio, al fine anche di intercettare eventuali incongruenze.

In sede di contraddittorio finale, intervenuto in data 30 giugno 2022 alla presenza dei rappresentanti della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, è stato chiarito, come già esposto nel corso della fase istruttoria, che, allo stato degli atti e con riferimento all'operazione selezionata per il controllo, la DGR n. 610/2020 costituisce la fonte giuridica sulla quale si fonda la legittimazione dell'Amministrazione a provvedere in relazione a tutte le attività poste in essere nelle sua vigenza. Sul punto l'A.R. interessata ha sottolineato la situazione di straordinarietà in cui si è trovata ad operare, evidenziando, in particolare, come, a causa dall'emergenza epidemiologica da covid-19, per l'Amministrazione è risultato di fondamentale importanza agire con strumenti tempestivi ed efficaci volti a fornire appropriati aiuti al settore agricolo regionale. In aderenza alle osservazioni formulate dalla Sezione, l'Amministrazione ha preso atto delle medesime e ha espresso l'intenzione di porre in essere gli opportuni interventi correttivi.

CAPITOLO: 8833

Mandato: n. 10989 di data 8.3.2021

Importo pagato: euro 2.834,20

Esercizio di provenienza fondi: 2020

Imputazione: Residui

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale Attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio.

Descrizione della spesa

Pagamento di un contributo a favore di un soggetto concessionario di stabilimento balneare per le spese sostenute per l'acquisto di materiali, attrezzature e servizi per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-contagio da Covid 19. Il contributo viene concesso nel rispetto della disciplina del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19" di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

Atti costituenti impegno e liquidazione della spesa

Decreto n. 3411/PROTUR del 27.11.2020, con il quale sono concessi i finanziamenti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e delle spiagge ai protocolli anti-contagio da Covid 19 e viene impegnata la spesa totale di euro 143.585,80 sul capitolo 8833, in conto competenza 2020, a favore di 27 soggetti beneficiari, tra i quali la "Doggy Beach SAS" di Lignano Sabbiadoro, alla quale viene concesso un contributo di euro 2.834,20.

Decreto n. 708/PROTUR del 3.3.2021, con il quale viene approvato il rendiconto trasmesso dalla società Doggy Beach di Lignano Sabbiadoro, viene liquidato il saldo del contributo pari ad euro 2.834,20 e viene richiesta l'emissione dell'ordine di pagamento a carico del capitolo 8833, in conto residui 2020.

Esame istruttorio

Fascicolo trasmesso con note della Regione prot. 13086/P del 7.4.2022 e prot. 13286/P del 11.4.2022, acquisite dalla Sezione con prot. n. 673 del 11.4.2022.

La Sezione ha trasmesso richiesta istruttoria con e-mail di data 26.5.2022, prot. 1039, alla quale la Direzione centrale di riferimento ha risposto con nota prot. n. 18082/P di data 1.6.2022 (prot. d'ingresso n. 1124 del 3.6.2022).

Il contributo viene concesso ai sensi della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (*Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26*), art. 2, commi 21-24:

21. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale e in particolare per il settore turistico-balneare, per l'annualità 2020 al fine di salvaguardare l'offerta turistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai concessionari degli stabilimenti balneari della regione contributi fino a un massimo di 15.000 euro.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020.

23. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri, le modalità e i limiti della concessione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. Sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

Come previsto dall'art. 2, comma 23, della l.r. 15/2020, con delibera della Giunta regionale n. 1684 del 13 novembre 2020 sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in parola; nell'Allegato alla dgr (di seguito "Allegato") vengono disposti, tra l'altro:

-(art. 3.1) il riconoscimento di un contributo pari al 70% delle spese ammissibili e sostenute, fino ad un importo massimo concedibile di euro 15.000,00;

-(art. 3.4) l'ammissibilità di spese sostenute a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla data di presentazione della rendicontazione;

-(art. 5.5) la scadenza per la presentazione della domanda (ore 12.00 del 24 novembre 2020);

-(art. 6.1) la concessione dei contributi tramite procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della l.r. 7/2000, per cui le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione;

-(art. 7.1) la presentazione della rendicontazione entro il termine stabilito con il decreto di concessione del finanziamento.

In accoglimento di 27 istanze pervenute – tra le quali l’istanza di Doggy Beach SAS di Lignano Sabbiadoro -, con i decreti n. 3323/PROTUR del 26.11.2020 e n. 3411/PROTUR del 27.11.2020 sono state rispettivamente prenotate e impegnate risorse per l’importo complessivo di euro 143.585,80 a carico del capitolo 8833 in conto competenza 2020. Con il decreto n. 3411/2020 viene concesso, tra gli altri, un contributo di euro 2.834,20 alla Doggy Beach SAS a fronte di una spesa sostenuta indicata nella domanda di contributo pari ad euro 4.048,86 e viene fissato al 28 febbraio 2021 il termine per la presentazione del rendiconto ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della l. r. 7/2000. Il contributo viene concesso nel limite del 70 per cento delle spese dichiarate secondo quanto previsto dall’art. 3.1 dell’Allegato.

Con il decreto n. 708/PROTUR del 3.3.2021, il rendiconto viene approvato nell’importo di euro 4.192,49, superiore all’importo delle spese dichiarate nella domanda, e viene quindi confermato in sede di liquidazione il contributo concesso di euro 2.834,20 in quanto rientrante nel limite previsto dall’art. 3.1 dell’Allegato.

A fronte della presentazione del rendiconto in data 22 dicembre 2020 (con successive integrazioni in data 29 dicembre 2020 e 24 febbraio 2021), l’importo di euro 2.834,20, impegnato in conto competenza 2020 con il decreto n. 3411/PROTUR del 27.11.2020 e non liquidato al 31.12.2020, risulta accertato in conto residui 2020, esercizio in cui l’obbligazione risulta esigibile secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011 (decreto del Ragioniere generale n. 100 del 19 gennaio 2021, citato nel provvedimento).

Dall’esame della documentazione si rileva che le spese rendicontate e ammesse a contributo riguardano le seguenti tipologie: tavolini per consumazione sotto l’ombrellone, dispositivi per ordinazioni direttamente dall’ombrellone e sistemi di ricezione wireless, porta igienizzanti da banco e da muro, strisce adesive e cartelli per segnaletica Covid, porta dispenser inox da interno e da esterno, alcool detergente, gel igienizzante mani, guanti, mascherine.

Al punto 5 del dispositivo del decreto 708/PROTUR del 3.3.2021 viene indicato che *“il predetto finanziamento regionale è soggetto alla ritenuta fiscale d’acconto (4%) prevista dall’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, salvo l’acquisto di beni strumentali”*; dall’esame degli atti contabili si rileva l’assenza di applicazione della ritenuta. In merito a questo aspetto la Sezione ha richiesto un chiarimento circa le valutazioni da parte della struttura competente in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della ritenuta in parola (richiesta istruttoria prot. 1039 del 26.5.2022).

La Direzione centrale di riferimento ha fornito i chiarimenti richiesti (nota prot. n. 18082/P di data 1.6.2022, acquisita dalla Sezione con prot. n. 1124 del 3.6.2022), precisando che:

“Per tutte le misure contributive adottate in relazione alla situazione emergenziale successivamente al 31 gennaio 2020, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19” introdotto dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicata sulla GU n. 319 del 24.12.2020 - Suppl. Ordinario n. 43, vigente al 25.12.2020.

Nel caso di specie, trattandosi di contributi ai concessionari degli stabilimenti balneari della Regione ai fini della salvaguardia dell’offerta turistica a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid 19 e dei suoi effetti negativi sull’economia regionale, la struttura competente non ha applicato alcuna ritenuta.

Pertanto, è da considerarsi un mero errore materiale quanto inserito al punto 5 del dispositivo del decreto n. 708/2021 *“Il predetto finanziamento regionale è soggetto alla ritenuta fiscale d’acconto (4%) prevista dall’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, salvo l’acquisto di beni strumentali”*.

Nel prendere atto dell'errore che, nel caso di specie, non ha prodotto conseguenze, si richiama l'attenzione dell'A.R. sulla necessità di inserire nel testo dei provvedimenti eventuali normative particolari che influiscano sulle misure di imposizione fiscale.

Conclusioni

Fatto salvo quanto sopra esposto, dall'esame svolto e dalle verifiche effettuate sulla base della documentazione pervenuta è stata riscontrata la sostanziale correttezza del procedimento amministrativo-contabile in esame, e in particolare: la regolarità della documentazione trasmessa, la corretta classificazione di bilancio, la corretta imputazione della spesa, la conformità ai principi contabili e l'applicazione delle prescrizioni normative.

La presente scheda è stata inviata all'A.R. ai fini del contraddittorio con nota prot. n. 1164 del 9.6.2022. In esito all'invio la Direzione centrale competente, con nota prot. 19351/P del 21.6.2022 (prot. d'ingresso n. 1247 del 21.6.2022) ha preso atto di quanto evidenziato dalla Sezione e ha assicurato che in futuro sarà sua cura inserire nel testo dei provvedimenti eventuali normative particolari che influiscano sulle misure di imposizione fiscale.

5.3 Verifica regolare contabilizzazione partite per conto terzi

Il controllo in argomento è preordinato a verificare la legittimità e la regolarità delle operazioni contabilizzate tra i servizi per conto terzi. A questo proposito, il piano di lavoro DAS 2021, approvato con deliberazione n. 26 del 10 marzo 2022, ha previsto di selezionare, con estrazione casuale, un'operazione tra le reversali di incasso o i mandati di pagamento classificati nel piano dei conti integrato rispettivamente con codice "E.9.02.99.99.999 Altre entrate per conto terzi" o "U.7.02.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.". In subordine il piano di lavoro ha stabilito che, qualora sulla base dei predetti criteri non fossero presenti operazioni, il campionamento fosse effettuata all'interno delle poste contabilizzate con il codice di III livello del piano dei conti integrato e, nello specifico, rispettivamente con codici "E.9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi" o "U.7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi".

Il file Excel trasmesso dalla Regione ai fini del campionamento e contenente l'elenco dei mandati e delle reversali emessi nel 2021 ha fatto rilevare l'assenza di operazioni con codice E.9.02.99.99.999 o U.7.02.99.99.999, conseguentemente si è proceduto prima al sorteggio della tipologia di operazione (entrata o spesa) tra cui effettuare l'estrazione per il controllo, da cui è risultato che il campionamento sarebbe stata effettuato in relazione alle reversali d'incasso e, poi, all'estrazione casuale di un ordine di riscossione classificato con codice E.9.02.00.00.000.

Con nota istruttoria prot. n. 612 del 31 marzo 2022 è stato chiesto all'Amministrazione trasmettere, per l'operazione selezionata, il fascicolo contenente la documentazione relativa completa di quella del titolo di pagamento correlato.

Tabella 16 - Operazione selezionata ai fini della verifica della regolare contabilizzazione dei servizi per conto terzi

Numero revers.	Data Reversale	Importo Incassato	Capitolo	Descrizione capitolo	C/R	Titolo	Tipologia	PDCF
149837	31/12/21	1.778,00	7009	Imposta di bollo pratiche motorizzazione d.P.R. n. 642 del 1972 art. 15, L. n. 625 del 1978 art. 7	C	9	200	E.9.02.05.01.001

Il controllo ha inteso verificare, in primo luogo, che la natura dell'operazione fosse coerente con l'imputazione al titolo IX dell'entrata e non dovesse essere contabilizzata in un titolo operativo del bilancio e, in secondo luogo, la regolarità amministrativa e contabile dell'operazione e del procedimento contabile nel suo complesso, pertanto anche con riferimento alla correlata spesa imputata al titolo VII.

L'istruttoria sull'operazione campionata, avente ad oggetto l'imposta di bollo versata dagli utenti su

pratiche della motorizzazione civile da riversare al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha dato luogo a un duplice ordine di osservazioni. Da un lato, è stato rilevato un disallineamento temporale nella contabilizzazione e versamento dell'imposta di bollo del mese di ottobre 2021 del Servizio motorizzazione civile - Ufficio territoriale di Trieste (effettuato a dicembre anziché a novembre) rispetto a quella degli altri uffici regionali.

Dall'altro lato, è stato osservato che l'accertamento e l'impegno relativi all'imposta di bollo del mese di dicembre 2021 sono stati effettuati sulla base di una stima dell'introito dell'imposta, anziché sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate.

In esito al dialogo istruttorio intercorso, l'Amministrazione ha comunicato che le criticità evidenziate saranno superate entro l'anno, con l'adesione della Regione al portale ministeriale dell'automobilista.

Di seguito si riporta la relativa scheda di lavoro.

Procedimento contabile collegato all'ordine di riscossione: n. 149837 del 31.12.2021

Importo riscosso: euro 1.778,00

Esercizio di provenienza fondi: 2021

Imputazione: Competenza

Struttura regionale di riferimento: Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio motorizzazione civile regionale

Descrizione dell'entrata riscossa:

Riscossione di € 1.778,00 per diritti e imposta di bollo versati dagli utenti su pratiche del mese di novembre 2021 della motorizzazione civile dell'Ufficio di Udine (copertura sospeso di entrata).

Le funzioni in materia di motorizzazione civile nella Regione Friuli Venezia Giulia sono state oggetto, nel tempo, di diversi passaggi di competenza che hanno riguardato l'attribuzione della loro titolarità e/o esercizio. Un primo importante passaggio è stato previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 111/2004 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti"*) con il quale sono state trasferite dallo Stato alla Regione, sulla base degli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto regionale, tra le altre, anche funzioni amministrative in materia di motorizzazione e circolazione su strada. Successivamente la Regione, in attuazione del predetto decreto legislativo, ha provveduto con la legge regionale n. 23/2007 (*"Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità"*) al trasferimento delle funzioni alle Province sulla base dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e autonomia organizzativa e regolamentare, riservando alla Regione la pianificazione, la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio e la vigilanza in riferimento alle funzioni conferite. In particolare, con l'art. 49 della l.r. n. 23/2007 sono state trasferite alle Province le funzioni amministrative in materia di motorizzazione.

Più recentemente la legge regionale n. 26/2014 (*"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"*) ha previsto, nell'ambito del riordino ordinamentale del territorio, all'articolo 32, il trasferimento alla Regione, con decorrenza dal 1° luglio 2016, delle funzioni indicate in dettaglio nell'allegato B, tra le quali quelle di motorizzazione civile, già di competenza provinciale. L'articolo 32 è stato poi abrogato dall'articolo 40 della legge regionale n. 21/2019 (*"Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale"*).

L'assetto attuale delle funzioni in materia di motorizzazione civile sarebbe pertanto nuovamente da ricondurre alla disciplina dettata dal già richiamato decreto legislativo n. 111/2004, benché tale reviviscenza non emerga in modo esplicito, ma dalla lettura complessiva e sistematica delle diverse disposizioni che si sono succedute.

In relazione all'imposta di bollo, disciplinata dal DPR n. 642/1972, il Decreto del Ministero delle Finanze del 20.8.1992 ("Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo") prevede per le domande e i documenti relativi a operazioni della motorizzazione civile (note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri automobilistico, ecc.) che l'imposta venga pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato per il successivo accredito mensile, tramite unico postagiro, a favore dell'ufficio del registro bollo di Roma. A tal fine, l'articolo 43, comma 4, della legge regionale n. 10/2016 ha istituito appropriati stanziamenti nei servizi conto terzi di entrata e spesa del bilancio regionale per l'introito all'imposta di bollo versata da terzi nei procedimenti inerenti alla motorizzazione civile e per il successivo riversamento a favore del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Atto costituente accertamento:

Con decreto n. 5574/TERINF del 14.12.2021 il Direttore del servizio motorizzazione civile regionale ha provveduto a:

- accertare sulla competenza 2021 del capitolo di entrata 7009 "Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi" (tit. 9, tip. 200, cat. 5) la somma di € 1.365.368,00 a titolo di imposta di bollo versata dagli utenti in relazione ai servizi di motorizzazione civile con riferimento ai mesi di ottobre per l'ufficio territoriale della motorizzazione di Trieste e ai mesi di novembre e dicembre, quest'ultimo in via presuntiva, per tutti e quattro gli uffici territoriali regionali (Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste);
- impegnare specularmente a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri la somma di € 1.365.368,00 sulla competenza 2021 del capitolo di spesa 7009 "Imposta di bollo per pratiche motorizzazione" (miss. 99, prog. 1, titolo 7, macr. 2);
- liquidare a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri l'importo di € 565.368,00 a titolo di imposta di bollo versata dagli utenti alla Regione presso tutti e quattro gli Uffici territoriali regionali in relazione alle istanze ed agli atti inerenti alle funzioni in materia di motorizzazione civile del mese di novembre 2021 e per l'Ufficio di Trieste anche in relazione alle pratiche del mese di ottobre 2021.

Esame istruttorio:

Fascicolo trasmesso con nota della Regione prot. 3948 del 7.4.2022, acquisito dalla Sezione con prot. n. 645 del 7.4.2022.

L'accertamento complessivo di € 1.365.368,00 assunto con decreto n. 5574/TERINF del 14.12.2021, sulla competenza 2021 del capitolo di entrata 7009 risulta così suddiviso:

- € 462.776,00 per imposta di bollo relativa al mese di novembre 2021 del Servizio motorizzazione civile regionale (Uffici territoriali di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste) - accertamento n. 2021/100963, su cui è stata incassata la reversale oggetto di controllo;
- € 102.592,00 per imposta di bollo relativa al mese di ottobre 2021 del Servizio motorizzazione civile - Ufficio territoriale di Trieste;
- € 800.000,00 per imposta di bollo che presuntivamente verrà incassata nel mese di dicembre 2021 dal Servizio motorizzazione civile regionale.

Con mandato n. 5060307 del 13.12.2021 la Regione ha provveduto al pagamento di € 565.368,00 al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di imposta di bollo versata dagli utenti alla Regione presso tutti e quattro gli Uffici territoriali regionali in relazione alle istanze ed agli atti del mese di novembre 2021 pari a € 462.776,00 e per l'Ufficio di Trieste anche in relazione al mese di ottobre 2021 per € 102.592,00.

L'operazione oggetto di controllo è stata campionata ai fini della verifica della regolare contabilizzazione delle partite per conto terzi, pertanto, l'analisi ha preso in esame l'intero procedimento contabile, sia con riferimento all'entrata sia con riferimento alla spesa, attinente all'operazione collegata alla reversale n. 149837 del 31.12.2021.

Ai fini di una migliore comprensione dell'operazione, è stata inoltrata alla Regione una mail istruttoria (prot. Sezione n. 969 del 19.5.2022) con la richiesta di fornire indicazioni in merito alla normativa applicata all'operazione, nonché chiarimenti sul disallineamento temporale nella contabilizzazione e versamento dell'imposta di bollo del mese di ottobre 2021 del Servizio motorizzazione civile – Ufficio territoriale di Trieste (effettuato a dicembre anziché a novembre) rispetto a quella degli altri uffici regionali.

A riscontro della richiesta istruttoria, l'Amministrazione ha trasmesso la nota prot. 22620 del 30.5. 2022 (prot. Sezione n. 1077 del 30.5.2022).

Nella nota è stato evidenziato, in particolare, che attualmente non vi è una gestione contabile unitaria a livello regionale della motorizzazione, ma ciascun ufficio territoriale procede manualmente ad effettuare le operazioni di accertamento dei bolli incamerati ogni mese (con esclusione dell'Ufficio di Udine). Con riferimento alle operazioni del mese di ottobre 2021, a causa di difficoltà organizzative proprie della sede territoriale di Trieste, il riversamento è stato effettuato nel mese di dicembre 2021, anziché nel mese successivo.

L'Amministrazione ha tuttavia precisato che la criticità dovrebbe essere superata entro l'anno, in quanto sono in stato avanzato le procedure per l'adesione della Regione al portale ministeriale dell'automobilista che comporterà l'utilizzo, per i pagamenti spontanei effettuati dai cittadini, della piattaforma PagoPA con conseguente riversamento diretto dell'imposta di bollo in favore del conto della Banca d'Italia.

In relazione al trattamento contabile dei Servizi per conto terzi e partite di giro, il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dedica il paragrafo 7, precisando che essi riguardano transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente e che, pertanto, le relative operazioni non hanno natura autorizzatoria. Con specifico riferimento alla riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi, il principio precisa altresì che l'ente incaricato della riscossione provvede all'accertamento e all'incasso, e all'impegno e al pagamento, dell'intero importo del tributo/provento tra i servizi per conto terzi.

Il punto 7.2 stabilisce che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile, ciò al fine di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni.

Dall'esame della documentazione trasmessa risulta che gli accertamenti dell'imposta di bollo degli uffici territoriali regionali della motorizzazione civile dei mesi di ottobre e novembre sono stati effettuati sulla base delle effettive riscossioni, mentre in relazione al mese di dicembre 2021 l'accertamento è stata effettuato sulla base di una stima dell'introito dell'imposta di bollo.

Benché, come sopra richiamato, il principio contabile preveda una specifica disciplina dei servizi per conto terzi, in riferimento all'entrata oggetto di controllo appare utile richiamare anche quanto indicato nel documento al punto 3.7.5. In tale punto, infatti, viene precisato che per le entrate tributarie rimosse per autoliquidazione dei contribuenti l'accertamento va effettuato sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto.

Ciò premesso si ritiene che in relazione agli introiti per imposta di bollo relativa al mese di dicembre 2021 del Servizio motorizzazione civile regionale, l'Amministrazione, anziché effettuare un accertamento sulla base di una stima, avrebbe potuto provvedere all'accertamento a seguito dell'effettiva riscossione. Si prende tuttavia atto che a seguito del riaccertamento ordinario l'Amministrazione ha riallineato l'importo accertato e impegnato alle effettive riscossioni sul capitolo 7009, eliminando le eccedenze effettuate sulla base della stima.

Con riferimento all'entrata oggetto di controllo, si prende atto inoltre che la reversale n. 149837 del 31.12.2022, a copertura del sospeso di entrata n. 148118 del 17.11.2021, è stata emessa nel termine dei 60 giorni previsto dal punto 4.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, tuttavia, si rileva che il Tesoriere ha provveduto alla regolarizzazione solo in data 4.2.2022.

Incidentalmente si evidenzia infine che il decreto n. 5574/TERINF del 14.12.2021 con cui il Direttore del servizio motorizzazione civile regionale liquida a favore del Ministero delle infrastrutture e trasporti l'importo di € 565.368,00 riporta una data posteriore a quella del mandato di pagamento (n. 5060307 del 13.12.2021) con cui è

stato disposto il relativo pagamento. Si rileva pertanto un'inversione temporale nella propedeuticità degli atti. Per tale problematica, riscontrata anche con riferimento ad altre operazioni campionate, si rinvia alle considerazioni generali.

Conclusioni:

All'esito dell'analisi del procedimento contabile nelle partite per conto terzi collegato all'operazione campionata si sono rilevate alcune irregolarità di cui si è dato conto diffusamente sopra e che, in sintesi, riguardano due aspetti. In primo luogo, il riversamento dell'imposta di bollo del mese di ottobre 2021 dell'Ufficio di Trieste non è stato effettuato entro il mese successivo, come per gli altri uffici territoriali regionali e come previsto dal decreto del Ministero delle Finanze del 20.8.1992 il quale stabilisce l'accredito mensile tramite unico postagiro.

In secondo luogo, l'accertamento e l'impegno relativi all'imposta di bollo del mese di dicembre 2021 degli uffici territoriali regionali della motorizzazione civile sono stati effettuati sulla base di una stima dell'introito dell'imposta di bollo, anziché sulla base delle obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Alla luce dell'esito della fase istruttoria e dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione, la Sezione prende atto che l'Amministrazione ha comunicato che la criticità legata alla contabilizzazione manuale delle operazioni di accertamento dell'imposta di bollo dovrebbe essere superata entro l'anno, con l'adesione della Regione al portale ministeriale dell'automobilista. La Sezione prende inoltre atto che in sede di riaccertamento ordinario l'accertamento e l'impegno del mese di dicembre 2021 sono stati riallineati agli importi effettivi dell'obbligazione.

INDICE

CONSIDERAZIONI DI SINTESI SUGLI ESITI DEL CONTROLLO.....	5
1. PREMESSA	10
1.1 Quadro normativo di riferimento.....	10
1.2 Finalità della DAS	10
1.3 Oggetto (metodologia) del controllo	12
1.4 Svolgimento del controllo.....	13
2. MISURE CONSEQUENZIALI ASSUNTE IN ESITO AI CONTROLLI DAS.....	15
2.1 Considerazioni introduttive	15
2.2 Monitoraggio sui rilievi espressi nella dichiarazione di affidabilità del rendiconto 2020	15
2.3 Monitoraggio del grado di riscontro fornito in relazione ai rilievi espressi in esito ai controlli DAS antecedenti l'esercizio finanziario 2020	23
2.4 Conclusioni	26
3. AREE DI INDAGINE SELEZIONATE CON METODO STATISTICO CASUALE: TITOLI DI ENTRATA E SPESA	30
3.1 Entrate.....	30
3.2. Spese.....	48
4. AREA D'INDAGINE BASATA SU SCELTE PROFESSIONALI: CONTROLLO SU SEQUENZE E PROCEDURE CONTABILI.....	113
4.1 Premesse	113
4.2 Verifica della regolare composizione e gestione del fondo pluriennale vincolato.....	113
4.3 Verifica sulla gestione dei residui.....	123
4.3.1 Premesse.....	123
4.3.2 La conservazione dei residui.....	124
4.3.3 Verifica della regolare cancellazione dei residui attivi	138
4.4. Verifica della regolarità delle variazioni di bilancio	147
4.5 Verifica della regolarità delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ..	150
5. LE NUOVE AREE DI INDAGINE INDIVIDUATE CON SCELTA PROFESSIONALE (SOVVENZIONI COVID, AFFIDAMENTO DI INCARICHI E CONTABILIZZAZIONE PARTITE CONTO TERZI).....	166
5.1 Verifica della regolarità dell'affidamento di incarichi esterni all'Amministrazione	166

5.2. Sovvenzioni/contributi a favore di privati in relazione all'emergenza Covid.....	176
5.2.1 Premesse.....	176
5.2.2 Tipologie selezionate.....	179
5.3 Verifica regolare contabilizzazione partite per conto terzi.....	197

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Fasce di importo campionate per l'entrata.....	30
Tabella 2 – Operazioni campionate in entrata.....	31
Tabella 3 - Dati descrittivi delle operazioni di entrata.....	31
Tabella 4 – Fasce d'importo campionate in spesa.....	49
Tabella 5 – Dati descrittivi delle operazioni campionate in spesa.....	49
Tabella 6 – Operazioni selezionate ai fini del controllo della regolare composizione e gestione del FPV.....	114
Tabella 7 – Operazioni selezionate ai fini del controllo della regolare conservazione a bilancio di residui attivi e passivi.....	124
Tabella 8 – Operazioni selezionate ai fini del controllo della regolare cancellazione dei residui attivi.....	140
Tabella 9 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2021 – Titolo II delle entrate – competenza.....	148
Tabella 10 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2021 – Missione 16 della spesa – competenza.....	148
Tabella 11 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2021 – Titolo II delle entrate – cassa.....	148
Tabella 12 - Conformità contabile del ciclo di bilancio 2021 – Missione 16 della spesa – cassa.....	149
Tabella 13 – Operazioni selezionate ai fini della verifica della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.....	151
Tabella 14 – Operazioni selezionate ai fini della verifica della regolarità dell'affidamento di incarichi esterni all'Amministrazione.....	167
Tabella 15 - Operazioni campionate relative a “sovvenzioni/contributi a favore di privati in relazione all'emergenza COVID.....	179

Tabella 16 - Operazione selezionata ai fini della verifica della regolare contabilizzazione dei servizi per conto terzi.....	197
--	-----

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

